

dossier

XIX Legislatura

1° dicembre 2025

Legge di delegazione europea 2025

A.C. 2574-A



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - ✕ [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 535/1



SERVIZIO PER I RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA

Tel. 066760-2145 - ✉ rue_segreteria@camera.it - ✕ @CD_europa-europa.camera.it

SERVIZIO STUDI

Osservatorio sulla legislazione

Tel. 066760-3855 - ✉ osservatorio@camera.it - ✕ @CD_legislazione

Progetti di legge n. 495/1

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

ID0013a

INDICE

PREMESSA	7
▪ Il ricorso alla legge europea e di delegazione europea.....	10
▪ Il quadro di attuazione degli atti dell'UE nell'ordinamento italiano	13
▪ Le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia	15

SCHEDA DI LETTURA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

▪ Articolo 1 (<i>Delega al Governo per l'attuazione ed il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea</i>)	21
▪ Articolo 2 (<i>Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea</i>)	25

CAPO II – DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

▪ Articolo 3 (<i>Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione</i>)	28
▪ Articolo 4 (<i>Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828</i>)	39
▪ Articolo 5 (<i>Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane</i>)	48

- Articolo 6 (*Adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali*)54
- Articolo 7 (*Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi*)59
- Articolo 8 (*Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus)*)62
- Articolo 9 (*Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione*)67

CAPO III – DELEGHE AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI EUROPEI

- Articolo 10 (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio*)83
- Articolo 11 (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859*)85
- Articolo 12 (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009*)88

- Articolo 13 (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006*).....91
- Articolo 14 (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006*).....96
- Articolo 15 (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2025/40 su imballaggi e rifiuti di imballaggio*)101
- Articolo 16 (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1029 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla cyberresilienza))105*
- Articolo 17 (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti*).....110
- Articolo 18 (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, nonché modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sulla cibersolidarietà)*).....113
- Articolo 19 (*Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724*).....119

▪ Articolo 20 (<i>Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011</i>).....	128
---	-----

ALLEGATI

▪ Direttiva (UE) 2024/1760 (<i>del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE) 2023/2859</i>)	133
▪ Direttiva (UE) 2024/2842 (<i>del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che estende l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/2841 ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro</i>).....	143
▪ Direttiva (UE) 2024/2839 (<i>del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio</i>).....	147
▪ Direttiva (UE) 2024/2853 (<i>del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva 85/374/CEE del Consiglio</i>)	150
▪ Direttiva (UE) 2024/3099 (<i>del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo</i>).....	156
▪ Direttiva (UE) 2024/3100 (<i>del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, recante modifica della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera</i>).....	159
▪ Direttiva (UE) (UE) 2024/3101 (<i>del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni amministrative in caso di violazioni</i>).....	161

▪ Direttiva (UE) 2025/50 (del Consiglio, del 10 dicembre 2024, relativa a un'esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso)	165
▪ Direttiva (UE) 2025/25 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario)	167
▪ Direttiva (UE) 2024/3237 (del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale)	171
▪ Direttiva (UE) 2025/425 (del Consiglio, del 18 febbraio 2025, recante modifica della direttiva 2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione dall'imposta sul valore aggiunto).....	174
▪ Direttiva (UE) 2025/516 (del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale)	179
▪ Direttiva (UE) 2025/872 (del Consiglio, del 14 aprile 2025, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale).....	182
▪ Direttiva (UE) 2025/1442 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/111/CE, per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione (Testo rilevante ai fini del SEE)).....	188
▪ Direttiva (UE) 2025/1539 (del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/112/UE, per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione)	191
▪ Direttiva (UE) 2025/1788 (del Consiglio del 24 giugno 2025 relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini)	197
▪ Direttiva (UE) 2025/1892 (del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 settembre 2025 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti).....	201

PREMESSA

Il presente dossier contiene un quadro sintetico dei contenuti e dell'articolazione del disegno di legge recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2025", nel testo risultante dagli emendamenti approvati in sede referente (A.C. 2574-A), nonché le **schede di lettura** riferite ai singoli **articoli** e una **descrizione** delle **direttive** elencate nell'**Allegato A**.

Inoltre, in premessa viene riassunta la disciplina degli strumenti per l'attuazione nell'ordinamento italiano degli obblighi discendenti dall'Ue e riportato il quadro delle procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia.

Gli strumenti per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi UE

Gli strumenti per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono disciplinati dalla legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione.

La legge n. 234 prevede quale canale principale e ordinario a questo scopo la presentazione periodica di due appositi disegni di legge, la legge di delegazione europea e la legge europea, di cui stabilisce in dettaglio il contenuto proprio e la procedura di predisposizione.

La legge di delegazione europea

Il disegno di legge di delegazione europea, ai sensi dell'art. 29 della legge n. 234/2012, è presentato alle Camere, dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, **entro il 28 febbraio di ogni anno**, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Si prevede inoltre la possibilità per il Governo, nel caso in cui insorgessero nuove esigenze di adempimento, di presentare un **ulteriore disegno di legge di delegazione europea** relativo al secondo semestre dell'anno (facoltà cui si è fatto ricorso effettivo nella XVII legislatura).

Il **contenuto** del disegno di legge di delegazione europea è stabilito all'**articolo 30**, comma 2, della legge n. 234 del 2012:

- a) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei;
- b) disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea;
- c) disposizioni che autorizzano il Governo a recepire le direttive in via regolamentare;
- d) delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea;
- e) delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei;
- f) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni UE recepite dalle regioni e dalle province autonome;
- g) disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;
- h) disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome;
- i) delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

Nell'esercizio delle deleghe legislative conferite, il Governo è tenuto al rispetto dei **principi e criteri generali** di delega¹, nonché degli **specifici** principi e criteri direttivi **aggiuntivi** eventualmente stabiliti dalla legge di delegazione europea, come previsto all'**articolo 32** della legge n. 234 del 2012.

Ai sensi dell'**articolo 29, comma 7**, il Governo deve inoltre dare conto dell'eventuale **omesso inserimento** delle direttive il cui termine di recepimento è scaduto o scade nel periodo di riferimento, considerati i tempi previsti per l'esercizio della delega, e fornire dati sullo stato delle **procedure di infrazione**,

¹ Per maggiori dettagli sui criteri generali di delega (art. 32, L. 234/2012), vedi all'articolo 1.

l'elenco delle direttive recepite o da recepire **in via amministrativa**, l'elenco delle direttive recepite **con regolamento** e l'elenco dei provvedimenti con i quali le singole **regioni e province autonome** hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza. Tutte queste informazioni sono contenute nella articolata ed estesa relazione illustrativa che precede il testo del disegno di legge.

La legge europea

La **legge europea**, ai sensi dell'art. 30, comma 3, della legge n. 234/2012, reca **norme** necessarie per dare **diretta attuazione** o per assicurare **l'applicazione** di atti dell'Unione europea oppure a porre rimedio, mediante modifiche legislative, a procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia per violazione del diritto dell'Ue o per mancato recepimento nei termini di direttive.

Nella prassi, in base ad una interpretazione estensiva del disposto legislativo, sono inserite nel ddl europea (nonché in quello di delegazione europea) anche disposizioni volte a dare soluzione a contestazioni emerse nell'ambito del sistema di **pre-contenzioso EU Pilot** (su cui infra).

In particolare, la legge europea - per la quale, a differenza di quanto previsto per la legge di delegazione, non è fissato alcun termine di presentazione -, contiene:

- disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
- disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché di rilievi mossi nell'ambito di procedure di pre-infrazione (casi «EU Pilot» avviati dalla Commissione europea per accertare la corretta applicazione della legislazione UE e per prevenire l'avvio di procedure d'infrazione);
- disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea;
- disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea e disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo.

Altri strumenti di attuazione di obblighi derivanti dall'ordinamento UE

L'articolo 37 della legge n. 234 del 2012 prevede anche il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei possa proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, **anche urgenti**, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, “necessari a fronte di atti normativi dell'UE o di sentenze della Corte di giustizia dell'UE ovvero dell'avvio di **procedure d'infrazione** nei confronti dell'Italia che comportano obblighi

statali di adeguamento, qualora **il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea** relativa all'anno di riferimento”: la disposizione fa riferimento alla emanazione di decreti-legge “salva infrazioni”, ove sussista una effettiva urgenza di prevenire violazioni dell’ordinamento UE o porvi rimedio e non sia possibile provvedervi nei tempi che sarebbero presumibilmente richiesti dalla approvazione delle leggi europea e di delegazione europea.

Infine, l’articolo 38 della legge n. 234 del 2012 ribadisce che, “in casi di particolare importanza politica, economica e sociale, tenuto conto anche di eventuali atti parlamentari di indirizzo,” il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere un apposito disegno di legge recante le disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione di un atto normativo emanato dagli organi dell'Unione europea riguardante le materie di competenza legislativa statale.

Il ricorso alla legge europea e di delegazione europea

Nella **corrente XIX legislatura** il Parlamento ha approvato **2 leggi di delegazione europea e 2 decreti-legge “salva-infrazioni”**

- legge di **delegazione europea 2024** ([L. 13 giugno 2025, n. 91](#))
- decreto-legge **salva infrazioni 2024** ([D.L. 16 settembre 2024, n. 131](#))
- legge **delegazione europea 2022-2023** ([L. 21 febbraio 2024, n. 15](#))
- decreto-legge **salva infrazioni 2023** ([D.L. 13 giugno 2023, n. 69](#))

Non è stato sinora presentato nessun **disegno di legge europea**.

Nella **XVIII legislatura** sono state invece approvate **3 leggi di delegazione europea e 2 leggi europee**.

- legge di **delegazione europea 2018** ([L. 4 ottobre 2019, n. 117](#))
- legge **europea 2018** ([L. 3 maggio 2019, n. 37](#))
- legge **europea 2019-2020** ([L. 23 dicembre 2021, n. 238](#))
- legge di **delegazione europea 2019-2020** ([L. 22 aprile 2021, n. 53](#))
- legge **delegazione europea 2021** ([L. 4 agosto 2022, n. 127](#))

La procedura parlamentare di esame delle leggi europee

La **fase** di esame ed approvazione dei **disegni di legge europea e di delegazione europea** - con l'eventuale contestuale esame della **Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione** – è disciplinata dai Regolamenti di Camera e Senato.

Per quanto riguarda la **Camera**, l' **articolo 126-ter²** del Regolamento interno (R.C.) traccia una procedura speciale: si prevede che il disegno di legge comunitaria (ora: europea e di delegazione europea) e la relazione (ora: consuntiva) sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'UE siano assegnati, per l'**esame generale in sede referente**, alla Commissione politiche dell'Unione europea, e, per l'**esame delle parti di rispettiva competenza**, alle Commissioni competenti per materia.

Ciascuna Commissione è tenuta ad esaminare le parti del disegno di legge di propria competenza **entro quindici giorni dall'assegnazione**, concludendo con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione politiche dell'Unione europea. Entro lo stesso termine sono trasmesse le eventuali relazioni di minoranza. Le singole Commissioni approvano anche gli emendamenti al disegno di legge, relativi alle parti di competenza, che vengono inclusi nella relazione. Analogamente, sempre entro quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della Relazione annuale che riguardino la propria competenza ed approvano un parere.

Decorso il termine indicato, la **Commissione politiche dell'Unione europea, entro i successivi trenta giorni**, conclude l'esame del disegno di legge e della relazione, predisponendo per ciascun atto una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate, rispettivamente, le relazioni ed i pareri approvati dalle singole Commissioni.

La Commissione politiche dell'Unione europea svolge l'esame in sede referente del provvedimento e gli **emendamenti** approvati dalle singole Commissioni si ritengono accolti, salvo che la Commissione politiche dell'Unione europea non li respinga per motivi di compatibilità con la normativa comunitaria, ovvero per esigenze di coordinamento generale.

Criteri particolari riguardano l'ammissibilità degli emendamenti: oltre ai principi generali contenuti all'art. 89 R.C. (estraneità all'oggetto della

² Nella vigente formulazione la norma regolamentare mantiene il riferimento alla legge comunitaria e alla relazione annuale, precedentemente previsti dalla legge n. 11 del 2005. Per effetto dello sdoppiamento dello strumento legislativo recato dalla legge n. 234 del 2012, tale disciplina si intende applicabile all'esame della legge europea e della legge di delegazione europea. La disciplina speciale prevista all'art. 126-ter, inoltre, si intende riferita solamente all'esame della Relazione consuntiva. A tal riguardo, la Giunta per il Regolamento della Camera con due pareri adottati il 6 ottobre 2009 ed il 14 luglio 2010, ha ritenuto, in via interpretativa, che: la relazione programmatica, che il Governo presenta entro il 31 dicembre di ciascun anno, è oggetto di esame congiunto con il programma legislativo delle Istituzioni europee, secondo la procedura già delineata dalla Giunta medesima il 9 febbraio 2000; la relazione a consuntivo, che il Governo presenta assieme al disegno di legge comunitaria, è invece oggetto di esame congiunto con il disegno di legge comunitaria, secondo il disposto regolamentare vigente.

discussione), sono considerati inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio delle leggi europee, come definito dalla legislazione vigente. Gli emendamenti dichiarati inammissibili in commissione **non possono essere ripresentati** in Assemblea.

Terminato l'esame in Commissione, i disegni di legge europea e di delegazione europea e la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, sono trasmessi all'Assemblea, dove ha luogo la **discussione generale congiunta**, nell'ambito della quale possono essere presentate **risoluzioni sulla Relazione annuale**, che sono votate dopo la votazione finale sul disegno di legge.

Si ricorda, infine, che sul disegno di legge di delegazione europea (e su quello di legge europea, ove contenga deleghe), si esprime, inoltre, il Comitato per la legislazione, ai sensi dell'art. 16-*bis*, comma 6- *bis*, R.C., dal momento che si tratta di una legge contenente norme di delegazione legislativa.

Per quanto riguarda il **Senato**, la **procedura** vigente per l'esame del disegno di legge di delegazione europea (come della legge europea e delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'UE) è disciplinata dall'articolo 144-*bis* del Regolamento.

Si prevede che tali atti siano assegnati, per l'esame generale in **sede referente**, alla 14^a Commissione "Politiche dell'Unione europea" e, per **l'esame delle parti di rispettiva competenza**, alle Commissioni competenti per materia.

Queste ultime dispongono di **quindici giorni** per condurre l'esame che potrà concludersi, nel caso del disegno di legge di delegazione (e del disegno di legge europea), con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore. E' prevista inoltre la possibilità di trasmettere relazioni di minoranza.

Nel caso si tratti delle relazioni annuali sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, l'esame nelle commissioni si concluderà con l'approvazione di un parere.

Trascorsi quindici giorni dall'assegnazione la 14a Commissione potrà in ogni caso procedere all'esame (comma 2). Avrà a disposizione **trenta giorni** per concluderlo e per trasmettere una **relazione generale** all'Assemblea. A tale relazione sono allegate altresì le relazioni delle Commissioni (o i pareri nel caso si esaminino la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea).

Per quanto concerne gli **emendamenti**, fermi restando i principi sanciti dall'articolo 97 R.S. (dichiarazione di improbabilità e inammissibilità), sono inammissibili quelli che riguardano materie estranee al disegno di legge in esame. Il Presidente del Senato, ricorrendo tali condizioni, può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea (comma 4). L'articolo 144-*bis* prevede poi, al comma 5, che possano essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, **i soli emendamenti respinti nella 14a Commissione**. Il Presidente del Senato, tuttavia, potrà ammetterne dei nuovi purché correlati con modifiche proposte dalla Commissione o già approvate in Assemblea.

In base al comma 6, la **discussione generale** dell'esame del disegno di legge di delegazione europea (e della legge europea) può avvenire congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione

europea, sulla quale è prevista la possibilità di presentare delle proposte di risoluzione. Al termine della votazione sul disegno di legge, l'Assemblea delibera sulle suddette proposte, votando per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun senatore può proporre emendamenti (comma 7).

Il quadro di attuazione degli atti dell'UE nell'ordinamento italiano

Ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione europea deve essere corredato di una relazione illustrativa, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente, nella quale il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge, dà conto di una serie di informazioni utili alla valutazione del processo di recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea.

Al fine di fornire le informazioni previste dal citato articolo 29 senza soluzione di continuità, la **Relazione illustrativa** allegata al disegno di legge di delegazione 2025 riporta le **informazioni** riferite all'**anno 2024** - e fino al 30 giugno 2025 - mediante le quali il Governo:

- ✓ dà conto delle motivazioni che lo hanno indotto all'inclusione delle direttive dell'Unione europea in uno degli allegati, con specifico riguardo all'opportunità di sottoporre i relativi schemi di atti normativi di recepimento al **parere delle competenti Commissioni parlamentari**;

A tale riguardo la suddetta Relazione precisa che nel disegno di legge in esame è presente un solo allegato poiché **tutte le direttive europee contenute nel disegno di legge** saranno attuate con **decreti legislativi** sottoposti all'esame delle competenti **Commissioni parlamentari** per l'espressione del prescritto **parere**. Si precisa altresì che nel disegno di legge sono state inserite le direttive dell'Unione europea pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea successivamente alla data di approvazione da parte del Consiglio dei ministri del disegno di legge di delegazione europea 2024, avvenuta il 24 maggio 2024, e non inserite in detto disegno di legge mediante proposte emendative nel corso dell'iter parlamentare;

- ✓ riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali **procedure d'infrazione**, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea;

Al riguardo, il Governo evidenzia che il numero delle **procedure d'infrazione** a carico dell'Italia alla data del 18 giugno 2025 (giorno della riunione del Collegio dei Commissari) ammontava a **64**, di cui **51** per violazione del diritto dell'Unione e **13** per mancato recepimento di direttive.

Di seguito sono riportati i tre prospetti, contenuti nella relazione illustrativa al disegno di legge, riepilogativi delle procedure di infrazione attive, suddivise per stadio, per materia e per amministrazione.

Il numero corrisponde al totale effettivo delle procedure pendenti, depurato da duplicazioni, tenuto conto che alcune procedure sono di competenza condivisa tra più Amministrazioni.

Un quadro aggiornato delle procedure di infrazione pendenti è riportato nel paragrafo successivo della precedente scheda.

- ✓ fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea recepite in via amministrativa. Al riguardo, si rappresenta che le **direttive attuate in via amministrativa**, sono **7** alla data del **30 giugno 2025**;
- ✓ dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento di una direttiva dell'Unione europea poiché l'ordinamento nazionale risulta essere conforme al dettato normativo europeo e, pertanto, non necessitano di norme di attuazione;
- ✓ dichiara che fino al **30 giugno 2025**, non risultano recepite direttive dell'Unione europea con regolamenti, ai sensi dell'articolo 35 della legge n. 234 del 2012;
- e-bis) fornisce l'elenco delle direttive dell'Unione europea, pubblicate al 30 giugno 2025, che delegano alla Commissione europea il potere di adottare gli atti di cui all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
- ✓ dichiara che sulla base delle comunicazioni, pervenute dagli enti territoriali per mezzo della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ed effettuate tenendo conto della nota tecnica condivisa tra la Segreteria della Conferenza e il Dipartimento per le politiche europee sull'applicazione degli articoli 29, commi 3 e 7, e 40, comma 2, della legge n. 234 del 2012, solo le regioni **Lombardia** e **Puglia**, nel corso dell'anno 2024, hanno recepito direttive dell'Unione europea nelle materie di propria competenza.

Le procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia

Di seguito si riportano dati e informazioni riguardanti:

- 1) il numero di **procedure di infrazione aperte** nei confronti dell'**Italia** e la loro suddivisione per **stadio** e per **materia**;
- 2) l'**evoluzione** del numero di procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia **dal 31 dicembre 2012 al 15 settembre 2025**;
- 3) il numero di procedure di infrazione aperte nei confronti degli altri Stati membri.

I dati e le informazioni sono tratti:

- dalla banca dati online della Commissione europea in materia di infrazioni;
- dalla sezione pubblica della banca dati EUR-Infra, curata dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che rappresenta l'archivio informatico nazionale delle procedure di infrazione pendenti nei confronti dell'Italia e permette la consultazione delle informazioni principali (numero di procedura, oggetto, fase della procedura, Direzione generale competente della Commissione europea, materia);
- dagli obblighi informativi del Governo nei confronti delle Camere ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge n. 234 del 2012;
- dalle relazioni annuali della Commissione europea sull'applicazione del diritto dell'UE, che presentano i procedimenti di infrazione per settore e per Stato membro.

Al **15 settembre 2025** risultano **aperte**, nei confronti dell'**Italia**, **68 procedure di infrazione**, di cui **54** per violazione del diritto dell'Unione e **14** per mancato recepimento di direttive entro i termini previsti.

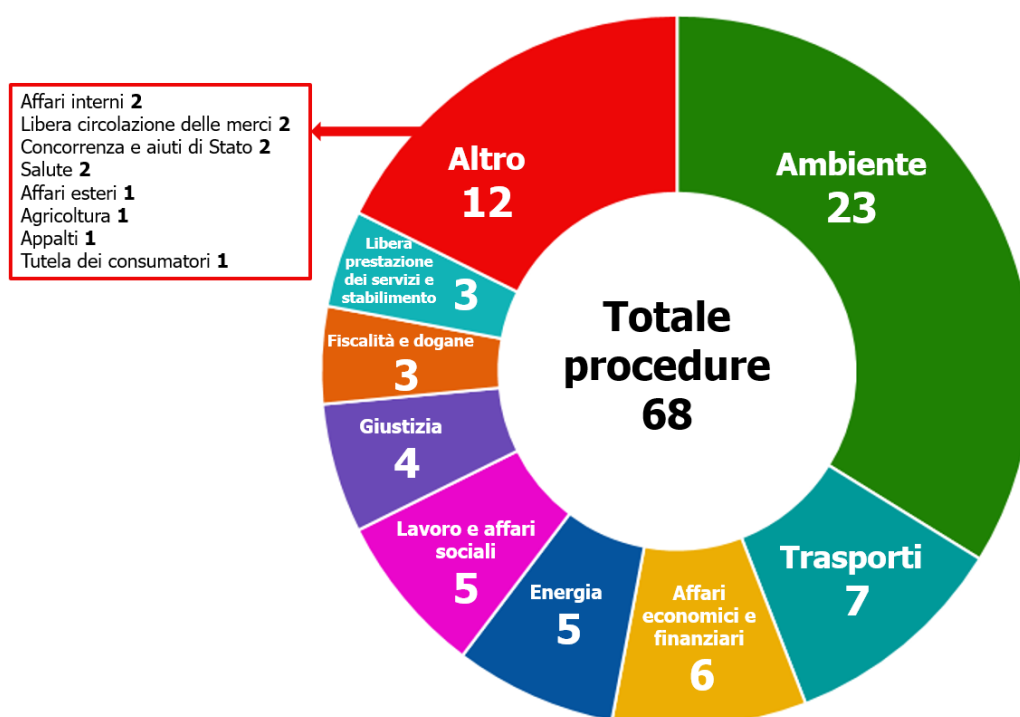
Suddivisione per stadio della procedura

Il grafico seguente mostra la **suddivisione** delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia per **stadio della procedura**.

Messa in mora Art. 258 TFUE	34
Messa in mora complementare Art. 258 TFUE	4
Parere motivato Art. 258 TFUE	11
Parere motivato complementare Art. 258 TFUE	1
Ricorso Art. 258 TFUE	4
Sentenza Art. 258 TFUE	4
Messa in mora Art. 260 TFUE	5
Sentenza Art. 260 TFUE	5
Totale	68

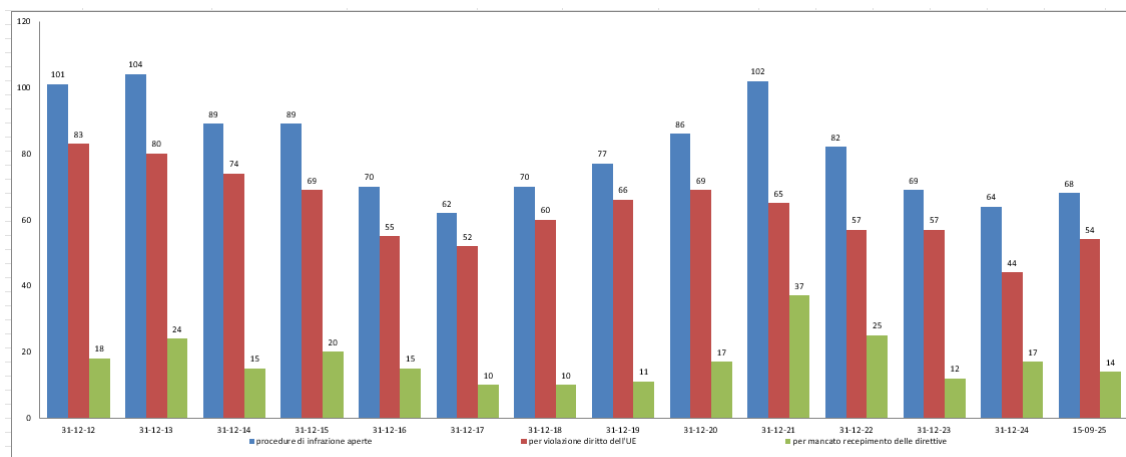
Suddivisione per materia

Il grafico seguente mostra la **suddivisione** delle procedure di infrazione aperte nei confronti dell'Italia per **materia**.



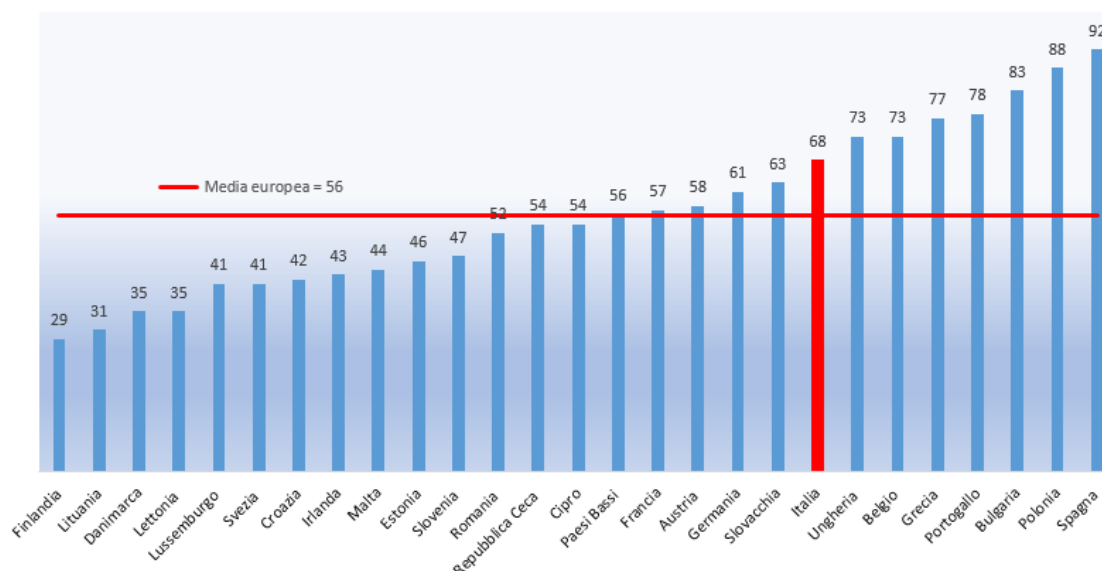
L'evoluzione del numero di procedure di infrazione aperte

Il **grafico seguente** mostra l'**evoluzione** del numero di **procedure di infrazione** aperte nei confronti dell'Italia **dal 31 dicembre 2012 al 15 settembre 2025** (l'arco temporale tiene conto che la legge n. 234 del 2012 ha ridefinito gli strumenti per l'attuazione nell'ordinamento italiano degli obblighi discendenti dall'ordinamento dell'UE).



Il confronto con gli altri Stati membri

Come mostrato dalla tabella seguente, al 15 settembre 2025 la **media europea** delle procedure di infrazione pendenti si attesta a **56 per Stato membro**; l'Italia si colloca in ventesima posizione (si va dalle 29 procedure aperte nei confronti della Finlandia alle 92 procedure aperte nei confronti della Spagna).



Schede di lettura

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI PER IL RECEPIMENTO E L'ATTUAZIONE DEGLI ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Articolo 1

(Delega al Governo per l'attuazione ed il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea)

L'**articolo 1** reca la **delega** al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolo del provvedimento in esame, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A. Disciplina la **partecipazione delle Camere** al processo di formazione dei decreti legislativi medesimi e la **copertura finanziaria** delle spese in cui incorrano le amministrazioni pubbliche.

Il **comma 1** reca la **delega** legislativa al Governo per l'adozione dei decreti legislativi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea indicati nell'articolo del provvedimento in esame, nonché per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A che richiedono l'introduzione di normative organiche e complesse.

L'**allegato A** elenca, a seguito dell'esame in sede referente, **17 direttive** da recepire con decreto legislativo.

Per quanto riguarda i **termini**, le **procedure**, i **principi e i criteri direttivi della delega**, il comma 1 in esame rinvia alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della [legge 24 dicembre 2012, n. 234](#).

L'**articolo 31**, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che il termine per l'esercizio delle deleghe conferite al Governo con la legge di delegazione europea sia di **quattro mesi antecedenti il termine** di recepimento indicato in ciascuna delle direttive³. Per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, o scada nei tre mesi successivi, la delega deve essere esercitata entro **tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge** stessa. Per le direttive che **non prevedono** un termine di

³ Il termine è stato esteso da due a quattro mesi dall'articolo 29 della legge n. 115 del 2015 (legge europea 2014).

recepimento, il termine per l'esercizio della delega è di **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea.

Il successivo comma 4 stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi recanti recepimento delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, trasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

Il successivo comma 5 prevede inoltre che il Governo possa adottare **disposizioni integrative e correttive** dei decreti legislativi emanati in base alla delega conferita con la legge di delegazione **entro 24 mesi** dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, sempre nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla legge stessa.

L'**articolo 32** della legge n. 234 del 2012 detta i seguenti **principi e criteri direttivi generali di delega**:

- a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture, secondo il principio della massima **semplificazione dei procedimenti**;
- b) ai fini di un migliore **coordinamento con le discipline vigenti** sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, anche attraverso il riassetto e la semplificazione della normativa;
- c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse (c.d. **gold plating**);
- d) ove necessario, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste **sanzioni amministrative e penali** per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. In ogni caso le sanzioni penali sono previste "solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti";
- e) al recepimento di direttive o di altri atti che modificano precedenti direttive o di atti già attuati con legge o con decreto legislativo si procede **apportando le corrispondenti modificazioni** alla legge o al decreto legislativo di attuazione;
- f) nella redazione dei decreti legislativi si tiene conto delle **eventuali modificazioni delle direttive** comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
- g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze tra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le **competenze di più amministrazioni statali**, i decreti legislativi individuano le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti territoriali;

- h) le direttive che riguardano le stesse materie o che comportano modifiche degli stessi atti normativi vengono attuate con un **unico decreto legislativo**, compatibilmente con i diversi termini di recepimento;
- i) è sempre assicurata la **parità di trattamento** dei cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea e non può essere previsto in ogni caso un trattamento sfavorevole dei cittadini italiani.

Il **comma 2** dell'articolo 1 prevede che gli schemi di decreto legislativo siano sottoposti al **parere delle competenti Commissioni parlamentari**.

La disposizione segue lo schema procedurale disciplinato in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge 234 del 2012. Esso prevede che gli **schemi di decreto legislativo**, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi **quaranta giorni** dalla data di trasmissione, essi siano emanati anche in mancanza del parere.

Qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è **prorogato di tre mesi**. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento, nei decreti legislativi, delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Il comma 9 del medesimo articolo 31 prevede altresì che ove il Governo **non intenda conformarsi** ai pareri espressi dagli organi parlamentari relativi a **sanzioni penali** contenute negli schemi di decreti legislativi, ritrasmette i testi alle Camere, con osservazioni ed eventuali modificazioni. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

Il **comma 3** dell'articolo in esame dispone che, ferme restando le autonome clausole di invarianza finanziaria previste dai singoli articoli, **eventuali spese** non contemplate dalla legislazione vigente che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali **possono essere previste nei decreti legislativi attuativi** esclusivamente nei limiti necessari per l'adempimento degli obblighi di attuazione dei medesimi provvedimenti.

Alla **copertura degli oneri** recati da tali spese eventualmente previste nei decreti legislativi attuativi, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del **Fondo per il recepimento della normativa europea**, di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234/2012.

Il Fondo per il recepimento della normativa europea è stato istituito dalla [legge 29 luglio 2015, n. 115](#) (Legge europea 2014) attraverso l'introduzione dell'articolo 41-*bis* della legge 234/2012, al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli

limiti occorrenti per l'adempimento di tali obblighi e soltanto in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni dalla legislazione vigente.

Contrariamente alle ultime due leggi di delegazione europea, la n. 15 del 2024 (per il 2022-2023) e la n. 91 del 2025 (per il 2024), nel testo del comma 3 non è presente la disposizione che disciplina il caso di incapienza del suddetto fondo.

Infatti, per citare il precedente più recente, il comma 3 dell'articolo 1 della legge n.91 del 2025 (legge di delegazione europea 2024) prevede che, in caso di incapienza del Fondo per il recepimento della normativa europea, i decreti legislativi attuativi delle direttive dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziavano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Il comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 196/2009 ("Legge di contabilità e finanza pubblica") ha introdotto specifiche disposizioni relative alla copertura degli oneri recati dall'attuazione di deleghe legislative. In particolare, è espressamente sancito il principio in base al quale le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura finanziaria necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Qualora, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, a tale quantificazione si procede al momento dell'adozione dei singoli decreti.

A tal fine, si dispone, in primo luogo, che ciascuno schema di decreto sia corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo provvedimento ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In secondo luogo, la norma dispone che l'individuazione dei mezzi di copertura deve in ogni caso precedere l'entrata in vigore dei decreti medesimi, subordinando l'emanazione dei decreti legislativi alla previa entrata in vigore degli atti legislativi recanti lo stanziamento delle relative risorse finanziarie.

Articolo 2

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea)

L'**articolo 2** conferisce al Governo una **delega** della durata di **diciotto mesi** per l'emanazione di disposizioni recanti **sanzioni penali o amministrative** per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei per le quali non siano già previste sanzioni nell'ordinamento nazionale.

L'**articolo 2** conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della [legge n. 234 del 2012](#), una **delega** della durata di **diciotto mesi** per l'emanazione di disposizioni recanti **sanzioni penali o amministrative** per le violazioni di obblighi discendenti da precetti europei non trasfusi in leggi nazionali. Può trattarsi di **direttive attuate in via regolamentare o amministrativa**, ossia con fonti non primarie inidonee a istituire sanzioni penali, o di **regolamenti** dell'Unione europea.

Si rammenta che gli atti legislativi dell'Unione europea non introducono né disciplinano di norma sanzioni, rimandando invece agli ordinamenti nazionali, in virtù della netta diversità dei sistemi giuridici nazionali. I regolamenti e le direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della loro inosservanza.

La disposizione in oggetto è analoga a quella contenuta nelle leggi di delegazione europea relative agli anni precedenti. Essa risponde all'esigenza di prevedere con fonte normativa interna di **rango primario** - atta ad introdurre norme di natura penale o amministrativa nell'ordinamento nazionale - l'eventuale **disciplina sanzionatoria** necessaria all'attuazione di direttive in via regolamentare o amministrativa. La stessa necessità si ravvisa per eventuali sanzioni da introdurre per violazione di norme contenute in regolamenti dell'Unione europea che, come è noto, usualmente non richiedono leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili nell'ordinamento nazionale. La finalità dell'articolo è pertanto quella di consentire al Governo, fatte salve le norme penali vigenti, di introdurre sanzioni volte a punire le trasgressioni commesse in violazione dei precetti contenuti nelle disposizioni normative dell'Unione europea, garantendo il rispetto degli atti regolamentari o amministrativi con cui tali disposizioni vengono trasposte nell'ordinamento interno.

L'**articolo 33** della legge n. 234 del 2012 individua la delega stessa come contenuto proprio della legge di delegazione europea. Il comma 2 dell'articolo 33

prevede che i decreti legislativi siano adottati, in base all'art. 14 [della legge n. 400 del 1988](#)⁴, su proposta del Presidente del Consiglio o del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia.

La tipologia e la scelta delle sanzioni deve essere effettuata, oltre che secondo i principi e i criteri direttivi generali indicati all'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge n. 234 del 2012, secondo quelli specifici eventualmente indicati nella legge di delegazione europea.

La citata lettera d) dell'**articolo 32**, comma 1, della legge n. 234 del 2012 indica i **principi e criteri di delega** per l'adozione della **disciplina sanzionatoria** corrispondente. In particolare, al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, al fine di assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, possono essere previste **sanzioni penali**, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi è prevista la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. In luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere anche previste le **sanzioni alternative** di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo n. 274 del 2000, e la relativa competenza del giudice di pace. Tali sanzioni consistono nell'obbligo di permanenza domiciliare e nel divieto di accesso a luoghi determinati. È altresì prevista la **sanzione amministrativa** del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. L'**entità delle sanzioni** è determinata tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, con particolare riguardo a quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le **sanzioni amministrative accessorie** della

⁴ L'articolo 14 della legge n. 400/1988 ("Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri") contiene la disciplina di riferimento per i decreti legislativi. Questi sono emanati dal Presidente della Repubblica (comma 1) entro il termine fissato dalla legge di delegazione (comma 2). Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti; il Governo informa inoltre periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega (comma 3). Si evidenzia la norma di cui al comma 4, secondo il quale "qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni".

sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Sempre al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose utilizzate per commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 240, commi 3 e 4, del codice penale e dall'articolo 20 della legge n. 689 del 1981. Entro i limiti di pena indicati sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto a quelle previste nei decreti legislativi. Infine, nelle materie di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, le sanzioni amministrative sono determinate dalle **regioni**.

Sugli **schemi di decreto legislativo** adottati in virtù della delega conferita dal presente articolo è prevista l'acquisizione del **parere** delle competenti Commissioni parlamentari.

CAPO II – DELEGHE AL GOVERNO PER IL RECEPIMENTO DI DIRETTIVE EUROPEE

Articolo 3

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/2823 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla protezione giuridica dei disegni e modelli, nonché per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2822 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica il regolamento (CE) n. 6/2002 del Consiglio su disegni e modelli comunitari e abroga il regolamento (CE) n. 2246/2002 della Commissione)

L'articolo 3 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi, i decreti legislativi necessari al **recepimento della disciplina europea in materia di disegni e modelli (comma 1)**.

La delega dovrà essere esercitata (**comma 2**):

- a) aggiornando il Codice della proprietà industriale;
- b) stabilendo le condizioni per l'esclusione dalla registrazione o la dichiarazione di nullità di un disegno o modello;
- c) prevedendo l'istituzione di una procedura amministrativa rapida ed efficace per la dichiarazione di nullità dei disegni e modelli, da svolgere presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
- d) riorganizzando le procedure davanti alla Commissione dei ricorsi per garantirne maggiore efficienza, anche in relazione ai procedimenti di nullità;
- e) rafforzando il personale del MIMIT, con l'assunzione di cinque funzionari a tempo indeterminato.

La copertura finanziaria di tali assunzioni è quantificata entro un limite massimo prestabilito, mentre per le restanti previsioni dell'articolo l'attuazione dovrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (**commi 4 e 5**).

L'articolo prevede inoltre che il Governo possa adottare disposizioni attuative della direttiva anche tramite regolamenti (**comma 3**).

Il **comma 1** dell'articolo in esame **delega il governo** ad adottare uno o più decreti legislativi per l'attuazione della [direttiva \(UE\) 2024/2823](#) sulla **protezione giuridica dei disegni e modelli**, nonché per l'adeguamento

della normativa nazionale a quanto previsto dal [regolamento \(UE\) 2024/2822](#) in materia di **disegni e modelli dell'UE**. Il termine per l'adozione dei decreti legislativi è di 12 mesi dall'entrata in vigore del presente disegno di legge, con le procedure previste ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 234/2012 (*cfr.* la scheda di lettura relativa all'articolo 1).

• **La direttiva (UE) 2024/2823**

La direttiva (UE) 2024/2823 è frutto di una rifusione della precedente direttiva 98/71/CE e mira ad **armonizzare** ulteriormente le **disposizioni** fondamentali del diritto sostanziale e procedurale degli **Stati membri in materia di disegni e modelli**. L'obiettivo principale è “garantire il buon funzionamento del mercato interno e di facilitare, ove opportuno, l'acquisizione, l'amministrazione e la protezione dei diritti sui disegni e modelli nell'Unione a beneficio della crescita e della competitività delle imprese nell'Unione, in particolare delle PMI” (considerando 9).

La revisione è stata sollecitata dalla necessità di modernizzare i sistemi di protezione dei disegni e modelli in considerazione degli sviluppi tecnologici (come la stampa 3D e l'intelligenza artificiale), per renderli “più accessibili ed efficienti” e per sostenere la transizione verso un'economia digitale, sostenibile e verde (considerando 6, 7).

La direttiva è entrata in vigore l'8 dicembre 2024. Gli Stati membri dovranno recepire la maggior parte delle nuove disposizioni nel diritto interno **entro il 9 dicembre 2027** (articolo 36, paragrafo 1). La direttiva 98/71/CE sarà abrogata a partire dal 9 dicembre 2027 (articolo 37).

La direttiva introduce alcune nuove definizioni unitarie “anche in considerazione dell'avvento di nuovi disegni e modelli non incorporati in prodotti fisici” (considerando 13):

- **disegno o modello**: l'articolo 2, paragrafo 3, amplia la definizione di “disegno o modello” comprendendo “il movimento, le transizioni o qualsiasi altro tipo di animazione di tali caratteristiche”;

- **prodotto**: qualsiasi oggetto industriale o artigianale diverso da un programma informatico, “indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o sia reso in forma non fisica” (articolo 2, paragrafo 4): ciò include imballaggi, assortimenti di articoli, layout spaziali, opere grafiche, loghi, motivi decorativi e interfacce grafiche utente;

- **protezione per componenti di prodotti complessi**: un disegno o modello applicato a un componente di un prodotto complesso è protetto solo se il componente rimane visibile durante la “normale utilizzazione” del prodotto complesso (esclusi interventi di manutenzione, assistenza e riparazione) e se le sue caratteristiche visibili possiedono i requisiti di novità e carattere individuale (articolo 3, paragrafi 3 e 4).

Ai sensi dell'articolo 3, tra i **requisiti per la protezione** rientrano la **novità** ed il **carattere individuale**. Un disegno o modello è nuovo se nessun disegno o

modello identico è stato divulgato anteriormente alla data di deposito della domanda o di priorità (articolo 4). Il carattere è considerato individuale se l'impressione generale il disegno o modello suscita nell'utilizzatore informato differisce da qualsiasi disegno o modello divulgato in precedenza. Nel valutare ciò, si tiene conto del "margine di libertà dell'autore nel realizzare il disegno o modello" (articolo 5).

La direttiva specifica che **la protezione non si estende a:**

- caratteristiche determinate "unicamente dalla sua funzione tecnica" (articolo 7, paragrafo 1);
- caratteristiche di connessioni meccaniche, salvo per i prodotti modulari (articolo 7, paragrafi 2 e 3): ciò mira a "non ostacolare l'interfunzionalità di prodotti di differenti fabbricazioni" (considerando 20);
- disegni e modelli contrari all'ordine pubblico o al buon costume (articolo 8).

La protezione si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa (articolo 9) e ha una durata iniziale di cinque anni dalla data di deposito, rinnovabile per periodi di cinque anni fino a un **massimo di 25 anni** (articolo 10).

Il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto esclusivo di utilizzarlo e di vietare a terzi di utilizzarlo senza il suo consenso (articolo 16, paragrafo 1).

Possono essere vietati, in particolare:

- fabbricazione, offerta, commercializzazione o impiego del prodotto;
- importazione, esportazione e detenzione del prodotto;
- "la creazione, lo scaricamento, la copiatura e la condivisione o la distribuzione ad altri di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il disegno o modello al fine di consentire la fabbricazione di un prodotto" (articolo 16, paragrafo 2, lettera d): tale misura è considerata opportuna per affrontare le sfide poste dalla crescente diffusione delle tecnologie di stampa 3D (considerando 27).

La direttiva rafforza inoltre la protezione contro la **contraffazione** permettendo al titolare di vietare l'introduzione, nel corso di scambi commerciali, di prodotti da paesi terzi non immessi in libera pratica nello Stato membro, se il disegno o modello è identico o non distinguibile nei suoi elementi essenziali (articolo 16, paragrafo 3; Considerando 28).

Sono ad ogni modo previste limitazioni ai diritti conferiti dalla registrazione, riguardanti, tra gli altri, atti privati e non commerciali, sperimentazione, citazione, scopi didattici, critica, commento o parodia, e atti legati all'identificazione o riferimento al prodotto del titolare (articolo 18).

L'articolo 19 introduce una **clausola di riparazione**, la quale stabilisce che "non è protetto il disegno o modello registrato che costituisce un componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipende il disegno o modello del componente e che è utilizzato [...] al solo scopo di consentire la riparazione di tale prodotto complesso per ripristinarne l'aspetto originario". L'obiettivo è "garantire una concorrenza leale" nel mercato post-vendita dei pezzi di ricambio e promuovere la riparabilità dei prodotti per un'economia sostenibile (Considerando 33, 34). Tuttavia, il fabbricante o il venditore devono informare i consumatori sull'origine commerciale e l'identità del fabbricante del prodotto utilizzato per la riparazione (articolo 19, paragrafo 2).

La direttiva sottolinea la possibilità di **cumulare la protezione** specifica sui disegni e modelli registrati **con quella offerta dal diritto d'autore** (Considerando 12; articolo 23), purché siano soddisfatte le condizioni in materia di diritto d'autore. Vengono ad ogni modo lasciate impregiudicate le norme dell'Unione o nazionali su marchi, brevetti, modelli di utilità, concorrenza sleale e responsabilità civile (articolo 22).

Per quanto riguarda le **procedure di registrazione e amministrazione, la domanda di registrazione** include la richiesta di registrazione, l'identificazione del richiedente, la rappresentazione chiara del disegno o modello e l'indicazione dei prodotti (articolo 25). È consentito raggruppare più disegni e modelli in una singola domanda, indipendentemente dalla classe di classificazione di Locarno⁵ (articolo 27). Al momento del deposito della domanda il richiedente può chiedere di differire la pubblicazione fino a 30 mesi dalla data di deposito o priorità (articolo 30).

Ai sensi dell'articolo 31, gli Stati membri possono prevedere una **procedura amministrativa** efficiente e rapida per la dichiarazione di **nullità**.

Infine, viene incentivata la cooperazione efficace tra gli uffici nazionali di proprietà industriale e l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) per “promuovere la convergenza delle pratiche e degli strumenti” in materia di esame, registrazione e nullità dei disegni e modelli, nonché in altri settori rilevanti (articoli 34, 35).

• *Il regolamento (UE) 2024/2822*

Il regolamento (UE) 2024/2822 introduce modifiche significative al regolamento (CE) n. 6/2002, che ha istituito il **sistema di protezione dei disegni e modelli a livello dell'Unione europea**. Quest'ultime sono da leggersi in parallelo alle modifiche introdotte dalla direttiva (UE) 2024/2823 (*cfr.* sopra) riguardanti l'armonizzazione dei sistemi di protezione di disegni e modelli a livello nazionale. La revisione del regolamento mira a modernizzare e semplificare il sistema, rendendolo più accessibile ed efficiente per i singoli creatori, autori e imprese, in particolare le PMI, e ad aggiornare il quadro normativo alla luce degli sviluppi tecnologici.

La necessità di questa riforma è stata evidenziata da:

- una valutazione approfondita dei sistemi di protezione dei disegni e modelli nell'Unione (considerando 2);
- le [conclusioni](#) del Consiglio del 10 novembre 2020, che invitavano la Commissione a presentare proposte di revisione (considerando 3);
- la [risoluzione](#) del Parlamento Europeo dell'11 novembre 2021, che sottolineava la necessità di aggiornare il sistema per garantire maggiore certezza del diritto (considerando 5).

⁵ La [classificazione di Locarno](#) è il sistema di classificazione internazionale per i disegni e modelli industriali gestito dall'[Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale \(OMPI\)](#).

Il regolamento, in vigore dall'**8 dicembre 2024**, è applicato a decorrere dal **1° maggio 2025**, con alcune disposizioni che entreranno in vigore il **1° luglio 2026** (articolo 3).

La riforma affronta diversi aspetti chiave della protezione dei disegni e modelli nell'UE, introducendo nuove definizioni, ampliando l'ambito di protezione, rafforzando i diritti dei titolari, definendo limitazioni più chiare e modernizzando le procedure amministrative.

Alla luce dell'evoluzione assunta dalla normativa europea in seguito all'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, il termine "disegno o modello comunitario" è sostituito da **"disegno o modello dell'Unione europea" (disegno o modello dell'UE)** (articolo 1, punto 3).

L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) è rinominato **"Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale" (EUIPO)** (articolo 1, punto 7). L'Ufficio ha il compito di promuovere il sistema dei disegni e modelli dell'UE per aumentare la consapevolezza sui suoi benefici (considerando 10).

La definizione di "disegno o modello" è ampliata per includere i nuovi sviluppi tecnologici:

- **disegno o modello**: "l'aspetto di un prodotto o di una sua parte quale risulta dalle caratteristiche, in particolare le linee, i contorni, i colori, la forma, la struttura superficiale e/o i materiali, del prodotto stesso e/o della sua decorazione, **compresi il movimento, le transizioni o qualsiasi altro tipo di animazione di tali caratteristiche**" (articolo 1, punto 9, che sostituisce l'articolo 3, punto 1);

- **prodotto**: include non solo oggetti fisici ma anche quelli **resi "in forma non fisica"**, come "opere o simboli grafici, i loghi, i motivi decorativi per superfici, i caratteri tipografici e le interfacce grafiche utente" (articolo 1, punto 9, che sostituisce l'articolo 3, punto 2). Questa estensione è cruciale data l'avvento di nuovi disegni e modelli non incorporati in prodotti fisici, come quelli legati all'informatica (considerando 11).

La protezione è attribuita per le caratteristiche del disegno o modello di un prodotto intero o di una parte di esso che sono **"visibilmente illustrate in una domanda di registrazione"** (Considerando 12 e articolo 1, punto 16, che introduce il nuovo articolo 18-bis).

Vengono inoltre rafforzati i diritti del titolare prevedendo che la "creazione, lo scaricamento, la copiatura e la messa a disposizione di qualsiasi supporto o software in cui sia registrato il disegno o modello ai fini della riproduzione di un prodotto che implica la contraffazione del disegno o modello protetto" costituiscano un uso del disegno o modello e siano soggetti all'autorizzazione del titolare (considerando 14 e articolo 1, punto 17, che sostituisce l'articolo 19, paragrafo 2, lettera d)).

Il titolare di un disegno o modello dell'UE registrato ha inoltre il diritto di **vietare** a terzi di **introdurre nell'Unione**, a fini commerciali, **prodotti provenienti da paesi terzi** (anche se non destinati all'immissione in libera pratica nell'Unione) se tali prodotti incorporano o applicano un disegno o modello identico o sostanzialmente identico, senza autorizzazione del titolare. Tale previsione mira a "combattere efficacemente la contraffazione" (considerando 15,

16 e articolo 1, punto 17, che sostituisce l'articolo 19, paragrafo 3). Tale diritto si estingue se il dichiarante o detentore dei prodotti dimostra che il titolare non ha il diritto di vietare l'immissione sul mercato nel paese di destinazione finale.

Il regolamento chiarisce e amplia le **limitazioni dei diritti esclusivi**. Sono ammissibili, tra l'altro, atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali, atti a fini di sperimentazione, riproduzione per scopi didattici o di citazione, uso per riferimento nella pubblicità comparativa, e uso a fini di critica, commento o parodia, a condizione che siano "compatibili con le corrette prassi commerciali e non pregiudichino indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello" (considerando 18 e articolo 1, punto 17, che sostituisce l'articolo 20).

Anche nel regolamento è introdotta una **clausola di riparazione**. Non è protetto il disegno o modello dell'UE che costituisce una componente di un prodotto complesso, il cui aspetto dipende dal disegno o modello della componente, e che è utilizzato unicamente per consentire la riparazione del prodotto complesso per ripristinarne l'aspetto originario (considerando 19 e articolo 1, punto 18, che introduce l'articolo 20-bis, paragrafo 1). Tuttavia, il produttore o venditore della componente deve debitamente informare "**i consumatori, mediante un'indicazione chiara e visibile sul prodotto o in un'altra forma appropriata, in merito all'origine commerciale, e all'identità del fabbricante, del prodotto**" (articolo 1, punto 18, che introduce l'articolo 20-bis, paragrafo 2).

Per quanto riguarda le **procedure di registrazione e amministrazione**, i titolari di diritti possono utilizzare la lettera "D" inserita in un cerchio per informare il pubblico che il disegno o modello è registrato, eventualmente accompagnato dal numero di registrazione o da un collegamento ipertestuale (considerando 21 e articolo 1, punto 23, che introduce l'articolo 26 bis).

Viene semplificato il deposito di domande multiple, consentendo di raggruppare disegni e modelli in un'unica domanda **senza la condizione che i prodotti appartengano tutti alla stessa classe della classificazione di Locarno**. È tuttavia previsto un limite massimo di 50 disegni e modelli per domanda multipla per evitare abusi (considerando 25 e articolo 1, punto 34, che sostituisce l'articolo 37, paragrafo 1).

Vengono aggiornate e semplificate in particolare le procedure di esame, pubblicazione, differimento della pubblicazione, rinnovo e modifica delle domande/registrazioni (articolo 1, punti 43-57). La registrazione ha una durata massima di **venticinque anni**, rinnovabile per periodi di cinque anni (articolo 1, punto 12, che sostituisce l'articolo 12, paragrafo 2).

Per quanto riguarda i motivi di **nullità**, un disegno o modello dell'UE può essere dichiarato nullo **solo nei seguenti casi**:

- se il disegno o modello non corrisponde alla definizione di "disegno o modello" di cui all'articolo 3, punto 1 (che include ora esplicitamente movimento, transizioni o animazioni);
- se il disegno o modello non possiede, tra gli altri, i requisiti di novità e carattere individuale, stabiliti dagli articoli da 4 a 9.

- se, in base a una decisione di un organo giurisdizionale o di un'autorità competente, il titolare non ha il diritto al disegno o modello dell'UE ai sensi dell'articolo 14:

- se il disegno o modello successivo è in conflitto con un **diritto anteriore** (divulgato prima o dopo la data di deposito o priorità del disegno o modello dell'UE) protetto da una data anteriore, tramite:

- un disegno o modello dell'UE registrato (o una domanda ad esso relativa),
- un disegno o modello nazionale registrato di uno Stato membro (o una domanda ad esso relativa),
- una registrazione di disegno o modello a titolo dell'[atto di Ginevra](#) che ha effetto nell'Unione (o una domanda ad essa relativa);

- se in un disegno o modello successivo è utilizzato un **segno distintivo** e la legislazione dell'Unione o dello Stato membro conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l'uso

- se il disegno o modello costituisce **utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dalla legislazione in materia di diritto d'autore** di uno Stato membro.

- se il disegno o modello costituisce **utilizzazione abusiva** di uno degli elementi elencati nell'articolo 6-ter della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (segni, emblemi e stemmi) o di altri segni di particolare interesse pubblico in uno Stato membro, e la registrazione non è stata autorizzata dalle autorità competenti (articolo 1, punto 21, che sostituisce l'articolo 25).

I **sistemi nazionali** di protezione dei disegni e modelli restano tuttavia **necessari** per gli autori e le imprese che non intendono far proteggere i loro disegni e modelli a livello dell'UE, e ogni soggetto ha la libertà di scegliere il tipo di protezione (Considerando 6).

I disegni e modelli protetti dai diritti sui disegni e modelli dell'UE possono beneficiare anche della **protezione del diritto d'autore**, purché siano soddisfatte le condizioni previste dalla normativa sul diritto d'autore (Considerando 36 e articolo 1, punto 109, che sostituisce l'articolo 96, paragrafo 2).

La Commissione valuterà l'attuazione del regolamento entro il **1° gennaio 2030** e successivamente ogni cinque anni (articolo 1, punto 130, che introduce l'articolo 110-ter).

Il **comma 2** dispone che nell'esercizio della delega il Governo osservi, oltre ai principi e criteri previsti dall'articolo 32 della legge n. 234/2012, anche i seguenti **principi e criteri direttivi specifici**:

- a) Adeguare quanto previsto dal Codice della proprietà industriale ([d.lgs. n. 30/2005](#)) alle disposizioni della direttiva (UE) 2024/2823 e del regolamento (UE) 2024/2822, abrogando espressamente le disposizioni superate.
- b) Prevedere, in conformità alla direttiva (UE) 2024/2823, quando un **disegno** e modello debba essere **escluso** dalla registrazione o, se registrato, debba essere dichiarato **nullo**.

In particolare, l'articolo 1 del regolamento (UE) 2024/2822 è intervenuto sulla definizione di “disegno o modello” di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 6/2002, estendendone la portata per includere esplicitamente l'aspetto del prodotto risultante da **movimento, transizioni o qualsiasi altro tipo di animazione** delle sue caratteristiche. Tale modifica incide sull'articolo 31 del Codice della proprietà industriale (CPI).

L'articolo 13 della direttiva (UE) 2024/2823 ha esteso alle cause possibili di esclusione dalla registrazione di disegni o modelli da parte degli Stati membri quelli che contengano una **riproduzione totale o parziale di elementi appartenenti al patrimonio culturale che rivestono un interesse nazionale**. Qualora il legislatore optasse per tale facoltà, essa inciderebbe sull'articolo 33-*bis* del Codice della proprietà industriale.

- c) Prevedere una procedura amministrativa efficiente e rapida per la **dichiarazione di nullità di un diritto** su un disegno o modello registrato, facendo comunque salvo il diritto per le parti di adire agli organi giurisdizionali. Tale procedura sarà da espletare davanti all'Ufficio italiano brevetti e marchi ([UIBM](#)), soggetta al pagamento dei diritti di deposito delle domande e nei termini e modalità stabiliti dal [D.M. 11 maggio 2011](#). L'omissione di quanto previsto nel decreto determina l'irricevibilità delle domande.

Tale possibilità è stata introdotta dall'articolo 31 della direttiva (UE) 2024/2823. Se uno Stato membro decide di istituire tale procedura amministrativa, essa deve obbligatoriamente coprire **almeno i seguenti motivi di nullità**:

- **mancaza dei requisiti di protezione**: il disegno o modello non è conforme alla definizione di “disegno o modello” (articolo 2, punto 3) o ai requisiti di novità, carattere individuale, divulgazione, funzione tecnica, ordine pubblico o buon costume (articoli da 3 a 8);
- **utilizzo improprio di elementi della Convenzione di Parigi**: Il disegno o modello non avrebbe dovuto essere registrato perché viola l'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), che si riferisce all'utilizzazione impropria di elementi elencati nell'articolo 6-*ter* della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale;
- **conflitto con un disegno o modello precedente**: Il disegno o modello non avrebbe dovuto essere registrato a causa dell'esistenza di un disegno o modello precedente, divulgato prima o dopo la data di deposito o di priorità del disegno o modello contestato, ma protetto da una data anteriore (articolo 14, paragrafo 1, lettera e)).

La direttiva dettaglia inoltre i soggetti legittimati a presentare domanda di nullità in sede amministrativa per i motivi sopra esposti.

Secondo la relazione tecnica del Governo, la modifica normativa è necessaria alla luce della diversità di procedura rispetto a quella prevista dall'articolo 184-*bis* e seguenti del CPI, che riguardano la nullità e decadenza dei soli marchi d'impresa e non riguardano i disegni e modelli industriali. Tale procedura dovrebbe comunque incidere su un numero limitato di casi, e non si stimano perdite di gettito poiché alla nuova procedura amministrativa si applicherebbero tasse di concessione governative o diritti di deposito maggiori rispetto a quanto previsto per il ricorso all'autorità giurisdizionale.

- d) Modificare e integrare la disciplina delle procedure davanti alla Commissione dei **ricorsi contro i provvedimenti dell'Ufficio italiano brevetti e marchi**, in modo da garantirne l'efficienza e la rapidità complessive, anche in riferimento alle impugnazioni dei provvedimenti di nullità previsti alla lettera precedente.

In particolare, qualora venisse istituita la procedura amministrativa di dichiarazione di nullità per i disegni e modelli presso l'UIBM, come già previsto per i marchi d'impresa (artt. 184-*bis* e seguenti), il Codice della proprietà industriale dovrebbe essere modificato per includere esplicitamente le decisioni dell'UIBM in materia di nullità dei disegni e modelli registrati tra i provvedimenti impugnabili davanti alla Commissione dei ricorsi di cui all'articolo 135 del CPI. Secondo la relazione tecnica del Governo, ciò non comporterà nuovi o maggiori oneri poiché la Commissione dei ricorsi opera già con una composizione adeguata all'eventuale attività aggiuntiva.

- e) Prevedere l'**assunzione** presso il MIMIT tramite concorso pubblico ovvero, come aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, mediante **scorrimento delle graduatorie** vigenti, o procedure di **passaggio diretto** di personale tra amministrazioni pubbliche (ai sensi dell'[articolo 30](#) del d.lgs. n. 165/2001) **di cinque unità di personale non dirigenziale** a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area dei funzionari. Tali unità avranno il fine di assicurare lo svolgimento delle attività previste, come precisato in sede referente, dalla direttiva (UE) 2024/2823. Ai sensi del **comma 5** a tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del MEF, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al MIMIT. Tali oneri sono pari a 120 mila euro per il 2026 e a 276.323 euro annui a decorrere dal 2027.

Secondo quanto riportato nella relazione tecnica del Governo, ai fini della quantificazione degli oneri sono stati utilizzati i dati riportati nelle seguenti tabelle:

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY	Stipendio CCNL 2022-2024	Tredicesi ma	Ind. di amministr azione	Tratt. economico accessorio (lordo dip.)	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retrib. accessori a)	Retrib. pro capite totale (fondam. + accessorio, lordo Stato)	Incr. Contratt. CCNL 2025- 2027 (5,40%)	Retrib. totale pro capite lordo Stato con incr. 5,40%	Unità autorizzate	Oneri tot. (a regime dal 2027)
Funzionari	25.363,13 €	2.113,59 €	5.143,99 €	4.284,40 €	13.920,8 3 €	50.825,94 €	2.744,60 €	53.570,54 €	5	267.853 €

	<i>Onere 2026</i>	<i>Onere a regime dal 2027</i>
Oneri assunzionali		267.853 €
Buoni pasto		8.470 €
Spese concorsuali	120.000 €	
Totale	120.000 €	276.323 €

L'autorizzazione non incide sulla dotazione organica complessiva del MIMIT, in quanto il personale dell'ente a regime secondo il PIAO 2024 è pari a 2.701 unità, mentre il personale presente al 31 dicembre 2023 è pari a 1.825 unità.

Ai sensi del **comma 3**, il Governo può adottare disposizioni attuative della direttiva (UE) 2024/2823 anche tramite **regolamenti**, secondo quanto previsto dall'articolo 35, comma 2 della legge n. 234/2012, anche mediante l'aggiornamento del [D.M. n. 33/2010](#)⁶.

L'articolo 35 della legge n. 234/2012 dispone che nelle materie a legislazione esclusiva dello stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2 della Costituzione già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive dell'UE possono essere recepite mediante regolamento se così disposto dalla legge di delegazione europea. Tali regolamenti sono emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400/1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati.

Nelle materie a legislazione esclusiva dello Stato non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2 della legge n. 400/1988 e non coperte da riserva di legge, le direttive dell'UE possono essere

⁶ Il D.M. n. 33/2010 è il regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale. Il suo scopo principale è definire la regolamentazione attuativa del CPI, delineando la disciplina dei procedimenti relativi al deposito delle domande e delle istanze, della procedura di opposizione, delle domande di trascrizione, delle annotazioni e delle assemblee degli iscritti all'Albo dei consulenti in proprietà industriale e per l'elezione del Consiglio dell'ordine, secondo criteri di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti amministrativi.

recepite con regolamento ministeriale o interministeriale o, se mancanti di contenuto normativo, con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati.

Secondo quanto previsto dal **comma 4**, ad eccezione di quanto previsto al comma 2 lett. e), dalle disposizioni dell'articolo in esame **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.**

Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega prevista dall'articolo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, recante norme comuni che promuovono la riparazione dei beni e che modifica il regolamento (UE) 2017/2394 e le direttive (UE) 2019/771 e (UE) 2020/1828)

L'**articolo 4** definisce, al **comma 1**, i criteri per l'esercizio della delega da parte del Governo ai fini del recepimento della direttiva europea sulla **riparazione dei beni**.

In particolare, si prevede l'istituzione di una **sezione nazionale della piattaforma europea per la riparazione**, gestita da un punto di contatto incaricato di curare le registrazioni, vigilare sui contenuti e collaborare con la Commissione europea. La piattaforma potrà comprendere, oltre ai riparatori, anche venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi e iniziative di riparazione collaborativa.

Per la **tutela dei consumatori**, si stabilisce che debbano essere introdotti **rimedi efficaci** nel caso di **mancata esecuzione del servizio** concordato tramite il modulo informativo europeo. Viene inoltre richiesto di individuare **l'autorità competente per vigilanza e sanzioni**, definendo un quadro sanzionatorio effettivo, proporzionato e dissuasivo, con la previsione di destinare parte dei proventi in parte all'autorità di controllo e in parte al bilancio dello Stato.

Sul piano normativo interno, si prevede **l'adeguamento del Codice del consumo** e della normativa vigente per assicurare il corretto ed integrale recepimento della direttiva.

Al **comma 2** è inserita una **clausola di invarianza finanziaria**, che impegna le amministrazioni ad attuare le nuove disposizioni con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L'**articolo 4** detta i criteri per il recepimento della [direttiva \(UE\) 2024/1799](#). Nel ricordare che tale direttiva si qualifica come di c.d. "**armonizzazione massima**" (gli Stati membri non mantengono o non adottano disposizioni divergenti dalla direttiva stessa), la relazione illustrativa del Governo precisa che con la delega in oggetto si sono tenute "in considerazione le specificità che caratterizzano il **quadro giuridico nazionale contraddistinto** – a differenza delle esperienze di altri Stati membri – **dall'assenza di strumenti o meccanismi di facilitazione, promozione o incentivo per la riparazione dei beni**".

• **Direttiva (UE) 2024/1799 sulla promozione della riparazione dei beni**

La [direttiva \(UE\) 2024/1799](#) si inserisce nel più ampio quadro della transizione verde dell'Unione Europea, e ha l'obiettivo primario di migliorare il funzionamento del mercato interno, garantendo la protezione dei consumatori e un aumento della circolarità dell'economia. La direttiva mira a **ridurre lo smaltimento prematuro di beni funzionali** e a incentivare i consumatori a utilizzare i beni più a lungo attraverso la riparazione, evitando i costi di nuovi acquisti e riducendo l'impatto ambientale. Ai sensi dell'articolo 3 della direttiva, gli Stati membri non mantengono o non adottano disposizioni divergenti dalla direttiva stessa, operando dunque secondo un principio di **massima armonizzazione**.

La direttiva si applica alla **riparazione di beni** acquistati dai consumatori per **difetti** che si manifestano **al di fuori della responsabilità del venditore** ai sensi della [direttiva \(UE\) 2019/771](#) (articolo 1, paragrafo 2). Gli articoli relativi agli obblighi di riparazione e informazione si applicano specificamente ai beni per i quali la legislazione dell'UE prevede "specifiche di riparabilità" (articolo 1, punto 3).

Obblighi per i riparatori

La direttiva introduce un **modulo europeo standard** di informazioni sulla riparazione, utilizzabile dai riparatori su base volontaria per **fornire ai consumatori dettagli essenziali sui servizi di riparazione**. L'obiettivo dell'introduzione del modulo è quello di "agevolare la libera scelta del consumatore di decidere a chi far riparare i beni e di aiutarlo a individuare e scegliere servizi di riparazione adeguati" (considerando 10).

Il modulo include l'identità del riparatore, il suo indirizzo, il bene da riparare, la natura del difetto, il tipo di riparazione proposta, il prezzo (o il metodo di calcolo e il prezzo massimo), il tempo necessario per il completamento, la disponibilità di beni sostitutivi temporanei e i relativi costi, il luogo di consegna, la disponibilità di servizi accessori e i loro costi, nonché il periodo di validità dell'offerta (articolo 4, punto 4; Allegato I).

Il modulo è fornito gratuitamente, ma i costi di un servizio di diagnostica necessario per identificare il difetto possono essere addebitati, previa informazione al consumatore (articolo 4, paragrafi 2 e 3).

Le condizioni e il prezzo indicati nel modulo sono vincolanti per il riparatore per almeno 30 giorni di calendario (articolo 4, paragrafo 5).

Obblighi per i fabbricanti

Un elemento centrale della direttiva è l'imposizione di un **obbligo di riparazione ai fabbricanti per i beni che rientrano nelle "specifiche di riparabilità" dell'UE**.

In particolare, "gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta del consumatore, il fabbricante ripari i beni per i quali e nella misura in cui gli atti giuridici dell'Unione elencati nell'allegato II prevedono specifiche di riparabilità." (articolo 5, paragrafo 1).

ALLEGATO II DIRETTIVA (UE) 2024/1799
ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE CHE
STABILISCONO SPECIFICHE DI RIPARABILITÀ

Regolamento UE	Fattispecie applicabile
Regolamento (UE) 2019/2023 della commissione	Lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico
Regolamento (UE) 2019/2022 della commissione	Lavastoviglie per uso domestico
Regolamento (UE) 2019/2019 della commissione	Apparecchi di refrigerazione
Regolamento (UE) 2019/2021 della commissione	Display elettronici
Regolamento (UE) 2019/1784 della commissione	Apparecchiature di saldatura
Regolamento (UE) n. 666/2013 della commissione	Aspirapolvere
Regolamento (UE) 2019/424 della commissione	Server e prodotti di archiviazione dati
Regolamento (UE) 2023/1670 della commissione	Telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet
Regolamento (UE) 2023/2533 della commissione	Asciugabiancheria per uso domestico
Regolamento (UE) 2023/1542 del parlamento europeo e del consiglio	Beni che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri

La riparazione può essere gratuita o a un prezzo ragionevole e deve essere eseguita entro un periodo di tempo ragionevole. I fabbricanti possono offrire beni sostitutivi temporanei (gratuitamente o a costo ragionevole) o beni ricondizionati in caso di impossibilità di riparazione (articolo 5, paragrafo 2).

Qualora il fabbricante sia stabilito al di fuori dell'UE, l'obbligo di riparazione ricade sul suo rappresentante autorizzato nell'Unione, sull'importatore o sul distributore (articolo 5, paragrafo 3).

Inoltre, i fabbricanti che forniscono parti di ricambio e strumenti devono farlo a un "prezzo ragionevole che non scoraggi la riparazione" (articolo 5, paragrafo 4).

I fabbricanti hanno il **divieto** di utilizzare **clausole contrattuali** o tecnologia hardware o software che **impediscono la riparazione di beni** con specifiche di riparabilità, salvo eccezioni legittime e oggettive (articolo 5, paragrafo 6). Questo include non impedire l'uso di parti di ricambio originali, di seconda mano, compatibili o stampate in 3D da parte di riparatori indipendenti.

I fabbricanti non possono rifiutare la riparazione per il solo fatto che altri riparatori o i consumatori stessi abbiano eseguito una riparazione precedente (articolo 5, paragrafo 7).

Infine, i fabbricanti (o i loro rappresentanti) devono rendere disponibili informazioni chiare e facilmente accessibili sui loro servizi di riparazione per tutta la durata dell'obbligo (articolo 6; considerando 25)).

Piattaforma online europea per la riparazione

La direttiva prevede l'istituzione di una **piattaforma online a livello europeo per facilitare la ricerca di servizi di riparazione** e, se del caso, venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento o iniziative di riparazione di tipo partecipativo (articolo 7, paragrafo 1).

La piattaforma sarà composta da sezioni nazionali basate su un'interfaccia online comune, o includerà *link* a piattaforme online nazionali esistenti che soddisfano i criteri della direttiva (articolo 7, paragrafi 1, 2 e 3).

Tale piattaforma dovrà inoltre essere gratuita per i consumatori, accessibile alle persone con disabilità, e dotata di funzioni di ricerca avanzate (come, ad esempio, per tipo di bene, luogo, servizi transfrontalieri, condizioni di riparazione, disponibilità di beni sostitutivi) (articolo 7, paragrafi 5 e 6).

Agli Stati membri è data facoltà di scelta tra l'utilizzo dell'interfaccia comune o l'istituzione di una propria piattaforma nazionale, **notificando** la loro decisione alla Commissione **entro il 31 luglio 2026** e rendendo **operativa** la **piattaforma entro il 31 luglio 2027** (articolo 7, paragrafo 3; articolo 9, paragrafo 1).

Modifiche alla direttiva (UE) 2019/771 (vendita di beni)

La direttiva introduce modifiche significative alla direttiva (UE) 2019/771 sulla vendita di beni per incentivare la riparazione nell'ambito della responsabilità del venditore:

- **estensione del periodo di responsabilità:** se un consumatore opta per la riparazione come rimedio per un difetto di conformità, il periodo di responsabilità del venditore è esteso di 12 mesi (articolo 16, paragrafo 2, che modifica l'articolo 10 della direttiva (UE) 2019/771);
- **diritto di scelta e informazione:** prima di fornire un rimedio, il venditore deve informare il consumatore del suo diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione, e dell'estensione del periodo di responsabilità in caso di riparazione (articolo 16, paragrafo 3, che introduce un nuovo paragrafo 2-*bis* all'articolo 13);
- **beni sostitutivi temporanei:** durante la riparazione, il venditore può fornire gratuitamente un bene sostitutivo temporaneo, inclusi beni ricondizionati (articolo 16, paragrafo 4, che modifica l'articolo 14 della direttiva (UE) 2019/771);
- **beni ricondizionati come sostituzione:** su esplicita richiesta del consumatore, il venditore può fornire un bene ricondizionato per adempiere all'obbligo di sostituzione (articolo 16, paragrafo 4).

Si ricorda che il recepimento della direttiva 2019/771 (ora modificata dalla direttiva 2024/1799) è avvenuto nell'ordinamento nazionale ad opera del d.lgs. n.

170/2021, secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge di delega n. 53/2021. In particolare, l'articolo 1, al comma 1, ha sostituito l'intero **capo I (Della vendita dei beni di consumo) del titolo III della parte IV del codice del consumo** (d.lgs. 206/2005), comprendente attualmente gli articoli dal 128 al 135-*septies*.

Per quanto di interesse in questa sede, l'articolo 16 della direttiva 2024/1799 è intervenuto:

- Sull'articolo 7, paragrafo 1, lett. *d*) della direttiva 2019/771, prevedendo che tra i requisiti oggettivi di conformità dei beni rientri anche la **riparabilità**. Tale modifica incide sull'**articolo 129, comma 3, lett. d)** del Codice del consumo.
- Sull'articolo 10, della direttiva 2019/771, prevedendo l'inserimento del paragrafo 2-*bis*, il quale dispone che se il consumatore opta per la riparazione, il **periodo di responsabilità del venditore si estende una volta di dodici mesi**. Inoltre, il nuovo paragrafo 3 statuisce che gli Stati membri possano comunque mantenere o introdurre termini più lunghi per la responsabilità del venditore. Si fa comunque presente che la relazione tecnica del Governo afferma che si è ritenuto di non delegare al Governo la possibilità di modificare il termine della durata della garanzia legale, attualmente pari a due anni. Infine, il nuovo comma 5-*bis* dispone che per gli Stati membri che non prevedono termini fissi di responsabilità, o solo un termine di prescrizione per i rimedi, sia possibile derogare al paragrafo 2-*bis* purché sia assicurato che la responsabilità del venditore o il termine di prescrizione applicabile ai rimedi in caso di riparazione sia almeno equivalente a tre anni in caso di riparazione. Anche in tal caso, la relazione tecnica del Governo non detta alcun criterio per l'esercizio dell'opzione, che non sembra ricomprendere le scelte operate dall'Italia in materia di garanzia legale. Tale modifica incide sull'**articolo 133** del Codice del consumo, relativo alla responsabilità del venditore.
- Sull'articolo 13, della direttiva 2019/771, disponendo l'inserimento del paragrafo 2-*bis*, che introduce l'obbligo per il venditore di informare il consumatore del suo **diritto di scegliere tra riparazione e sostituzione** e dell'**estensione del periodo di responsabilità** in caso di scelta della riparazione. Tale modifica incide sull'**articolo 135-bis** del Codice del consumo.
- Sull'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2019/771, prevedendo la possibilità per il venditore di fornire al consumatore un **bene sostitutivo** (anche ricondizionato) **in prestito** per la durata della riparazione, specialmente il consumatore ha necessità di avere a disposizione il bene in modo permanente. Tale modifica incide sull'**articolo 135-ter** del Codice del consumo.

Misure nazionali e norme di qualità

Gli Stati membri sono tenuti a adottare almeno una misura per promuovere la riparazione (articolo 13, paragrafo 1).

Applicazione e sanzioni

Gli Stati membri devono garantire l'esistenza di mezzi adeguati ed efficaci per assicurare il rispetto della direttiva, inclusa la possibilità per enti pubblici,

organizzazioni a tutela della protezione dei consumatori o dell'ambiente e associazioni di categoria di adire le autorità competenti (articolo 11).

Gli Stati membri devono inoltre stabilire norme sulle sanzioni per le violazioni delle disposizioni nazionali che recepiscono gli articoli 4, 5 e 6. Le sanzioni devono essere “**effettive, proporzionate e dissuasive**” (articolo 15).

Disposizioni transitorie e tempistiche

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro il **31 luglio 2026** e applicare tali misure a partire dalla stessa data (articolo 22, paragrafo 1).

Per quanto riguarda le modifiche alla direttiva (UE) 2019/771, esse si applicano solo ai contratti di vendita conclusi dopo il **31 luglio 2026** (articolo 21).

La Commissione svilupperà l'interfaccia online comune per la piattaforma online europea entro il **31 luglio 2027** (articolo 7, paragrafo 2).

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che, nell'esercizio della delega conferita al Governo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234/2012, anche i seguenti **principi e criteri direttivi specifici**:

- a) Definire le modalità con cui aderire alla **sezione nazionale della piattaforma online europea** prevista dall'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799, anche attraverso l'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4 e all'articolo 9, paragrafo 2, della medesima direttiva. Va inoltre tenuto conto dell'obiettivo di garantire un'adeguata partecipazione alle micro, piccole e medie imprese, nonché delle opportunità per i consumatori e del buon funzionamento della sezione nazionale. Come precisato dalla relazione illustrativa, la piattaforma *online* europea per la riparazione è **sviluppata direttamente dall'Unione europea**: pertanto, “l'intervento nazionale non comporta la creazione di un'infrastruttura informatica *ex novo*, bensì la sola realizzazione di un'interfaccia nazionale che si colleghi alla piattaforma comune europea. In sostanza, si tratta esclusivamente di implementare a livello interno quanto già predisposto a livello sovranazionale”.

Si ricorda che l'articolo 7 della direttiva (UE) 2024/1799 prevede l'**istituzione di una piattaforma *online* europea per la riparazione**, la quale sarà composta da sezioni nazionali basate su un'interfaccia online comune. In alternativa, gli Stati membri possono istituire proprie piattaforme *online* nazionali che soddisfino i requisiti della direttiva e che saranno collegate alla piattaforma europea. Le piattaforme *online* nazionali dovranno essere operative **entro il 31 luglio 2027**.

L'**articolo 7, paragrafo 4**, offre agli Stati membri la possibilità di estendere l'ambito dei servizi e degli operatori inclusi nella loro sezione nazionale. Oltre ai riparatori, gli Stati membri possono decidere di includere anche:

- venditori di beni ricondizionati;
- acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento;
- iniziative di riparazione di tipo partecipativo.

L'**articolo 9, paragrafo 2**, consente, **entro il 31 luglio 2026**, agli stati membri che utilizzano le sezioni nazionali della piattaforma online europea di stabilire le condizioni relative all'accesso alla loro sezione nazionale per la registrazione da parte di riparatori e delle altre categorie eventualmente incluse. Tali condizioni possono includere:

- la previa approvazione della registrazione nella sezione nazionale da parte del punto di contatto nazionale designato;
- requisiti in materia di qualifiche professionali.

- b) Individuare il **punto di contatto nazionale** per la piattaforma *online* europea, previsto dall'articolo 9 della direttiva (UE) 2024/1799. Ai sensi del paragrafo 4 del medesimo articolo 9, il punto di contatto nazionale avrà il **compito di fornire l'accesso** alla rispettiva sezione nazionale della **piattaforma** per la **registrazione** da parte dei **riparatori**. Inoltre, se lo Stato membro lo prevede, esso potrà includere anche venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento e iniziative di riparazione di tipo partecipativo. Deve inoltre **garantire il rispetto** di eventuali **condizioni di accesso** stabilite dallo Stato membro per la registrazione, secondo quanto previsto ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 (*cfr.* sopra). Il punto di contatto nazionale avrà il compito di assistere la Commissione europea per quanto riguarda il funzionamento delle sezioni nazionali della piattaforma europea online.

Infine, il punto di contatto avrà il compito di esercitare una **sorveglianza** sui dati contenuti nella sezione nazionale al fine di rilevare, identificare e rimuovere informazioni non valide in conformità con il diritto dell'Unione⁷ e con la normativa nazionale.

- c) Individuare il quadro dei **rimedi** per i consumatori nel caso in cui un riparatore, dopo aver fornito e ricevuto l'accettazione del "modulo europeo di informazioni sulla riparazione" (di cui all'articolo 4 della direttiva), non esegua il servizio di riparazione. Il modulo di riparazione (di cui all'allegato I della direttiva (UE) 2024/1799) è introdotto come

⁷ Secondo quanto previsto dal considerando 30 della direttiva (UE) 2024/1799, "i punti di contatto nazionali designati dagli Stati membri dovrebbero, se del caso, esercitare una sorveglianza sui dati contenuti nella sezione nazionale al fine di rilevare, identificare e rimuovere informazioni non valide in conformità del diritto dell'Unione."

strumento **volontario** che i riparatori possono utilizzare per fornire ai consumatori informazioni essenziali sul servizio di riparazione. La stessa direttiva stabilisce che gli Stati membri “dovrebbero prevedere rimedi proporzionati ed efficaci per i consumatori qualora il riparatore non esegua il servizio di riparazione dopo che il consumatore ha accettato il modulo europeo di informazioni sulla riparazione” (*cfr.* considerando 14).

- d) Individuare l'organismo competente all'irrogazione delle sanzioni nonché definire il **quadro sanzionatorio** di cui all'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1799 e il **sistema di vigilanza ed esecuzione**.

L'articolo 15 della direttiva (UE) 2024/1799 impone agli Stati membri di stabilire le norme relative alle **sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali** adottate per attuare gli articoli 4, 5 e 6 della direttiva stessa (relativi, rispettivamente, al modulo europeo di informazioni sulla riparazione, all'obbligo di riparazione per i fabbricanti, e alle informazioni sull'obbligo di riparazione).

In particolare, vanno previste sanzioni **effettive, proporzionate e dissuasive** rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva. Nella libera scelta lasciata dalla direttiva circa la destinazione degli introiti derivanti dalle sanzioni irrogate, il legislatore ha previsto che gli stessi siano versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati fino a un massimo del 50% alle autorità incaricate dell'attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 6 della direttiva (UE) 2024/1799.

- e) Apportare alla normativa vigente, e in particolare al **Codice del consumo** (d. lgs. n. 206/2005), le **modifiche**, integrazioni e abrogazioni necessarie al **corretto e integrale recepimento** della direttiva (UE) 2024/1799: per approfondimenti sul punto si rimanda al *box* sopra.
- f) Armonizzare la disciplina delle **garanzie post-vendita** di cui al Codice del consumo con le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo in esame.
- g) Apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti e atte ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Il **comma 2** dell'articolo in esame reca la **clausola di invarianza finanziaria**, prevedendo che dalle disposizioni dell'articolo in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 5

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, concernente il trattamento delle acque reflue urbane)

L'articolo 5, introdotto in sede referente, individua i principi e criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019. Tali principi e criteri sono tutti finalizzati a definire le modalità di applicazione del nuovo sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR) introdotto dalla medesima direttiva.

L'articolo in esame prevede che, nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/3019, il Governo deve osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali (previsti dall'art. 32 della legge 234/2012), anche i seguenti **principi e criteri direttivi specifici**, che riguardano le modalità di applicazione del nuovo sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR, acronimo dell'anglosassone *Extended Producer Responsibility*) introdotto dalla medesima direttiva:

- a) **garantire**, nell'attuazione degli articoli 9 e 10 della direttiva (UE) 2024/3019, la tutela della **sostenibilità economica delle filiere interessate**, la sostenibilità **delle tariffe idriche** applicate ai cittadini, nonché la disponibilità e l'**accessibilità, anche economica**, dei prodotti a livello nazionale, **in particolare dei medicinali**, immessi sul mercato dell'UE, in conformità al 21° considerando della medesima;

L'articolo 9 prevede che gli Stati membri adottano misure tese a garantire che entro il 31 dicembre 2028 sia introdotto un sistema volto a garantire la responsabilità estesa del produttore (EPR) per i produttori che immettono sul mercato i prodotti indicati nell'allegato III (medicinali per uso umano e prodotti cosmetici).

I requisiti minimi per le organizzazioni per l'adempimento dell'EPR sono disciplinati dall'articolo 10.

Nel succitato 21° considerando viene evidenziato che gli Stati membri dovrebbero “tenere conto dei possibili effetti dell'applicazione dei requisiti relativi alla responsabilità estesa del produttore sulla disponibilità e sull'accessibilità, anche economica, dei prodotti a livello nazionale, in particolare dei medicinali, immessi sul mercato dell'Unione, nonché dei possibili effetti dell'applicazione di tali requisiti sulla parità di condizioni”.

- b) istituire un **tavolo tecnico** con il compito di definire le **modalità di attuazione del sistema di EPR** e delle organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore (disciplinati, lo si ricorda nuovamente,

dagli artt. 9-10 della direttiva in questione), includendo nel tavolo rappresentanti delle istituzioni competenti e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale dei settori interessati;

- c) **limitare l'onere finanziario a carico dei produttori all'80% del totale dei costi di implementazione del trattamento quaternario**, in conformità all'art. 9, paragrafo 1, e al 21° considerando della direttiva in questione;

Come già ricordato in precedenza, l'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/3019, prevede che gli Stati membri adottano misure tese a garantire che entro il 31 dicembre 2028 sia introdotto un sistema di EPR per i produttori che immettono sul mercato i medicinali per uso umano e i prodotti cosmetici. Lo stesso paragrafo prevede che tale sistema deve garantire la copertura di almeno l'80% dei costi totali di conformità agli obblighi (previsti dall'art. 8) sul trattamento quaternario per rimuovere i microinquinanti derivanti dai prodotti che i succitati produttori immettono sul mercato e dai relativi residui e i costi del monitoraggio dei microinquinanti.

Il richiamo, operato dalla lettera in esame, al 21° considerando della direttiva sembra fare riferimento al penultimo periodo dello stesso, ove si evidenzia che “Gli Stati membri possono intervenire per garantire la disponibilità di fondi sufficienti, anche finanziando parte dei costi per il trattamento quaternario”.

- d) **definire un metodo di calcolo dell'EPR** con il coinvolgimento del tavolo tecnico di cui alla lettera b). In particolare, tale sistema deve:

1) tener conto dei possibili effetti dell'applicazione dei requisiti relativi all'EPR sulla disponibilità e sull'accessibilità, anche economica, dei prodotti indicati nell'allegato III della direttiva (UE) 2024/3019 (cioè medicinali per uso umano e prodotti cosmetici);

2) correlare il livello di contribuzione dell'EPR agli obiettivi percentuali nazionali di carico e temporali per l'introduzione del trattamento quaternario come definiti all'art. 8 della direttiva (UE) 2024/3019 (v. *infra*);

3) attribuire i costi per ciascun produttore in base alle quantità e alla pericolosità nelle acque reflue urbane delle sostanze contenute nei prodotti immessi sul mercato.

La lettera b) del paragrafo 3 dell'art. 9 della direttiva (UE) 2024/3019 prevede che i produttori siano tenuti a versare un contributo finanziario alle organizzazioni per l'adempimento dell'EPR per coprire i costi derivanti dalla propria responsabilità estesa del produttore. Tale contributo, ai sensi della successiva lettera c), è “determinato per ciascun produttore in base alle quantità e alla pericolosità nelle acque reflue urbane delle sostanze contenute nei prodotti immessi sul mercato”.

Si fa notare che, in seguito all'introduzione dell'articolo in esame, in sede referente **si è provveduto ad eliminare la direttiva in questione dall'allegato A** alla presente legge, al cui punto 5) era contenuta.

• **La direttiva (UE) 2024/3019**

La direttiva (UE) 2024/3019 costituisce la rifusione della precedente direttiva 91/271/CE sulle acque reflue.

La rifusione in questione si caratterizza per l'ampliamento considerevole della disciplina in materia, che appare evidente sin dalla struttura dell'articolato, che si compone di ben **35 articoli e 8 allegati**, contro i 20 articoli e i 3 allegati della precedente direttiva.

Tra le **novità principali**, che verranno illustrate nel seguito, si segnalano: l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva ad agglomerati più piccoli; la nuova disciplina dei sistemi individuali; la considerazione di un maggior numero di inquinanti, compresi i microinquinanti (v. trattamenti terziari e quaternari); l'introduzione di obblighi di responsabilità estesa del produttore; l'inserimento di profili relativi alla neutralità energetica. Viene inoltre previsto un articolato e nuovo sistema di pianificazione.

Un'altra novità degna di nota è che, mentre la precedente direttiva faceva sempre e solo riferimento alla realizzazione di reti fognarie, le disposizioni della nuova direttiva riguardano non solo le reti fognarie ma anche i collegamenti alle reti esistenti.

Il **termine per il recepimento** della nuova direttiva è fissato, dall'art. 33 della stessa, al **31 luglio 2027**. Dal giorno seguente è prevista l'abrogazione della precedente direttiva 91/271/CEE, ad eccezione di alcune disposizioni (individuate dall'art. 32), per le quali viene indicata una data di abrogazione successiva.

Estensione dell'ambito di applicazione ad agglomerati più piccoli

L'**articolo 3** non si limita a confermare, in capo agli Stati membri, l'obbligo – già previsto dalla precedente direttiva – di dotare di reti fognarie tutti gli agglomerati con almeno 2 000 abitanti equivalenti (a.e.), ma estende l'obbligo in questione anche per gli **agglomerati con almeno 1.000 a.e.**, provvedendo altresì a integrare tale prescrizione con l'obbligo di collegare alla rete fognaria tutte le fonti di acque reflue domestiche.

Per gli agglomerati con un numero di a.e. maggiore uguale a 1.000 ma inferiore a 2.000 viene previsto che gli obblighi in questione devono essere rispettati **entro il 31 dicembre 2035**.

Disciplina dei sistemi individuali

L'**articolo 4** conferma quanto previsto dalla direttiva precedente – che si limitava a consentire l'utilizzo di sistemi individuali laddove la realizzazione di una rete fognaria non fosse giustificata o fattibile – precisando che la disposizione

riguarda anche il caso in cui la non fattibilità o giustificabilità si riferisca al collegamento a una rete fognaria esistente.

L'articolo 4 non si limita però a ribadire questo principio, ma introduce una articolata disciplina di tali sistemi individuali.

Piani integrati di gestione delle acque reflue urbane (PIGARU)

L'**articolo 5** introduce una disciplina relativa ai piani integrati di gestione delle acque reflue urbane, da predisporre in date diverse, in funzione dell'entità degli agglomerati. La prima scadenza prevista è quella del **31 dicembre 2033**, entro cui gli Stati membri provvedono all'**elaborazione del PIGARU per le aree di drenaggio degli agglomerati con almeno 100.000 a.e.**

Nuove modalità di trattamento delle acque reflue

Oltre ai trattamenti primari e secondari, la nuova direttiva introduce (agli **articoli 7 e 8**) disposizioni dettagliate volte a **prevedere e disciplinare, con scadenze differenziate, trattamenti terziari e quaternari.**

Tra le nuove scadenze, si segnala quella prevista dall'art. 8, par. 3, in base al quale entro il 31 dicembre 2030 gli Stati membri stilano un elenco (da riesaminare periodicamente) delle aree del loro territorio nazionale nelle quali la concentrazione o l'accumulo di microinquinanti derivanti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane rappresenta un rischio per l'ambiente o per la salute umana.

Si segnala altresì che **“entro il 2039 l'eliminazione dell'azoto e del fosforo (trattamento terziario) sarà obbligatoria per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 150.000 abitanti equivalenti o più. Per tali impianti entro il 2045 gli Stati membri dovranno applicare un trattamento supplementare per rimuovere i microinquinanti (trattamento quaternario)”⁸.**

Il seguente testo a fronte evidenzia le **differenti definizioni** previste dall'art. 2 della nuova direttiva e dal corrispondente articolo della direttiva precedente.

Direttiva 91/271/CEE	Direttiva 2024/3019
"trattamento primario": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico e/o chimico che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in arrivo sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in arrivo siano ridotti almeno del 50%;	"trattamento primario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo fisico o chimico, o entrambi, che comporti la sedimentazione dei solidi sospesi, ovvero mediante altri processi a seguito dei quali il BOD5 delle acque reflue in ingresso sia ridotto almeno del 20% prima dello scarico e i solidi sospesi totali delle acque reflue in ingresso siano ridotti almeno del 50 %;
"trattamento secondario": trattamento delle acque reflue urbane	"trattamento secondario": trattamento delle acque reflue urbane

⁸ [Comunicato stampa del Consiglio dell'UE del 5 novembre 2024.](#)

Direttiva 91/271/CEE

mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazioni secondarie, o un altro processo in cui vengano rispettati i requisiti stabiliti nella tabella 1 dell'allegato I;

"trattamento appropriato": il trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo e/o un sistema di smaltimento che dopo lo scarico garantisca la conformità delle acque recipienti ai relativi obiettivi di qualità e alle relative disposizioni della presente direttiva e di altre direttive comunitarie pertinenti.

Direttiva 2024/3019

mediante un processo che in genere comporta il trattamento biologico con sedimentazione secondaria o un altro processo che riduce la materia organica biodegradabile proveniente dalle acque reflue urbane;

"trattamento terziario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che riduce l'azoto o il fosforo, o entrambi, ivi presenti;

"trattamento quaternario": trattamento delle acque reflue urbane mediante un processo che riduce un ampio spettro di microinquinanti ivi presenti.

Introduzione di obblighi di responsabilità estesa del produttore

L'**articolo 9** prevede che gli Stati membri adottano misure tese a garantire che **entro il 31 dicembre 2028** sia introdotto un sistema volto a garantire la responsabilità estesa del produttore per i **produttori che immettono sul mercato i medicinali per uso umano e i prodotti cosmetici**.

In particolare tale sistema deve garantire la **copertura di almeno l'80% dei costi** totali di conformità agli obblighi previsti dall'art. 8 sul trattamento quaternario **per rimuovere i microinquinanti** derivanti dai prodotti che i succitati produttori immettono sul mercato e dai relativi residui e i costi del monitoraggio dei microinquinanti.

I **requisiti minimi** per le organizzazioni per l'adempimento della responsabilità del produttore sono disciplinati dall'**articolo 10** che, così come l'articolo 9, non trova corrispondenze nel testo della precedente direttiva.

Neutralità energetica

L'**articolo 11**, che non trova corrispondenze nel testo della precedente direttiva, reca disposizioni finalizzate (come evidenziato nel 24° considerando) a "ridurre notevolmente il consumo energetico del settore del trattamento delle acque reflue urbane e generare energia rinnovabile".

In particolare, il nuovo obiettivo di neutralità energetica introdotto per il settore in questione prevede che "l'energia totale annua da fonti rinnovabili (...) generata in loco o altrove da parte o per conto dei proprietari o dei gestori degli **impianti di trattamento delle acque reflue urbane che trattano un carico di 10.000 a.e. o più**" aumenti progressivamente, secondo le scadenze indicate, e che, da ultimo, **entro il 2045** gli impianti in questione **utilizzino solamente energia da fonti rinnovabili generata dagli stessi** (cioè in altre parole, come dispone letteralmente l'art. 11, par. 2, lett. d), che entro tale data l'energia prodotta annualmente da tali impianti sia equivalente almeno al 100% del consumo totale annuo di energia degli impianti medesimi).

- **Procedure d'infrazione in materia di trattamento delle acque reflue urbane**

Per le inadempienze nell'attuazione della [direttiva 91/271/CEE](#) sulle acque reflue l'Italia ha subito due **condanne** ai sensi dell'**articolo 260 del TFUE**.

In particolare con la sentenza del **31 maggio 2018**, causa [C-251/17](#) (procedura di infrazione n. 2004/2034), l'Italia è stata condannata al pagamento di una somma forfettaria di **25 milioni di euro**, nonché di una penalità di **30,1 milioni per ciascun semestre** di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per l'esecuzione della sentenza del 19 luglio 2012 (causa [C-565/10](#)).

Con la sentenza del **27 marzo 2025**, causa [C-515/23](#) (procedura di infrazione n. 2009/2034), l'Italia è stata condannata al pagamento di una somma forfettaria di **10 milioni di euro**, nonché di una penalità di **13,7 milioni di euro per ciascun semestre** di ritardo nell'attuazione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza del 10 aprile 2014 (causa [C-85/13](#)).

Alle citate sentenze si è aggiunta l'ulteriore **condanna** ai sensi dell'**articolo 258 del TFUE** di cui alla sentenza **6 ottobre 2021**, causa [C-668/19](#), nell'ambito della procedura di infrazione n. 2014/2059.

La Commissione europea ha inoltre avviato un'**ulteriore procedura di infrazione** (n. 2017/2181), nell'ambito della quale ha **deferito** l'Italia **alla Corte** di giustizia dell'UE ai sensi dell'**articolo 258 del TFUE** per non aver pienamente rispettato gli **obblighi di raccolta e trattamento** stabiliti dalla direttiva. La Commissione europea ha [riferito](#) infatti che nel caso di 36 agglomerati l'Italia deve ancora garantire la disponibilità di sistemi di raccolta delle acque reflue (o sistemi individuali o altri sistemi adeguati, in casi giustificati). In 130 agglomerati, l'Italia continua a non trattare correttamente le acque reflue raccolte. In 12 agglomerati italiani che scaricano acque reflue in aree sensibili l'obbligo di un trattamento più rigoroso di tali acque non è ancora rispettato. Infine, in 165 agglomerati l'Italia non garantisce che gli scarichi idrici soddisfino nel tempo le condizioni di qualità richieste.

Articolo 6

(Adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali)

L'**articolo 6**, introdotto in **sede referente**, prevede una delega legislativa al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2016/680, in materia di **protezione e libera circolazione dei dati personali delle persone fisiche**, ai principi enunciati nella **sentenza C-548/218/21** resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.

L'**articolo 6, comma 1** conferisce al Governo la delega legislativa, al fine di adeguare la normativa nazionale di attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del 27 aprile 2016 (che abrogava la decisione quadro 2008/977/GAI), concernente la protezione dei dati personali delle persone fisiche con riferimento al trattamento di essi da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ai **principi affermati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea** nella **sentenza C-548/218/21** del 4 ottobre 2024.

La disposizione in commento delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle procedure generali previste dall'[art. 31 della Legge n. 234 del 2012](#) ("Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea").

Si ricorda, inoltre, che la suddetta direttiva è stata recepita dall'ordinamento nazionale attraverso il [D.lgs. n. 51 del 2018](#).

L'**articolo 6, comma 2** individua, quindi, i principi ed i criteri direttivi specifici cui dovrà attenersi il Governo in sede di esercizio della delega.

In particolare, la norma prescrive che il legislatore delegato dovrà rispettare:

- i principi generali dettati dall'[art. 32 della L. n. 234 del 2012](#) ("Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea");

- il criterio direttivo specifico relativo all'adeguamento del D.lgs. n. 51 del 2018 e delle pertinenti norme del codice di procedura ai principi enucleati dalla **sentenza della CGUE C-548/218/21 del 2024** con particolare riferimento all'art. 10 della direttiva (UE) 2016/680, relativo al trattamento di categorie particolari di dati personali e in materia di acquisizione di dati di carattere personale. Nello specifico, si dovrà prevedere una disciplina che, riconoscendo alle autorità competenti la possibilità di accedere ai dati contenuti in dispositivi, sistemi informatici o telematici o memorie digitali e all'acquisizione dei dati negli stessi contenuti, a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati in generale, osservi i seguenti principi:
- a) definisca in modo sufficientemente preciso la natura e le categorie delle infrazioni rilevanti;
 - b) garantisca il rispetto del **principio di proporzionalità**;
 - c) subordini l'esercizio della possibilità di accesso ai dati al **controllo preventivo** di un **giudice o di un organo amministrativo indipendente**, salve le ipotesi in cui ricorrano casi di urgenza debitamente giustificati o si proceda per i reati di cui agli articoli: **406, comma 5-bis c.p.p.** (si tratta dei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis c.p.p. e nell'articolo 407, comma 2, lett. a), nn. 4 e 7-bis, c.p.p.)⁹; **371-bis, comma 4-bis c.p.p.** (si tratta dei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 615-ter, comma 3, 635-ter e 635-quinquies c.p.)¹⁰, nonché, quando i fatti sono commessi in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato

⁹ Si ricorda che i reati di cui agli artt. 51, co. 3-bis c.p.p. e 407, co. 2, lett. a), nn. 4 e 7-bis, c.p.p. rappresentano fattispecie connotate da una particolare offensività, nonché rilevanza sociale. In particolare, l'art. 51 c.p.p. al co. 3-bis, prevede una serie di delitti associativi, consumati o tentati, diretti a commettere determinati fatti di reato, tra cui: a) reati contro la personalità individuale come "riduzione o mantenimento in schiavitù" (art. 600 c.p.), "tratta di persone" (art. 601 c.p.), "traffico di organi prelevati da persona vivente" (art. 601-bis c.p.) e "acquisto e alienazione di schiavi" (art. 602 c.p.); b) reati contro la personalità individuale in danno a soggetti minorenni, tra cui "prostituzione minorile" (art. 600-bis c.p.), "pornografia minorile" (art. 600-ter c.p.); c) reati contro la libertà sessuale tra cui "violenza sessuale" (art. 609-bis c.p.), "atti sessuali con minorenni" (art. 609-quater c.p.), "violenza sessuale di gruppo" (art. 609-octies c.p.); d) reati associativi in materia di immigrazione clandestina, commessi al fine di realizzare tassative ipotesi delittuose. Invece, l'art. 407 c.p.p. al co. 2, lett. a), nn. 4 e 7-bis, c.p.p. prevede fattispecie che destano un particolare allarme sociale, tra cui: a) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale con un trattamento sanzionatorio particolarmente gravoso; b) reati contro la libertà personale e la libertà sessuale particolarmente offensivi.

¹⁰ Nello specifico, l'art. 615-ter, co. 3, c.p. sanziona l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico di interesse militare ovvero rilevante per l'ordine pubblico, per la sicurezza pubblica per la sanità o per la protezione civile, o, comunque, di interesse pubblico. L'art. 635-ter c.p. reprime le condotte di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico. L'art. 635-quinquies, invece, punisce i delitti di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse.

dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, dei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 617-*quater*, 617-*quinqüies* e 617-*sexies* c.p.¹¹); **art. 629, terzo comma c.p.**¹², che prevede la fattispecie di **estorsione aggravata ex**

Si ricorda che l'art. 10 della direttiva (UE) 2016/680 disciplina il **trattamento dei dati cd. sensibili**. In particolare, si prevede che il trattamento di dati che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché il trattamento di dati genetici, di dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica o di dati relativi alla salute o di dati relativi alla vita sessuale della persona fisica o all'orientamento sessuale è autorizzato solo se strettamente necessario, soggetto a garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell'interessato e soltanto se:

- a) autorizzato dal diritto dell'Unione o dello Stato membro;
- b) è inteso a salvaguardare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- c) il suddetto trattamento riguarda dati resi manifestamente pubblici dall'interessato.

Si fa presente che, presso la Camera, è in corso di esame l'[A.C. 1822](#), già approvato in prima lettura dal Senato. Il provvedimento reca modifiche al codice di procedura penale mediante l'introduzione di un nuovo art. 254-*ter* c.p.p. Quest'ultimo disciplina, in maniera dettagliata, l'istituto del **sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici**, memorie digitali, dati, informazioni, programmi, nonché comunicazioni e corrispondenza informatica inviate e ricevute. In primo luogo, si prevede una **riserva di giurisdizione**, ai sensi della quale, nel corso delle indagini preliminari, compete al giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, disporre il sequestro di dispositivi e sistemi informatici o telematici o di memorie digitali, con decreto motivato. Inoltre, tale mezzo di ricerca della prova deve essere necessario per la prosecuzione delle indagini e **rispettoso del principio di proporzionalità**. Analoga riserva di giurisdizione è stabilita anche con riguardo al sequestro

¹¹ Nel dettaglio, l'art. 617-*quater* c.p. sanziona le condotte di colui che fraudolentemente intercetta, impedisce o interrompe comunicazioni informatiche o telematiche. L'art. 617-*quinqüies* c.p. reprime i reati di detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche. L'art. 617-*sexies* c.p., infine, punisce colui che falsifica, altera o sopprime il contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche.

¹² Tale fattispecie sanziona colui che, mediante una delle condotte previste dagli artt. 615-*ter*, 617-*quater*, 617-*sexies*, 635-*bis*, 635-*quater* e 635-*quinqüies* c.p. ovvero mediante minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno. La pena è la reclusione da 6 a 12 anni, congiuntamente alla multa da euro 5.000 a euro 10.000. Qualora il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità ovvero concorra taluna delle circostanze aggravanti ex art. 628, terzo comma, c.p.¹², si applica la pena della reclusione da 8 a 22 anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000.

probatorio dei dati inerenti a comunicazioni, conversazioni o corrispondenza informatica inviate e ricevute, strettamente pertinenti al reato ed emersi nel corso dell'esame del dispositivo. La norma disciplina, inoltre, i presupposti per poter procedere al sequestro, i casi di revoca di quest'ultimo, le modalità di duplicazione del dispositivo sequestrato, la procedura da seguire nei casi di urgenza, i limiti all'utilizzo del materiale sequestrato in procedimenti diversi, la conservazione e la distruzione del duplicato informatico, nonché la procedura di riesame avverso al sequestro disposto.

• ***La sentenza C-548/218/21 del 4 ottobre 2024 della CGUE***

La sentenza C-548/218/21 del 4 ottobre 2024 della CGUE, resa a seguito del rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale amministrativo regionale del Tirolo (Austria), ha ad oggetto **le condizioni ed i limiti entro i quali è ammesso l'accesso, per fini di indagine penale, ai dati contenuti nel telefono cellulare di un soggetto sottoposto a procedimento penale**, conformemente alle garanzie contenute nella Direttiva (UE) 2016/680.

In primo luogo, la Corte di Giustizia rileva come l'art. 4, par. 1, lett. c) stabilisce che gli Stati membri debbano prevedere, con riferimento al trattamento, che i dati personali raccolti siano **adeguati, pertinenti e non eccedenti** rispetto alle finalità per le quali sono trattati. Tale disposizione richiede, quindi, il rispetto, da parte degli Stati membri, del principio di "**minimizzazione dei dati**", che è espressione del **principio di proporzionalità**. La pronuncia evidenzia che dall'acquisizione dei dati contenuti in un telefono cellulare possono emergere anche dati cd. sensibili, ai sensi dell'art. 10 della suddetta Direttiva, come l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o dati relativi alla vita sessuale. Peraltro, in tale contesto assumono importanza anche gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, i quali, rispettivamente, riconoscono e tutelano il rispetto della vita privata e della vita familiare e la protezione dei dati di carattere personale. A tal riguardo, il Considerando n. 104 della direttiva 2016/680 dispone che eventuali limitazioni ai diritti fondamentali nel trattamento dei dati personali possono essere apportate solo laddove siano **necessarie** e rispondano effettivamente a **finalità di interesse generale** riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui. Ciò premesso, la Corte osserva come il trattamento di dati personali nell'ambito di un'indagine di polizia diretta alla repressione di un reato, attuato mediante l'accesso ai dati contenuti in un telefono cellulare, deve essere considerato, in linea di principio, effettivamente rispondente a una finalità di interesse ai sensi dell'art. 52, par. 1 della Carta di Nizza. Tuttavia, tale misura deve rivestire il carattere della necessità, che risulta assente qualora l'obiettivo di interesse generale perseguito sia **ragionevolmente conseguibile** in modo altrettanto efficace con **altri mezzi, meno pregiudizievoli** per i diritti fondamentali degli interessati (cfr. Considerando n. 26 della direttiva). In tale prospettiva, appare essenziale valutare il **rispetto del principio di proporzionalità** da parte della misura limitativa dei diritti fondamentali, la quale implica una ponderazione di tutti gli elementi pertinenti al caso di specie. Nel compiere una simile valutazione

bisognerà analizzare: la gravità della limitazione (la quale dipende dalla natura e dalla sensibilità dei dati ai quali si accede), l'importanza dell'obiettivo di interesse generale perseguito, il collegamento esistente tra il proprietario del telefono cellulare e il reato per cui si procede e la pertinenza dei dati in questione rispetto all'accertamento dei fatti. A tal proposito, i giudici europei ribadiscono la riserva di legge in materia ai sensi della quale spetta al **legislatore nazionale definire in modo sufficientemente** preciso gli elementi, in particolare la natura o le categorie dei reati che consentono l'adozione di misure particolarmente limitative dei diritti fondamentali. Inoltre, al fine di rispettare pienamente il principio di proporzionalità in ogni singolo caso concreto, qualora l'accesso a determinati dati possa comportare un grave lesione dei diritti fondamentali dell'interessato, appare essenziale che tale accesso sia **subordinato a un controllo preventivo** effettuato da un **giudice o da un'autorità amministrativa indipendente**. Nel dettaglio, nell'ambito di un'indagine penale, un controllo di questo tipo esige che tale giudice o tale organo sia in grado di garantire un giusto equilibrio tra i legittimi interessi connessi alla lotta contro la criminalità ed i diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali dei destinatari delle misure.

Infine, la CGUE afferma che il legislatore nazionale è tenuto a prevedere l'obbligo, a carico dell'autorità preposta, di **informare l'interessato** circa i motivi sui quali si fonda l'autorizzazione ad accedere a tali dati, salvi i casi in cui tale informazione possano pregiudicare le indagini. Si pone, quindi, in capo all'autorità competente, l'obbligo di rendere disponibili nei confronti dell'interessato le informazioni di cui all'art. 13 della direttiva 2016/680, necessarie affinché il soggetto possa esercitare i propri diritti di difesa di cui all'art. 54 della medesima direttiva.

La Corte conclude nel senso che le disposizioni della Direttiva 2016/680, lette alla luce degli artt. 47 e 52, par. 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ostano ad una normativa nazionale che autorizzi le autorità competenti ad accedere ai dati contenuti in un telefono cellulare senza informare dei motivi su cui si basa l'autorizzazione all'accesso a tali dati rilasciata da un giudice o un'autorità amministrativa indipendente.

Articolo 7

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/1069 sulla protezione delle persone attive nella partecipazione pubblica da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi)

L'**articolo 7**, introdotto in **sede referente**, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il recepimento, all'interno dell'ordinamento nazionale, della direttiva (UE) 2024/1069 in materia di **tutela delle persone fisiche o giuridiche, attive nella partecipazione pubblica, da domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi**.

L'**articolo 7, comma 1** conferisce la delega legislativa al Governo per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti al recepimento della **direttiva (UE) 2024/1069** dell'11 aprile 2024, in materia di repressione delle iniziative giudiziarie strategiche contro persone fisiche o giuridiche, in ragione della loro partecipazione pubblica. Si precisa che nell'esercizio della delega il Governo dovrà attenersi alla procedura di cui all'[art. 31](#) della L. n. 234 del 2012¹³ ("Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la legge di delegazione europea").

L'**articolo 7, comma 2** prevede che il Governo, nell'esercizio del potere normativo delegato, dovrà attenersi ai principi e criteri generali individuati dall'[art. 32](#) L. n. 234 del 2012, nonché al principio e criterio specifico concernente la definizione dell'ambito di operatività delle **questioni con implicazioni transfrontaliere** sulla base della condizione posta dall'**art. 5, par. 1** della direttiva (UE) 2024/1069.

A tal riguardo, quest'ultima disposizione prevede che, ai fini della predetta direttiva, una questione presenta implicazioni transfrontaliere **a meno che entrambe le parti siano domiciliate nello stesso Stato membro in cui è situato l'organo giurisdizionale adito e tutti gli altri elementi pertinenti al caso concreto siano situati unicamente in tale Stato membro**.

L'**articolo 7, comma 3** dispone che le amministrazioni interessate sono tenute ad adempiere ai compiti derivanti dall'esercizio della presente delega mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a

¹³ Nello specifico, il citato articolo 31 della legge n. 234 del 2012 prevede che i decreti legislativi di recepimento delle direttive europee devono essere adottati dal Governo entro il termine di **4 mesi antecedenti a quello di recepimento** indicato nella direttiva.

legislazione vigente e, in ogni caso, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

• **La direttiva (UE) 2024/1069**

La direttiva in esame introduce una serie di garanzie volte a tutelare le persone fisiche e giuridiche, in ragione della loro partecipazione pubblica, contro domande manifestamente infondate o procedimenti giudiziari abusivi in materia civile con implicazioni transfrontaliere (**art. 1**). Nello specifico, per “**partecipazione pubblica**” si intende qualsiasi dichiarazione o attività, avente ad oggetto una **questione di pubblico interesse**, resa nell’ambito dell’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione, alla libertà delle arti e delle scienze o alla libertà di riunione e di associazione. Rientra in tale definizione anche qualsiasi azione preparatoria, di sostegno o di assistenza direttamente collegata alle predette dichiarazioni o attività (**art. 4, n. 1**). Invece, i **procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica** consistono in tutti quei procedimenti che non sono avviati per far valere o esercitare realmente un diritto, ma che, al contrario, hanno come finalità principale la prevenzione, la restrizione o la penalizzazione della partecipazione pubblica e che presentano domande infondate (**art. 4, n. 3**). Per quanto concerne l’ambito di applicazione della presente direttiva, esso ricomprende tutti i **procedimenti civili concernenti questioni di carattere civile o commerciale con implicazioni transfrontaliere**. Da tale ambito sono esclusi: la materia fiscale, doganale o amministrativa, la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio dei pubblici poteri, le questioni ed i procedimenti penali, nonché l’arbitrato (**art. 2**). L’**art. 3** consente agli Stati membri di adottare livelli di garanzia più elevati rispetto a quelli previsti dalla direttiva. Tuttavia, agli Stati membri è comunque fatto divieto di ridurre i livelli di tutela rispetto a quanto prescritto dalla direttiva. Per quanto riguarda la nozione di questioni con implicazioni transfrontaliere *ex art. 5*, essa è definita in via negativa: una questione presenta implicazioni transfrontaliere a meno che **entrambe le parti siano domiciliate nello stesso Stato membro in cui è situato l’organo giurisdizionale adito e tutti gli altri elementi pertinenti al caso concreto siano situati unicamente in tale Stato membro**.

Il **Capo II** della direttiva disciplina le norme comuni in materia di **garanzie procedurali**. In primo luogo, si prevede che, qualora vengano avviati dei procedimenti giudiziari nei confronti di persone fisiche o giuridiche in ragione della loro partecipazione pubblica, queste possano chiedere (**art. 6**): a) la costituzione, da parte dell’attore, di una cauzione a copertura delle spese stimate relative al procedimento (cfr. **art. 10**); b) il rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate ai sensi del Capo III (v. *infra*); c) rimedi contro i procedimenti giudiziari abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica ai sensi del Capo IV (v. *infra*).

Gli Stati membri, oltre ad assicurare le suddette garanzie procedurali, devono anche prevedere che le relative istanze di tutela siano trattate in via accelerata

(art. 7). Inoltre, la direttiva consente, nei procedimenti giudiziari abusivi concernenti le persone in ragione della loro partecipazione pubblica, la possibilità di intervento da parte di associazioni, organizzazioni, sindacati e altri soggetti che possano vantare un interesse legittimo a tutelare o promuovere i diritti delle persone attive nella partecipazione pubblica (art. 9).

Il **Capo III** disciplina il **rigetto anticipato delle domande manifestamente infondate**. Si prevede, in particolare, che gli Stati membri provvedono affinché gli organi giurisdizionali possano rigettare il prima possibile nel corso del procedimento, le domande tese a bloccare la partecipazione pubblica che risultano manifestamente infondate (art. 11). Si precisa che l'onere della fondatezza della domanda incombe sul ricorrente (art. 12). In ogni caso la richiesta di rigetto anticipato è impugnabile ai sensi dell'art. 13.

Il **Capo IV** regola i **rimedi contro i procedimenti giudiziari abusivi** tesi a bloccare la partecipazione pubblica. A tal riguardo, la direttiva prescrive, in primo luogo, la condanna dell'attore che ha avviato un procedimento giudiziario abusivo al pagamento di tutte le spese di giudizio previste dall'ordinamento nazionale (art. 14). Inoltre, gli Stati membri sono tenuti a stabilire sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (tra cui il risarcimento dei danni e la pubblicazione della decisione) nei confronti di colui che ha avviato il procedimento (art. 15).

Il **Capo V** disciplina la **protezione da sentenze emesse in paesi terzi**. In particolare, si preclude il riconoscimento e l'esecuzione, all'interno degli Stati membri, delle sentenze emesse in un paese terzo a seguito di un procedimento giudiziario manifestamente infondato o abusivo conformemente al diritto dello Stato membro in cui si chiede il riconoscimento o l'esecuzione della pronuncia (art. 16). In presenza di procedimenti abusivi tesi a bloccare la partecipazione pubblica presso giurisdizioni straniere, il danneggiato può chiedere dinanzi all'organo giurisdizionale del proprio domicilio il risarcimento dei danni e il pagamento delle spese sostenute in relazione al procedimento svoltosi nel Paese terzo (art. 17).

Il **Capo VI** regola le disposizioni finali tra cui il recepimento e l'entrata in vigore. Si prevede, in particolare, che gli Stati membri recepiscano nell'ordinamento interno la direttiva in esame entro il **7 maggio 2026**.

Articolo 8

(Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (Canis lupus))

L'articolo 8, introdotto in sede referente, reca la delega per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1237, che modifica lo **status di protezione del lupo** e per il conseguente corretto e integrale recepimento della stessa con modifica della normativa vigente.

Nel dettaglio, la disposizione in commento si compone di **3 commi**.

Il **comma 1** reca la **delega per il recepimento della [direttiva \(UE\) 2025/1237](#)** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2025, che modifica la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (direttiva c.d. *habitat*) per quanto riguarda lo status di protezione del lupo (*Canis lupus*). Esso prevede, a tal fine, che il Governo sia delegato ad adottare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della norma e con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale

Il **comma 2** prevede che nell'esercizio della delega il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali richiamati all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche un ulteriore principio e criterio direttivo specifico.

Esso stabilisce che vengano apportate alla normativa vigente le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al **corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2025/1237**. Vengono indicate espressamente due disposizioni di cui il Governo dovrà curare l'adeguamento:

- il [decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357](#), il regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- la [legge 11 febbraio 1992, n. 157](#) reca norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Per un quadro relativo ai contenuti dei due atti citati, si veda il box in calce.

Il **comma 3** statuisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo **non debbano derivare nuovi o maggiori oneri** a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono pertanto all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

• **Il quadro normativo in materia di protezione del lupo**

A livello internazionale, il *canis lupus* è protetto dalla [Convenzione di Berna](#), “Convenzione sulla conservazione della fauna selvatica e degli habitat naturali europei” siglata nel 1979 alla quale aderiscono 49 Paesi e, dal 2011, anche l'Unione Europea e ratificata dall'Italia con [legge n. 503/1981](#). Essa ha come obiettivi la conservazione della flora e della fauna selvatica e degli habitat naturali nonché la promozione della cooperazione tra gli Stati. La Convenzione si compone di quattro Allegati: l'Allegato I include le “specie vegetali strettamente protette”; l'Allegato II riguarda le “specie animali strettamente protette” (tra queste si annoverano le specie sottoposte ad una speciale protezione proibendosi, in particolare, la cattura, l'uccisione, la detenzione e il commercio); l'Allegato III è relativo alle “specie animali protette”; l'Allegato IV si riferisce agli “strumenti e ai metodi di uccisione cattura o altro tipo di sfruttamento vietati”.

Il Comitato permanente della Convenzione di Berna, il 22 dicembre 2022, a Strasburgo, aveva respinto a maggioranza la proposta – avanzata dal Dipartimento federale dell'Ambiente della Svizzera – di declassare il *canis lupus* da “specie strettamente protetta” a “specie protetta”.

In data 3 dicembre 2024, invece, lo stesso Comitato ha approvato la medesima proposta dell'Unione Europea, adottata attraverso decisione del Consiglio dell'UE di settembre 2024, che elimina il lupo (*Canis lupus*) dall'Allegato II, collocandolo nell'Allegato III. Il 7 marzo 2025 tale modifica è quindi entrata in vigore.

La decisione è basata su uno [studio del 2023](#) concernente la popolazione del lupo nel territorio dell'UE e i danni che questa specie può causare soprattutto all'allevamento condotta dalla Commissione europea.

Secondo tale documento il lupo è storicamente considerato una minaccia per l'allevamento nei Paesi dell'UE e ciò ha portato, nel XX secolo, alla loro progressiva eliminazione; tra il 1960 e il 1970 i lupi erano estinti nei Paesi scandinavi e nell'Europa centrale, mentre sopravvivevano alcuni piccoli branchi solo nel sud-est Europa.

In seguito all'introduzione di normative europee e nazionali a tutela dei lupi, tra cui la direttiva Habitat, la popolazione è in costante aumento. La ricerca ha stimato che nel 2012 la popolazione di lupi nell'UE era pari a 11.193 esemplari ed è quasi raddoppiata in undici anni, arrivando nel 2023 a contare 20.300 esemplari; l'Italia, con la presenza di 3.307 lupi, sarebbe lo Stato membro con il maggior numero di esemplari, seguito da Romania, Spagna, Polonia e Germania.

Secondo l'analisi della Commissione, all'aumento della popolazione di lupi sarebbe collegato un maggior numero di bestiame ucciso in tutta l'UE; questa correlazione è più forte nelle zone dove il lupo era scomparso prima dell'adozione della convenzione di Berna, rispetto alle aree dove la sua presenza è stata costante.

Conseguentemente, con Direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2025, anche l'Unione Europea ha provveduto a modificare la direttiva 92/43/CEE *Habitat* declassando lo *status* di protezione dei lupi da "strettamente protetto" a "protetto", allineandolo così alla Convenzione di Berna. Il declassamento consente quindi agli Stati membri una gestione più flessibile nel controllo delle popolazioni di lupi nel loro territorio, che potrebbe includere anche prelievi e interventi di contenimento controllato, sempre nel rispetto dello stato di conservazione soddisfacente della specie.

Il quadro normativo interno in materia di tutela del *canis lupus*, coerentemente con quello precedentemente fissato a livello sovranazionale, prevede un peculiare sistema di protezione del lupo che dà priorità alla conservazione della suddetta specie animale come "popolazione" rispetto alla tutela dei singoli individui. Tale sistema di protezione si completa con la previsione di specifiche deroghe che richiedono il coinvolgimento dell'amministrazione statale.

Il legislatore italiano riconosce la fauna selvatica come patrimonio faunistico dello Stato e demanda alle Regioni e alle Province autonome una larga parte delle competenze in materia di monitoraggio, gestione e riqualificazione faunistica, repressione degli illeciti, realizzazione di piani di controllo. A tal proposito, la legge n. 157 del 1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" stabilisce, art. 1, che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale. L'art. 2 indica il *canis lupus* tra le specie di mammiferi particolarmente protette anche sotto il profilo sanzionatorio.

L'art. 1, comma 447, della [legge n. 197 del 2022](#) (legge di bilancio 2023) ha modificato la disciplina vigente in materia di controllo e contenimento della fauna selvatica, di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Un disegno di legge ([S. 1552](#)) di revisione di tale legge è attualmente in discussione da parte delle 8a e 9a Commissioni riunite del Senato.

Il [D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357](#) "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato ed integrato dal D.P.R. n. 120 del 2003, ha dato attuazione alla sopra ricordata direttiva habitat ed ha inserito il *canis lupus* nell'Allegato D tra le specie di interesse comunitario che richiedono una protezione rigorosa. L'art. 8 del suddetto DPR recante disposizioni in materia di tutela delle specie faunistiche stabilisce specifici divieti a tutela del *canis lupus* riguardanti: a) la cattura o l'uccisione di tali esemplari di tali specie nell'ambiente naturale; b) il disturbo di tali specie animale, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione; c) il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale.

La stessa disposizione, ai successivi commi 4 e 5, attribuisce alle Regioni e alle Province autonome il compito di effettuare un sistema di monitoraggio continuo delle catture o delle uccisioni accidentali del *canis lupus* e delle altre specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), al fine di trasmettere un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.

L'art. 11 del sopra citato DPR n. 357 del 1997 disciplina le deroghe al regime di protezione del *canis lupus*. Secondo tale disposizione il Ministero dell'ambiente, sentiti il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e l'ISPRA (Istituto nazionale per la fauna selvatica), può autorizzare le deroghe al sistema di protezione sopra indicato "a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità:

- a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;
- b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;
- c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;
- d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante
- e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato D.

Il Ministero dell'ambiente, ai sensi del comma 3 dello stesso art. 11, è tenuto a trasmettere alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative.

Si ricorda, peraltro, che il comma 2 dell'articolo 13 della [Legge 12 settembre 2025, n. 131](#), recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, in relazione alla conservazione degli habitat naturali della fauna selvatica, prevede la definizione annuale, su base regionale o di province autonome, del tasso massimo di prelievi tale per il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente della specie *Canis lupus* al quale fare riferimento ai fini delle autorizzazioni previste dalla direttiva Habitat. Tale definizione verrà effettuata attraverso l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il decreto è

adottato entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, entro il 31 marzo di ciascun anno.

Per quanto attiene alla direttiva (UE) 2025/1237 del Parlamento europeo e del Consiglio, nel corso dell'esame di competenza, presso il Senato la 4a Commissione (Politiche dell'Unione europea), con la risoluzione [XVIII-bis n. 24](#) approvata nella seduta del 7 maggio 2025, ha ritenuto la proposta conforme principi di sussidiarietà e proporzionalità.

La 9ª Commissione permanente del Senato, con la [risoluzione n. XVIII, n. 17](#) approvata nella seduta del 6 maggio 2025, ha espresso una valutazione favorevole sulla proposta.

Presso la Camera dei deputati, la proposta di direttiva è stata esaminata, limitatamente alla sua conformità al principio di sussidiarietà, dalla Commissione Politiche dell'Unione europea, che ha espresso il 23 aprile 2025 una valutazione favorevole ([Doc. XVIII-bis, n. 52](#)), confermata il 6 maggio anche dall'[Assemblea](#) a seguito della remissione chiesta da un gruppo parlamentare.

L'esame della proposta è stato svolto anche dalla Commissione Agricoltura il 24 aprile 2025 ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera.

Articolo 9

(Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione)

L'**articolo 9**, inserito nel corso dell'esame in sede referente, reca i **principi e criteri direttivi** per il recepimento della **direttiva (UE) 2025/1**, mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi.

La direttiva oggetto di recepimento prevede l'istituzione di un **quadro organico** per il **risanamento** e la **risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione**.

Conseguentemente, si dispone la **soppressione del numero 9)** all'articolo 1, comma, dell'**allegato A** del presente schema di decreto legislativo che includeva la citata direttiva (UE) 2025/1.

La direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione - modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129.

L'obiettivo della direttiva è **assicurare una risoluzione efficace delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in dissesto**, giacché il **dissesto di tali imprese incide** non soltanto sui contraenti, sull'economia reale e **sulla stabilità finanziaria dei mercati in cui tali imprese operano direttamente**, ma anche sulla fiducia nel mercato interno delle assicurazioni.

Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 29 gennaio 2027.

• **Direttiva (UE) 2025/1**

La **direttiva UE 2025/1** introduce un quadro organico per il **risanamento e la risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione** nell'Unione europea.

Essa disciplina la **pianificazione preventiva** (piani di risanamento e piani di risoluzione), la **valutazione della risolvibilità**, le condizioni e i principi per **l'avvio della risoluzione**, gli **strumenti applicabili** (tra cui *solvent run-off*, vendita dell'attività, impresa-ponte, separazione di attività e passività e svalutazione/conversione) e la **governance multilivello** (autorità di vigilanza, autorità di risoluzione, collegi e ruolo dell'EIOPA). L'impianto persegue quattro

obiettivi: tutela degli assicurati, continuità delle funzioni essenziali, stabilità finanziaria e minimizzazione del ricorso a risorse pubbliche.

Come emerge dai *considerando*, le difficoltà delle imprese di assicurazione e riassicurazione possono avere effetti gravi sull'economia e sulla protezione degli assicurati, soprattutto in caso di interruzione della copertura. In tal senso, è preferibile la continuità della protezione assicurativa rispetto alla liquidazione disordinata di un'impresa, in quanto garantisce un migliore esito per contraenti e beneficiari.

A tal fine, è emersa l'esigenza di un quadro europeo comune, attesa la mancanza di procedure armonizzate tra Stati membri, la quale crea differenze sostanziali e procedurali che compromettono la gestione coordinata delle crisi transfrontaliere. Obiettivo principale di tale quadro è quello di preservare le funzioni essenziali e ridurre al minimo l'impatto sull'economia.

La direttiva si applica a **imprese di assicurazione e riassicurazione stabilite nell'Unione europea**, alle **imprese madri**, alle **società di partecipazione assicurativa e finanziaria mista** (incluse le madri a livello di Stato membro e dell'Unione europea) e alle **succursali UE di imprese di paesi terzi**. Sono disciplinati anche i prestatori di servizi essenziali appartenenti al medesimo gruppo della vigilata quando sia avviata una risoluzione sulla capogruppo o sull'impresa interessata. L'attuazione è improntata a proporzionalità: natura dell'attività, struttura, forma giuridica, profilo di rischio, dimensioni, interconnessioni e complessità determinano modulazione di obblighi e intensità dei controlli.

L'**articolo 3** prevede che gli Stati membri **designino una o più autorità di risoluzione** (banche centrali, ministeri competenti o altre autorità dotate di poteri pubblici). Le autorità pubblicano regole interne su conflitti e scambi informativi, e notificano all'EIOPA (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) le designazioni per la tenuta di un elenco pubblico.

Ai sensi dell'**articolo 4**, in base all'impatto potenziale del dissesto e ai profili dimensionali-operativi, le autorità possono **applicare obblighi semplificati** su contenuti, tempistiche e frequenza di aggiornamento dei piani di risanamento e di risoluzione, nonché sul livello di dettaglio della valutazione di risolvibilità. L'EIOPA emana orientamenti sui criteri applicativi e pubblica annualmente, per ciascuno Stato membro, dati di monitoraggio su copertura e uso degli obblighi semplificati.

È, altresì, previsto l'**obbligo di predisporre e mantenere piani preventivi di risanamento per le imprese** che rispondono a criteri di rilevanza sistemica/di mercato. Le autorità di vigilanza assicurano che almeno il **60 per cento del mercato assicurativo e riassicurativo vita e il 60 per cento del mercato assicurativo e riassicurativo non vita** dello Stato membro, misurati rispettivamente su riserve tecniche lorde e premi lordi contabilizzati, sia soggetto a **pianificazione preventiva**. Le imprese piccole e non complesse sono escluse salvo specifico rischio nazionale o regionale.

Le imprese devono testare credibilità e fattibilità rispetto a scenari di stress (anche sistemici) e monitorare periodicamente gli indicatori, notificando immediatamente alla vigilanza le decisioni di attuare o non attuare le misure quando un indicatore supera la soglia. Le autorità riesaminano i piani entro nove

mesi, possono richiedere modifiche o prescrivere misure correttive. Per i gruppi con attività transfrontaliere significative è prevista la consultazione delle autorità ospitanti e l'eventuale coinvolgimento dell'EIOPA.

Le autorità di risoluzione, sentita la vigilanza, predispongono **piani di risoluzione** per le imprese per le quali l'azione di risoluzione sia verosimilmente nell'interesse pubblico o che svolgano funzioni essenziali (**articoli 5-12**).

La risoluzione è considerata possibile quando è **fattibile e credibile liquidare con procedura ordinaria** o applicare gli strumenti di risoluzione senza presupporre sostegno finanziario pubblico straordinario (salvo eventuale uso di sistemi di garanzia/finanziamento di cui all'articolo 81).

Sono previste **misure alternative** che l'autorità può imporre per rimuovere ostacoli:

- revisione dei finanziamenti intra-gruppo e contratti di servizio;
- limiti alle esposizioni;
- obblighi informativi;
- dismissioni di attivi o ristrutturazioni di passivo;
- limitazioni/cessazioni di attività e sviluppo prodotti;
- modifica della strategia di riassicurazione;
- semplificazione strutture giuridiche/operative per consentire separazione delle funzioni essenziali;
- imposizione di una holding assicurativa madre nell'UE;
- separazione dell'anello assicurativo in gruppi conglomerati.

In ambito di gruppo, le decisioni sono prese congiuntamente nel collegio di risoluzione. L'EIOPA assiste in caso di dissenso (**articoli 13-16**).

Ai sensi dell'**articolo 17**, le autorità mirano a **decisioni congiunte** su:

- valutazione dei piani di risanamento di gruppo;
- misure correttive;
- piani di risoluzione di gruppo;
- rimozione degli impedimenti.

In assenza di decisione entro il termine di quattro mesi, l'autorità capofila adotta una **decisione autonoma motivata**, tenendo conto dei pareri altrui. Il caso può essere sottoposto all'EIOPA, che decide entro un mese, con efficacia vincolante. Le decisioni sono riconosciute e applicate in tutti gli Stati membri interessati.

Gli **articoli da 18 a 22** dispongono che la risoluzione persegue i seguenti obiettivi:

- **tutela degli interessi collettivi** di contraenti/beneficiari/aventi diritto a crediti di assicurazione;
- **preservare la stabilità finanziaria;**
- **garantire la continuità delle funzioni essenziali;**
- **salvaguardare le finanze pubbliche** riducendo al minimo il ricorso a sostegno pubblico.

Affinché possa attivarsi la risoluzione devono **ricorrere congiuntamente** le seguenti condizioni:

- **dissesto o rischio di dissesto;**
- **assenza di prospettive ragionevoli** di soluzione tramite strumenti privati o misure di vigilanza;
- **necessità nell'interesse pubblico.**

L'azione di risoluzione si fonda su una valutazione equa, prudente e realistica delle attività e passività. Sono previste **due fasi**:

- una **valutazione preliminare** per accertare le condizioni di avvio;
- una **valutazione per definire lo strumento appropriato**, l'ammontare delle perdite, la portata della cancellazione/diluizione degli strumenti di capitale e la misura di svalutazione o conversione del debito.

La valutazione è di regola affidata a un **soggetto indipendente**; in alternativa, può operare l'autorità di risoluzione. La versione definitiva si basa su ipotesi prudenti senza presupporre sussidi pubblici, include bilancio e valutazioni aggiornate e stima il trattamento ipotetico per classi di creditori nella liquidazione ordinaria. Se si procede con valutazione provvisoria, è prevista una riserva per perdite addizionali e, una volta ottenuta la valutazione definitiva, è possibile aumentare il valore dei crediti ridotti o integrare i corrispettivi versati (**articoli 23-25**).

Gli **strumenti di risoluzione** includono:

- **solvent run-off**: cessazione di nuove sottoscrizioni e gestione in esaurimento del portafoglio fino alla liquidazione ordinaria, con possibilità di servizi transitori per soggetti cessionari;
- **vendita dell'attività d'impresa**: trasferimento a un acquirente terzo, tramite procedura competitiva e a condizioni di mercato. L'eventuale residuo è liquidato in via ordinaria;
- **impresa-ponte**: trasferimento temporaneo di azioni/attivi/passività a una entità veicolo per preservare funzioni essenziali e valore complessivo, in attesa di cessione definitiva;
- **separazione di attività e passività**: scorporo verso una società veicolo per la gestione di attivi/passivi deteriorati o non strategici, solo in combinazione con altri strumenti, per facilitare cessioni ordinarie;
- **svalutazione o conversione**: riduzione del valore o conversione in strumenti di capitale delle passività ammissibili, con eccezioni ed esclusioni tipizzate, e con priorità di tutela dei crediti di assicurazione (applicabile se non è possibile conseguire gli obiettivi con altri strumenti o se offre protezione migliore ai contraenti).

Gli strumenti possono essere **usati singolarmente o combinati**. Le spese sostenute dalle autorità/meccanismi di finanziamento sono recuperabili come creditori privilegiati o mediante compensazione con corrispettivi/proventi. Le

norme fallimentari sull'inefficacia degli atti pregiudizievoli non si applicano ai trasferimenti disposti in risoluzione (**articoli 26–35**).

Le autorità dispongono di **poteri ampi**, tra cui:

- trasferimenti di azioni/attivi/passività;
- sospensione o limitazione di diritti di recesso, *close-out* e *netting* (ossia la possibilità di compensare crediti e debiti, al fine di ridurre il numero di transazioni e semplificare i pagamenti, calcolando un saldo netto finale);
- imposizione di moratorie e misure temporanee;
- modifiche organizzative e di governance;
- nomina di un amministratore speciale o di altre figure.

I poteri si accompagnano a garanzie procedurali, obblighi di motivazione e possibilità di impugnazione, nel rispetto del segreto d'ufficio e della disciplina UE sugli aiuti di Stato (**articoli 42–54**).

La direttiva prevede **salvaguardie sostanziali**:

- parità di trattamento intra-classe;
- test *no creditor worse off* rispetto alla liquidazione ordinaria, con eventuale diritto a indennizzo qualora il trattamento in risoluzione risulti peggiorativo;
- separazione e protezione di attivi dei clienti;
- tutela rafforzata per crediti di assicurazione.

Il quadro è concepito per **minimizzare trasferimenti di ricchezza ingiustificati** e **assicurare certezza giuridica** nelle operazioni di trasferimento (**articoli 55–57**).

Infine, ai sensi della direttiva, gli Stati membri istituiscono **meccanismi di finanziamento per l'effettiva applicazione degli strumenti e dei poteri di risoluzione**, senza pregiudizio per i sistemi di garanzia delle assicurazioni. L'uso di risorse pubbliche straordinarie è residuale e subordinato alla disciplina UE sugli aiuti di Stato. In sede di piani di risoluzione di gruppo, sono indicati principi di ripartizione del fabbisogno tra fonti in diversi Stati membri.

Gli Stati membri, peraltro, predispongono **sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive** per le violazioni del quadro, fatte salve eventuali previsioni penali nazionali che non devono pregiudicare cooperazione e scambio informativo tra autorità. L'EIOPA gestisce una banca dati centrale delle sanzioni e coordina, ove richiesto, processi decisionali e emissione di norme tecniche nonché orientamenti su scenari di stress, indicatori e metodologie valutative.

Nello specifico, al **comma 1** si conferisce **delega al Governo per l'adozione, entro 12 mesi** dall'entrata in vigore della presente legge, di **uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alla [direttiva \(UE\) 2025/1](#)**, avente ad oggetto l'istituzione di un **quadro organico** per il **risanamento** e la **risoluzione delle imprese di assicurazione e riassicurazione**.

Il **comma 2** definisce, alle **lettere da a) a v)**, **specifici principi e criteri direttivi** che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della suddetta delega, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali di cui all'[articolo 32](#) della legge n. 234 del 2012.

Più precisamente, secondo i **principi e criteri direttivi** di cui alla **lettera a)**, il Governo **designa il Ministero dell'economia e delle finanze quale ministero competente**, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1 e, laddove necessario, **istituire un adeguato meccanismo di coordinamento con gli altri ministeri interessati**.

Ai sensi del citato articolo 3, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1, ciascuno Stato membro designa un singolo ministero quale ministero competente ai sensi della presente direttiva. Se del caso, gli Stati membri provvedono affinché sia istituito un adeguato meccanismo di coordinamento con gli altri ministeri interessati.

Secondo i **principi e criteri direttivi** di cui alla **lettera b)**, il Governo **designa** l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), quale **Autorità di risoluzione nazionale**.

A tal fine, l'IVASS deve essere **abilitata ad applicare gli strumenti di risoluzione e ad esercitare i poteri di risoluzione** previsti dalla medesima direttiva (UE) 2025/1 (**punto n. 1**), **assicurando il tempestivo scambio di informazioni** con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero delle imprese e del *made in Italy* e, ove opportuno, con il Comitato per le politiche macroprudenziali e dare comunicazione della designazione all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, c.d. "EIOPA (**punto n. 2**)).

Inoltre, se necessario, devono essere previste **opportune misure per evitare conflitti di interesse tra le funzioni affidate all'autorità di risoluzione**, a norma della direttiva *de qua*, **e le funzioni di vigilanza** svolte dall'IVASS (**punto n. 3**)).

In tal senso, l'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1, stabilisce che ciascuno Stato membro designa una o, in via eccezionale, più autorità di risoluzione abilitate ad applicare gli strumenti di risoluzione e a esercitare i poteri di risoluzione.

Il Governo dovrà, inoltre, **prevedere**, secondo i principi e criteri direttivi di cui alla **lettera c)**, la preventiva **approvazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, prima di dare attuazione a decisioni dell'Autorità di risoluzione** che, alternativamente o congiuntamente:

- 1) hanno un impatto diretto sul bilancio dello Stato;
- 2) hanno implicazioni sistemiche che possono verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato;

3) avviano alla risoluzione di una impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Secondo i principi e criteri direttivi alla **lettera d)**, il Governo prevede, ove opportuno, il **ricorso alla disciplina secondaria adottata dall'IVASS** nell'esercizio dei poteri regolamentari.

Ai sensi della successiva **lettera e)**, nel recepimento della direttiva (UE) 2025/1, il Governo dovrà assicurare il rispetto del **principio di proporzionalità** di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea e all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva.

Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4, comma 2, della direttiva (UE) 2025/1, nell'individuare misure alternative, le autorità di risoluzione rendono conto dei motivi per cui le misure proposte dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione non sarebbero idonee a rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione **e dimostrano perché le misure alternative proposte rispondono al principio di proporzionalità**. Le autorità di risoluzione tengono conto dell'effetto delle misure sull'attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, sulla sua stabilità e sulla sua capacità di contribuire all'economia.

Secondo i principi e criteri direttivi di cui alla **lettera f)**, il Governo dovrà **estendere il vigente regime di responsabilità** dei componenti delle autorità di vigilanza e dei dipendenti nell'esercizio dell'attività di controllo, di cui all'articolo 24, comma 6-bis, della [legge n. 262 del 2005](#), anche all'esercizio delle funzioni e dei poteri disciplinati dalla direttiva (UE) 2025/1 **con riferimento all'IVASS, ai componenti dei suoi organi, ai suoi dipendenti, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e risoluzione**, inclusi i commissari, l'impresa-ponte, la società veicolo per la gestione delle attività e passività e i componenti dei loro organi.

Ai sensi del citato articolo 24, comma 6-bis, della legge n. 262 del 2005, nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo le Autorità di cui al comma 1 e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i componenti dei loro organi nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con dolo o colpa grave.

Con i principi e criteri direttivi di cui alla **lettera g)**, si **esclude l'obbligo di sottoporre ex ante all'autorizzazione**, da parte dell'**autorità giudiziaria**, la decisione di **adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi**, non esercitando quindi la possibilità di cui all'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1.

Ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1, **gli Stati membri possono imporre che una decisione di adottare una misura di prevenzione della crisi o una misura di gestione della crisi sia soggetta a un'approvazione ex ante delle autorità giudiziarie**, posto che, per quanto concerne una decisione di adottare una misura di gestione della crisi conformemente al diritto nazionale, la procedura connessa alla domanda di approvazione e l'esame della domanda da parte del giudice siano eseguiti con urgenza.

Secondo i principi e criteri direttivi di alla **lettera h)**, si dispone che la **violazione dell'obbligo di riservatezza**, previsto all'articolo 66 della direttiva (UE) 2025/1, **da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale** o di incaricato di pubblico servizio sia **punita a norma dell'[articolo 622 del codice penale](#), con procedibilità d'ufficio**.

Ai sensi dell'articolo 66, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1, gli Stati membri assicurano che l'**obbligo del segreto professionale** sia vincolante per le persone, le autorità e gli organismi ivi elencati e che nessuna informazione riservata sia divulgata da alcuno di essi.

Con riguardo all'obbligo di segreto professionale, l'articolo 622 del codice penale, di cui al regio decreto n. 1398 del 1930, stabilisce che **chiunque, avendo notizia**, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, **di un segreto, lo rivela, senza giusta causa**, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, **è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516**. Il delitto è, secondo la disposizione generale, **punibile a querela della persona offesa**.

Con i principi e criteri direttivi di cui alla **lettera i)**, si introduce la possibilità di una **dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione**, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Titolo IX del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al [decreto legislativo n. 14 del 2019](#). Si stabilisce, inoltre, l'applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel Titolo IX del medesimo decreto legislativo n. 14 del 2019. In tal modo, si intende altresì assicurare un adeguato coordinamento tra la procedura di risoluzione e le procedure fallimentari ordinarie che, secondo le previsioni nazionali, presuppongono, per il relativo avvio, la dichiarazione di accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.

Secondo i principi e criteri direttivi di cui alla **lettera l)**, si dispone l'**estensione dell'ambito applicativo** dell'articolo 2638, comma 3-bis, del [codice civile](#), alle **autorità** ed alle **funzioni di risoluzione** di cui alla direttiva (UE) 2025/1. Ciò al fine di disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza.

In materia di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, l'articolo 2638, comma 3-*bis*, del codice civile stabilisce che, agli effetti della legge penale, alle autorità e alle funzioni di vigilanza sono equiparate le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE e al regolamento (UE) 2021/23 e alle relative norme attuative.

Con i principi e criteri direttivi di cui alla **lettera m)**, il Governo dovrà **attribuire all'IVASS, ove opportuno, la possibilità di definire tramite disciplina dei piani preventivi di risanamento e dei piani di risoluzione**, in conformità alla direttiva oggetto di recepimento, nonché poteri aggiuntivi secondo quanto previsto dall'articolo 26, paragrafo 7, della medesima direttiva.

L'articolo 26, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2025/1, prevede infatti la possibilità, laddove il soggetto soddisfi le condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, o all'articolo 20, paragrafo 3, di attribuire all'Autorità di risoluzione ulteriori strumenti rispetto ai seguenti:

- *solvent run-off*;
- vendita dell'attività d'impresa;
- impresa-ponte;
- separazione di attività e passività;
- svalutazione o conversione.

È, tuttavia, richiesto che tali strumenti e poteri:

- a) ove applicati a un gruppo transfrontaliero, non siano di ostacolo ad un'efficace risoluzione di gruppo; e
- b) siano coerenti con gli obiettivi della risoluzione e con i principi generali che disciplinano la risoluzione.

Secondo i principi e criteri direttivi di cui alla **lettera m-bis)**, con riguardo allo **strumento della svalutazione o conversione** di cui all'articolo 2, paragrafo 1, numero 46), della direttiva (UE) 2025/1, il Governo dovrà:

- introdurre modalità applicative coerenti con le forme societarie di cooperativa e di mutua assicurazione; e
- in conformità all'articolo 35, paragrafo 6, della medesima direttiva, prevedere che l'IVASS non applichi lo strumento della svalutazione o conversione in relazione alle passività derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri coperti da attività conformemente all'articolo 275, paragrafo 1, lettera a) della [direttiva 2009/138/CE](#).

Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 46), della direttiva (UE) 2025/1, per **“strumento della svalutazione o conversione”** si intende il **meccanismo per l'esercizio, da parte di un'autorità di risoluzione, dei poteri di svalutazione o conversione in relazione alle passività di un'impresa soggetta a risoluzione** secondo il disposto dell'articolo 35.

Si tratta, pertanto, dello strumento c.d. *“writedown and conversion tool”* che **consente di convertire in capitale o svalutare il valore nominale dei crediti.**

In tal senso, l'articolo 35 della direttiva (UE) 2025/1, recante l'obiettivo e l'ambito di applicazione dello strumento di svalutazione o conversione, al paragrafo 1, stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione possano applicare lo strumento della svalutazione o conversione, per conseguire gli obiettivi della risoluzione per uno dei seguenti fini:

- a) ricapitalizzare un soggetto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e) [ossia imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite nell'Unione, imprese di assicurazione e di riassicurazione madri stabilite nell'Unione, società di partecipazione assicurativa e società di partecipazione finanziaria mista stabilite nell'Unione, società di partecipazione assicurativa madri in uno Stato membro e società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro e società di partecipazione assicurativa madri nell'Unione e società di partecipazione finanziaria mista madri nell'Unione], che soddisfa le condizioni per la risoluzione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 3, in misura sufficiente ad applicare lo strumento del *solvent run-off* e a mantenere la sua autorizzazione a norma della direttiva 2009/138/CE;
- b) convertire in capitale o svalutare il valore nominale dei crediti, compresi i crediti di assicurazione, o dei titoli di debito ceduti:
 - i) a un'impresa-ponte; o
 - ii) nell'ambito dello strumento della separazione di attività e passività o dello strumento per la vendita dell'attività d'impresa.

Nell'applicare lo strumento della svalutazione o conversione ai crediti di assicurazione, le autorità di risoluzione possono anche ristrutturare i termini dei relativi contratti di assicurazione per conseguire più efficacemente gli obiettivi della risoluzione. A tal fine, le autorità di risoluzione tengono conto dell'impatto sull'interesse collettivo dei contraenti.

Il **paragrafo 6**, tuttavia, prevede che gli Stati membri **possano prevedere che le autorità di risoluzione non siano tenute ad applicare lo strumento della svalutazione o conversione** in relazione a quanto segue:

- a) le **passività derivanti da crediti di assicurazione presenti e futuri coperti da attività conformemente all'articolo 275, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/138/CE;**
- b) le passività derivanti da contratti privati di assicurazione malattia o da contratti privati di assicurazione per l'assistenza a lungo termine forniti in alternativa alla copertura sanitaria o alla copertura per l'assistenza a lungo termine obbligatorie fornite dal regime di previdenza sociale istituito per legge; l'esclusione si applica solo alla parte della responsabilità in questione che

sostituisce la componente obbligatoria del regime di previdenza sociale istituito per legge.

Pertanto, con la delega *de quo* viene prevista la possibilità di escludere dallo strumento di svalutazione e conversione i soli crediti di cui alla lettera *a*) dell'articolo 35, paragrafo 6, della direttiva.

Ai sensi del citato articolo 275, paragrafo 1, lettera *a*), della direttiva 2009/138/CE, gli Stati membri provvedono affinché i **crediti di assicurazione prevalgano sugli altri crediti verso l'impresa di assicurazione** come uno o entrambi i casi seguenti:

- a) **per quanto riguarda le attività che rappresentano le riserve tecniche, i crediti di assicurazione beneficiano di un privilegio assoluto su ogni altro credito verso l'impresa di assicurazione;**
- b) per quanto riguarda l'insieme delle attività dell'impresa di assicurazione, i crediti di assicurazione hanno un privilegio di grado superiore a tutti gli altri crediti verso l'impresa di assicurazione con l'unica eccezione possibile dei: (i) crediti di lavoratori dipendenti risultanti da contratti o da rapporti di lavoro; (ii) crediti di imposta vantati da enti pubblici; (iii) crediti di regimi di previdenza sociale; (iv) crediti rispetto ad attività sulle quali gravano diritti reali.

Con i principi e criteri direttivi di cui alla **lettera n)**, si dispone – in conformità a quanto previsto dall'articolo 52, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2025/1 – che **l'IVASS possa imporre alle imprese capogruppo di garantire che le loro imprese figlie di paesi terzi che sono soggetti** di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da *a*) a *e*), della direttiva (UE) 2025/1 **includano nei contratti finanziari** di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1, **clausole contrattuali**. Ciò al fine di escludere che l'esercizio del potere, da parte dell'IVASS, di sospendere o restringere i diritti e gli obblighi dell'impresa capogruppo, costituisca un valido motivo per l'estinzione precoce, la sospensione, la modifica, il *netting* e l'esercizio dei diritti di compensazione o dell'esecutività dei diritti di garanzia su detti contratti.

Ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1, gli Stati membri possono imporre ai soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da *a*) a *e*), della medesima direttiva di **includere in tutti i contratti finanziari** che essi concludono e che sono disciplinati dal diritto di un paese terzo **clausole mediante le quali le parti riconoscono che il contratto finanziario può essere soggetto all'esercizio, da parte dell'autorità di risoluzione, dei poteri di sospendere o restringere i diritti e gli obblighi** a norma degli articoli 49, 50 e 51, e riconoscono di essere vincolate dalle prescrizioni dell'articolo 48.

Il paragrafo 2 stabilisce che gli Stati membri possono inoltre imporre alle imprese madri apicali di garantire che le loro imprese figlie di paesi terzi che sono soggetti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da *a*) a *e*), includano nei contratti finanziari di cui al paragrafo 1 clausole contrattuali al fine di escludere che l'esercizio del potere, da parte dell'autorità di risoluzione, di sospendere o

restringere i diritti e gli obblighi dell'impresa capogruppo, conformemente al paragrafo 1, costituisca un valido motivo per l'estinzione precoce, la sospensione, la modifica, il *netting* e l'esercizio dei diritti di compensazione o dell'esecutività dei diritti di garanzia su detti contratti.

Ai sensi del successivo paragrafo 3, il paragrafo 1 si applica **ai contratti finanziari che:**

- a) **introducono un nuovo obbligo, o modificano sostanzialmente un obbligo esistente**, dopo l'entrata in vigore delle disposizioni adottate a livello nazionale per il recepimento del presente articolo;
- b) **prevedono l'esercizio di uno o più diritti di recesso o di diritti di esecuzione dei diritti di garanzia** a cui si applicherebbero gli articoli 48, 49, 50 o 51 qualora i contratti finanziari fossero disciplinati dalla legislazione di uno Stato membro.

Si ricorda che i soggetti indicati all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a e), della direttiva *de qua* sono i seguenti: (a) imprese di assicurazione e di riassicurazione stabilite nell'Unione; (b) imprese di assicurazione e di riassicurazione madri stabilite nell'Unione; (c) società di partecipazione assicurativa e società di partecipazione finanziaria mista stabilite nell'Unione; (d) società di partecipazione assicurativa madri in uno Stato membro e società di partecipazione finanziaria mista madri in uno Stato membro; (e) società di partecipazione assicurativa madri nell'Unione e società di partecipazione finanziaria mista madri nell'Unione.

Con i principi e criteri direttivi di cui alla **lettera o)**, vengono date specifiche indicazioni su modalità, termini e parametri di individuazione delle sanzioni pecuniarie che il Governo dovrà seguire per il **recepimento della disciplina sanzionatoria**.

In particolare, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 83, paragrafo 1, della direttiva *de qua*, ai **punti da 1) a 7)**, si prevede l'introduzione di **nuove fattispecie di illeciti amministrativi** per violazione delle disposizioni della medesima direttiva.

Nello specifico, al punto **n. 1)**, si stabilisce che le **sanzioni amministrative pecuniarie** si rendano **applicabili** alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, qualora **siano accertate** nei confronti di queste **violazioni e presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo**, nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

Con riguardo all'entità delle **sanzioni amministrative pecuniarie**, al **punto n. 2)**, si definiscono i seguenti criteri di cui tener conto:

- (i) la **sanzione applicabile alle persone giuridiche è compresa** tra un **minimo di 30.000 euro** e un **massimo del 10 per cento del fatturato**;

(ii) la **sanzione applicabile alle persone fisiche è compresa tra un minimo di 5.000 euro e un massimo di 5 milioni di euro;**

(iii) qualora il **vantaggio ottenuto** dall'autore della violazione sia **superiore ai limiti massimi** di cui ai punti (i) e (ii) precedenti, le **sanzioni sono elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto**, purché tale **ammontare sia determinabile**.

Al **punto n. 3)** si prevede che il Governo, nell'attribuire il potere di irrogazione delle sanzioni all'IVASS, deve altresì definire i criteri a cui essa deve attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, coerentemente a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2025/1 anche in deroga alle disposizioni generali di cui alla [legge n. 689 del 1981](#).

Al successivo **punto n. 4)**, si prevede che il Governo, in linea con quanto previsto dalla medesima direttiva (UE) 2025/1, debba **definire le modalità di pubblicazione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni** ed il **regime per lo scambio di informazioni con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA)**.

Secondo il **punto n. 5)**, deve invece attribuirsi all'IVASS il **potere di definire le disposizioni attuative**, con particolare riguardo alla **definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione**, alla **procedura sanzionatoria** e alle **modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni**.

Con riguardo alle **fattispecie** connotate da **minore effettiva offensività o pericolosità**, al **punto n. 6)** si dispone sulla previsione di **efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione**. In tal senso, il criterio di delega permette l'attribuzione all'IVASS della **facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità**.

Con il criterio di cui al **punto n. 7)** si attribuisce all'IVASS il **potere di adottare le misure**, previste dalla direttiva (UE) 2025/1, relative alla **reprimenda pubblica**, all'**ordine di cessare o di porre rimedio** a, e **astenersi dal ripetere, condotte irregolari** e alla **sospensione temporanea dell'incarico**.

Con riguardo alla disciplina dei meccanismi di finanziamento, i principi e criteri direttivi di cui alla **lettera p)** delegano al Governo di prevedere, laddove si renda necessario, l'**istituzione di uno o più fondi di risoluzione**. Per tali fondi di risoluzione, si dovranno definire, in conformità all'articolo 81 della direttiva (UE) 2025/1 e del regolamento (CE) 2004/883, le modalità di calcolo e di riscossione dei contributi dovuti da parte dei vari enti che vi aderiscono, le modalità di amministrazione e la struttura cui è affidata la relativa gestione. Si dovrà altresì prevedere l'opportuno coordinamento con i vigenti sistemi di garanzia a tutela degli assicurati.

In tal senso, l'articolo 81, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1, stabilisce che ciascuno Stato membro **istituisce uno o più meccanismi di finanziamento per garantire che l'autorità di risoluzione disponga di fondi adeguati, attraverso contributi *ex ante* o *ex post* o una combinazione degli stessi, provenienti da imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate in tale Stato membro** e da succursali nell'Unione di imprese di paesi terzi situate nel territorio di tale Stato membro, per coprire almeno il pagamento della differenza agli azionisti, ai contraenti, ai beneficiari, a coloro che vantano crediti di assicurazione o ad altri creditori di cui all'articolo 57.

Secondo i principi e criteri direttivi di cui alla **lettera q)**, nell'ambito della delega il Governo dovrà prevedere la **possibilità di assegnare il ruolo di impresa-ponte ad un fondo di garanzia esistente o di nuova costituzione**, in virtù della facoltà prevista dall'articolo 34, paragrafo 1, della medesima direttiva.

L'articolo 34, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1 stabilisce che gli Stati membri possono prevedere che a un sistema di garanzia delle assicurazioni adeguato siano attribuiti i compiti e i diritti di un'impresa-ponte. Pur garantendo gli interessi dei contraenti, la continuità dei rapporti assicurativi e la liquidazione dei sinistri, e assicurando che gli obiettivi della presente direttiva siano comunque adeguatamente realizzati, gli Stati membri possono prevedere la cessione, a tale sistema di garanzia delle assicurazioni, di:

- a) azioni o altri titoli di proprietà emessi da una o più imprese soggette a risoluzione o
- b) tutte le attività, tutti i diritti o tutte le passività, o una parte di essi, di una o più imprese soggette a risoluzione.

I principi e criteri direttivi di cui alla **lettera r)** impongono di **apportare tutte le modifiche** che si rendono **necessarie** alla corretta ed integrale applicazione e attuazione della direttiva *de qua* **al Codice delle assicurazioni private**, di cui al [decreto legislativo n. 209 del 2005](#), nonché al quadro normativo nazionale in materia di gestione delle crisi.

Secondo i principi e criteri direttivi di cui alla **lettera s)**, nel definire l'**ambito di applicazione** della disciplina coerentemente all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2025/1, il Governo deve prevedere un **opportuno coordinamento con la disciplina nazionale** di recepimento della [direttiva 2014/59/UE](#) **concernente il quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi** e delle imprese di investimento. Ciò al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle procedure che coinvolgono imprese appartenenti a gruppi intersettoriali (bancario-assicurativi) o strutture conglomerati.

Secondo i principi e criteri direttivi di cui alla **lettera t)**, nell'ambito della delega il Governo dovrà prevedere **adeguate forme di coordinamento e cooperazione** che comportino **scambi di informazione** tra l'Autorità di risoluzione ed anche uno dei seguenti soggetti:

- Banca d'Italia per l'applicazione di misure di risoluzione a società di partecipazione finanziaria mista e, se controllano una o più imprese bancarie, a società di partecipazione mista;
- con **qualunque altra persona**, laddove sia necessario ai fini della pianificazione o attuazione di un'azione di risoluzione e fermi restando gli obblighi rigorosi di riservatezza;
- **commissioni parlamentari di inchiesta**, la **Corte dei conti** e altri organismi di indagine nazionali, alle opportune condizioni;
- autorità nazionali responsabili per la vigilanza dei sistemi di pagamento, autorità responsabili per le procedure ordinarie di insolvenza, autorità investite della funzione pubblica di vigilanza su altri soggetti del settore finanziario, autorità responsabili per la vigilanza dei mercati finanziari, degli enti creditizi e delle imprese di investimento e ispettori che agiscono per loro conto, nonché autorità degli Stati membri responsabili per il mantenimento della stabilità del sistema finanziario negli Stati membri tramite norme macroprudenziali, autorità responsabili per la protezione della stabilità del sistema finanziario e persone responsabili per l'esecuzione di revisioni legali.

Nel prevedere tali forme di coordinamento e cooperazione, il Governo dovrà comunque garantire il rispetto delle disposizioni di cui ai seguenti articoli del Codice delle assicurazioni private:

- articolo 10, in relazione al segreto d'ufficio;
- articolo 10-bis, in relazione all'utilizzo delle informazioni riservate;
- articolo 10-ter, in relazione allo scambio di informazioni con altre Autorità dell'Unione europea.

Secondo i principi e criteri direttivi di cui alla **lettera u)**, il Governo dovrà conferire all'Autorità di risoluzione il **potere di nominare più amministratori speciali**, laddove si renda necessario.

Infine, secondo i principi e criteri direttivi di cui alla **lettera v)**, il Governo dovrà **apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie** ad assicurare la corretta e integrale applicazione ed attuazione della direttiva (UE) 2025/1, nonché a garantire il **coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare**, ivi inclusa la facoltà di **introdurre deroghe** all'applicazione della [legge n. 241 del 1990](#) in materia di **procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi**.

Il **comma 3** reca la **clausola di invarianza finanziaria**. Pertanto, dall'attuazione del presente articolo **non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica**.

In tal senso, il medesimo comma stabilisce che le amministrazioni interessate debbano provvedere all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega *de qua* con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

CAPO III – DELEGHE AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI EUROPEI

Articolo 10

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio)

L'articolo 10 reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023, relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.

In particolare il comma 1 prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale, in particolare il [decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17](#), alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2023.

A tale riguardo è utile ricordare come il regolamento (UE) 2023/1230, che abrogherà e sostituirà in via definitiva la direttiva 2006/42/CE a decorrere dal 20 gennaio 2027, stabilisce le norme per la progettazione, costruzione ed immissione sul mercato delle macchine, quasi macchine e prodotti correlati, con l'obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza per i lavoratori e i cittadini dell'Unione, nonché la libera circolazione di prodotti conformi all'interno del mercato unico. Più nello specifico, il regolamento in questione si applica ai prodotti ricadenti nella definizione di "macchina" e ai prodotti correlati di seguito specificati: attrezzature intercambiabili; componenti di sicurezza; accessori di sollevamento; catene, funi e cinghie; dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

Il comma 2 dell'articolo in commento contiene i principi e i criteri direttivi specifici a cui il Governo dovrà attenersi nell'esercizio della delega. Tra questi si segnalano:

- apportare le necessarie abrogazioni, modificazioni e integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, al fine di assicurare l'attuazione del regolamento (UE) 2023/1230, come modificato dal regolamento (UE) 2024/2748 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2024;
- garantire la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti di cui al decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, nonché con il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, e con la disciplina nazionale di attuazione;
- prevedere una disciplina transitoria per assicurare la commerciabilità dei prodotti immessi sul mercato prima del 20 gennaio 2027, conformemente alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006;
- aggiornare il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di sicurezza e conformità delle macchine e integrare le nuove fattispecie sanzionatorie derivanti dall'attuazione del regolamento (UE) 2023/1230, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata delle relative violazioni, nonché garantire la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa anche nei procedimenti sanzionatori;
- prevedere, previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle nuove sanzioni amministrative pecuniarie, di cui al punto precedente, agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, per essere destinate al potenziamento della vigilanza sul mercato.

Si segnala, infine, che nel corso dell'esame in sede referente sono stati introdotti degli ulteriori principi e criteri direttivi in base ai quali, nell'esercizio della delega, il Governo è chiamato ad individuare la lingua di redazione della documentazione prevista dalle disposizioni in questione e ad apportare alla normativa vigente le modificazioni e le integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento con le disposizioni introdotte in attuazione dell'articolo in questione.

Il **comma 3**, da ultimo, stabilisce che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 11

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, sulla trasparenza e sull'integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che modifica il regolamento (UE) 2019/2088 e (UE) 2023/2859)

L'**articolo 11** conferisce al Governo la delega ad **adeguare la normativa nazionale** alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3005 in materia di **trasparenza e integrità delle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG)**, indicando una serie di **principi e criteri direttivi specifici** che dovranno essere seguiti, insieme a quelli generici, nell'esercizio della delega.

Il **comma 1** delega il Governo ad adottare, **entro dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del **regolamento (UE) 2024/3005**.

Il **comma 2** sancisce i **principi e i criteri direttivi** cui deve attenersi il Governo, oltre a quelli generali previsti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, nell'esercizio di tale delega. Nello specifico, il Governo deve:

- apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle disposizioni in materia di **intermediazione finanziaria**, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF), le modifiche e le integrazioni necessarie ad **assicurare la corretta e integrale applicazione** del regolamento (UE) 2024/3005 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché a **garantire il coordinamento** con le disposizioni settoriali vigenti;
- **designare la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB)**, quale **autorità nazionale competente** ai sensi dell'articolo 30 del predetto regolamento, prevedendo che essa eserciti le funzioni e i poteri dal medesimo disciplinati nei casi e con le modalità ivi previsti.

Nel dettaglio, il citato articolo 30 prevede che, entro il 2 aprile 2026, ciascuno Stato membro designi un'autorità competente ai fini del regolamento, la quale si dota del personale necessario, sul piano della consistenza numerica e delle competenze, per poter svolgere i loro compiti ai sensi del medesimo regolamento.

Il **comma 3** prevede la **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che dall'attuazione delle presenti disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della suddetta delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

• Il regolamento (UE) 2024/3005

Il [regolamento \(UE\) 2024/3005](#) introduce un quadro normativo organico volto a garantire **integrità, trasparenza, comparabilità e indipendenza** delle attività di *rating* ambientale, sociale e di governance (ESG) nell'Unione europea. L'obiettivo primario è duplice: da un lato, assicurare **l'affidabilità delle informazioni ESG utilizzate nei mercati finanziari**, prevenendo fenomeni di **greenwashing e social washing**; dall'altro, **tutelare investitori e consumatori**, favorendo il corretto funzionamento del mercato interno e sostenendo l'agenda europea per la finanza sostenibile.

Ambito di applicazione e definizioni

Il regolamento si applica a tutti i **fornitori di rating ESG operanti nell'Unione europea**, indipendentemente dalla loro sede, purché i loro *rating* siano diffusi o commercializzati presso soggetti europei. Restano esclusi i *rating* privati, quelli emessi per uso interno dalle imprese finanziarie e le attività di etichettatura prive di contenuto valutativo.

Sono introdotte **definizioni puntuali**, tra cui:

- **rating ESG**: opinione o punteggio sul profilo ambientale, sociale, dei diritti umani e di governance di un soggetto, basata su metodologie standardizzate;
- **fornitore di rating ESG**: persona giuridica che emette e distribuisce professionalmente rating ESG;
- **utente di rating ESG**: soggetto, pubblico o privato, che utilizza tali valutazioni mediante rapporti contrattuali o abbonamenti.

Autorizzazione e vigilanza

Per esercitare attività di *rating* ESG nell'Unione europea, è necessaria una **autorizzazione da parte dell'ESMA** (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), che ne assicura la **vigilanza centralizzata e uniforme**. Sono previste procedure specifiche per:

- **fornitori stabiliti nell'UE**, soggetti ad autorizzazione ordinaria;
- **piccoli fornitori**, ammessi a un **regime temporaneo semplificato**;
- **fornitori extra-UE**, che possono operare tramite **decisione di equivalenza della Commissione europea**, **avallo** da parte di un soggetto autorizzato nell'UE, o **riconoscimento diretto**.

L'ESMA mantiene un **registro pubblico** dei fornitori autorizzati e delle informazioni rilevanti, integrato nell'**European Single Access Point (ESAP)** a partire dal 2028.

Requisiti di governance e integrità

I fornitori di *rating* devono adottare **sistemi di governance robusti**, che assicurino:

- **indipendenza** delle attività di *rating* da influenze economiche o politiche;
- **metodologie rigorose, trasparenti e giustificabili**, soggette a revisione annuale;
- **procedure di due diligence interne** atte a prevenire conflitti di interesse;
- **funzione di sorveglianza permanente e indipendente** con accesso diretto agli organi di amministrazione.

È sancito il **divieto di cumulare attività potenzialmente conflittuali** (ad esempio consulenza, *rating* del credito, revisione contabile, servizi bancari o assicurativi), salvo eccezioni autorizzate con adeguate misure di separazione.

Regole di condotta e obblighi di trasparenza

Il regolamento impone obblighi di:

- **preavviso all'entità valutata** prima della pubblicazione del primo *rating*, per correggere eventuali errori fattuali;
- **trasparenza metodologica**, mediante pubblicazione di informazioni dettagliate su modelli, ipotesi e limiti delle valutazioni;
- **gestione dei reclami**, con procedure pubbliche, accessibili e imparziali;
- **conservazione delle registrazioni per almeno cinque anni**, al fine di consentire la piena tracciabilità del processo di *rating*.

Vigilanza dell'ESMA

Il regolamento stabilisce come principio generale che l'ESMA, la Commissione e le autorità pubbliche degli Stati membri **non interferiscono** con il contenuto dei *rating* e con le relative metodologie. Inoltre, gli **Stati membri devono nominare un'autorità competente** ai fini del regolamento entro il 2 aprile 2026.

L'ESMA può chiedere **informazioni**, condurre **indagini** e svolgere le **ispezioni in loco**, nei confronti di tutti i soggetti legati alla fornitura di *rating* ESG, compresi i soggetti valutati.

Se un fornitore di *rating* ESG non rispetta gli obblighi che gli incombono ai sensi del regolamento, l'ESMA adotta una o più misure di vigilanza, tra cui: il **divieto temporaneo** di fornire o pubblicare *rating*, la **sospensione o revoca** dell'autorizzazione o del riconoscimento e l'irrogazione di **sanzioni pecuniarie**.

Il regolamento è entrato in vigore il 1° gennaio 2025 e si **applica a decorrere dal 2 luglio 2026**.

Articolo 12

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 febbraio 2024, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, e che abroga il regolamento (CE) n. 1005/2009

L'**articolo 12** conferisce al Governo la delega ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono alle disposizioni del regolamento europeo 2024/590 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. Viene altresì stabilito che l'adozione dei decreti legislativi sia effettuata previa acquisizione del parere della Conferenza Stato-Regioni.

Il **comma 1** conferisce al Governo la delega ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale in materia di sostanze che riducono lo strato di ozono alle disposizioni del regolamento europeo 2024/590.

Il **comma 2** individua, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali previsti all'[articolo 32 della legge 234/2012](#), anche i seguenti **principi e criteri direttivi specifici**:

- ridefinire la disciplina nazionale in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, anche attraverso l'abrogazione della [legge 549/1993](#), recante misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente, nel rispetto degli obblighi internazionali e sulla base dell'attuale quadro normativo eurounitario, ivi compreso il regolamento europeo 2024/590, con particolare riferimento agli adempimenti posti a carico degli operatori e della pubblica amministrazione (lett. a));
- assicurare la prosecuzione del monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta, previsto dall'articolo 13 della legge 549/1993, mediante le risorse finanziarie già destinate a tale scopo in attuazione del medesimo articolo (lett. b));

La legge 549/1993, emanata prima dell'entrata in vigore di obblighi di origine comunitaria in materia di tutela dell'ozono atmosferico e successivamente adeguata alle disposizioni regolamentari europee sopravvenute, regola la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla legge

medesima, prevedendo divieti e obblighi rivolti alla cessazione dell'uso di tali sostanze e allo smaltimento, corredate da sanzioni di natura penale e amministrativa. Si dispongono anche sistemi di monitoraggio e controllo. L'articolo 13 della legge dispone la predisposizione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della stessa legge, del monitoraggio dei livelli dell'ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo e la trasmissione al Parlamento, entro il 30 giugno di ciascun anno, di una relazione sulle relative risultanze.

- ridefinire il quadro del sistema di rilascio delle licenze, dei controlli sul commercio, della promozione del recupero, del riciclo, della rigenerazione e della distruzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, delle attività di comunicazione e di verifica, con attribuzione delle relative funzioni alle autorità di vigilanza del mercato nazionali, alle autorità doganali, alle autorità regionali, o ad altri soggetti autorizzati alla luce di quanto previsto dal regolamento europeo 2024/590 (lett. c));
- assicurare il coordinamento tra il sistema sanzionatorio e la disciplina degli adempimenti e delle competenze in materia, come definiti sulla base del regolamento europeo 2024/590 (lett. d)).

Il **comma 3** prevede l'adozione dei decreti legislativi previa acquisizione del **parere della Conferenza permanente** per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Il **comma 4** prescrive la clausola di **invarianza finanziaria**, disponendo che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nonché che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

• *La disciplina del regolamento 2024/590*

Il [regolamento europeo 2024/590](#), entrato in vigore l'11 marzo 2024, che ha abrogato il [regolamento europeo n. 1005/2009](#), ha l'obiettivo di porre rimedio alla riduzione dello strato di ozono, contribuendo così al recupero dell'ozono stratosferico, ridurre il riscaldamento climatico e garantire la conformità al [Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono](#).

A tal fine, stabilisce norme per le sostanze che riducono lo strato di ozono in tutte le fasi del prodotto, cioè produzione, importazione, esportazione, immissione sul mercato, stoccaggio, fornitura, uso, recupero, riciclaggio, rigenerazione e distruzione. Stabilisce inoltre obblighi di comunicazione di informazioni relative

alle sostanze e ai prodotti e alle attrezzature che le contengono. Infine, istituisce un sistema di licenze elettroniche per le sostanze che riducono lo strato di ozono, per i prodotti e le apparecchiature che li utilizzano e per la loro importazione ed esportazione.

Il regolamento si applica alle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate negli allegati I e II al regolamento stesso e ai loro isomeri, da sole o contenute in miscele, oltreché ai prodotti e apparecchiature che contengono o dipendono da sostanze che riducono lo strato di ozono.

Esso vieta la produzione, l'immissione sul mercato, la fornitura o la messa a disposizione, l'importazione e l'esportazione all'interno dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, delle sostanze che riducono lo strato di ozono elencate nell'allegato I al regolamento stesso.

Il regolamento prevede alcune esenzioni, consentendo l'uso delle sostanze sopra individuate, tra l'altro, quando esse sono usate quali materie prime per la produzione di altre sostanze, quando esse costituiscono agenti di processo in determinati impianti già esistenti le cui emissioni sono trascurabili, quando sono usate per alcuni usi essenziali di laboratorio e analisi e per alcuni usi specifici o connessi agli usi oggetto di esenzione.

La quasi totalità delle norme relative al sistema di licenze elettroniche si applica a partire dal 3 marzo 2025, così come la regola per la comunicazione delle informazioni relative alla liquidazione doganale delle merci al sistema di licenze attraverso l'ambiente a finestra unica dell'Unione europea per le dogane.

Articolo 13

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1244 relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006)

L'**articolo 13** definisce i **criteri** per l'esercizio della **delega** da parte del Governo ai fini del recepimento della direttiva europea sulla **comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e sulla creazione di un portale sulle emissioni industriali**.

In particolare, si prevede l'operatività di strumenti telematici per mettere a disposizione del pubblico i dati nazionali raccolti, il riordino dei rapporti tra le diverse comunicazioni relative agli impianti industriali, si prevede la facoltà per le autorità regionali competenti di effettuare le dichiarazioni annuali relative alle emissioni inquinanti, si prevedono sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità delle violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento, si assegnano alle autorità competenti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il **comma 1** dell'articolo in esame prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro **dodici mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al [regolamento \(UE\) 2024/ 1244](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativo alla comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e alla creazione di un portale sulle emissioni industriali, e che abroga il regolamento (CE) n. 166/2006

Il **regolamento (UE) 2024/1244** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, va a sostituire e integrare le disposizioni già recate dal regolamento (CE) 166/2006 introducendo, attraverso 22 articoli, una complessa e articolata disciplina per acquisire dati ambientali presso i gestori di attività produttive, sia per dare attuazione agli obblighi recati dal protocollo di Kiev in materia di inventario delle principali fonti inquinanti, sia nella prospettiva di sviluppare un sistema integrato di gestione dei dati ambientali relativi alle attività produttive, in stretta sinergia con gli obblighi di comunicazione previsti dalla direttiva 2010/75/UE (come poi modificata dalla direttiva (UE) 2024/1785), nel quadro delle iniziative volte alla informatizzazione e trasparenza dei dati ambientali. Nonostante il regolamento sia formalmente esecutivo, in pratica richiede un adeguamento della disciplina nazionale, sia per specificare alcuni aspetti che non possono essere disciplinati a livello di regolamento eurounitario (come il regime sanzionatorio o l'assetto delle competenze), sia per armonizzare le modalità attuative delle disposizioni con il quadro normativo nazionale. Per quanto detto, risulta necessario adottare le disposizioni per adeguare la disciplina nazionale al citato regolamento, in modo da assicurare che la

gestione dei connessi dati ambientali possa avvenire secondo le nuove regole entro i tempi richiesti. Per chiarire quale sia la tempistica entro la quale esercitare la delega, è opportuno considerare il calendario degli adempimenti connessi agli obblighi discendenti dal regolamento:

- dal 1° gennaio 2028, i dati dovranno essere inviati in sede unionale secondo le nuove regole (articoli 20, 21 e 22 del regolamento); ciò significa che:
- i dati relativi all'annualità 2027 dovranno essere raccolti ed aggregati secondo le nuove regole;
- dal 1° gennaio 2027 i gestori e le autorità competenti dovranno poter disporre di tutte le informazioni necessarie a raccogliere e validare i dati e a valutarne la qualità;
- le disposizioni (che, come si dirà oltre, appaiono necessarie ai sensi dell'articolo 9 del regolamento) volte a guidare le operazioni di raccolta, validazione e valutazione dei dati dovranno essere emanate entro l'anno 2026. Considerato che definire ed emanare tali provvedimenti attuativi richiederà tempi tecnici dell'ordine di sei mesi dall'entrata in vigore delle norme attuative della delega, risulta necessario che tale delega sia esercitata entro i primi mesi dell'anno 2026. Tale tempistica è coerente anche con i tempi tecnici (circa due anni) stimati necessari per sviluppare il portale nazionale delle emissioni, attraverso il quale si dovrà (ai sensi dell'articolo 10 del regolamento) garantire entro il 1° gennaio 2028 l'accesso continuo, gratuito e senza registrazione ai dati nazionali raccolti ai sensi del regolamento. Per perseguire tali obiettivi non è possibile adeguare le norme nazionali con lo strumento regolamentare (dPR), sia per la necessità di introdurre un regime sanzionatorio, sia per la necessità di destinare specifiche risorse di bilancio per assicurare la nuova attività di evidenza pubblica on line dei dati richiesta dal regolamento, sia per la necessità di prevedere a carico dei gestori oneri informativi superiori a quelli minimi richiesti dal regolamento (in considerazione della limitata interoperabilità dei sistemi informativi pubblici)

Il **comma 2** dell'articolo in esame prevede che, nell'esercizio della delega conferita al governo ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'**articolo 32** della **legge n. 234/2012**, anche i seguenti **principi e criteri direttivi** specifici:

- a) assicurare, in attuazione degli obblighi recati dal **regolamento (UE) 2024/ 1244**, l'operatività di strumenti telematici per mettere a disposizione del pubblico i dati nazionali raccolti in attuazione del medesimo regolamento, in modo continuo, gratuito e senza necessità di registrazione, destinando a tal fine adeguate risorse.

Il **Regolamento (UE) 2024/1244** del Parlamento europeo e del Consiglio, adottato il 24 aprile 2024, stabilisce nuove regole per la comunicazione dei dati ambientali delle installazioni industriali e istituisce un portale online a livello europeo che dà accesso pubblico a tali informazioni. Il regolamento abroga il precedente regolamento (CE) n. 166/2006 e mira a migliorare la trasparenza e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale, in linea con la Convenzione di Aarhus.

- b) riordinare, anche in considerazione degli sviluppi della reportistica eurounitaria e assicurando la continuità della raccolta di dati emissivi storici, i rapporti tra le diverse comunicazioni relative agli impianti industriali previste in attuazione della disciplina sulle emissioni industriali, di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, e sul portale delle emissioni, di cui al regolamento (UE) 2024/1244, nonché da altre normative, come la disciplina in materia di combustibile solido secondario, razionalizzando tali comunicazioni, anche attraverso l'eliminazione degli oneri informativi non necessari, tenendo conto delle informazioni già disponibili nel fascicolo di impresa e promuovendo l'integrazione e la complementarietà dei sistemi informativi;

La [Direttiva 2010/75/UE](#) disciplina la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IED - Industrial Emissions Directive) causato dalle attività industriali, inclusi alcuni tipi di allevamento di bestiame.

Il **Regolamento (UE) 2024/1244** del 24 aprile 2024 stabilisce le regole per la comunicazione dei dati ambientali da parte delle installazioni industriali e istituisce un Portale sulle Emissioni Industriali per l'accesso pubblico a queste informazioni, abrogando il precedente Regolamento (CE) n. 166/2006.

- c) prevedere, ai sensi **dell'articolo 6, paragrafo 9**, del regolamento (UE) **2024/ 1244**, la facoltà per le autorità regionali competenti di effettuare le dichiarazioni annuali relative alle emissioni inquinanti per conto dei gestori degli impianti di allevamento e di acquacoltura;

L'articolo 6 del regolamento (UE) **2024/ 1244** rubricato **Comunicazione dei dati alle autorità competenti da parte dei gestori**, stabilisce gli obblighi per i gestori di installazioni industriali che devono comunicare annualmente le informazioni sui dati ambientali (emissioni, rifiuti, ecc.) alle autorità competenti, a meno che tali dati non siano già in loro possesso con l'obiettivo di creare il portale europeo sulle emissioni industriali, istituito per monitorare l'inquinamento industriale e migliorare la partecipazione pubblica ai processi decisionali ambientali.

- d) prevedere che, con successivi decreti attuativi, possano essere stabiliti i criteri e i formati per effettuare la valutazione sulla qualità dei dati forniti con le dichiarazioni annuali.
- e) prevedere disposizioni transitorie per garantire che, nelle more della piena interoperabilità dei sistemi informativi pubblici, i dati necessari a predisporre i rapporti richiesti dal regolamento (UE) 2024/1244 possano comunque essere raccolti presso i gestori, mantenendo in ogni caso la responsabilità dei gestori medesimi in merito alla qualità dei dati forniti;
- f) prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate rispetto alla gravità delle violazioni degli obblighi stabiliti dal regolamento, anche in

deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo altresì strumenti deflattivi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;

L'articolo 32, comma 1, lettera d) della legge 24 dicembre 2012, n. 234, definisce il processo di partecipazione dell'Italia alla formazione delle decisioni e degli atti dell'Unione Europea: nello specifico la norma in questione prevede limiti edittali per l'applicazione delle sanzioni amministrative necessari per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. La **legge 24 novembre 1981, n. 689**, contiene la disciplina generale degli illeciti amministrativi.

La **diffida ad adempiere** in materia ambientale è un atto formale attraverso il quale un'autorità amministrativa, o talvolta una parte privata, ordina a un soggetto di conformarsi a specifiche prescrizioni o obblighi ambientali entro un termine perentorio, avvertendolo delle conseguenze in caso di inadempienza. Nell'ordinamento nazionale è disciplinata dall'art. 29-decies co. 9 lett. a) del D.Lgs. 152/2006 che prevede che in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattordices, l'autorità competente procede secondo la gravità delle infrazioni:

a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;

g) assegnare alle autorità competenti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1, destinando gli stessi al miglioramento delle validazioni e dei controlli sull'attuazione del regolamento;

h) apportare alla normativa vigente ogni ulteriore modifica e integrazione al fine di assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo, anche attraverso l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili.

Il **comma 3** dell'articolo in esame precisa che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il **comma 4** dell'articolo in esame contiene disposizioni a carattere finanziario. Più precisamente si prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera a), pari a **euro 522.000 per l'anno 2026, a euro 522.000 per l'anno 2027** per lo sviluppo del sistema e ad euro

100.000 annui a decorrere dall'anno 2028 per il suo successivo mantenimento, si provvede:

- a) quanto a euro 222.000 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;
- b) quanto a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Il **comma 5** dell'articolo in esame prevede che dall'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, relativo alle spedizioni di rifiuti, che modifica i regolamenti (UE) n. 1257/2013 e (UE) 2020/1056 e abroga il regolamento (CE) n. 1013/2006)

L'**articolo 14** delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1157. Sono previsti criteri e principi direttivi specifici di delega (che richiedono la previsione di un adeguato apparato sanzionatorio, la designazione delle autorità competenti a livello nazionale, nonché l'effettuazione delle opportune modifiche alla legislazione vigente). È altresì disposto che i succitati decreti delegati sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata. Viene infine stabilita, in relazione all'attuazione degli stessi decreti, la clausola di invarianza finanziaria.

Il **comma 1** dell'articolo in esame **delega** il Governo ad adottare, **entro 12 mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1157, in materia di **spedizione di rifiuti**.

Il **comma 2** prevede che, nell'esercizio della delega in questione, il Governo deve osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali (previsti dall'art. 32 della legge 234/2012), anche i seguenti **principi e criteri direttivi specifici**, che vincolano il Governo al rispetto di specifiche disposizioni del regolamento (per una illustrazione delle quali si rinvia al box riportato in calce alla presente scheda di lettura).

La **lettera a)** richiede che nell'esercizio della delega si provvede a **prevedere sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate** alla gravità delle violazioni degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/1157, conformemente ai criteri di cui all'art. 63 del regolamento stesso, ivi comprese le **procedure e le autorità competenti per l'irrogazione** delle sanzioni medesime, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'art. 32, comma 1, lettera d), della legge 234/2012.

Si ricorda che l'art. 32, comma 1, lett. d), della legge 234/2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, dispone che, ove necessario ad assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di

recepimento di direttive, siano previste **sanzioni amministrative e penali** in caso di infrazione alle disposizioni medesime. Per le **sanzioni penali**, applicabili solo nei casi in cui le infrazioni ledano o esponcano a pericolo interessi costituzionalmente protetti, i limiti previsti sono pari a **150.000 euro per l'ammenda** e a **3 anni per l'arresto**; per la lesione di interessi diversi da quelli costituzionalmente protetti, sono irrogabili **sanzioni amministrative da 50 a 150.000 euro**. Si può inoltre prevedere l'applicazione di **sanzioni accessorie**, di natura amministrativa (sospensione fino a sei mesi o, nei casi più gravi, privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione) o penale (nei limiti stabiliti dal codice penale).

La **lettera b)** richiede che nell'esercizio della delega il Governo deve provvedere a:

- **individuare le autorità coinvolte nelle ispezioni** ai sensi dell'art. 61 del regolamento (UE) 2024/1157;
- **designare le autorità competenti responsabili per l'attuazione del regolamento** ai sensi dell'art. 75 del regolamento stesso;
- **designare le autorità responsabili della cooperazione** di cui all'art. 65 del regolamento (UE) 2024/1157;
- **stabilire le modalità di designazione dei membri e del personale** di ruolo responsabili della cooperazione di cui al citato art. 65 e dei rappresentanti nazionali nel gruppo di controllo di cui all'art. 66 del regolamento di cui trattasi.

La **lettera c)** richiede che nell'esercizio della delega si provvede a **apportare le modificazioni, le integrazioni e le abrogazioni alla normativa vigente** in materia di spedizione di rifiuti, ivi incluse le disposizioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 (il riferimento sembra essere alla parte IV di tale decreto, che contiene la disciplina generale in materia di gestione dei rifiuti), necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2024/1157.

Il **comma 3** dispone che i **decreti delegati** sono adottati previa acquisizione del **parere della Conferenza unificata**.

Il **comma 4** reca l'usuale **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che:

- dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- e che le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega in questione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

• **Il regolamento (UE) 2024/1157**

Il [regolamento \(UE\) 2024/1157](#) stabilisce le norme per le procedure e i controlli sulle spedizioni di rifiuti, con la **finalità** (enunciata nell'art. 1) di proteggere l'ambiente e la salute umana, contribuire alla neutralità climatica e conseguire un'economia circolare e l'inquinamento zero. Tali norme sono volte a prevenire o ridurre qualsiasi danno alla salute o all'ambiente durante il trasporto e il trattamento dei rifiuti nel luogo di destinazione.

Come evidenziato nella [scheda di sintesi disponibile sul sito web dell'UE](#), "il regolamento incorpora nel diritto dell'Unione europea le disposizioni della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e della decisione del Consiglio dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti destinati per le operazioni di recupero".

L'**ambito di applicazione** del regolamento (secondo quanto stabilito dall'art. 2) riguarda:

- spedizioni tra gli Stati membri dell'UE (disciplinate dai titoli II e III, vale a dire dagli artt. 4-36);
- esportazioni e importazioni da e verso Paesi terzi (disciplinate dai titoli IV e V, vale a dire dagli artt. 37-56);
- rifiuti in transito nel territorio dell'UE (disciplinati dagli artt. 57-58, che costituiscono il titolo VI).

Il regolamento non si applica alle spedizioni di diverse categorie di rifiuti, come i sottoprodotti di origine animale o i rifiuti radioattivi, contemplati da una normativa comunitaria specifica.

Completano le disposizioni del regolamento le definizioni recate dall'art. 3 (che insieme agli articoli 1 e 2 costituisce il titolo I del regolamento), le norme recate dal titolo VII (artt. 59-71), che sono principalmente volte a garantire l'osservanza delle norme del regolamento medesimo, nonché le disposizioni finali contenute nel titolo VIII (artt. 72-86).

In relazione alle **disposizioni finalizzate a garantire l'osservanza del regolamento**, alle quali fanno particolare riferimento quelle recate dall'articolo in esame, degni di nota sono l'**art. 60**, in base al quale "gli Stati membri, per garantire l'osservanza del presente regolamento, assicurano lo svolgimento di ispezioni di stabilimenti, imprese, intermediari e commercianti (...) nonché di ispezioni delle spedizioni di rifiuti e del relativo recupero o smaltimento", e l'**art. 61**, che invece disciplina la **verifica della documentazione da parte delle autorità coinvolte nelle ispezioni** (la cui designazione a livello nazionale è prevista dal criterio di delega di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo in esame).

Le **sanzioni** sono invece disciplinate dall'**art. 63**, che (al paragrafo 1) impone agli Stati membri di stabilire le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente regolamento e adottare "tutte le misure necessarie per assicurarne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive" (attributi che vengono ribaditi dal criterio di delega di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo in esame). Lo stesso articolo fissa i **criteri da seguire nella determinazione delle sanzioni** (criteri al cui rispetto richiama la citata lettera a)).

L'art. 63 dispone infatti (al paragrafo 2) che gli Stati membri provvedono affinché le sanzioni in questione “tengano debitamente conto degli elementi seguenti, a seconda dei casi: a) la natura, la gravità e l'entità della violazione; b) se del caso, il carattere doloso o colposo della violazione; c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile; d) i benefici economici derivati dalla violazione da parte della persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, nella misura in cui possono essere determinati; e) il danno ambientale causato dalla violazione; f) qualsiasi azione intrapresa dalla persona fisica o giuridica ritenuta responsabile per attenuare il danno causato o porvi rimedio; g) il fatto che la violazione sia stata commessa una sola volta o ripetutamente; h) qualsiasi altro fattore aggravante o attenuante applicabile alle circostanze del caso. Il successivo paragrafo 3 dispone che “gli Stati membri devono essere quanto meno in grado di imporre le sanzioni seguenti in caso di violazione del presente regolamento, se pertinenti: a) sanzioni pecuniarie; b) la revoca o la sospensione temporanea dell'autorizzazione a svolgere attività connesse alla gestione e alla spedizione di rifiuti nella misura in cui tali attività rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento; c) l'esclusione temporanea dalle procedure di appalto pubblico.

Degni di nota sono altresì gli **articoli 64, 65 e 66** in materia di **cooperazione finalizzata a garantire l'osservanza del regolamento**, che disciplinano, in particolare, la designazione, da parte degli Stati membri, delle autorità e del personale responsabili della cooperazione (tali disposizioni sulla designazione, contenute negli artt. 65 e 66 sono richiamate dal criterio di delega di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo in esame).

L'art. 64 disciplina la cooperazione a livello nazionale, prevedendo che gli Stati membri mantengono o istituiscono meccanismi efficaci che consentono a tutte le autorità coinvolte nelle attività di controllo dell'osservanza del regolamento nel loro territorio, comprese le autorità competenti e le autorità coinvolte nelle ispezioni, di cooperare e coordinarsi a livello nazionale per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione delle politiche e attività volte a contrastare le spedizioni illegali di rifiuti.

L'art. 65 disciplina invece la cooperazione tra gli Stati membri, stabilendo (al paragrafo 1) che gli Stati cooperano e si scambiano informazioni, e anche (al paragrafo 2) che gli Stati stessi designano l'autorità o le autorità e i membri del personale di ruolo responsabili della cooperazione tra gli Stati e individuano altresì una o più autorità e membri del loro personale permanente quali punti di contatto incaricati dei controlli fisici svolti nell'ambito delle ispezioni.

L'art. 66 prevede l'istituzione di “un gruppo incaricato di facilitare e migliorare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri al fine di prevenire e individuare le spedizioni illegali («gruppo di controllo della conformità delle spedizioni di rifiuti»), composto da un massimo di tre rappresentanti per Stato membro, selezionati “tra il personale di ruolo designato competente per la cooperazione di cui all'articolo 65, paragrafo 2, o il personale permanente di altre autorità pertinenti di ciascuno Stato membro coinvolte nelle attività di contrasto, che saranno designati dagli Stati membri”.

Tra le disposizioni finali si ricorda l'**art. 75**, in base al quale gli Stati membri devono provvedere a designare “l'**autorità o le autorità competenti responsabili per l'attuazione** del presente regolamento. Ciascuno Stato membro designa una sola autorità competente di transito” (anche tale articolo è richiamato dal criterio di delega di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo in esame).

L'**art. 86** dispone, infine, che **il regolamento** di cui trattasi **si applica a decorrere dal 21 maggio 2026**.

- Procedure d'infrazione relative alla direttiva quadro sui rifiuti

Il **25 luglio 2024** la Commissione europea ha **avviato** una **procedura d'infrazione** nei confronti dell'**Italia** (n. 2024/2097) per il non corretto recepimento della **direttiva quadro sui rifiuti** ([direttiva 2008/98/CE](#) sui rifiuti, quale modificata dalla [direttiva \(UE\) 2018/851](#)).

In particolare ha [constatato](#) che l'Italia **non ha recepito correttamente** diverse disposizioni della direttiva modificata, tra cui quelle concernenti la **responsabilità estesa del produttore**, la **garanzia di un riciclaggio di alta qualità**, la **raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi** e l'attuazione di un **sistema elettronico di tracciabilità**.

Nello stesso giorno la Commissione ha aperto un'ulteriore procedura d'infrazione (n. 2024/2142) nei confronti dell'**Italia** per il **mancato conseguimento** degli **obiettivi di raccolta e riciclaggio** dei rifiuti stabiliti dalla [direttiva 2008/98/CE](#) sui rifiuti, quale modificata dalla [direttiva \(UE\) 2018/851](#) e dalla direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ([direttiva 2012/19/UE](#), quale modificata dalla [direttiva \(UE\) 2024/884](#)).

Articolo 15

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento (UE) 2025/40 su imballaggi e rifiuti di imballaggio)

L'articolo 15, introdotto in sede referente, delega il Governo ad adottare, entro 8 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata, un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2025/40 sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. Lo stesso articolo individua i principi e criteri direttivi specifici da osservare nell'esercizio della delega.

Il **comma 1** prevede la **delega** al Governo per l'adozione, **entro 8 mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2025/40 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (per i cui contenuti si rinvia al *box* riportato in calce alla presente scheda).

La relazione illustrativa sottolinea che “sebbene il regolamento sia direttamente applicabile, l'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 prevede che, qualora un regolamento UE imponga o consenta agli Stati membri di adottare disposizioni interne per la sua attuazione – come nel caso delle sanzioni, della designazione delle autorità competenti o di modalità organizzative – sia necessario un intervento normativo nazionale”.

In base al **comma 2**, nell'esercizio della delega il Governo deve osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali (previsti dall'art. 32 della legge 234/2012), anche i seguenti **principi e criteri direttivi specifici**:

- a) **introdurre sanzioni amministrative** efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni del regolamento, conformemente ai criteri di cui all'art. 68 del regolamento medesimo, anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui all'art. 32, comma 1, lettera d), della legge 234/2012, individuando altresì le autorità competenti e le procedure per l'irrogazione delle sanzioni;

Sul punto si ricorda che l'art. 68 del Regolamento UE 2025/40 impone agli Stati membri di adottare, entro il 12 febbraio 2027, le norme contenenti le sanzioni applicabili nei casi di violazione del predetto Regolamento e le misure

necessarie per assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. La disposizione pone, altresì, l'obbligo in capo agli Stati di notificare, senza ritardo, alla Commissione europea le sanzioni predisposte e ogni loro eventuale modifica (par. 1).

La norma precisa che la violazione delle disposizioni in tema di imballaggi eccessivi, restrizioni a determinate categorie di imballaggi e di riutilizzo di imballaggi (cfr. artt. da 24 a 29) comporta l'irrogazione di sanzioni amministrative. Inoltre, la mancata previsione da parte dell'ordinamento dello Stato membro di sanzioni in tali casi, non preclude la possibilità di intraprendere un'azione sanzionatoria da parte dell'autorità competente e l'irrogazione della sanzione da parte delle competenti autorità giurisdizionali. In ogni caso, occorre garantire l'effettività dei mezzi di ricorso e le sanzioni applicate devono essere effettive, proporzionate e dissuasive (par. 2).

Inoltre, entro il 12 febbraio 2027, gli Stati membri notificano le norme e misure di cui ai precedenti paragrafi alla Commissione e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive (par. 3).

Per quanto concerne, invece, l'art. 32, comma 1, lett. d), della legge 234/2012 ("Principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea") esso dispone che i decreti legislativi volti al recepimento delle direttive europee ex art. 31 L. n. 234 del 2012, qualora sia necessario assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi di recepimento di tali direttive, devono prevedere sanzioni amministrative e penali in caso di infrazione delle disposizioni contenute nei predetti decreti. Per le sanzioni penali, applicabili solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti, i limiti previsti sono pari a 150.000 euro per l'ammenda e a 3 anni per l'arresto; per la lesione di interessi diversi da quelli costituzionalmente protetti, sono irrogabili sanzioni amministrative da 50 a 150.000 euro. Si può inoltre prevedere l'applicazione di sanzioni accessorie, di natura amministrativa (sospensione fino a sei mesi o, nei casi più gravi, privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione) o penale (nei limiti stabiliti dal codice penale).

- b) **individuare le autorità nazionali competenti** per l'applicazione, il controllo, la vigilanza e la raccolta dei dati previsti dal regolamento (UE) 2025/40, garantendo il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti;
- c) **apportare le modificazioni, integrazioni e abrogazioni alla normativa vigente** in materia di imballaggi e rifiuti di imballaggio, ivi incluse le disposizioni contenute nel Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento in questione.

Il **comma 3** prevede che il decreto legislativo è adottato previa acquisizione del **parere della Conferenza unificata**.

Il **comma 4** reca l'usuale **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che:

- dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

• *Il regolamento 2025/40/UE sugli imballaggi*

Il regolamento 2025/40/UE ("Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE"), che si compone di 71 articoli e 13 allegati, è entrato in vigore l'11 febbraio 2025 e si applica (in base al disposto dell'art. 71 del medesimo regolamento) dal 12 agosto 2026.

Le principali finalità del regolamento sono enunciate nel 15° considerando dello stesso, ove si evidenzia che "in linea con la gerarchia dei rifiuti e con il principio del ciclo di vita, per ottenere i migliori risultati ambientali complessivi, le misure previste nel presente regolamento dovrebbero mirare a ridurre la quantità di imballaggi immessi sul mercato in volume e in peso e a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, in particolare riducendo al minimo gli imballaggi, evitando quelli superflui e aumentando il riutilizzo. Le misure previste dal presente regolamento dovrebbero mirare inoltre ad accrescere l'uso di contenuto riciclato negli imballaggi, in particolare in quelli di plastica, in cui rappresenta un apporto molto modesto, tramite il rafforzamento dei sistemi di riciclaggio di alta qualità, aumentando così il tasso di riciclaggio di tutti gli imballaggi e migliorando la qualità delle materie prime secondarie che ne derivano, riducendo nel contempo altre forme di recupero e smaltimento finale".

Le norme del regolamento 2025/40/UE, d'ora in poi indicato semplicemente come "regolamento", sostituiscono quelle recate dalla c.d. direttiva imballaggi (direttiva 94/62/CE, come modificata, da ultimo, dalla direttiva (UE) 2018/852) che viene quindi abrogata, a decorrere dal 12 agosto 2026.

Si ricorda che la citata direttiva 94/62/CE è stata recepita nell'ordinamento nazionale con il D.Lgs. 152/2006 (c.d. Codice dell'ambiente), il cui titolo II della parte IV reca disposizioni volte a regolare "la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio sia per prevenirne e ridurne l'impatto sull'ambiente, favorendo, fra l'altro, livelli sostenuti di riduzione dell'utilizzo di borse di plastica, nonché misure intese a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio, ad incentivare il riutilizzo degli imballaggi, il riciclaggio e altre forme di recupero dei rifiuti di imballaggio e, conseguentemente, la riduzione dello smaltimento finale di tali rifiuti, ed assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente, sia per garantire il funzionamento del mercato, nonché per evitare discriminazioni nei confronti dei prodotti importati, prevenire l'insorgere di ostacoli agli scambi e distorsioni

della concorrenza e garantire il massimo rendimento possibile degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, in conformità alla direttiva 94/62/CE".

Per approfondire i contenuti del regolamento si rinvia alla scheda web "[Il nuovo regolamento europeo sugli imballaggi](#)".

Articolo 16

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) 2019/1029 e la direttiva (UE) 2020/1828 (regolamento sulla cyberresilienza))

L'**articolo 16** reca la delega legislativa – da esercitarsi entro sei mesi – per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, in materia di requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali.

Il **comma 1** delega il Governo ad adottare, entro **sei mesi** dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, uno o più decreti legislativi al fine adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo a requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali.

Tale regolamento, recando, tra l'altro, alcune modifiche ai precedenti regolamenti (UE) n. 168/2013 n. 2019/1020 e alla direttiva (UE) 2020/1828, stabilisce:

- norme per la messa a disposizione sul mercato di prodotti con elementi digitali per garantire la cybersicurezza di tali prodotti;
- requisiti essenziali di cybersicurezza per la progettazione, lo sviluppo e la produzione di prodotti con elementi digitali e obblighi per gli operatori economici in relazione a tali prodotti per quanto riguarda la cybersicurezza;
- requisiti essenziali di cybersicurezza per i processi di gestione delle vulnerabilità messi in atto dai fabbricanti per garantire la cybersicurezza dei prodotti con elementi digitali durante il periodo in cui si prevede che i prodotti siano in uso e obblighi per gli operatori economici in relazione a tali processi;
- norme sulla vigilanza del mercato, compreso il monitoraggio, e sull'applicazione delle norme e dei requisiti anzidetti.

Il regolamento, già in vigore, si applica a partire dall'11 dicembre 2027, con l'eccezione delle disposizioni riguardanti gli obblighi di notifica delle vulnerabilità sfruttate attivamente e degli incidenti gravi – che trovano applicazione dall'11 settembre 2026 – e delle disposizioni in materia di

notifica degli organismi di valutazione della conformità, le quali si applicano a decorrere dall'11 giugno 2026.

Il **comma 2** individua, in aggiunta ai principi e criteri direttivi generali previsti all'[articolo 32 della legge 234/2012](#), anche i seguenti **principi e criteri direttivi specifici**:

- ✓ apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) 2024/2847 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, garantendo il coordinamento, con le disposizioni del [decreto-legge n. 105/2019](#) (convertito dalla legge n. 133/2019 con modificazioni), e col [decreto legislativo n. 138/2024](#), nonché con le disposizioni settoriali in vigore (**lettera a**));

Si ricorda che il decreto-legge n. 105/2019, e successive modificazioni, ha, tra l'altro, istituito il **perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (PSNC)**, al fine di assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso la previsione di misure volte a garantire i necessari *standard* di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi.

I **soggetti che rientrano nel PSNC** sono individuati dalle amministrazioni competenti, se soddisfano i seguenti criteri:

- essere un'amministrazione pubblica, un ente, o un operatore pubblico o privato aventi una sede nel territorio nazionale;
- esercitare una funzione essenziale dello Stato o erogare un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato;
- esercitare tali funzioni o erogare tali servizi in modalità dipendenti dall'utilizzo di reti, sistemi informativi e servizi informatici.

Il decreto legislativo n. 138/2024, recependo la direttiva (UE) 2022/2555 del 14 dicembre 2022 (c.d. **direttiva NIS 2**):

- ha introdotto la [Strategia nazionale di cybersicurezza](#) quale strumento per individuare gli obiettivi strategici e le risorse necessarie per conseguirli, nonché le misure strategiche e normative al fine di raggiungere e mantenere un livello elevato di cybersicurezza;
- ha individuato nell'**Autorità per la cybersicurezza nazionale** quale autorità nazionale competente NIS responsabile per l'attuazione della direttiva e autorità nazionale di gestione delle crisi informatiche;
- ha individuato il **Computer Security Incident Response Team – CSIRT Italia** – quale organo tecnico preposto alla gestione delle crisi informatiche;
- ha individuato le **misure tecniche** di gestione dei rischi per la sicurezza informatica e gli obblighi di notifica di incidente;
- ha previsto la possibilità di imporre obblighi di **certificazione** di cybersicurezza.

- ✓ individuare l'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale** quale **autorità di notifica** ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (UE) 2024/2847 (**lettera b**));

Secondo quanto stabilito dal citato articolo 36, ogni Stato membro designa un'autorità di notifica responsabile dell'istituzione e dell'esecuzione delle procedure necessarie per la valutazione, la designazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e il loro controllo.

- ✓ individuare l'**Agenzia per la cybersicurezza nazionale** quale **autorità di vigilanza del mercato** ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (UE) 2024/2847, in relazione ai requisiti orizzontali di cybersicurezza per i prodotti con elementi digitali (**lettera c**));

Il richiamato articolo 52 dispone che ciascuno Stato membro designi una o più autorità di vigilanza del mercato al fine di garantire l'efficace attuazione del già richiamato regolamento (UE) 2024/2847.

- ✓ prevedere forme di coordinamento tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, nel ruolo di **autorità di notifica** e di **autorità di vigilanza del mercato**, e le altre autorità nazionali competenti individuate dal [decreto legislativo n. 157/2022](#), nonché tra le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, ai fini dello svolgimento dei compiti discendenti dal regolamento (UE) 2024/2847 (**lettera d**));

L'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 157/2022 individua, quali **autorità di vigilanza del mercato**, diverse amministrazioni, ognuna con una specifica competenza (Ministero dello sviluppo economico, Ministero della salute, Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ministero dell'interno, Ministero della transizione energetica, Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Ente nazionale per l'aviazione civile). Il successivo articolo 4 designa l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza quali **autorità incaricate del controllo dei prodotti** che entrano nel mercato dell'Unione europea.

- ✓ adeguare e raccordare alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2847 le disposizioni nazionali vigenti e, in particolare, le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza cibernetica dei **prodotti con elementi digitali**, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili (**lettera e**));
- ✓ definire il **sistema sanzionatorio** prevedendo sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate alla gravità e alla durata ed all'eventuale reiterazione della violazione degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2024/2847 (**lettera f**). Si prevede, in particolare, che ciò avvenga:

- ✓ anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'[articolo 32](#), comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (**numero 1**));

La disposizione da ultimo richiamata, derogabile per effetto del criterio direttivo specifico anzidetto, dispone che (nell'ambito dei principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea) sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute in tali decreti. Le sanzioni penali, limitatamente all'ammenda fino a 150.000 euro e all'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo n. 274/2000 (in materia di sanzioni applicabili dal giudice di pace). È prevista, inoltre, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 150 a euro 150.000 per le infrazioni che ledono o espongono a pericolo interessi diversi da quelli già citati¹⁴.

- ✓ in coordinamento con il sistema sanzionatorio previsto dal decreto-legge n. 105/2019, n. 105 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2019), e dal decreto legislativo n. 138/2024, in coerenza, quanto al procedimento applicabile, con quanto previsto dall'[articolo 17](#), comma 4-*quater*, del decreto-legge n. 82/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109/2021) (**numero 2**));

Si segnala, in particolare, che il **decreto legge n. 105/2019**, già richiamato, reca disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e che i commi da 9

¹⁴ L'articolo 32 prevede, inoltre, che, nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni richiamate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole ovvero alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste inoltre le sanzioni amministrative accessorie della sospensione fino a sei mesi e, nei casi più gravi, della privazione definitiva di facoltà e diritti derivanti da provvedimenti dell'amministrazione, nonché sanzioni penali accessorie nei limiti stabiliti dal codice penale. Al medesimo fine è prevista la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'illecito amministrativo o il reato previsti dai medesimi decreti legislativi. Entro tutti i limiti di pena indicati sono previste sanzioni anche accessorie identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi. Le regioni determinano le sanzioni amministrative nelle materie di competenza esclusiva regionale residuale.

a 11-bis dell'articolo 1 individuano un articolato sistema sanzionatorio per i casi di violazione degli obblighi previsti dal decreto-legge medesimo.

Il **decreto legislativo n. 138/2024**, di recepimento della c.d. “direttiva NIS 2”, all'articolo 38, rubricato “sanzioni amministrative”, disciplina l'autorità competente, le fattispecie oggetto di sospensione dell'attività e quelle passibili di sanzione amministrativa in violazione delle disposizioni del decreto legislativo medesimo, il regime della reiterazione delle violazioni, gli strumenti deflattivi del contenzioso e la destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative.

Con riferimento al **comma 4-quater dell'articolo 17 del decreto-legge n. 82/2021**, esso definisce termini e modalità per l'adozione del regolamento che stabilisce i criteri, anche temporali, per l'accertamento, la contestazione e la notificazione delle violazioni della normativa in materia di cybersicurezza e l'irrogazione delle relative sanzioni di competenza dell'Agenzia. Esso prevede, inoltre, che nelle more dell'adozione del regolamento, trovi applicazione il capo I, sezioni I (“principi generali”) e II (“applicazione”), della legge sulle sanzioni amministrative (n. 689/1981).

- ✓ apportando alla normativa vigente le necessarie modificazioni, anche al fine di introdurre misure deflative del procedimento sanzionatorio o del contenzioso (**numero 3**);
- ✓ prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'[articolo 18](#) del decreto-legge n. 82/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 109/2021) per incrementare la **dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (numero 4)**;
- ✓ garantire che l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponga di adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie per lo svolgimento dei compiti previsti dal regolamento (UE) 2024/2847 (**lettera g**)).

Con riferimento a quest'ultimo punto, il **comma 3** quantifica le risorse necessarie per farvi fronte nei seguenti termini:

- ✓ euro 2.100.000 per il 2026;
- ✓ euro 5.875.000 per il 2027;
- ✓ euro 9.125.000 per il 2028;
- ✓ euro 6.925.000 annui a decorrere dal 2029.

A tal fine viene ridotto in maniera corrispondente il fondo per il recepimento della normativa europea ([articolo 41-bis](#) della legge n. 234/2012).

Articolo 17

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che modifica il regolamento (UE) 2019/881 per quanto riguarda i servizi di sicurezza gestiti)

L'**articolo 17** reca delega legislativa – da esercitarsi entro tre mesi – per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/37 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, in materia di servizi di sicurezza gestiti.

L'**articolo 17** reca delega ad adottare, **entro tre mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'**adeguamento** della normativa nazionale alle disposizioni del **regolamento (UE) 2025/37** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024.

Questo atto europeo modifica altro regolamento europeo (2019/881) noto come *Cyber Security Act*, ed ha per oggetto i **servizi di sicurezza gestiti**. È entrato in vigore ed è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (dal 4 febbraio 2025).

Già l'altro regolamento del 2019 ha definito un quadro normativo per l'introduzione di sistemi europei di **certificazione della cybersicurezza**, al fine di garantire nell'Unione europea un livello adeguato di sicurezza dei prodotti, dei servizi e dei processi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

Il nuovo regolamento 2025/37 estende il sistema europeo di certificazione della cybersicurezza ai servizi di sicurezza gestiti.

I “servizi di sicurezza” consistono nello svolgimento di attività legate alla gestione dei rischi dei clienti in materia di cybersicurezza o nella fornitura di assistenza per tali attività. Vi rientrano, a titolo esemplificativo, servizi di gestione degli incidenti, i *test* di penetrazione, gli *audit* di sicurezza, la consulenza relativa all'assistenza tecnica.

I servizi di sicurezza “gestiti” sono prestati dai fornitori di servizi di sicurezza, per attività relative alla gestione dei rischi di cybersicurezza (e se operanti in settori ad alta criticità, anche tali fornitori sono riconosciuti soggetti “essenziali” o “importanti”, secondo la direttiva 2022/2555 – nota altresì come NIS 2: l'acronimo sta per *Network and Information Security* – trasposta nell'ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 138 del 2024).

In via complementare, può ricordarsi come altro nuovo regolamento europeo 2025/38 (oggetto dell'articolo 12 del presente disegno di legge, v.

infra) determini i criteri per cui i fornitori di servizi di sicurezza siano qualificabili come “di fiducia”, ossia rispondenti ad una novella “riserva dell’UE per la cybersicurezza”, in via di erogazione di servizi di risposta ad incidenti di cyberinsicurezza significativi o su vasta scala.

La delega legislativa disposta dal presente articolo è volta ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2025/37 - e prima, del regolamento 2019/881 - per quanto concerne la **certificazione dei servizi di sicurezza gestiti**.

Siffatto adeguamento normativo è previsto incidere tra l’altro sul decreto legislativo n. 123 del 2022, anche con riguardo alle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione. Quel decreto legislativo ha posto infatti le norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo III (“Quadro di certificazione della cibersicurezza”) del precedente regolamento europeo 2019/881 (ora novellato appunto dal regolamento 2025/37) relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Così come inciderà, l’adeguamento normativo, sul decreto-legge n. 82 del 2021, in ordine alle modalità di esercizio delle funzioni attribuite all’Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di accreditamento ed autorizzazione (e delega al rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica) delle strutture specializzate del Ministero della difesa e del Ministero dell’interno quali organismi di valutazione della conformità per i sistemi di rispettiva competenza (cfr. l’articolo 7, comma 1, lettera e), punti 1) e 2), del medesimo decreto-legge n. 82 del 2021).

È prevista una clausola di **invarianza finanziaria**.

Il [regolamento \(UE\) 2025/37](#) del 19 dicembre 2024 ha apportato modifiche al [regolamento \(UE\) 2019/881](#) (cd. regolamento sulla cibersicurezza) per quanto riguarda i **servizi di sicurezza gestiti**¹⁵. Si tratta di una modifica mirata che persegue la finalità di garantire la **resilienza dell’UE agli attacchi informatici** e prevenire eventuali vulnerabilità del mercato interno (par. 2 delle Premesse)

Il nuovo articolo 46 del regolamento istituisce un “**quadro europeo di certificazione della cibersicurezza**”. Si tratta di un meccanismo per istituire sistemi europei di **certificazione** e attestare che i prodotti, servizi e processi valutati siano conformi a determinati requisiti di sicurezza per proteggere disponibilità, autenticità, integrità o riservatezza dei dati conservati, trasmessi o trattati o le funzioni o servizi offerti (par. 2).

¹⁵ Un servizio di sicurezza gestito è definito (articolo 2, n. 14-bis, regolamento (UE) 2019/881) come “servizio prestato a un terzo consistente nello svolgimento di attività, o nella fornitura di assistenza per tali attività, legate alla gestione dei rischi in materia di cibersicurezza, ad esempio servizi di gestione degli incidenti, *test* di penetrazione, *audit* di sicurezza”.

In tale contesto, il “certificato europeo di cibersecurity” (articolo 2, n. 11) è un documento, rilasciato dall’organismo pertinente, che attesta l’avvenuta valutazione di conformità ai requisiti di sicurezza specifici stabiliti da un sistema europeo di certificazione.

Un **ruolo** è riservato all’**ENISA** (Agenzia dell’Unione Europea per la *cybersecurity*, articoli 8 e 49), che è incaricata tra l’altro di: promuovere lo sviluppo e l’attuazione della politica dell’Unione in materia; compilare e pubblicare linee guida e sviluppare buone prassi; facilitare l’elaborazione e l’adozione di norme europee e internazionali; preparare, su richiesta della Commissione e previa consultazione delle parti interessate, una proposta di sistema europeo per la certificazione¹⁶, destinata ad essere adottata dalla Commissione.

Gli articoli 51 e 51-bis elencano **obiettivi minimi di sicurezza** differenziati per i sistemi europei di certificazione¹⁷ a seconda che i relativi servizi siano o meno “gestiti”. Questi ultimi in particolare richiedono: fornitura con competenza, perizia e esperienza dei servizi di sicurezza; livello di qualità sufficiente ed adeguato; protezione dei dati contro accessi, archiviazioni, divulgazioni, distruzioni, trattamenti accidentali o non autorizzati, perdite, alterazioni o indisponibilità; ripristino tempestivo in caso di incidente; accesso esclusivo a dati, servizi o funzioni per persone, programmi o macchine autorizzati; registrazione degli accessi a dati, servizi o funzioni; sicurezza dei prodotti, fin dalla progettazione e per impostazione predefinita.

L’articolo 52 prevede la possibilità di diversificare il **livello di affidabilità** dei sistemi di certificazione sulla base del rischio associato (“di base”, “sostanziale” o “elevato”). Per i prodotti a basso rischio può esservi **autovalutazione** di fabbricante o fornitore (articolo 53).

In tema di **certificazione**, l’articolo 56 stabilisce che prodotti, servizi, e servizi di sicurezza gestiti certificati con sistema europeo di certificazione sono considerati conformi ai requisiti di tale sistema. La Commissione è incaricata di valutare regolarmente l’efficacia e l’utilizzo dei sistemi adottati e se uno di essi debba essere reso obbligatorio, attraverso le pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione.

Ai sensi dell’articolo 57, i **sistemi e certificati nazionali** di certificazione della cibersecurity e i servizi di sicurezza gestiti cessano di produrre effetti all’atto dell’entrata in vigore del corrispettivo sistema europeo.

Alle **Autorità nazionali** spetta il compito di supervisionare e fare applicare le regole previste nei sistemi europei e controllare la conformità agli obblighi di fabbricanti e fornitori, di collaborare con altre autorità nazionali e con la Commissione (articolo 59).

L’allegato contiene requisiti novellati per gli organismi di valutazione della conformità ai fini dell’accreditamento.

¹⁶ L’articolo 54 elenca gli elementi costitutivi necessari dei sistemi europei di certificazione della cibersecurity, tra cui: l’oggetto e l’ambito di applicazione, compresi il tipo o le categorie di prodotti, servizi o processi coperti; i criteri e i metodi di valutazione da utilizzare per dimostrare il conseguimento di obiettivi di sicurezza; l’individuazione dei sistemi nazionali o internazionali di certificazione; il periodo di disponibilità della dichiarazione UE di conformità, la documentazione tecnica e le altre informazioni pertinenti.

¹⁷ L’articolo 2, punto n. 9 definisce il sistema come la “serie completa di regole, requisiti tecnici, norme e procedure stabiliti a livello di Unione e che si applicano alla certificazione o alla valutazione della conformità di specifici prodotti, servizi, processi o servizi di sicurezza gestiti.

Articolo 18

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici e di preparazione e risposta agli stessi, nonché modifica il regolamento (UE) 2021/694 (regolamento sulla cibersolidarietà)

L'**articolo 18** reca delega legislativa – da esercitarsi entro nove mesi – per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2025/38 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024, che stabilisce misure per rafforzare la solidarietà e la capacità dell'Unione di rilevamento e risposta verso minacce e incidenti informatici.

L'**articolo 18** reca delega ad adottare, **entro nove mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'**adeguamento** della normativa nazionale alle disposizioni del **regolamento (UE) 2025/38** del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024.

Questo atto europeo, noto anche come *Cyber Solidarity Act*, stabilisce **misure per rafforzare la solidarietà e la capacità dell'Unione di rilevamento e risposta verso minacce e incidenti informatici**. È entrato in vigore ed è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro dal 4 febbraio 2025.

Esso discende dalla “Strategia dell'Unione europea in materia di cybersicurezza per il decennio digitale” (varata a fine 2020), entro cui si pone una finalità di **sviluppo della capacità operativa di prevenzione, deterrenza e risposta rispetto agli attacchi ed incidenti informatici, nonché della resilienza** informatica e fisica delle reti, dei sistemi informativi e dei soggetti critici.

Il regolamento 2025/38, in particolare, fa perno su alcune misure, quali:

- ✓ l'istituzione di un “sistema europeo di **allerta** per la cybersicurezza”. Si tratta di una rete paneuropea di infrastrutture costituita da poli informatici, per sviluppare e potenziare capacità coordinate in materia di rilevamento e capacità comuni di conoscenza;
- ✓ un “meccanismo per le **emergenze** di cybersicurezza”, onde sostenere gli Stati membri nella risposta agli incidenti di cybersicurezza significativi e su vasta scala, nella mitigazione del loro impatto e nella ripresa dai

medesimi incidenti, nonché al fine di sostenere gli altri utenti nella risposta a tali incidenti di cybersicurezza;

- ✓ la “riserva dell’UE per la cybersicurezza”, ossia l’erogazione, da parte di fornitori di fiducia di servizi di sicurezza gestiti selezionati, di servizi di risposta o nella fornitura di sostegno in caso di incidenti di cybersicurezza significativi e su vasta scala (o equivalenti) o nell’avvio della ripresa da tali incidenti (per tale riguardo, cfr. *supra* l’articolo 11 del presente disegno di legge, circa la certificazione della cybersicurezza europea o nazionale dei fornitori di servizi, a norma del nuovo regolamento (UE) 2025/37);
- ✓ un “meccanismo europeo di **riesame degli incidenti** di cybersicurezza”, teso al riesame e valutazione di incidenti di cybersicurezza significativi o su vasta scala.

La delega legislativa è all’introduzione delle norme attuative necessarie affinché il regolamento europeo abbia piena esecuzione, con coordinamento normativo con le vigenti disposizioni di settore (entro la cornice normativa, potrebbe ricordarsi, posta in ultimo dalla legge n. 90 del 2024, recante “Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici”).

Ed affinché si abbia, pertanto, la partecipazione italiana a:

- ✓ il sistema europeo di allerta per la cybersicurezza (cfr. art. 3 del regolamento (UE) 2025/38), con correlativa costituzione di un polo informatico nazionale, quale soggetto unico che agisce sotto l’autorità di uno Stato membro (a tal riguardo, la disposizione di delega prevede la designazione dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, istituita da decreto-legge n. 82 del 2021 che ha definito la “architettura nazionale di cybersicurezza”);
- ✓ il meccanismo per le emergenze di cibersicurezza (cfr. art. 10 del regolamento europeo);
- ✓ il sistema della riserva dell’UE per la cybersicurezza (cfr. art. 14 del regolamento europeo).

È prevista una clausola di **invarianza finanziaria**.

Il **regolamento (UE) 2025/38** del Parlamento europeo e del Consiglio ([regolamento sulla cibersolidarietà](#)), del 19 dicembre 2024, di modifica al [regolamento \(UE\) 2021/694](#)¹⁸, stabilisce **misure intese a rafforzare la solidarietà e le capacità dell'Unione di rilevamento delle minacce e degli incidenti informatici** e di **preparazione e risposta** agli stessi.

L'articolo 1 specifica che l'**oggetto** e le **finalità** del regolamento sopra indicati dovranno essere attuati mediante l'istituzione di:

- una **rete paneuropea di poli informatici** (il 'sistema europeo di allerta per la cibersicurezza'), volta a sviluppare e potenziare 'capacità coordinate' in materia di rilevamento e 'capacità comuni' in materia di conoscenza situazionale;
- un **meccanismo per le emergenze di cibersicurezza**, che sostenga gli Stati membri nella preparazione e nella risposta agli incidenti di cibersicurezza significativi e agli incidenti di cibersicurezza su vasta scala, nella mitigazione del loro impatto, e che sostenga gli altri utenti nella risposta agli incidenti di cibersicurezza significativi e agli incidenti di cibersicurezza equivalenti a incidenti su vasta scala;
- un **meccanismo europeo di riesame degli incidenti di cibersicurezza** finalizzato al riesame e alla valutazione di incidenti di cibersicurezza significativi o su vasta scala (articolo 1).

Il regolamento intende rafforzare la **posizione competitiva** del settore industriale e di quello dei servizi nell'Unione nell'ambito dell'economia digitale - anche con riguardo alle microimprese e alle piccole e medie imprese nonché alle *start-up* - e contribuire alla **sovranità tecnologica** dell'Unione e all'**autonomia strategica nel campo della cibersicurezza**, potenziando l'innovazione del mercato unico digitale.

Vi si afferma inoltre che tali obiettivi generali verranno perseguiti rafforzando la **solidarietà a livello dell'Unione**, potenziando l'ecosistema della cibersicurezza, migliorando la resilienza informatica degli Stati membri e sviluppando le competenze, il *know-how*, le capacità e le competenze della forza lavoro in relazione alla cibersicurezza.

Il regolamento lascia impregiudicate le funzioni statali essenziali degli Stati membri, fra cui la garanzia dell'integrità territoriale dello Stato, il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resterà una competenza esclusiva di ciascuno Stato membro.

Al Capo II (artt. 3 – 9) è istituito il **sistema europeo di allerta per la cibersicurezza**.

Tale sistema di allerta sarà una rete paneuropea di infrastrutture costituita da **poli informatici nazionali e poli informatici transfrontalieri**, i quali aderiranno su base volontaria per sostenere lo sviluppo di capacità avanzate affinché l'Unione migliori le capacità di rilevamento, analisi e trattamento dei dati in relazione alle minacce informatiche (articolo 3).

¹⁸ Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2021 che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240.

Qualora decidano di partecipare al sistema europeo di allerta per la cibersicurezza, gli Stati membri dovranno designare o, se del caso, istituire un **polo informatico nazionale** (articolo 4).

I poli informatici nazionali potranno cooperare con soggetti del settore privato scambiando dati e informazioni pertinenti al fine di individuare e prevenire minacce e incidenti informatici, anche con le comunità settoriali e intersettoriali di soggetti essenziali e importanti, di cui all'articolo 3 della [direttiva \(UE\) 2022/2555](#)¹⁹. Se ritenuto necessario, conformemente al diritto dell'Unione e nazionale, le informazioni richieste o ricevute dai poli informatici nazionali potranno includere dati raccolti mediante telemetria, sensori e registrazioni.

Qualora almeno tre Stati membri siano impegnati a garantire che i rispettivi poli informatici nazionali collaborino per coordinare le loro attività di rilevamento e di monitoraggio delle minacce informatiche, tali Stati membri potranno istituire un 'consorzio ospitante' (articolo 5).

La piattaforma multinazionale istituita da un accordo di consorzio scritto è definita '**polo informatico transfrontaliero**'. Questo riunirà in una struttura di rete coordinata i poli informatici nazionali degli Stati membri del consorzio ospitante, con il compito di migliorare il monitoraggio, il rilevamento e l'analisi delle minacce informatiche, per impedire gli incidenti e per favorire l'elaborazione di analisi delle minacce informatiche, in particolare mediante lo scambio di dati e informazioni pertinenti, se del caso anonimizzati, nonché tramite la condivisione di strumenti all'avanguardia e lo sviluppo congiunto di capacità di rilevamento, analisi, prevenzione e protezione nel settore informatico in un contesto di fiducia.

Il Capo III (artt. 10 – 20) definisce il **meccanismo per le emergenze di cibersicurezza**. Tale meccanismo è istituito al fine di sostenere il miglioramento della resilienza dell'Unione alle minacce informatiche e, in uno spirito di solidarietà, la preparazione all'impatto a breve termine degli incidenti di cibersicurezza significativi, degli incidenti di sicurezza su vasta scala e degli incidenti di cibersicurezza equivalenti a incidenti su vasta scala (articolo 10).

Il meccanismo per le emergenze di cibersicurezza dovrà sostenere le **azioni** elencate all'articolo 11, ossia:

- azioni di preparazione, in particolare:
- la **verifica coordinata della preparazione** dei soggetti che operano in settori ad alta criticità in tutta l'Unione (come specificato all'articolo 12);
- altre azioni di preparazione per i soggetti che operano in settori altamente critici o in altri settori critici;
- azioni a sostegno della **risposta** agli incidenti di cibersicurezza significativi, agli incidenti di cibersicurezza su vasta scala e agli incidenti di cibersicurezza equivalenti a incidenti su vasta scala e che avviano la ripresa dagli stessi, le quali dovranno essere svolte da fornitori di fiducia di servizi di sicurezza gestiti che partecipino alla riserva dell'UE per la cibersicurezza, istituita ai sensi dell'articolo 14;

¹⁹ Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2).

- azioni a sostegno dell'**assistenza reciproca**. L'articolo 18 precisa che il sostegno per tale assistenza dovrà essere fornito sotto forma di sovvenzioni e alle condizioni previste nei **programmi di lavoro** di cui all'articolo 24 del [regolamento \(UE\) 2021/694](#)²⁰.

Viene istituita una **riserva dell'UE per la cibersicurezza**, al fine di assistere, su richiesta, gli utenti²¹ nella risposta o nella fornitura di sostegno per la risposta agli incidenti di cibersicurezza significativi, agli incidenti di cibersicurezza su vasta scala o agli incidenti di cibersicurezza equivalenti a incidenti su vasta scala e nell'avvio della ripresa da tali incidenti (articolo 14).

L'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza ([ENISA](#)) - istituita dal [regolamento \(UE\) 2019/881](#)²² - dovrà preparare, almeno ogni due anni, una mappatura dei servizi necessari agli utenti. Nel preparare tale mappatura, l'ENISA dovrà consultare, fra gli altri, il gruppo di cooperazione NIS, la rete europea delle organizzazioni di collegamento per le crisi informatiche (EU-CyCLONe)²³, la Commissione e, se del caso, il comitato interistituzionale per la cibersicurezza (*Interinstitutional Cybersecurity Board* - IICB), istituito a norma dell'articolo 10 del [regolamento \(UE, Euratom\) 2023/2841](#)²⁴. L'ENISA dovrà preparare una mappatura analoga, dopo aver informato il Consiglio e previa consultazione con EU-CyCLONe, con la Commissione e, se del caso, con l'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

Le **richieste di sostegno della riserva dell'UE per la cibersicurezza** saranno valutate dall'amministrazione aggiudicatrice²⁵. La risposta agli utenti dovrà essere trasmessa senza ritardo e in ogni caso entro 48 ore dalla presentazione della

²⁰ Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240.

²¹ Gli utenti che usufruiranno dei servizi forniti dalla riserva dell'UE per la cibersicurezza sono i seguenti: a) le autorità di gestione delle crisi informatiche e i *team* di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT) degli Stati membri di cui rispettivamente all'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 10 della [direttiva \(UE\) 2022/2555](#); b) le squadre di pronto intervento informatico dell'UE (*Computer Emergency Response Teams* – CERT), conformemente all'articolo 13 del [regolamento \(UE, Euratom\) 2023/2841](#); c) le autorità competenti, quali i gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente e le autorità di gestione delle crisi informatiche dei Paesi terzi associati al [programma Europa digitale](#).

²² Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla certificazione della cibersicurezza per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 (“regolamento sulla cibersicurezza”).

²³ Il gruppo di cooperazione NIS e EU-CyCLONe sono stati istituiti a norma della citata direttiva (UE) 2022/2555.

²⁴ Regolamento (UE, Euratom) 2023/2841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che stabilisce misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nelle istituzioni, negli organi e negli organismi dell'Unione.

²⁵ Ai fini del regolamento in oggetto per “amministrazione aggiudicatrice” si intende la Commissione o l'ENISA (nella misura in cui il funzionamento e l'amministrazione della riserva dell'UE per la cibersicurezza siano stati affidati all'ENISA, a norma dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento in oggetto).

richiesta per garantire l'efficacia del sostegno. L'amministrazione aggiudicatrice informerà il Consiglio e la Commissione dei risultati della procedura (articolo 16).

Un **paese terzo** associato al [programma Europa digitale](#)²⁶ potrà richiedere il sostegno della riserva dell'UE per la cibersecurity se l'accordo attraverso cui è associato al programma Europa digitale prevede la partecipazione alla riserva dell'UE per la cibersecurity (articolo 19).

Il Capo IV (articolo 21) prevede un **meccanismo europeo di riesame degli incidenti di cibersecurity**.

Entro il 5 febbraio 2027 e successivamente almeno ogni quattro anni, la Commissione europea dovrà inoltre valutare il funzionamento delle misure di cui al regolamento in oggetto e trasmettere al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione (articolo 25).

²⁶ Il programma Europa digitale (DIGITAL) è un programma di finanziamento dell'UE incentrato sull'introduzione della tecnologia digitale nelle imprese, nelle attività dei cittadini e nelle pubbliche amministrazioni.

Articolo 19

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2024/1735 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724)

L'**articolo 19** delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare, entro sei mesi, l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento europeo che istituisce un quadro di **misure per rafforzare l'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette** (**comma 1**). Nell'esercizio della delega, il Governo è tenuto ad osservare i principi e i criteri direttivi specifici tra cui (**comma 2**):

- a) l'individuazione dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP) come punto di contatto unico per il rilascio delle autorizzazioni sui **progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette**;
- b) la collaborazione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per qualificarli come tali;
- c) il coordinamento tra Ministero delle imprese e del *made in Italy* (**MIMIT**) e Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (**MASE**) per attribuire a tali progetti la qualifica di progetti strategici;
- d) l'affidamento al Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) del compito di riconoscere ai **progetti strategici** uno *status* prioritario;
- e) l'**attribuzione ai progetti strategici della qualità di progetto di pubblico interesse nazionale**;
- f) il **potenziamento del MIMIT** con l'assunzione personale per l'attuazione delle attività previste dal regolamento.

L'attuazione della delega non comporta nuovi o maggiori **oneri** per la finanza pubblica (**comma 3**), salvo quanto previsto per l'ampliamento della struttura organizzativa del MIMIT (**comma 4**).

L'**articolo 19, comma 1**, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al [regolamento \(UE\) 2024/1735](#), entro **sei mesi** dall'entrata in vigore della presente legge delega.

• ***Il regolamento 2024/1735 sull'ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette - cd. Net Zero Industry Act***

Il [regolamento \(UE\) 2024/1735](#), adottato il 13 giugno 2024 e meglio conosciuto come “*Net Zero Industry Act*”, istituisce un quadro di misure per rafforzare l'**ecosistema europeo di produzione delle tecnologie a zero emissioni nette**, con l'obiettivo di sostenere la transizione energetica e climatica dell'Unione europea e garantire la sicurezza, la resilienza e la competitività dell'approvvigionamento industriale delle tecnologie pulite in Europa.

L'attuazione del regolamento contribuisce a rafforzare gli obiettivi dell'Unione in materia di clima, allineandosi con la strategia del *Green Deal* e l'obiettivo della neutralità climatica entro il 2050.

Elemento fondamentale del regolamento è il **rafforzamento della capacità produttiva delle tecnologie a zero emissioni nette**, le quali rilasciano emissioni di gas a effetto serra estremamente basse, nulle o negative quando vengono utilizzate, sostenendo la transizione verso l'energia pulita.

In particolare, il regolamento stabilisce che la capacità di produzione a emissioni zero debba essere pari ad almeno il 40% del fabbisogno annuale dell'Unione - al fine di conseguire gli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030 - e prevede un aumento della quota di produzione fino al 15 % della produzione mondiale entro il 2040 (articolo 5).

Al fine di stimolare gli investimenti nelle tecnologie *net-zero*, il regolamento si propone, tra l'altro, da un lato di **individuare progetti prioritari** essenziali, qualificandoli come progetti strategici, dall'altro di **ridurre gli oneri amministrativi** per lo sviluppo di tali progetti di produzione a zero emissioni nette e assicurare **procedure di autorizzazione più semplici** e rapide, in particolare per i **progetti strategici**.

L'articolo 4 del regolamento fornisce un **elenco delle tecnologie a zero emissioni nette**. Inoltre, i prodotti finali, i componenti e le macchine necessarie per la produzione di tali tecnologie, possono beneficiare delle disposizioni relative ai permessi e allo *status* di progetto strategico. Nell'alveo del regolamento sono ricompresi anche i produttori nei settori industriali ad alta intensità energetica come acciaio, chimica e cemento, che producono componenti utilizzati nelle tecnologie *net-zero* e investono nella decarbonizzazione.

Come anticipato, il regolamento prevede la creazione dello *status* di [progetti strategici](#), essenziali per rafforzare la resilienza, l'autonomia e la competitività dell'industria a emissioni zero dell'Unione europea. I promotori dei progetti potranno infatti presentare domanda per qualificare i progetti che contribuiscono in misura significativa alla riduzione delle emissioni nette di CO₂ quali “**progetti strategici**”, che beneficino di vantaggi aggiuntivi, tra cui l'attribuzione di uno “**status prioritario**” a livello nazionale, **procedure di autorizzazione più rapide**, un'attenzione mirata nell'ambito della [Net-Zero Europe Platform](#) e un trattamento più tempestivo nelle procedure giuridiche e di risoluzione delle controversie, in conformità con le leggi nazionali e dell'Unione. Gli Stati membri dovranno quindi designare un'apposita struttura amministrativa, incaricata della valutazione e qualificazione dei progetti come strategici.

Il 18 giugno 2025, la Commissione ha adottato una [decisione](#) di esecuzione contenente le **linee guida** destinate alle autorità competenti degli stati membri dell'UE, per valutare le domande di progetti strategici a emissioni zero.

Altro *focus* fondamentale del regolamento è la **semplificazione degli oneri amministrativi** per lo sviluppo di progetti di produzione a zero emissioni nette e la creazione di procedure di autorizzazione più snelle e veloci, in particolare per i **progetti di alto valore strategico**. Infatti, è centrale garantire che tali progetti possano beneficiare di **tempi di attesa più brevi** e prevedibili.

A tal fine si dispone siano istituiti **punti di contatto unici** (articolo 6), responsabili di facilitare e **coordinare l'intero processo di rilascio delle autorizzazioni** per i progetti, coinvolgendo tutte le amministrazioni competenti, in modo da garantire che i promotori di progetti interagiscano con un unico referente, evitando la duplicazione degli oneri. Inoltre, il **promotore del progetto** potrà chiedere al punto di contatto unico un parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel rapporto di valutazione dell'impatto ambientale, di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto i), della [direttiva 2011/92/UE](#).

Un altro dei punti cardine del regolamento attiene alle **procedure di appalto** e alle **aste**: si prevedono criteri obbligatori non basati sul prezzo. Le autorità devono considerare criteri come la sostenibilità, la resilienza, la *cybersicurezza* e altri fattori qualitativi.

In particolare, per quanto riguarda gli **appalti pubblici** (articolo 25), la sostenibilità è un requisito minimo obbligatorio insieme ad almeno uno dei seguenti criteri: sostenibilità sociale, sicurezza informatica e obblighi di consegna puntuale.

Nelle **aste per energie rinnovabili** (articolo 26), come quelle per gli impianti solari o eolici, le autorità devono valutare il contributo dell'asta alla sostenibilità e alla resilienza, alla *cybersicurezza*, alla condotta aziendale responsabile e alla capacità di completare i progetti entro i tempi previsti.

Il regolamento copre anche forme di intervento pubblico, come i programmi di supporto che incentivano famiglie e imprese a acquistare prodotti tecnologici a emissioni zero, o i programmi che supportano l'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle abitazioni private.

Inoltre, viene prevista la creazione di **distretti di accelerazione per le tecnologie net-zero** (articolo 17), ossia aree destinate ad accelerare le attività industriali a zero emissioni nette, in particolare per l'attuazione dei progetti di produzione, compresi i progetti strategici, ovvero per testare tecnologie innovative. Gli obiettivi dei distretti sono la creazione di raggruppamenti di attività industriali a zero emissioni nette e l'ulteriore razionalizzazione delle procedure amministrative e attrarre investimenti in progetti a livello regionale e locale.

Ai fini del monitoraggio dei progressi e dei possibili sviluppi, nonché per coinvolgere i soggetti della società civile, viene istituita una **piattaforma Europa a zero emissioni nette** (articolo 32), un organismo di governance che comprende la Commissione e i paesi dell'UE.

Il regolamento in esame modifica inoltre il [regolamento \(UE\) 2018/1724](#) – che istituisce uno **sportello digitale unico** per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi – in modo introdurre anche riferimenti espressi ai progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette.

Il **comma 2** indica i criteri direttivi e i principi cui il Governo, nell’esercizio della delega, deve uniformarsi, posti quelli enunciati in via generale della L. n. 234/2012.

Nello specifico, è stabilito che il decreto delegato deve:

- a) Individuare nello Sportello unico per le attività produttive (SUAP)²⁷ territorialmente competente, il **punto di contatto unico** ai sensi dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1735, con funzioni di **facilitazione e coordinamento delle procedure autorizzative** relative ai progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, nel rispetto delle tempistiche e delle prescrizioni di cui all’articolo 9 del medesimo regolamento, riservando alle amministrazioni centrali, di cui alla lettera c) (MIMIT e MASE), la competenza sui progetti qualificati di interesse strategico

Il citato articolo 6 del regolamento europeo prevede l’istituzione per gli stati membri di un **modello amministrativo centralizzato per le autorizzazioni** per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, con l’obiettivo di semplificare, razionalizzare e rendere più trasparente l’intero *iter* autorizzatorio.

Nello specifico, il paragrafo 1 dell’articolo 6 dispone che entro il 30 dicembre 2024 gli Stati membri devono **istituire o designare uno o più punti di contatto unici** al livello amministrativo pertinente. Tali punti di contatto hanno il compito di: agevolare e coordinare la procedura di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette (inclusi quelli strategici); fornire informazioni sulla semplificazione delle procedure amministrative, in conformità con l’articolo 7, comprese informazioni sui casi in cui una domanda è considerata completa a norma dell’articolo 9, paragrafo 10 (cfr. *infra*).

Qualora siano designati più punti di contatto, si prevede che lo Stato membro deve **predisporre strumenti di orientamento** (su un apposito portale web previsto dall’articolo 7) per consentire ai promotori di individuare il punto di contatto competente (paragrafo 2). Il punto di contatto unico costituisce

²⁷ Come precisato anche dalla relazione tecnica allegata al presente provvedimento, gli sportelli unici delle attività produttive sono stati istituiti dal [decreto legislativo n. 112/1998](#), e individuati dal [decreto del presidente della Repubblica n. 160/2010](#), quali soggetti pubblici di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano a oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività

l'interlocutore esclusivo per il promotore nell'ambito della procedura autorizzatoria. Coordina la trasmissione della documentazione e delle informazioni pertinenti, e notifica l'esito della **decisione globale** al promotore (paragrafo 3). I promotori dei progetti sono autorizzati a trasmettere la documentazione inerente alla procedura di rilascio delle autorizzazioni in formato elettronico (paragrafo 4). Le autorità competenti devono **valorizzare gli studi già effettuati** e i permessi già rilasciati, evitando duplicazioni salvo diversa previsione del diritto dell'Unione o nazionale (paragrafo 5). Gli Stati membri sono tenuti a garantire **l'accessibilità delle informazioni sulle procedure di risoluzione delle controversie** relative al rilascio delle autorizzazioni. Ciò include anche eventuali strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, se previsti dal diritto nazionale (paragrafo 6). È fatto obbligo agli Stati membri di assicurare che i punti di contatto unici e tutte le autorità competenti dispongano di **risorse umane e materiali adeguate** (personale qualificato, risorse finanziarie, tecniche e tecnologiche), compreso il sostegno alla formazione e riqualificazione, per adempiere efficacemente agli obblighi del regolamento (paragrafo 7). La piattaforma istituita dagli articoli 38 e 39 - piattaforma «Europa a zero emissioni nette» - svolge funzioni di **monitoraggio periodico** sull'attuazione della sezione e condivide le migliori pratiche per l'organizzazione dei punti di contatto unici (paragrafo 8). Le autorità coinvolte nella procedura di rilascio delle autorizzazioni, nonché le altre autorità interessate, devono **specificare preventivamente** al punto di contatto unico le prescrizioni e la portata delle informazioni richieste al promotore del progetto prima dell'inizio della procedura di rilascio delle autorizzazioni (paragrafo 9).

Per quel che riguarda la durata della procedura di rilascio delle autorizzazioni, l'articolo 9 del regolamento europeo reca invece la disciplina della **procedura di rilascio delle autorizzazioni** per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette, che è descritta come segue.

Il paragrafo 1 dell'articolo 9 stabilisce termini massimi per la conclusione della procedura autorizzatoria in: **12 mesi** per progetti di capacità di produzione annua **inferiore a 1 GW**; **18 mesi** per progetti di capacità di produzione annua **pari o superiore a 1 GW**. Il paragrafo 2 specifica che per i progetti in cui la capacità produttiva non è misurata in GW, si applica il termine massimo di **18 mesi**. In caso di progetti di decarbonizzazione dell'industria ad alta intensità energetica, anche se strategici, che richiedano più impianti/unità in un medesimo sito, è possibile suddividere il progetto in vari progetti più piccoli, previo accordo tra promotore e punto di contatto unico, così da rispettare i termini di legge (paragrafo 3). Se il progetto richiede una **valutazione d'impatto ambientale** (VIA) ai sensi della direttiva 2011/92/UE, alcune fasi procedurali della valutazione (art. 1, par. 2, lett. g), punto i) della direttiva) non sono computate nei termini massimi di 12 o 18 mesi (paragrafo 4). Se dalle consultazioni (articolo 1, paragrafo 2, lettera g), punto ii), della direttiva 2011/92/UE) emerge la necessità di integrare la VIA con ulteriori informazioni, il punto di contatto unico può concedere al promotore del progetto la possibilità di presentare informazioni supplementari (paragrafo 5).

In casi eccezionali, per natura/complessità/ubicazione/dimensioni del progetto, lo Stato membro può **prorogare una sola volta** i termini di cui ai paragrafi 1, 2 e 7, nonché all'art. 16, di massimo **3 mesi**, previa valutazione caso per caso (paragrafo 6). Inoltre, se il progetto comporta **rischi eccezionali per la salute o la sicurezza** di lavoratori o popolazione, lo Stato membro può prorogare i termini di cui ai paragrafi 1 e 2 e all'art. 16 di 6 mesi, purché entro 6 mesi dall'avvio della procedura autorizzatoria (paragrafo 7). In caso di proroga ai sensi dei paragrafi 6 o 7, il punto di contatto unico deve informare **per iscritto** il promotore, indicando i motivi della proroga e la nuova data attesa della decisione globale (paragrafo 8). Il punto di contatto unico comunica al promotore la **scadenza per presentare il rapporto VIA** (art. 5, par. 1, direttiva 2011/92/UE). Anche in questo caso, il tempo tra il termine e la data effettiva di presentazione non viene computato nei termini massimi di cui ai paragrafi 1 e 2 (paragrafo 9). Entro 45 giorni dal ricevimento della domanda, il punto di contatto unico deve dichiarare la domanda completa, oppure richiedere al promotore le informazioni mancanti. Se la seconda presentazione è ancora incompleta, entro 30 giorni può essere richiesta un'ulteriore integrazione, ma solo per gli aspetti già individuati. La data in cui la domanda è dichiarata completa segna l'**inizio ufficiale** della procedura autorizzatoria (paragrafo 10). Entro 2 mesi dal ricevimento della domanda, il punto di contatto unico, in collaborazione con le altre autorità, elabora un **calendario** dettagliato della procedura di rilascio delle autorizzazioni, reso pubblico *online* (paragrafo 11). I termini stabiliti dall'articolo non pregiudicano gli obblighi derivanti da diritto UE e internazionale, né le possibilità di ricorso amministrativo o giurisdizionale (paragrafo 12). I termini massimi dell'articolo non precludono la possibilità per gli stati membri di fissare termini più brevi (paragrafo 13).

- b) Prevedere la **collaborazione e il supporto dell'ENEA**, ai fini della qualificazione di un progetto come progetto di produzione di tecnologie a zero emissioni nette.
- c) Prevedere misure di **coordinamento tra il MIMIT e il MASE** al fine di valutare se un progetto, presentato dal promotore, possa essere qualificato come **progetto strategico** ai sensi dell'articolo 13 del **regolamento** (il quale indica i requisiti che i progetti strategici devono soddisfare).
- d) Individuare nel Comitato interministeriale per la transizione ecologica (**CITE**), istituito dall'articolo 57-*bis* del decreto legislativo n. 152/2006, l'organo deputato al riconoscimento dello **status prioritario di progetto strategico**. Tale qualifica, precisa la relazione tecnica, è una conseguenza necessaria e diretta del riconoscimento di *status* di progetto strategico.

L'[articolo 4](#) del D.L. 22/2021, ha introdotto l'[articolo 57-bis](#) nel codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152/2006), istituendo il **Comitato interministeriale per la transizione ecologica** (CITE) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, e con compiti volti a rafforzare l'approvvigionamento di materie prime critiche e strategiche, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Nel disciplinare tale Comitato, l'articolo 4 del D.L. 22/2021 dispone, in particolare, che lo stesso è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri (o in sua vece dal Ministro dell'ambiente ovvero dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*) ed è composto da una serie di ministri indicati dalla norma (in particolare quelli dell'ambiente, delle imprese e del *made in Italy*, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), nonché dagli altri ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno. Al CITE è demandato il compito di approvare, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano interessate, il **programma nazionale di esplorazione delle materie prime critiche** e ha il compito di pronunciarsi sulla richiesta di valutazione dello *status* di **progetto strategico** relativo alla estrazione, trasformazione o riciclo delle materie prime critiche strategiche da attuarsi sul territorio nazionale. Approva altresì il **piano per la transizione ecologica** (di cui la [delibera](#) CITE 8 marzo 2022, n. 1).

- e) Attribuire al **progetto strategico** la qualità di **progetto di pubblico interesse nazionale** e qualificare le relative opere ed interventi necessari alla sua realizzazione quali interventi di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti, ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1735.

L'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento europeo, considera i **progetti strategici** come essenziali per contribuire alla **sicurezza dell'approvvigionamento di tecnologie a zero emissioni nette** nell'Unione, qualificandoli pertanto come di **pubblico interesse**. Inoltre, tali progetti possono essere considerati d'interesse pubblico prevalente e negli interessi della salute e della sicurezza pubblica, secondo il diritto dell'Unione, qualora siano soddisfatte tutte le condizioni stabilite dalle direttive citate dalla norma (segnatamente: l'articolo 4, paragrafo 7, della [direttiva 2000/60/CE](#); l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della [direttiva 2009/147/CE](#); l'articolo 6, paragrafo 4, e all'articolo 16, paragrafo 1, della [direttiva 92/43/CEE](#))

- f) Prevedere l'**adeguamento della struttura organizzativa del MIMIT**, per garantire lo svolgimento delle attività previste dal

regolamento. Ciò mediante il reclutamento tramite **concorso** pubblico ovvero, come aggiunto nel corso dell'esame in sede referente, mediante **scorrimento delle graduatorie** vigenti, o procedure di **passaggio diretto** di personale tra amministrazioni pubbliche (ai sensi dell'[articolo 30](#) del d.lgs. n. 165/2001), di **otto unità** di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, a decorrere dall'anno 2027, da inquadrare nell'area dei funzionari secondo il sistema di classificazione professionale del personale (di cui al CCNL relativo al personale dell'area del comparto funzioni centrali – triennio 2022-2024).

Il **comma 3** reca la **clausola di invarianza finanziaria**, prevedendo che dall'attuazione del presente articolo non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, **fatta eccezione per quanto previsto al comma 2, lettera f)** – che riguarda il potenziamento della struttura organizzativa del MIMIT. Di conseguenza, le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica, sul punto, precisa quanto segue:

- per quanto riguarda la lett. *a)* del comma 2, la norma si occupa di definire una procedura accelerata per la valutazione dei progetti *netzero*, nell'ambito delle funzioni già assegnate ai SUAP. Pertanto, trattandosi di mera semplificazione procedurale, essi vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- per quanto riguarda la lett. *b)*, all'attività di collaborazione e supporto operata dall'ENEA, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
- così come per quanto attiene alla lett. *c)*, potendo l'attività di coordinamento tra MIMIT e MASE già ascrivere ai rapporti istituzionali che intercorrono tra due enti;
- con riferimento alla lett. *d)*, il CITE già svolge attività volte ad assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione. Pertanto, l'attività conferita dalla presente norma rientra nella sfera di competenze attribuite a legislazione vigente, non comportando ciò un ulteriore onere a carico della finanza pubblica.

Circa gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del comma 2, lettera *f)*, pari a **euro 180.000** per il 2026 e a **euro 442.117** annui a decorrere dall'anno 2027, il **comma 4** stabilisce che si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per l'anno 2025. Si dispone, allo scopo, di utilizzare, in parte, l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

La **relazione tecnica** precisa che la quantificazione degli oneri relativi al reclutamento delle 8 unità di personale, pari a euro 180.000 per l'anno 2026, è effettuata sulla base dei dati relativi a precedenti procedure concorsuali forniti da *Formez*. In particolare, per la procedura di reclutamento di un contingente complessivo di n. 225 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, di Area Terza, posizione economica F1, da inquadrare nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico mediante concorso pubblico per titoli ed esami, effettuato nel corso del 2023, l'amministrazione ha sostenuto un costo complessivo di 346.376,21 euro, a cui sono stati detratti i contributi dei candidati che hanno partecipato al concorso, per un ammontare di 57.920,10 euro. L'onere complessivo è stato, dunque, di 288.456,11 euro. In considerazione del minore numero di personale da reclutare - rispetto al concorso svolto nel 2023 - l'importo di 180.000 euro risulta congruo per la copertura dei costi relativi all'espletamento della procedura di reclutamento.

Articolo 20

(Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che fissa norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011)

L'articolo 20, introdotto in sede referente, contiene la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2024 che fissa **norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione** e abroga il regolamento (UE) n. 305/2011.

Il **primo comma**, prevede la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento dell'ordinamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/3110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024.

Il [Regolamento \(UE\) 2024/3110](#) (Regolamento CPR) mira ad armonizzare le condizioni per la commercializzazione dei prodotti da costruzione ed eliminare gli ostacoli al commercio di tali prodotti tra gli Stati membri (si veda considerando n. 1). Esso stabilisce (articolo 1): norme armonizzate sulle modalità di espressione della prestazione dei prodotti da costruzione in termini ambientali e di sicurezza in relazione alle loro caratteristiche essenziali, inclusa la valutazione del ciclo di vita; requisiti ambientali, funzionali e di sicurezza dei prodotti da costruzione. L'Allegato II annesso al Regolamento elenca le specifiche l'elenco di caratteristiche ambientali essenziali predeterminate relative alla valutazione del ciclo di vita di un prodotto.

Gli articoli 63 e seguente recano una disciplina inerente alla vigilanza del mercato. In particolare, l'articolo 65 disciplina una specifica procedura per trattare la non conformità dei prodotti ai requisiti richiesti dal Regolamento e dagli atti delegati ivi previsti. L'articolo 67 dispone in merito ai prodotti che rispettano i requisiti di conformità ma che comunque comportano rischi.

Il regolamento in esame prevede, tra l'altro, l'introduzione di un sistema di passaporto digitale dei prodotti da costruzione allineato, nella misura del possibile, al passaporto digitale dei prodotti di cui al regolamento (UE) 2024/1781 (articolo 75 e seguenti).

L'articolo 82 demanda agli Stati membri l'adozione di misure incentivanti per favorire l'utilizzo di materiali ad alta prestazione. Inoltre, l'articolo 83 demanda alla Commissione l'adozione di atti delegati per integrare il regolamento

specificando requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione.

Il **secondo comma dell'articolo in esame** prevede che, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all' [articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), il Governo deve seguire anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

- a) **apportare alla normativa vigente** e, in particolare, al [decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106](#), le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione del [regolamento \(UE\) 2024/3110](#), tenuto conto di quanto previsto [dall'articolo 24 della legge 13 giugno 2025, n. 91](#), recante delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio, e dei decreti legislativi adottati in attuazione dello stesso, nonché delle disposizioni settoriali vigenti;
- b) **aggiornare** le competenze in capo a ciascuna autorità di vigilanza del mercato individuate ai sensi del [decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157](#), garantendo la coerenza con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di vigilanza del mercato e conformità dei prodotti di cui al medesimo decreto legislativo, nonché con la disciplina nazionale di attuazione;
- c) **rafforzare** le funzioni e il ruolo di coordinamento e di indirizzo del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione di cui all' [articolo 3 del decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 106](#);
- d) **aggiornare** le disposizioni vigenti al fine di prevedere modalità semplificate per l'individuazione e designazione degli organismi nazionali di valutazione tecnica per una o più famiglie di prodotti di cui all' [allegato VII del regolamento \(UE\) 2024/3110](#), nonché per i prodotti emergenti o innovativi che non rientrano nelle famiglie di prodotti già esistenti di cui al medesimo allegato;
- e) **aggiornare** le disposizioni relative agli organismi competenti all'irrogazione delle sanzioni e al sistema di vigilanza, nonché quelle relative al quadro sanzionatorio derivante dagli obblighi di cui al [regolamento \(UE\) 2024/3110](#) in conformità ai criteri ivi previsti ed anche in deroga ai criteri e ai limiti di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), e [all'articolo 32, comma 1, lettera d\), della legge 24 dicembre 2012, n.](#)

[234](#) garantendo la specificità di ciascuna amministrazione in relazione ai requisiti di base dei prodotti da costruzione di rispettiva competenza;

- f) **prevedere** previo versamento in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, la riassegnazione delle somme introitate a seguito dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla lettera precedente agli appositi capitoli di spesa delle autorità di vigilanza del mercato competenti per materia e funzioni, individuate ai sensi del [decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157](#), per essere destinate alle attività finalizzate al potenziamento della vigilanza sul mercato e all'incentivazione di tutto il personale di ciascuna autorità, secondo i rispettivi ordinamenti;
- g) **aggiornare**, conformemente [all'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234](#), le disposizioni relative alle tariffe versate dai richiedenti di cui all'[articolo 15 del decreto legislativo n. 106 del 2017](#), anche prevedendo specifiche tariffe per singola amministrazione competente e le relative modalità di versamento delle medesime tariffe ad appositi capitoli dell'entrata per la successiva riassegnazione;
- h) nelle more della piena operatività del passaporto digitale del prodotto, **definire e incentivare** l'utilizzo delle più recenti tecnologie, definendo gli obblighi da parte degli operatori economici, anche al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, con particolare riguardo alle PMI, e di agevolare la sicurezza dei consumatori, dei soccorritori e degli occupanti e la vigilanza sul mercato;
- i) salvaguardia della possibilità di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del [regolamento \(UE\) 2024/3110](#) con successivo regolamento governativo, ai sensi dell'articolo [17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), nelle materie non riservate alla legge e già disciplinate mediante regolamenti.

-

Allegati

Direttiva (UE) 2024/1760
(del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024,
relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 e il regolamento (UE)
2023/2859)

La [direttiva UE 2024/1760](#), entrata in vigore il 25 luglio 2024, introduce un sistema di **due diligence in materia di sostenibilità aziendale** ai fini della promozione di un comportamento aziendale **sostenibile e responsabile** nelle operazioni delle imprese e lungo le loro catene del valore globali.

Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 26 luglio 2026.

Le disposizioni si applicano tuttavia con decorrenza differenziata tra il 2027 e il 2029 in ragione della dimensione dei soggetti obbligati.

Come emerge dai *considerando*, la presente direttiva si fonda sui valori sanciti dai Trattati e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ponendo al centro la tutela della dignità umana, la sostenibilità ambientale e il rispetto dei diritti sociali. Inserita nel quadro del *Green Deal* europeo e del pilastro dei diritti sociali, essa mira a responsabilizzare le imprese nel contribuire alla transizione ecologica ed equa.

I *considerando* evidenziano che le imprese devono istituire sistemi di diligenza dovuta per individuare, prevenire e mitigare impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente lungo le proprie catene di attività, senza tuttavia configurare un obbligo di risultato assoluto, bensì un obbligo di mezzi proporzionato alla gravità e probabilità dei rischi.

Particolare attenzione è rivolta alle PMI, che vanno protette dal rischio di compromissione della loro sostenibilità economica; al contempo, le grandi imprese, in particolare nei settori agroalimentari e finanziari, sono chiamate a modificare pratiche di acquisto e modelli di *governance* per evitare squilibri di potere e garantire condizioni eque nella filiera.

In tal senso, le grandi società degli Stati membri dell'Unione europea, nonché quelle di Stati terzi con una presenza significativa nell'Unione, sono tenute ad attuare **pratiche sostenibili e responsabili** nelle loro operazioni nazionali e internazionali, individuando e affrontando gli impatti negativi sui diritti umani e sull'ambiente delle loro azioni, sia all'interno che all'esterno dell'Europa (**articolo 1**).

Ai sensi dell'**articolo 2**, l'**ambito di applicazione** è rappresentato dalle società dell'Unione e da quelle site in paesi terzi che presentano una delle seguenti condizioni:

- nell'ultimo esercizio hanno avuto a disposizione **oltre mille dipendenti** e aver avuto un **fatturato netto a livello mondiale di oltre 450 milioni di euro** (per le società dell'Unione europea) o aver generato un **fatturato netto superiore a 450 milioni di euro** nell'esercizio precedente l'ultimo esercizio (società di paesi terzi);
- qualora non siano raggiunte tali soglie, si tratta della **società capogruppo di un gruppo che le ha raggiunte**;
- hanno concluso accordi di *franchising* o di licenza nell'Unione con diritti di licenza pari a **oltre 22,5 milioni di euro**, registrando un **fatturato netto superiore a 80 milioni di euro** a livello mondiale o nell'Unione (per conto proprio o in qualità di società capogruppo di un gruppo).

L'**articolo 3** contiene le definizioni mentre l'**articolo 4** dispone il divieto per gli Stati membri di introdurre nel proprio diritto nazionale disposizioni nel settore disciplinato dalla presente direttiva che stabiliscano obblighi relativi al dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente che divergono da quelli stabiliti dalle pertinenti disposizioni della direttiva, ammettendo tuttavia la possibilità di introdurre disposizioni più rigorose.

L'**articolo 5** prevede l'obbligo in capo alle società di esercitare il **dovere di diligenza** basato sul rischio in materia di **diritti umani e di ambiente** mediante:

- l'integrazione delle seguenti misure del dovere di diligenza nelle proprie politiche e nei propri sistemi di gestione dei rischi:
 - una descrizione dell'approccio a lungo termine;
 - un codice di condotta contenente norme e principi per la società, le sue filiazioni e i suoi partner commerciali;
 - una presentazione dei processi messi in atto, compresa la verifica della conformità;
- l'individuazione degli impatti negativi effettivi o potenziali in materia di diritti umani e ambiente nelle proprie operazioni e in quelle delle loro filiazioni e nelle loro catene di attività, oltre a dare priorità alla gestione degli impatti in base alla gravità e alla probabilità;
- la prevenzione e la mitigazione di potenziali problemi, ponendo fine a quelli effettivi e riducendone al minimo i danni;
- la riparazione degli impatti negativi effettivi;
- lo svolgimento di un dialogo significativo con i portatori di interessi durante le varie fasi del processo di attuazione del dovere di diligenza;
- l'instaurazione di un meccanismo di notifica e una procedura di reclamo accessibili e pubblicamente disponibili, con un seguito tempestivo, attraverso cui persone e organizzazioni possono sollevare preoccupazioni in forma anonima e riservata ai sensi del diritto nazionale;

- il monitoraggio regolare (almeno ogni 12 mesi) dell'efficacia della loro politica di dovuta diligenza durante tutte le operazioni, quelle delle loro filiazioni e nelle loro catene di attività;
- la comunicazione pubblica in merito al loro dovere di diligenza, pubblicando una dichiarazione annuale, in linea con la direttiva (UE) 2022/2464 (la direttiva in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità), sul proprio *sito web* e rendendola accessibile tramite il punto di accesso unico europeo.

Inoltre si dispone che gli Stati membri debbano prevedere che le società madri possano adempiere ai doveri di diligenza per conto di società che siano filiazioni di tali società madri quando tale condotta garantisce l'effettiva conformità (**articolo 6**).

I doveri sopra indicati sono descritti negli **articoli da 7 a 11** che prevedono innanzi tutto a che gli Stati membri provvedono a che ciascuna società integri **il dovere di diligenza in tutte le sue pertinenti politiche e i suoi pertinenti sistemi di gestione dei rischi** e abbia predisposto una politica relativa al dovere di diligenza che garantisca un dovere di diligenza basato sul rischio, dispongano che ciascuna società adotti misure adeguate per individuare e valutare gli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, causati dalle proprie attività o da quelle delle sue filiazioni e, se collegate alla propria catena di attività, da quelle dei suoi partner commerciali, e adotti misure adeguate per prevenire gli impatti negativi potenziali o -qualora la prevenzione non sia possibile- per attenuarne gli effetti nonché per arrestare gli effetti negativi previsti o prevedibili. Qualora non sia possibile prevenire, attenuare, arrestare o minimizzare contemporaneamente e in modo completo tutti gli impatti negativi individuati, gli Stati membri provvedono a che le società attribuiscano priorità agli impatti negativi.

Gli Stati membri provvedono inoltre a che una società che abbia causato o causato congiuntamente un impatto negativo effettivo fornisca una riparazione (**articolo 12**).

È inoltre previsto il dialogo significativo con i portatori di interessi (**articolo 13**) ed un meccanismo di notifica e procedura di reclamo in forza dei quali ciascuna società deve consentire alle persone e ad alcune organizzazioni (quali sindacati e organizzazioni della società civile che sono attive ed esperte nei settori collegati all'impatto ambientale) di presentarle un reclamo qualora tali persone o soggetti nutrano un legittimo timore circa gli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, delle attività della società stessa, delle attività delle sue filiazioni o delle attività dei suoi partner commerciali nella catena di attività della società (**articolo 14**).

Gli Stati membri provvedono a che ciascuna società effettui periodicamente una valutazione delle attività e misure proprie, di quelle delle sue filiazioni e, se collegate alla catena di attività della società stessa, di quelle dei suoi partner commerciali, per valutare l'attuazione e per monitorare l'adeguatezza e l'efficacia degli interventi di individuazione, prevenzione, attenuazione, arresto e minimizzazione nell'entità degli impatti negativi (**articolo 15**). Si prevede inoltre che Stati membri provvedono a che ciascuna società riferisca sulle materie disciplinate dalla presente direttiva pubblicando annualmente sul proprio sito web una dichiarazione annuale (**articolo 16**) prevedendo inoltre che a decorrere dal 1° gennaio 2029 gli Stati membri assicurino che, quando rendono pubblica la dichiarazione annuale sopra indicata, le società trasmettano contemporaneamente tale dichiarazione all'organismo di raccolta affinché sia resa accessibile tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito dal regolamento (UE) 2023/2859 (**articolo 17**).

Per agevolare l'adempimento degli obblighi previsti dalla direttiva si prevedono orientamenti della Commissione su clausole contrattuali tipo d'uso volontario a beneficio delle società tenute all'adempimento delle disposizioni della direttiva (**articolo 18**), orientamenti, compresi orientamenti generali e orientamenti specifici a determinati settori o determinati impatti negativi, al fine di assistere le società o le autorità degli Stati membri nella definizione delle modalità con cui le società debbano adempiere gli obblighi relativi al dovere di diligenza in modo pratico e al fine di fornire sostegno ai portatori di interessi (**articolo 19**) ed infine un *helpdesk* unico attraverso il quale le società possono ottenere informazioni, orientamenti e assistenza per quanto riguarda l'adempimento dei loro obblighi di cui alla presente direttiva (**articolo 21**).

Inoltre gli Stati membri allestiscono e gestiscono, individualmente o congiuntamente, siti *web*, piattaforme o portali dedicati per informare le società e i loro partner commerciali e i portatori di interessi e fornire loro assistenza (**articolo 20**).

Ai sensi dell'**articolo 22**, le società devono, altresì, adottare e attuare un **piano di transizione per la mitigazione dei cambiamenti climatici** recante:

- obiettivi temporalmente definiti connessi ai cambiamenti climatici, per il 2030 e in fasi quinquennali fino al 2050;
- la descrizione delle misure da adottare per raggiungere gli obiettivi;
- i dettagli sugli investimenti e sui finanziamenti;
- la spiegazione del ruolo svolto da organi di amministrazione, gestione e controllo.

L'**articolo 23** dispone che gli Stati membri impongono a una società che opera in uno Stato membro di designare suo mandatario una persona fisica o giuridica stabilita o domiciliata in uno degli Stati membri in cui opera.

In materia di **vigilanza**, l'**articolo 24** dispone che gli Stati membri designano una o più **autorità di controllo** avente le seguenti funzioni:

- ricevere e agire entro un lasso di tempo ragionevole sulle eventuali segnalazioni circostanziate;
- richiedere alle società di fornire informazioni;
- effettuare indagini;
- ordinare a una società di cessare di violare la legge;
- imporre sanzioni o misure provvisorie.

Gli Stati membri devono prevedere che una società possa essere ritenuta **responsabile di eventuali danni**, a condizione che non abbia ottemperato, dolosamente o per negligenza, agli obblighi di legge e da tale inosservanza derivi un danno. Tuttavia, una società non può essere considerata civilmente responsabile se il danno è stato causato solo dai suoi *partner* commerciali.

Gli Stati membri stabiliscono, inoltre, **sanzioni** per le società che violano la legge.

Ai sensi dell'**articolo 28**, la Commissione europea istituisce una **rete europea delle autorità di controllo** con lo scopo di agevolare la cooperazione tra gli organismi nazionali e il coordinamento e l'allineamento dei vari flussi di lavoro nel loro settore di competenza.

Infine, la presente direttiva modifica la direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la **protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione europea** e il regolamento (UE) 2023/2859 che istituisce il **punto di accesso unico europeo**.

• **Direttiva (UE) 2019/1937**

La **direttiva (UE) 2019/1937** del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, entrata in vigore il **16 dicembre 2019**, reca disposizioni volte a fornire ai segnalanti (o *whistleblowers*) una tutela uniforme in tutti gli Stati membri e armonizzata tra i vari settori, introducendo regole comuni che impongano l'adozione di canali di segnalazione efficaci, riservati e sicuri e, al tempo stesso, garantiscano una protezione efficace degli informatori da possibili ritorsioni.

Il **Capo I** (artt. 1-6) contiene le disposizioni relative all'ambito di applicazione, alle definizioni e alle condizioni di protezione. In particolare l'**ambito di applicazione** oggettivo è esteso (art. 2) a tutti i casi in cui vengano segnalate

violazioni del diritto dell'Unione, definite come atti od omissioni illecite ovvero che vanificano l'oggetto e le finalità di norme dell'Unione relative agli specifici settori individuati nell'allegato alla direttiva, quali gli appalti pubblici, la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, la sicurezza dei prodotti, la tutela dell'ambiente e la salute pubblica etc.

La direttiva è stata da ultimo modificata dal [regolamento \(UE\) 2020/1503](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai **fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese**, al fine di renderla applicabile alle violazioni previste dal regolamento stesso.

Per quanto attiene all'ambito di applicazione **soggettivo** il *whistleblower* è definito come la persona fisica che **segnala o divulga informazioni sulle violazioni** acquisite nell'ambito delle sue attività professionali, a prescindere dalla natura di tali attività o del fatto che il rapporto di lavoro sia nel frattempo terminato o non ancora iniziato.

Nello specifico, rientrano tra i segnalanti tutelati dalla direttiva le persone aventi la qualifica di "lavoratori" ai sensi dell'art. 45 TFUE, ossia le persone che nel settore privato come in quello pubblico forniscono, per un certo periodo di tempo, a favore di terzi e sotto la direzione di questi, determinate prestazioni verso il corrispettivo di una retribuzione. La protezione deve, quindi, essere concessa anche ai lavoratori con contratti atipici, quali quello a tempo parziale e a tempo determinato, nonché a chi ha un contratto o un rapporto di lavoro con un'agenzia interinale, ai tirocinanti e ai volontari. Le medesime tutele devono, altresì, essere applicate a lavoratori autonomi, consulenti, subappaltatori e fornitori. Sono, infine, tutelati gli azionisti e le persone negli organi direttivi.

Inoltre la direttiva (art. 4) impegna gli Stati ad estendere le misure di protezione **non soltanto ai segnalanti** che lavorano nel settore privato o pubblico, bensì anche ai c.d. **facilitatori**, ossia coloro che assistono "una persona segnalante nel processo di segnalazione in un contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere riservata" (art. 5), ai terzi connessi con le persone segnalanti, quali ad esempio colleghi o familiari, e ai soggetti giuridici collegati al segnalante.

Le tutele previste dalla direttiva sono concesse nel caso in cui siano segnalate violazioni già commesse o non ancora commesse (ma che molto verosimilmente potrebbero esserlo), atti od omissioni che il segnalante abbia fondati motivi di ritenere violazioni, nonché tentativi di nascondere violazioni. Sono, tuttavia, stabiliti alcuni specifici requisiti per poter accedere alle tutele. Innanzitutto, il segnalante deve avere ragionevoli motivi, alla luce delle circostanze e delle informazioni di cui dispone al momento della segnalazione, per ritenere che i fatti che segnala siano veri. Inoltre, è necessario che il segnalante abbia fondati motivi per ritenere che le informazioni segnalate rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva stessa (art. 6).

Il **Capo II** contiene le disposizioni relative alle **segnalazioni interne** e al seguito delle stesse. In particolare si chiede agli Stati di "incoraggiare la segnalazione mediante canali di segnalazione interni prima di effettuare la segnalazione mediante canali di segnalazione esterni" (art. 7). Tale regola subisce alcune eccezioni, specificamente indicate:

- nel caso in cui non si ritenga che la segnalazione possa essere gestita efficacemente a “livello interno” e sussiste un rischio di ritorsione;
- nel caso in cui è ammissibile una segnalazione diretta ai media in deroga ai canali *whistleblowing*.

La direttiva (art. 8) impone **l'obbligo di istituire canali di segnalazione interni** a tutte le **imprese con almeno 50 lavoratori**, indipendentemente dalla natura delle loro attività, nonché a tutti i soggetti giuridici del settore pubblico, compresi quelli di proprietà o sotto il controllo degli stessi. L'esenzione delle piccole e medie imprese da tale obbligo non si applica, tuttavia, ai soggetti che operano nel settore dei servizi finanziari esposti a rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo che, pertanto, dovranno istituire canali di segnalazione interni indipendentemente dalle loro dimensioni. Inoltre, a seguito di un'opportuna valutazione del rischio, è riconosciuta agli Stati membri la facoltà di esigere che anche società con un numero di dipendenti inferiore istituiscano canali di segnalazione interna in casi specifici, per esempio a causa dei notevoli rischi che possono derivare dalle loro attività. Nel settore pubblico, invece, l'obbligo di istituire canali *whistleblowing* potrà essere derogato - a discrezione del singolo Stato membro - per i soli Comuni con meno di 10.000 abitanti.

Quanto alle **procedure per la segnalazione interna**, sono imposti (art. 9) una serie di requisiti che gli enti devono rispettare, riconoscendo, al tempo stesso, che spetti comunque a ciascun soggetto definire il tipo di canale da istituire. Nello specifico i canali per ricevere le segnalazioni devono essere progettati, realizzati e gestiti in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, nonché di eventuali terzi citati nella segnalazione. Al *whistleblower* deve essere consentito di segnalare per iscritto e di trasmettere le segnalazioni per posta, mediante cassetta per i reclami o piattaforma online o di segnalare oralmente mediante linea telefonica gratuita o altro sistema di messaggistica vocale, o entrambi. Inoltre, su richiesta del segnalante, deve essere possibile effettuare segnalazioni mediante incontri di persona con i soggetti incaricati. Sono altresì imposte determinate tempistiche: entro sette giorni il segnalante deve ricevere un avviso circa il ricevimento della segnalazione stessa e le procedure devono prevedere un termine ragionevole (non superiore a tre mesi) per dare un riscontro alla segnalazione.

I canali di segnalazione possono essere gestiti internamente da una persona o da un servizio designato a tal fine o essere messi a disposizione esternamente da terzi, purché offrano adeguate garanzie di indipendenza, riservatezza, protezione dei dati e segretezza. È, inoltre, necessario che sia designata una persona o un servizio imparziale competente per dare seguito alle segnalazioni, che potrebbe essere la stessa persona o lo stesso servizio che riceve le segnalazioni e che manterrà la comunicazione con il segnalante.

Il Capo III (artt. 10-14) disciplina le **segnalazioni esterne** e il relativo seguito.

Quanto alle **segnalazioni esterne**, i *whistleblowers* possono segnalare violazioni alle autorità designate dagli Stati membri, nonché a quelle competenti a livello europeo. Sono quindi disciplinati: l'obbligo di istituire canali di segnalazione esterna e di seguito alle segnalazioni, i criteri per la progettazione dei canali di segnalazione esterna (affinché gli stessi vengano considerati

indipendenti e autonomi); le informazioni sul ricevimento delle segnalazioni e relativo seguito che le autorità competenti devono pubblicare sui loro siti web, in una sezione separata, facilmente identificabile e accessibile.

Il **Capo IV** (art. 15) riconosce la possibilità di effettuare **divulgazioni pubbliche** in alcuni specifici casi. In particolare, in tali circostanze, i segnalanti beneficiano delle protezioni previste a condizione che:

- abbiano prima segnalato internamente ed esternamente o direttamente esternamente, ma non sia stata intrapresa un'azione appropriata in risposta alla segnalazione entro il termine di tre mesi previsto dalla direttiva oppure
- abbiano fondati motivi di ritenere che possa esservi un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse o le prospettive che la violazione sia affrontata efficacemente siano scarse.

Il **Capo V** (artt. 16-18) contiene disposizioni concernenti:

- l'obbligo di riservatezza, specificando l'obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché l'identità della persona segnalante non sia divulgata, senza il suo consenso esplicito, a nessuno che non faccia parte del personale autorizzato competente a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. Sono inoltre previsti specifici casi di deroga e le relative garanzie;
- il trattamento dei dati personali;
- la conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni; tutti i dati e le informazioni relativi alla segnalazione devono essere conservati diligentemente in modo da poterle fornire alle autorità competenti se necessario.

Il **Capo VI** (artt.19-24) concerne le **misure di protezione**. In particolare gli Stati membri dovranno adottare le misure necessarie per:

- vietare qualsiasi forma di ritorsione;
- garantire che siano fornite informazioni pertinenti e accurate a tale riguardo in modo chiaro e facilmente accessibile al pubblico;
- assicurare consulenze individuali, imparziali e riservate a titolo gratuito, nonché
- sempre che ricorrano determinate condizioni - il patrocinio gratuito nei procedimenti penali;
- prevedere che una volta che il *whistleblower* abbia dimostrato di aver effettuato una segnalazione a norma della direttiva e di aver subito un danno, l'onere della prova sia spostato sulla persona che ha compiuto l'azione ritorsiva;
- garantire l'impossibilità nei confronti del segnalante di far valere obblighi giuridici o contrattuali come le clausole di lealtà dei contratti o gli accordi di riservatezza o non divulgazione per impedire di effettuare una segnalazione, negare la protezione o penalizzare le persone segnalanti per aver effettuato la segnalazione;
- escludere, nei procedimenti giudiziari, la responsabilità del segnalante per effetto di segnalazioni o divulgazioni pubbliche;
- escludere la responsabilità dei segnalanti per l'acquisizione delle informazioni segnalate o divulgate pubblicamente né per l'accesso alle stesse, purché tale acquisizione o accesso non costituisca di per sé un reato.

A tutela del sistema di protezione dei segnalanti previsto dalla direttiva, gli Stati membri sono chiamati a **prevedere sanzioni** - di natura civile, penale o amministrativa - effettive, proporzionate e dissuasive nei confronti:

- di coloro che ostacolano o tentano di ostacolare le segnalazioni, attuano atti di ritorsione o procedimenti vessatori contro i segnalanti, violano l'obbligo di riservatezza sull'identità delle persone segnalanti;

- delle persone segnalanti per le quali sia accertato che hanno scientemente effettuato segnalazioni o divulgazioni pubbliche false.

Inoltre gli Stati membri provvedono affinché i diritti e i mezzi di ricorso previsti dalla presente direttiva non possano essere oggetto di rinuncia o limitazione in virtù di accordi, regimi, forme o condizioni di lavoro, compreso un accordo arbitrale precontenzioso.

Il **Capo VII** contiene le disposizioni finali.

In particolare, il **termine di recepimento** della direttiva è fissato al **17 dicembre 2021**; per quanto riguarda i soggetti giuridici del settore privato con più di 50 e meno di 250 lavoratori, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'obbligo di stabilire un canale di segnalazione interno entro il **17 dicembre 2023 (articolo 26)**.

L'**articolo 25** ha per oggetto il trattamento più favorevole e la clausola di non regressione. Prevede infatti che gli Stati membri possano introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti di quelle previste dalla presente direttiva, e che l'attuazione di questa non possa in alcun caso costituire motivo di riduzione del livello di protezione già offerto dagli Stati membri nei settori cui si applichi la direttiva.

• **Regolamento (UE) 2023/2859**

Il **Regolamento (UE) 2023/2859** del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni disponibili al pubblico in materia di servizi finanziari, mercati dei capitali e sostenibilità ha lo scopo di contribuire all'integrazione dei servizi finanziari e dei mercati dei capitali dell'Unione fornendo un facile accesso centralizzato alle informazioni pubbliche sulle entità e sui loro prodotti.

Nel primo considerando del regolamento si sostiene che un accesso facile e strutturato ai dati è importante per consentire ai decisori, agli investitori professionali e al dettaglio, alle organizzazioni non governative, alle organizzazioni della società civile, alle organizzazioni sociali e ambientali, nonché ad altri soggetti interessati dell'economia e della società, di prendere decisioni di investimento solide, informate e responsabili dal punto di vista ambientale e sociale, al servizio del funzionamento efficiente del mercato. Il punto di accesso unico europeo (*European single access point* - ESAP).

Questo regolamento stabilisce che entro il 10 luglio 2027, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (*European Securities and Markets Authority* - ESMA) istituirà e gestirà un ESAP, una piattaforma che renderà più facile per gli investitori accedere alle informazioni pubbliche finanziarie e non finanziarie sulle società e sui prodotti di investimento dell'UE. Saranno escluse le

informazioni promozionali. L'ESAP offrirà un accesso gratuito, facile da usare, centralizzato e digitale alle informazioni finanziarie e sulla sostenibilità rese pubbliche dalle aziende europee, comprese le piccole imprese. Ciò faciliterà il processo decisionale di un'ampia gamma di investitori, compresi quelli al dettaglio. L'ESAP non impone alcun nuovo obbligo di divulgazione alle aziende europee. Le informazioni disponibili saranno già pubbliche ai sensi delle direttive e dei regolamenti UE in materia.

Invio volontario di informazioni

A partire dal 10 gennaio 2030, un soggetto può presentare le suddette informazioni all'organismo di raccolta dello Stato membro in cui il soggetto ha la sede legale, al fine di rendere tali informazioni accessibili su ESAP. Ogni Stato membro dovrebbe designare almeno un organismo di raccolta per la raccolta delle informazioni presentate su base volontaria e notificarlo all'ESMA.

Compiti degli organismi di raccolta e responsabilità degli enti

Gli organismi di raccolta dovrebbero:

- memorizzare le informazioni inviate dagli enti o generate dagli stessi organismi di raccolta e, se del caso, affidarsi alle procedure e alle infrastrutture esistenti per la memorizzazione delle informazioni;
- verificare che le informazioni siano state inviate utilizzando un formato estraibile.

Le entità devono essere responsabili della completezza e dell'accuratezza delle informazioni nella lingua in cui vengono presentate, nonché dei relativi metadati di accompagnamento che inviano agli organismi di raccolta.

Funzionalità di ESAP

L'ESMA dovrebbe garantire che l'ESAP abbia almeno le seguenti funzionalità:

- un portale web con un'interfaccia facile da usare, che tenga conto delle esigenze di accesso delle persone con disabilità, per fornire accesso alle informazioni sull'ESAP in tutte le lingue ufficiali dell'Unione;
- un'unica interfaccia per programmi applicativi (*application programming interface* – API) che consente di accedere facilmente alle informazioni su ESAP;
- una funzione di ricerca in tutte le lingue ufficiali dell'Unione;
- un visualizzatore di informazioni;
- un servizio di traduzione automatica delle informazioni recuperate;
- un servizio di download, anche per scaricare grandi quantità di dati;
- un servizio di notifica che informa gli utenti di ogni nuova informazione su ESAP;
- la presentazione delle informazioni presentate su base volontaria in modo tale da poterle distinguere chiaramente da quelle presentate su base obbligatoria.

Direttiva (UE) 2024/2842

(del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che estende l'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2024/2841 ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro)

La **direttiva UE 2024/2842** estende alle **persone con disabilità** che sono **cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro** e la cui condizione di disabilità o il cui diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità sono stati riconosciuti da tale Stato membro, nonché alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, e agli animali da assistenza, i diritti e gli obblighi stabiliti nella [direttiva UE n. 2024/2481](#). Quest'ultima promuove e garantisce **la libera circolazione delle persone con disabilità** che partecipano a un programma di mobilità dell'Unione, per motivi di istruzione, formazione, professionali, civici o culturali, istituendo un quadro di **norme e condizioni comuni**, compreso un modello comune uniforme per una **carta europea della disabilità** (v. *box* in fondo) e un **contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità** (v. *box* in fondo).

Il **termine di recepimento** della direttiva in commento è fissato al **5 giugno 2027** e le disposizioni dovranno essere **applicate** a decorrere dal **5 giugno 2028**.

Al fine di estendere il rilascio della Carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio, la direttiva chiarisce all'art. 2 che per "cittadino di paese terzo" si intende qualsiasi persona che non è un cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1 TFUE.

Si ricorda che l'articolo 20, par. 1, TFUE qualifica "cittadino dell'Unione europea" chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro.

Inoltre, l'art. 5 precisa che ai cittadini di paesi terzi che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva si applica l'articolo 20 della direttiva (UE) 2024/2841.

Si ricorda che l'articolo 20 della direttiva (UE) 2024/2841 stabilisce che, entro il 5 giugno 2031, e successivamente ogni quattro anni, la Commissione europea presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sull'applicazione della predetta direttiva. In dettaglio, la relazione deve esaminare l'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità,

con particolare riguardo all'impatto di eventuali oneri, alla misura in cui l'attuazione della presente direttiva ha conseguito i suoi obiettivi e alla sua interazione con altri atti giuridici pertinenti dell'Unione, al fine di valutare la necessità di riesaminare la direttiva. La relazione deve includere inoltre un'analisi delle situazioni specifiche di svantaggio derivanti dalla discriminazione intersezionale, intesa come discriminazione basata su una combinazione di disabilità e su altri motivi oggetto di tutela nelle [direttive 79/7/CEE](#)²⁸, [2000/43/CE](#)²⁹, [2000/78/CE](#)³⁰ o [2004/113/CE](#)³¹ del Consiglio, con particolare attenzione alle donne e alle ragazze con disabilità.

È altresì previsto che entro il 5 giugno 2029, la Commissione svolga una valutazione delle eventuali lacune residue in materia di libera circolazione delle persone con disabilità. In base all'esito di tale valutazione, la Commissione deve decidere se siano necessarie ulteriori azioni a livello dell'Unione al fine di colmare possibili lacune. In proposito, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione, su sua richiesta e in tempo utile, le informazioni necessarie per consentirle di redigere la relazione sull'applicazione della predetta direttiva. Tale relazione deve tener conto delle posizioni delle persone con disabilità, delle organizzazioni non governative interessate, in particolare delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità, e delle parti economiche.

La direttiva, in ogni caso, non pregiudica le norme applicabili che disciplinano la mobilità nell'Unione di cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (art. 3); inoltre, gli Stati membri sono tenuti ad adottare le misure atte a soddisfare le esigenze linguistiche specifiche dei cittadini di paesi terzi (art. 4).

• Il contenuto della direttiva (UE) 2024/2841

La Carta europea della disabilità.

La normativa dell'Unione garantisce il diritto delle persone con disabilità a beneficiare di misure intese a garantire l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità.

La direttiva in oggetto istituisce la **Carta europea della disabilità**, che si configura quale prova della condizione di disabilità riconosciuta o del diritto a

²⁸) Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.

²⁹ Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica.

³⁰ Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro.

³¹ Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura.

servizi specifici sulla base di una disabilità, al fine di permettere alle persone con disabilità di accedere a beni e servizi, pubblici o privati, gratuitamente o a tariffe agevolate. L'obiettivo è garantire alle persone con disabilità il riconoscimento della loro condizione, al fine di poter accedere a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale offerti da un'ampia gamma di servizi, attività o strutture, compresi quelli di parcheggio, alle stesse condizioni delle persone con disabilità negli Stati membri visitati.

In merito all'ambito di applicazione, le carte sono destinate a **soggiorni di breve durata**, con un'eccezione per i titolari di tessere di disabilità trasferitisi in un altro Stato membro per un programma di mobilità dell'UE.

Gli Stati membri hanno inoltre la **facoltà di applicare la direttiva per periodi più lunghi di un soggiorno breve** per le persone con disabilità che sono in visita o soggiornano nel loro territorio.

La direttiva non si applica alle prestazioni nel settore della sicurezza sociale, alle prestazioni di assistenza sociale e ai servizi di riabilitazione.

In particolare, l'articolo 7 della direttiva prevede che:

- per quanto attiene al **formato**, il cui modello è contenuto nell'allegato I, il rilascio è in **forma fisica**, integrata con una forma digitale dopo che la Commissione ne avrà definite le specifiche tecniche. Nella versione fisica deve essere incluso il codice QR, entro un termine ragionevole dopo l'adozione e comunque non oltre il 5 giugno 2028;
- il principio del **riconoscimento reciproco** in tutti gli Stati membri;
- il rinvio alle **prassi nazionali per le procedure di rilascio** e di **rinnovo**. In particolare, la carta deve essere rilasciata o rinnovata gratuitamente al beneficiario entro lo stesso termine applicabile al rilascio di certificati di disabilità, carte di disabilità o altri documenti formali o alla procedura che riconosce la condizione di disabilità o il diritto a servizi specifici sulla base di una disabilità.

Il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità

Il diritto dell'Unione garantisce il **diritto a non essere discriminati nell'accesso ai trasporti** e altri diritti.

Si ricorda che tra questi rientrano il diritto dei passeggeri con disabilità e a mobilità ridotta di ricevere assistenza gratuita quando viaggiano in aereo, in treno, con mezzi di trasporto per vie navigabili o in autobus, sancito dai regolamenti europei n. 1107/2006, n. 2021/782, n. 1177/2010 e n. 181/2011. La direttiva 1999/62/CE consente altresì agli Stati membri di stabilire pedaggi o diritti di utenza ridotti per strade, ponti o gallerie soggetti a tariffazione stradale, nonché esenzioni dall'obbligo di pagamento di tali pedaggi o diritti di utenza per qualsiasi veicolo utilizzato da una persona con disabilità o il cui proprietario sia una persona con disabilità.

La direttiva disciplina il **rilascio del contrassegno europeo di parcheggio**, come diritto riconosciuto a condizioni e strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, nonché un **modello comune** di tale contrassegno, come prova del diritto alle condizioni e alle strutture di parcheggio riservate alle persone con disabilità, al fine di promuovere la libertà di circolazione per le persone con disabilità e agevolarle in caso di **soggiorni brevi in uno Stato membro diverso**

da quello di residenza, concedendo loro parità di accesso a condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità in tale Stato membro e, ove applicabile, alle persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità, compresi i loro assistenti personali.

Gli **Stati membri applicano** la presente direttiva per **periodi più lunghi** di un soggiorno breve a chi partecipa a un **programma di mobilità** dell'Unione, per la durata di tale programma.

Gli Stati membri hanno inoltre la **facoltà di applicare la direttiva per periodi più lunghi di un soggiorno breve** per le persone con disabilità che sono in visita o soggiornano nel loro territorio.

La direttiva non si applica alle prestazioni nel settore della sicurezza sociale, alle prestazioni di assistenza sociale e ai servizi di riabilitazione.

Ciascuno **Stato membro ha la competenza relativamente alle procedure di richiesta**, a livello locale, regionale o nazionale, per l'ottenimento del **contrassegno** di parcheggio e dei criteri che devono essere soddisfatti per poterne beneficiare.

L'articolo 8 della direttiva stabilisce:

- il **formato**, definito nell'allegato II che prevede il rilascio in **forma fisica** (facoltativamente l'integrazione con una forma digitale dopo che la Commissione ne avrà definite le specifiche tecniche), e la versione con codice QR;
- il principio del **riconoscimento reciproco** in tutti gli Stati membri;
- il rinvio alle **prassi nazionali per le procedure di rilascio** e di rinnovo entro un **termine ragionevole**, che non deve superare i 90 giorni;
- il rilascio del nuovo modello di contrassegno dal momento della richiesta e la sostituzione di tutti i precedenti contrassegni di parcheggio con il nuovo modello entro il 5 dicembre 2029;
- la validità del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità.

Per l'**attuazione** della **Carta europea della disabilità** e del **contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità**, la direttiva prevede che la Commissione, sentite le persone con disabilità, le organizzazioni che le rappresentano, nonché gli esperti designati da ciascuno Stato membro, adotti:

- atti di esecuzione per definire le versioni digitali accessibili di entrambi i documenti, al fine di garantire **l'interoperabilità**;
- atti di esecuzione che stabiliscono le **specifiche tecniche comuni** per il supporto di memorizzazione della loro versione digitale per il controllo dell'autenticità, per la **prevenzione di falsificazioni e frodi**, per la lettura di tali carte e contrassegni tra Stati membri e per il loro utilizzo in un portafoglio di identità digitale a livello dell'Unione.

In particolare, gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, adottano le misure necessarie per scongiurare il rischio di falsificazione e frode.

Infine, per quanto riguarda il rilascio della Carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità, spetta **agli Stati membri** designare una o più **autorità od organismi competenti** responsabili del loro **rilascio, rinnovo e revoca**.

Direttiva (UE) 2024/2839

(del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, che modifica le direttive 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE per quanto riguarda determinate prescrizioni in materia di comunicazione nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio)

La [direttiva UE 2024/2839](#) semplifica gli obblighi di segnalazione previsti dalle direttive (UE) 1999/2/CE, 2000/14/CE, 2011/24/UE e 2014/53/UE nei settori degli alimenti e dei loro ingredienti, dell'emissione acustica ambientale, dei diritti dei pazienti e delle apparecchiature radio.

Nelle Premesse all'atto legislativo in oggetto (par. 1) si mette in luce l'importanza di razionalizzare gli obblighi di comunicazione – che pure svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un adeguato monitoraggio e la corretta applicazione degli atti giuridici dell'Unione – per garantire che essi raggiungano lo scopo per cui sono stati concepiti e limitare gli oneri amministrativi.

L'intervento normativo è peraltro coerente con gli intenti della Commissione europea espressi nella Comunicazione “Competitività a lungo termine dell'UE: prospettive oltre il 2030” ([COM\(2023\) 168](#)). In tale documento si era indicato come prioritario “l'ulteriore snellimento degli obblighi di comunicazione e la riduzione degli oneri amministrativi”. La Commissione aveva dichiarato l'intenzione di imprimere “nuovo slancio alla razionalizzazione e semplificazione delle prescrizioni in materia di comunicazione per le imprese e le amministrazioni”, ponendo l'obiettivo di ridurre del 25 per cento gli oneri senza compromettere gli obiettivi strategici collegati.

La direttiva contiene modifiche legislative limitate e mirate, volte a razionalizzare gli obblighi di segnalazione attraverso:

- 1) **l'eliminazione dell'obbligo** per gli Stati membri di comunicare annualmente alla Commissione i **risultati dei controlli effettuati** negli impianti di irradiazione e nella fase di commercializzazione dei **prodotti trattati con radiazioni ionizzanti** (articolo 7, par. 3, direttiva [1999/2/CE](#)³²). Tale obbligo appare infatti superfluo: l'articolo 113 del [regolamento \(UE\) 2017/625](#)³³ incarica gli Stati

³² Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti.

³³ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione

membri di presentare annualmente alla Commissione una relazione con dati analoghi. L'articolo 7 della direttiva [1999/2/CE](#) viene dunque emendato introducendo il mero obbligo, per gli Stati membri, di trasmettere alla Commissione dettagli sugli impianti di irradiazione autorizzati (nome, indirizzo, numero di riferimento, testo dell'autorizzazione, decisioni intervenute sull'autorizzazione concessa);

- 2) l'**eliminazione degli obblighi** derivanti dalla direttiva [2000/14/CE](#)³⁴:
 - per i fabbricanti di trasmettere alle Autorità competenti degli Stati membri e alla Commissione una copia della **dichiarazione di conformità CE** per le **macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto** (articolo 16). Si tratta di un obbligo superfluo in quanto i consumatori possono reperire tali informazioni direttamente sulle macchine interessate (articolo 4, par. 1: “le macchine ed attrezzature recano la marcatura CE e l'indicazione del livello di potenza sonora garantito e sono accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità”);
 - per la Commissione di presentare a Parlamento europeo e Consiglio un **resoconto dei dati sul rumore** (articolo 20);
- 3) la **riduzione della frequenza** (da tre a cinque anni) **dell'obbligo di relazione** sul funzionamento della [direttiva 2011/24/UE](#)³⁵ sull'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'**assistenza sanitaria transfrontaliera**. La Commissione dovrà dunque riferire in merito al Parlamento europeo e al Consiglio entro ottobre 2027, e successivamente ogni cinque anni;
- 4) **riduzione della frequenza** (da due a cinque anni) **dell'obbligo di relazione** degli Stati membri prevista nella direttiva [2014/53/UE](#)³⁶ sulle **apparecchiature radio**. In tale maniera le scadenze coincideranno con l'obbligo di relazione al Parlamento europeo e al Consiglio che incombe sulla Commissione ai sensi dell'articolo 47 della direttiva medesima. Le relazioni nazionali dovranno essere presentate entro dicembre 2027 e successivamente ogni 5 anni.

della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

³⁴ Direttiva 2000/14/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'8 maggio 2000, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.

³⁵ Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

³⁶ Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE.

Entrata in vigore il 27 novembre 2024, la direttiva fissa il **termine per il recepimento** al 28 novembre 2025.

Direttiva (UE) 2024/2853
(del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla
responsabilità per danno da prodotti difettosi, che abroga la direttiva
85/374/CEE del Consiglio)

La **direttiva UE 2024/2853** è volta a stabilire norme comuni in materia di **responsabilità per danno da prodotti difettosi** al fine di eliminare quelle disparità esistenti tra i diversi sistemi giuridici degli Stati membri che potrebbero compromettere la libera circolazione delle merci nel mercato interno, falsando la concorrenza (v. *considerando* n. 1).

Il termine di **recepimento** è fissato dall'art. 22 al **9 dicembre 2026**, data a decorrere dalla quale si intende ad ogni effetto **abrogata la precedente direttiva 85/374/CEE**, che tuttavia continua ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima di tale data (v. art. 21).

La direttiva si compone di **24 articoli**, suddivisi in **6 capi**.

Nel **Capo I** (artt. da 1 a 4), che contiene le **disposizioni generali**, vengono definiti **l'oggetto e le finalità della direttiva** (art. 1), ovvero stabilire norme comuni sulla **responsabilità degli operatori economici per il danno causato a persone fisiche da prodotti difettosi** e sul conseguente **risarcimento** dovuto per tale danno.

Viene quindi definito l'**ambito di applicazione** della direttiva (art. 2), che riguarda i **prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026**, con l'esclusione del *software* libero e *open source* sviluppato o fornito nel corso di un'attività non commerciale, nonché dei danni causati da incidenti nucleari, ove la responsabilità per i medesimi sia già disciplinata da convenzioni internazionali ratificate dagli Stati membri³⁷.

L'attuazione della direttiva non pregiudica l'applicabilità del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati personali né i diritti in materia di responsabilità contrattuale o extracontrattuale (per motivi diversi da difetti del prodotto) riconosciuti al danneggiato dalla normativa nazionale o i diritti derivanti da un regime speciale di responsabilità in vigore il 30 luglio 1985 nel diritto nazionale.

Il **livello di armonizzazione** richiesto (art. 3) implica che **gli Stati membri non possano mantenere o adottare disposizioni divergenti da quelle stabilite** dalla direttiva, né in senso più rigoroso né in senso meno rigoroso, salvo che sia diversamente disposto dalla direttiva stessa.

³⁷ La direttiva lascia altresì impregiudicato lo speciale regime nazionale di responsabilità per danni causati da prodotti farmaceutici (v. *considerando* 10).

Il Capo I si chiude con un dettagliato elenco di **definizioni** (art. 4), che comprendono sia quelle riguardanti l'oggetto (come quelle di "prodotto", che include l'elettricità, i file per la fabbricazione digitale e il *software*, "componente", "file per la fabbricazione digitale", definito come una versione digitale di un bene mobile o un modello digitale per un bene mobile contenente le istruzioni funzionali necessarie per produrre un bene tangibile consentendo il controllo automatizzato di macchine o strumenti, "servizio correlato", "segreto commerciale", "modifica sostanziale", ecc.) sia quelle riguardanti i soggetti coinvolti (quali quelle di "fabbricante", "importatore", "rappresentante autorizzato", "fornitore di servizi di logistica", "distributore", ecc.).

Il Capo II (artt. 5-11) detta disposizioni specifiche sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi.

In base a tali disposizioni, il **diritto al risarcimento** (art. 5) deve essere garantito al danneggiato (identificato con la persona fisica che ha subito un danno cagionato da un prodotto difettoso) ovvero alla persona che è subentrata o si è surrogata nei diritti del danneggiato o alla persona che agisce per conto di uno o più danneggiati.

Il **danno rilevante ai fini del risarcimento** (art. 6) è quello che comporta:

- la **morte o le lesioni** personali (compresi i danni psicologici);
- il **danneggiamento o la distruzione di qualsiasi bene** (eccetto il prodotto difettoso, il prodotto danneggiato da un componente difettoso e i beni usati esclusivamente a fini professionali);
- la **distruzione o la corruzione di dati** non usati a fini professionali.

Il diritto al risarcimento copre **tutte le perdite materiali** derivanti dal danno **e anche quelle immateriali** se risarcibili in base al diritto nazionale.

È comunque fatta salva la legislazione nazionale relativa al risarcimento dei danni a titolo di altri regimi di responsabilità.

Un **prodotto** viene considerato **difettoso** (art. 7) se non garantisce la sicurezza che il consumatore può legittimamente attendersi o che è prevista dal diritto dell'Unione o nazionale.

Al fine di valutare il carattere difettoso del prodotto devono essere valutate una serie di circostanze, tra cui le caratteristiche del prodotto medesimo (comprese composizione, imballaggio, assemblaggio, uso e manutenzione), il suo uso prevedibile, i requisiti di sicurezza, ma anche le specifiche esigenze del gruppo di utenti cui è destinato il prodotto.

Viene specificato che un prodotto non può essere considerato difettoso perché è stato immesso sul mercato o messo in servizio un prodotto migliore.

I **responsabili del danno da prodotti difettosi** (art. 8) vengono identificati in via principale nei **fabbricanti** (del prodotto o di un

componente difettoso). Il fabbricante è comunque responsabile del danno causato da un componente difettoso se questo è stato integrato in un prodotto sotto il controllo del fabbricante stesso.

Se il fabbricante del prodotto o del componente è stabilito al di fuori dell'Unione, ferma restando la responsabilità del fabbricante, sono considerati responsabili **l'importatore, il rappresentante autorizzato del fabbricante** o, in mancanza di questi, **il fornitore di servizi di logistica**.

È altresì considerato fabbricante, e quindi responsabile, qualunque persona fisica o giuridica che modifichi in maniera sostanziale un prodotto al di fuori del controllo del fabbricante.

Qualora non sia possibile identificare uno dei suddetti operatori economici, il **distributore** è considerato responsabile se non dà seguito, entro un mese, alla richiesta del danneggiato di identificare uno degli operatori economici quale responsabile del danno. Alle stesse condizioni è considerato responsabile il **fornitore di una piattaforma online** che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali³⁸.

Gli Stati membri possono ricorrere ai **sistemi di indennizzo nazionali** esistenti o istituirne di nuovi, preferibilmente non finanziati da entrate pubbliche, per risarcire i danneggiati a causa di prodotti difettosi che non abbiano ottenuto un risarcimento perché nessun operatore economico è stato ritenuto responsabile o è insolvente o non più esistente.

La direttiva prevede che in caso di **azione giurisdizionale per il risarcimento del danno** basata su fatti e prove sufficienti a farla ritenere plausibile, il convenuto sia tenuto a **divulgare gli elementi di prova** a sua disposizione (art. 9). Analogamente, l'attore deve divulgare gli elementi di prova a sua disposizione, se richiesto dal convenuto che ha presentato fatti e prove sufficienti a contrastare la richiesta di risarcimento. La divulgazione deve essere limitata a quanto necessario e proporzionato; nell'effettuare la valutazione circa la necessità della divulgazione, gli organi giurisdizionali devono tenere conto dei legittimi interessi delle parti e dei terzi, specialmente per quanto riguarda la **protezione delle informazioni riservate e dei segreti commerciali**, adottando tutte le misure necessarie per tutelarne la riservatezza. Qualora venga riconosciuta la necessità di divulgazione delle prove, l'organo giurisdizionale nazionale ha il potere di richiedere che siano presentate in modo facilmente accessibile e comprensibile. Restano impregiudicate le norme nazionali relative alla divulgazione preliminare delle prove.

³⁸ La responsabilità del fornitore di una piattaforma *online* è rinvenibile solo ove siano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 6, par. 3, del regolamento sui servizi digitali (2022/2065) ovvero qualora tale piattaforma induca un consumatore medio a ritenere che le informazioni, o il prodotto o il servizio oggetto dell'operazione, siano forniti dalla piattaforma stessa o da un destinatario del servizio che agisce sotto la sua autorità o il suo controllo.

L'**onere della prova** (art. 10) spetta all'attore, il quale è tenuto a provare:

- il **carattere difettoso** del prodotto,
- il **danno** subito
- il **nesso di causalità** tra il difetto e il danno.

Il **carattere difettoso si presume** se il convenuto omette di divulgare i pertinenti elementi di prova, l'attore dimostra che il prodotto non rispetta i requisiti obbligatori di sicurezza del prodotto o che il danno è stato causato da un malfunzionamento evidente del prodotto

Il nesso di causalità si presume qualora sia stato provato che il prodotto è difettoso e il danno è compatibile con il difetto in questione.

L'organo giurisdizionale nazionale presume il carattere difettoso del prodotto o il nesso di causalità tra il carattere difettoso e il danno, o entrambi, qualora, a causa della complessità tecnica o scientifica, l'attore incontri difficoltà eccessive a provare il difetto o il nesso di causalità o qualora ne dimostri la probabilità.

Tutte le suddette presunzioni possono essere confutate dal convenuto.

L'operatore economico può far valere la propria **esenzione dalla responsabilità** (art. 11) se è in grado di provare una delle situazioni indicate: ad es. che il difetto che ha causato il danno non esistesse al momento in cui il prodotto è stato immesso sul mercato (con alcune eccezioni) o che il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a requisiti giuridici, o ancora nel caso del fabbricante o dell'importatore, che non ha immesso il prodotto sul mercato o nel caso di un distributore, che non ha messo il prodotto a disposizione sul mercato.

Il **Capo II** (artt. 12-17) concerne invece le **disposizioni generali in materia di responsabilità**.

In *primis*, la direttiva stabilisce che vi sia **responsabilità solidale** (art. 12), con diritto di rivalsa conformemente al diritto nazionale (art. 14), tra **più operatori economici responsabili** dello stesso danno. Il diritto di rivalsa è escluso per il fabbricante che integri un *software* in un prodotto se il fabbricante del software difettoso è una microimpresa o una piccola impresa o se la rinuncia alla rivalsa è stata concordata contrattualmente.

Non sussiste **riduzione o esclusione di responsabilità** (art. 13) a favore dell'operatore economico se il danno è causato congiuntamente dal carattere difettoso di un prodotto e dall'azione o dall'omissione di un terzo; riduzione o esclusione possono invece operare se il danno è causato congiuntamente dal carattere difettoso di un prodotto e dalla colpa del danneggiato o di una persona di cui il danneggiato è responsabile.

In ogni caso, gli Stati membri devono provvedere affinché **la responsabilità di un operatore economico non sia limitata né esclusa dal diritto nazionale o mediante disposizione contrattuale** (art. 15).

Il **termine di prescrizione** (art. 16) per l'azione di risarcimento del danno è di 3 anni, decorrenti dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe ragionevolmente dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell'operatore economico che può essere ritenuto responsabile. Restano impregiudicate le disposizioni nazionali in materia di sospensione o interruzione della prescrizione.

Inoltre, il danneggiato non avrà più diritto al risarcimento decorso un **periodo di scadenza di dieci anni** (art. 17) dalla data in cui il prodotto difettoso è stato immesso sul mercato o messo in servizio o dalla data in cui il prodotto è stato messo a disposizione sul mercato a seguito di una modifica sostanziale, a meno che nel frattempo non abbia avviato un procedimento contro un operatore economico che possa essere ritenuto responsabile ai sensi della direttiva. Se il danneggiato non ha potuto avviare un procedimento entro il termine di dieci anni a causa del periodo di **latenza delle lesioni personali**, il periodo di scadenza sale a **25 anni** a meno che nel frattempo non abbia avviato un procedimento contro un operatore economico che possa essere ritenuto responsabile.

Il **Capo VI** (artt. 18-24) concerne le **disposizioni finali**.

La prima disposizione prevede la possibilità per gli Stati membri di **derogare all'esonero da responsabilità basato sui rischi di sviluppo** (art. 18), mantenendo, modificando ovvero introducendo nuove misure che riconoscano la responsabilità degli operatori economici anche se essi dimostrano che le conoscenze scientifiche e tecniche al momento dell'immissione del prodotto sul mercato non permettevano di scoprire l'esistenza del difetto.

L'introduzione di nuove misure o la modifica di quelle esistenti sono tuttavia limitate a specifiche categorie di prodotti, devono essere giustificate da obiettivi di interesse pubblico ed essere proporzionate.

Il mantenimento o la modifica delle misure esistenti o l'introduzione di nuove misure devono essere notificati alla Commissione, che ne informa gli altri Stati membri. In caso di modifica o nuova introduzione, la Commissione può formulare un parere, tenendo conto di eventuali osservazioni ricevute da altri Stati membri; a tal fine è richiesto che lo Stato membro sospenda per 6 mesi la misura.

Secondo un principio di **trasparenza** (art. 19), le sentenze definitive relative ai procedimenti avviati a norma della direttiva sono pubblicate dagli Stati membri in formato elettronico di facile accesso, che sono raccolte dalla Commissione in un'apposita banca dati.

La **valutazione sull'applicazione della direttiva** (art. 20) viene compiuta dalla Commissione la prima volta entro il 9 dicembre 2030, e successivamente ogni cinque anni, presentando un'apposita relazione al Parlamento, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

La precedente direttiva in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (85/374/CEE) **è abrogata dal 9 dicembre 2026** (art. 21), pur continuando ad applicarsi ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima di tale data, e i riferimenti ad essa si intendono fatti alla direttiva in commento (alla direttiva è a tal fine allegata una tavola di concordanza).

La medesima data del **9 dicembre 2026** è fissata per il **recepimento** (art. 22) da parte degli Stati membri, destinatari della direttiva (art. 24), i quali comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno adottate sulla base della direttiva, che entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (art. 23).

Direttiva (UE) 2024/3099
***(del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024,
recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da
parte dello Stato di approdo)***

La **direttiva UE 2024/3099**, del 27 novembre 2024, intende **aggiornare e armonizzare il sistema di controllo delle navi straniere da parte dello Stato di approdo**, modificando a tal fine la precedente **direttiva 2009/16 (CE)**, il cui **articolo 1** individua come obiettivo la riduzione del trasporto marittimo non conforme alle norme nelle acque dell'Unione europea, tramite l'incentivo al rispetto delle norme comunitarie e internazionali inerenti all'ambiente e alla sicurezza marittima e la determinazione di criteri comuni per i controlli sulle navi.

La direttiva 2009/16/CE reca la disciplina delle ispezioni condotte da parte delle autorità nazionali alle navi, e ai relativi equipaggi, che fanno scalo o ancoraggio in un porto dell'Unione europea, al fine di garantire che ogni imbarcazione in navigazione internazionale approdi in porto nel rispetto degli standard di sicurezza. In particolare, essa si basa sull'accordo volontario preesistente del memorandum d'intesa di Parigi del 1982 – *Memorandum of understanding (MOU)* – relativo al controllo da parte dello Stato di approdo e sui concetti di **ripartizione dell'onere di ispezione**, di individuazione delle navi da assoggettare ad ispezione sulla base del rischio, di ispezioni armonizzate e di condivisione dei risultati delle ispezioni.

L'onere delle ispezioni viene ripartito in modo tale che a ciascuno Stato firmatario del MOU sia assegnato un certo numero di ispezioni, definito anche come “quota equa”, da effettuare ogni anno (considerando n. 10).

La modifica della direttiva 2009/16 nasce dalla necessità di adeguare il quadro giuridico europeo ai cambiamenti avvenuti negli ultimi anni sia nel contesto normativo internazionale, che comprende la stipula di diverse convenzioni internazionali, sia sul piano tecnologico.

La direttiva è entrata in vigore il 5 gennaio 2025 ed il **termine di recepimento** è fissato al **6 luglio 2027**.

Le **principali modifiche** apportate alla direttiva 2009/16 (CE) sono le seguenti:

- **l'elenco delle convenzioni internazionali (articolo 1, punto 1, lettera a)** applicate dallo Stato di approdo viene **aggiornato**, in particolare tramite l'aggiunta della convenzione internazionale per il controllo e la gestione delle acque di zavorra e dei sedimenti delle navi del 2004

(“**convenzione BWM**”), della convenzione internazionale sulla rimozione dei relitti del 2007 (“**convenzione di Nairobi**”) e della convenzione internazionale di Hong Kong per un riciclaggio delle navi sicuro e compatibile con l'ambiente del 2009 (“**convenzione di Hong Kong**”);

- nel novero delle definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2009/16/CE è aggiunta la **definizione** della “**ispezione**” (**articolo 1, punto 1, lettera c**) con cui viene intesa la **verifica** da parte di un ispettore delle **condizioni della nave, delle relative dotazioni e dell'equipaggio** sulla base delle convenzioni applicabili, specificando inoltre che essa non costituisce una visita per il rilascio, la convalida o il rinnovo dei certificati obbligatori.
- l'**ambito di applicazione** (**articolo 1, punto 2**) subisce una serie di precisazioni, tra le quali sono incluse:
 - l'**estensione della “ispezione più dettagliata”** alle navi battenti bandiera di uno Stato che non ha sottoscritto una convenzione, al fine di evitare che queste possano ricevere un trattamento più favorevole rispetto quello riservato alle navi battenti bandiera di uno Stato firmatario della convenzione MOU;
 - l'**esclusione** dall'ambito di applicazione della direttiva di una serie di **imbarcazioni**, tra cui i pescherecci di lunghezza inferiore a 24 metri, le navi da guerra e le imbarcazioni da diporto non rivolte a operazioni commerciali;
 - l'**introduzione** della possibilità in capo allo Stato di approdo di eseguire **ispezioni di controllo** sui pescherecci di lunghezza uguale o superiore a 24 metri che, precedentemente, erano soggetti solo all'applicazione di convenzioni internazionali diverse da quelle applicate tramite il controllo da parte dello Stato di approdo (considerando n. 8);
- viene adottato un regime di maggiore flessibilità relativo all'impegno di ispezioni in capo ai singoli Stati membri (**articolo 1, punto 4**): tale impegno è considerato rispettato se le **mancate ispezioni non superino il 10 % del totale delle navi di priorità I** che hanno fatto scalo nei porti e ancoraggi del singolo Stato, indipendentemente dal loro profilo di rischio;
- si autorizzano gli Stati membri (**articolo 1, punto 6, lettera a**) a **rinvviare le ispezioni delle navi** in determinate circostanze, a condizione che la nave sia ispezionata nel successivo porto di scalo o entro 15 giorni;
- si **abolisce l'obbligo di notifica preliminare all'arrivo** (**articolo 1, punto 7**), considerato eccessivamente oneroso per gli armatori, che in precedenza consisteva nella notifica da parte di alcune categorie di navi

assoggettabili a ispezione estesa dell'ora prevista per l'approdo in porto 72 ore prima dell'arrivo;

- al fine di rendere più conformi le ispezioni di controllo da parte dello Stato di approdo all'applicazione della normativa ambientale, il **profilo di rischio della nave** viene determinato anche tramite l'applicazione del **parametro ambientale**, che tiene in considerazione le prestazioni ambientali delle navi (**articolo 1, punto 8**);
- la Commissione determina, tramite atti di esecuzione, una **nuova metodologia relativa ad alcuni parametri di rischio generici (articolo 1, punto 8)**, come quelli dello Stato di bandiera e quelli relativi alle prestazioni della compagnia adottati nell'ambito del MOU di Parigi nel 2019, che classifica la prestazione in un livello **elevato, medio o basso**;
- si prevede l'**elaborazione** di un **programma di formazione professionale** volto alla formazione e valutazione delle competenze degli ispettori responsabili del controllo da parte dello Stato di approdo, al fine di integrare la politica di formazione del MOU e, di conseguenza, armonizzare l'attività di controllo da parte dello Stato di approdo (**articolo 1, punto 17**);
- in ragione della crescita del numero di navi in possesso di certificati elettronici, la Commissione stabilisce le condizioni per la **convalida dei certificati obbligatori elettronici**, al fine di migliorare l'efficacia del controllo da parte dello Stato di approdo (**articolo 1, punto 20**);
- ciascuno Stato membro deve garantire un **sistema di gestione della qualità** per le attività operative legate alle ispezioni come Stato di approdo, che deve essere certificato in conformità alle norme di qualità internazionali applicabili entro il 6 luglio 2032 (**articolo 1, punto 22**);
- la Commissione presenta entro il 6 luglio 2032, e successivamente ogni cinque anni, al Parlamento europeo al Consiglio una relazione sull'attuazione e sul rispetto della direttiva in esame (**articolo 1, punto 35**).

Direttiva (UE) 2024/3100
***(del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024,
recante modifica della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli
obblighi dello Stato di bandiera)***

La **direttiva UE [2024/3100](#)** è finalizzata ad assicurare che gli Stati membri adempiano in modo efficace, coerente e armonizzato ai propri **obblighi in qualità di Stati di bandiera** e, quindi, a rafforzare la **sicurezza marittima**, a migliorare le condizioni di **vita** e di **lavoro** a bordo e a prevenire l'**inquinamento** causato dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro (così come anche indicato nell'articolo 1 e nel *considerando* 23 della direttiva stessa).

Il **termine di recepimento** della direttiva in commento – in vigore dal 5 gennaio 2025 – è fissato al **6 luglio 2027**. Successivamente a tale data è previsto l'adempimento di ulteriori misure attuative (per i dettagli, v. *infra*).

In particolare, si **novella** la disciplina contenuta nella direttiva [2009/21/CE](#), relativa al **rispetto degli obblighi degli Stati di bandiera**, che ineriscono alla **responsabilità** legale e operativa che uno Stato, c.d. Stato di bandiera, assume per le navi in esso immatricolate e di cui possiedono la nazionalità, che, quindi, ne battono la bandiera. Difatti, in base ai principi enunciati nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS) e nelle convenzioni adottate dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO), lo Stato di bandiera è tenuto a introdurre **disposizioni legislative e regolamentari** idonee a garantire la **conformità** agli **standard** delle **convenzioni IMO**, affinché le navi, sotto il profilo della sicurezza della vita in mare e della tutela dell'ambiente marino, risultino adeguate al servizio cui sono destinate ed equipaggiate con personale debitamente qualificato.

In tal senso, la direttiva in rassegna **aggiorna e rafforza tali obblighi** e, in particolare:

- aggiorna la legislazione attuale e la allinea alle **norme internazionali**, principalmente per quanto riguarda il codice per l'applicazione degli strumenti dell'IMO ("codice III");
- garantisce **adequate ispezioni** delle navi di bandiera e il monitoraggio della sorveglianza degli organismi riconosciuti che operano per conto dello Stato di bandiera, rafforzando anche le attività di formazione e l'aggiornamento continuo degli ispettori dello Stato di bandiera e del personale ausiliario;

- introduce l'uso di **tecnologie moderne** per il monitoraggio delle navi e garantendo una maggiore diffusione delle soluzioni digitali per la gestione dei controlli;
- garantisce un **approccio armonizzato** per quanto riguarda la comprensione, la comunicazione e la misurazione dei risultati delle flotte degli Stati di bandiera e dell'adempimento degli obblighi dei medesimi.

Nel dettaglio, tra le modifiche di maggior rilievo, la direttiva corrobora l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure necessarie per garantire il **rispetto degli standard di sicurezza e dei requisiti anti-inquinamento**. A tal fine, è previsto un rafforzamento delle **attività di sorveglianza e ispezione** da parte dei controllori dello Stato di bandiera, degli ispettori dello Stato di bandiera, del personale di supporto nelle visite di controllo e degli organismi riconosciuti. Inoltre, gli Stati membri sono chiamati ad adottare misure per la **formazione continua e l'aggiornamento degli ispettori marittimi**, affinché siano sempre adeguatamente preparati a garantire la sicurezza delle navi e il rispetto degli obblighi ambientali. Gli ispettori dovranno essere costantemente aggiornati sulle normative e convenzioni internazionali riguardanti la sicurezza e la protezione dell'ambiente, in modo da svolgere le proprie funzioni in conformità con le disposizioni vigenti.

La direttiva incoraggia inoltre l'**adozione di tecnologie moderne** per migliorare l'efficacia delle ispezioni e garantire un monitoraggio costante delle operazioni marittime, anche attraverso la raccolta di dati in tempo reale. In particolare, gli Stati membri dovranno rendere disponibili, in formato elettronico, entro il **6 gennaio 2031**, i **dati** relativi alle **certificazioni** previste dalla legge e **all'identificazione** delle navi che hanno **cessato di battere la bandiera** dello Stato membro negli ultimi 12 mesi. Questi dati dovranno essere inseriti in una banca dati digitale interoperabile, che la Commissione dovrà istituire entro il 6 gennaio 2030 e, successivamente, mantenere e aggiornare.

Inoltre, viene introdotto l'obbligo per gli Stati membri di **implementare**, entro il **6 gennaio 2028**, un sistema di **gestione della qualità certificato**, come l'ISO 9001, per le attività svolte come Stato di bandiera, documentando in modo dettagliato le responsabilità e le modalità di comunicazione.

Infine, gli Stati membri che dovessero registrare prestazioni basse o medie per due anni consecutivi saranno tenuti a presentare una relazione alla Commissione entro quattro mesi dalla pubblicazione della relazione annuale del MOU di Parigi, nella quale dovranno analizzare le cause dei problemi riscontrati.

Direttiva (UE) (UE) 2024/3101
***(del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che
modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento
provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni amministrative in
caso di violazioni)***

La [direttiva UE 2024/3101](#) modifica la [Direttiva 2005/35/CE](#) in materia di inquinamento da navi e introduce specifiche sanzioni amministrative con l'obiettivo di rafforzare il ruolo dello Stato di approdo nel prevenire l'inquinamento marittimo, e perseguire per il rispetto degli standard internazionali e comunitari.

La direttiva UE 2024/3101 è entrata in vigore il **5 gennaio 2025**.

Il termine di **recepimento della direttiva in esame è fissato al 06 luglio 2027**.

Come si evince **dall'art. 1** lo scopo della direttiva in commento è quello di recepire nel diritto dell'Unione le norme internazionali in materia di **inquinamento provocato dalle navi** e di garantire che qualsiasi società o altre persone fisiche o giuridiche responsabili di scarichi illegali di sostanze inquinanti siano soggette a sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, al fine di aumentare la sicurezza marittima e migliorare la protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento provocato dalle navi.

La direttiva non preclude, tuttavia, agli Stati membri la possibilità di adottare misure più rigorose conformemente al diritto dell'Unione e al diritto internazionale, prevedendo sanzioni amministrative o penali in conformità del loro diritto nazionale.

Le nuove misure sono state sviluppate per rafforzare il controllo sugli scarichi illegali, migliorare le ispezioni e rendere più efficace l'applicazione delle sanzioni.

Sul tema è necessario fare un rinvio alla **Direttiva 2024/3017/UE in tema di inchieste sugli incidenti marittimi** che modificava la precedente direttiva 2009/18/CE con l'obiettivo di rendere più efficace e trasparente la gestione delle inchieste sugli incidenti marittimi. Le principali novità erano le seguenti:

1. Estensione del campo di applicazione ai pescherecci di lunghezza inferiore a 15 metri. Questo rappresenta un passo avanti nella regolamentazione del settore della pesca, che finora era rimasto in parte escluso da queste normative.
2. Conferimento di più intensi poteri agli organi investigativi dal momento che le autorità potranno condurre inchieste più approfondite e indipendenti, garantendo una maggiore tempestività nella raccolta e nella diffusione dei risultati.

Questa direttiva mira a migliorare la sicurezza marittima attraverso una maggiore responsabilizzazione degli operatori e una più ampia copertura degli incidenti, contribuendo indirettamente alla riduzione dell'inquinamento.

Ricordiamo poi la **Direttiva 2024/3099/UE in tema di controlli nello stato di approdo**, che interveniva modificando la direttiva 2009/16/CE e introducendo nuove disposizioni sui controlli delle navi nei porti dell'Unione Europea. Tra le novità più rilevanti si ricordano:

1. L'aumento delle ispezioni obbligatorie per cui gli Stati membri saranno tenuti a effettuare un numero concordato di ispezioni ogni anno per verificare la conformità delle navi agli standard ambientali e di sicurezza.
2. La Digitalizzazione dei certificati statutari. La documentazione delle navi, come i certificati di conformità ambientale, dovrà essere digitalizzata, rendendo i controlli più rapidi e trasparenti.

Questa direttiva rafforza il ruolo dello Stato di approdo nella prevenzione dell'inquinamento marino, aumentando la pressione sulle compagnie di navigazione per rispettare gli standard internazionali e comunitari.

Le principali innovazioni introdotte dalla Direttiva in commento comprendono:

- L'estensione dell'ambito di applicazione della precedente disciplina, intervenendo all'art. 2 sulla definizione di "sostanze inquinanti", oltre che agli scarichi di idrocarburi, anche alle sostanze nocive trasportate in colli, alle acque reflue, ai rifiuti solidi, alle acque di scarico e residui.
- L'ampliamento delle misure di controllo dell'applicazione per le navi che si trovano nel porto di uno Stato membro (art. 6)
- L'inasprimento delle sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive (art. 8). Per garantire che le sanzioni siano effettive, proporzionate dissuasive, gli Stati membri garantiscono che, nel determinare e applicare il tipo e il livello di sanzione amministrativa a una società o altra persona fisica o giuridica ritenuta responsabile, a norma dell'articolo 8, di una violazione ai sensi dell'articolo 4, dalle autorità competenti, queste ultime tengano conto di tutte le circostanze pertinenti della violazione, in particolare:
 - a) il grado di colpevolezza o negligenza della persona responsabile, ai sensi dell'ordinamento giuridico dello Stato membro interessato;
 - b) i danni causati dallo scarico all'ambiente o alla salute umana, compreso, se del caso, il loro impatto sulla pesca, sul turismo e sulle comunità costiere;
 - c) la capacità finanziaria della società o altra persona fisica o giuridica responsabile;
 - d) i benefici economici che la violazione genera o che si prevede genererà per le società o altre persone fisiche o giuridiche responsabili della violazione, laddove applicabile;
 - e) le misure adottate dalle società o altre persone fisiche o giuridiche responsabili per prevenire lo scarico o mitigarne gli impatti;
 - f) il livello di cooperazione delle società o altre persone fisiche o giuridiche responsabili con l'autorità competente, comprese eventuali azioni volte a eludere od ostacolare lo svolgimento di un'ispezione adeguata o di un'altra indagine da parte di tale autorità;

- g) qualsiasi precedente violazione da inquinamento provocato dalle navi da parte delle società o altre persone fisiche o giuridiche responsabili.
- Sono stati previsti strumenti di maggiore collaborazione internazionale attraverso la promozione di una cooperazione più stretta per monitorare e sanzionare le infrazioni. Gli Stati membri e la Commissione, con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) cooperano nello scambio di informazioni, sulla base del sistema dell'Unione per lo scambio di dati marittimi (SafeSeaNet) in modo da conseguire gli obiettivi seguenti:
 - a) migliorare le informazioni necessarie per l'attuazione efficace della presente direttiva, in particolare quelle fornite dal servizio satellitare europeo di individuazione dell'inquinamento (CleanSeaNet) istituito dalla presente direttiva e da altri meccanismi di comunicazione pertinenti, al fine di sviluppare metodi affidabili per rintracciare le sostanze inquinanti in mare;
 - b) sviluppare e attuare un sistema di controllo e monitoraggio adeguato, integrando le informazioni fornite a norma della lettera a) con le informazioni che la Commissione rende disponibili agli Stati membri in SafeSeaNet, THETIS-UE e in altre banche dati e strumenti di informazione dell'Unione, al fine di facilitare la rapida identificazione e il monitoraggio delle navi che scaricano sostanze inquinanti, nell'intento di ottimizzare le misure di applicazione prese dalle autorità nazionali;
 - c) utilizzare al meglio le informazioni fornite a norma delle lettere a) e b) del presente paragrafo, nonché quelle comunicate dagli Stati membri conformemente all'articolo 10 bis, al fine di agevolare l'accesso a tali informazioni e il loro scambio tra le autorità competenti e con le autorità di altri Stati membri e la Commissione; e entro il 6 luglio 2030, provvedono affinché le autorità competenti analizzino digitalmente tutte le segnalazioni ad alta affidabilità e indichino se verificano o meno tali segnalazioni ad alta affidabilità inviate ogni anno da CleanSeaNet, sforzandosi di verificare almeno il 25 % di tali segnalazioni, laddove per "verifica" si intende qualsiasi azione di follow-up intrapresa dalle autorità competenti in relazione a una segnalazione inviata da CleanSeaNet al fine di determinare se la segnalazione in questione corrisponde a uno scarico illegale.

Si prevede l'istituzione di uno **strumento elettronico di comunicazione** per la raccolta e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione in merito all'attuazione del sistema di applicazione previsto dalla presente direttiva (art. 10 bis, di nuovo conio).

Si prevedono misure in tema di **formazione**. In particolare si prevede che la Commissione, con l'assistenza dell'EMSA e in cooperazione con gli Stati membri, agevoli lo sviluppo delle capacità degli Stati membri fornendo, se del caso, formazione alle autorità responsabili, per l'individuazione, la verifica delle violazioni che ricadono nell'ambito di applicazione della presente direttiva e l'applicazione delle sanzioni o ogni altra misura derivante da tali violazioni (art. 10 ter, di nuovo conio).

Si prevede (art. 10 *quater*, di nuovo conio) la **pubblicazione e l'accessibilità delle informazioni** comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 10 bis: la Commissione rende disponibile al pubblico una panoramica a livello dell'Unione regolarmente aggiornata sull'attuazione e sull'applicazione della presente direttiva, una volta concluso il procedimento amministrativo e giudiziario, se del caso. Nella misura in cui comprendono dati personali o informazioni sensibili dal punto di vista commerciale, le informazioni relative alle sanzioni sono rese anonime. La Commissione adotta le misure adeguate per tutelare il carattere riservato delle informazioni ottenute in applicazione della presente direttiva.

Si introducono **misure di protezione delle persone** (art. 10 *quinquies*, di nuovo conio) **che segnalano potenziali violazioni** e protezione dei loro dati personali:

Nello specifico si prevede che la Commissione sviluppa, rende accessibile e mantiene un canale di segnalazione esterna online riservato per la ricezione delle segnalazioni, ai sensi della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, su potenziali violazioni della presente direttiva e trasmette tali segnalazioni agli Stati membri interessati.

In tema si fa rinvio alla Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (GU L 305 del 26.11.2019, pag. 17).

Direttiva (UE) 2025/50
***(del Consiglio, del 10 dicembre 2024, relativa a un'esenzione più
rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso)***

La [**direttiva UE 2025/50**](#), entrata in vigore il 30 gennaio 2025, concerne un'**esenzione più rapida e sicura dalle ritenute alla fonte in eccesso**.

Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 31 dicembre 2028.

Come emerge dai *considerando*, la suddetta direttiva mira a rendere più rapide e sicure le procedure di esenzione dalle ritenute alla fonte in eccesso su dividendi e interessi transfrontalieri, favorendo investimenti e tutelando il gettito fiscale. Introduce un certificato digitale di residenza fiscale (eTRC), procedure armonizzate di esenzione o rimborso rapido e registri nazionali di intermediari finanziari certificati, con obblighi di comunicazione per garantire trasparenza. Prevede misure antifrode, responsabilità degli intermediari, sanzioni efficaci e tutela dei dati personali. Si prevede che le disposizioni della direttiva siano applicate in modo proporzionato, con deroghe per sistemi nazionali già efficienti. La direttiva si fonda sul principio di sussidiarietà per rafforzare l'Unione dei mercati dei capitali.

L'**articolo 1** definisce l'oggetto della direttiva, centrato su due pilastri: il **rilascio di un certificato digitale di residenza fiscale (eTRC)** e la disciplina delle **procedure di esenzione da ritenute alla fonte in eccesso**.

L'**articolo 2** ne estende l'applicabilità a tutti gli Stati membri, prevedendo specifiche condizioni per l'adozione delle disposizioni relative alla dimensione dei mercati dei capitali nazionali.

L'**articolo 3** contiene le definizioni.

L'**articolo 4** impone agli Stati membri l'adozione di **procedure automatizzate per il rilascio di certificati digitali di residenza fiscale (eTRC) entro 14 giorni dalla richiesta**, con contenuti standardizzati (dati identificativi, riferimenti alle convenzioni fiscali, autorità emittente). Il riconoscimento reciproco tra Stati membri rappresenta un elemento di semplificazione e trasparenza.

Vengono disciplinate, in dettaglio, le **modalità operative** per ottenere l'esenzione o il rimborso rapido delle ritenute in eccesso:

- l'istituzione di registri nazionali degli intermediari finanziari certificati e di un portale europeo per la loro gestione;
- obbligo di registrazione per i principali attori del mercato (depositari centrali, grandi enti) e procedure per la cancellazione e il divieto di operare in caso di violazioni.

Vengono introdotti, altresì, **obblighi stringenti di comunicazione e due diligence fiscale**, imponendo agli intermediari certificati di:

- trasmettere tempestivamente le informazioni sulle operazioni soggette a ritenuta;
- verificare l'ammissibilità dei titolari registrati, inclusa la residenza fiscale, la titolarità effettiva e l'assenza di operazioni abusive; conservare la documentazione per dieci anni.

Sono, inoltre, disciplinati i due sistemi principali:

- **sistema di esenzione diretta**: applicazione immediata dell'aliquota ridotta al momento del pagamento;
- **sistema di rimborso rapido**: restituzione delle somme entro 60 giorni, con interessi moratori in caso di ritardi.

Tali meccanismi vengono estesi agli investimenti indiretti e agli organismi di investimento collettivo, rafforzando la trasparenza sui beneficiari finali (**articoli 5-15**).

Infine, la direttiva sancisce la **responsabilità degli intermediari** per le perdite di gettito derivanti da inadempienze e obbliga gli Stati membri a prevedere **sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive** (**articoli 18-23**).

Direttiva (UE) 2025/25
***(del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2024,
recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per
quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso
di strumenti e processi digitali nel diritto societario)***

La [direttiva UE 2025/25](#), entrata in vigore il 30 gennaio 2025, attiene all'**ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario**.

Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 31 luglio 2027.

Come emerge dai *considerando*, la presente direttiva ha la finalità di promuovere l'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, rafforzando trasparenza, fiducia e competitività del mercato interno. L'intervento mira a superare le persistenti barriere transfrontaliere che limitano l'operatività delle imprese, soprattutto PMI, e ad assicurare informazioni societarie accurate, aggiornate e facilmente accessibili a livello dell'Unione. L'obiettivo è, altresì, quello di ridurre formalità e costi, promuovere la digitalizzazione del diritto societario, prevedere la valutazione della sua efficacia da parte della Commissione, con possibili ulteriori misure per consolidare il mercato unico digitale, nonché quello di rafforzare l'armonizzazione delle norme in materia di costituzione, pubblicità legale, trasparenza e interoperabilità dei registri delle imprese nell'Unione europea, al fine di favorire la competitività del mercato interno e la fiducia reciproca tra autorità e operatori economici.

La direttiva si inserisce in un quadro normativo più ampio volto alla digitalizzazione dei processi societari e alla creazione di un ecosistema normativo integrato, che garantisca certezza giuridica e accessibilità delle informazioni societarie in tutta l'Unione europea.

L'**articolo 1** modifica integralmente l'articolo 3 della direttiva 2009/102, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio, prevedendo che quando la **società diventa unipersonale** in seguito al cumulo di tutte le sue quote in capo a **un unico socio, un'indicazione in tal senso e l'identità del socio** unico figurano nel fascicolo o sono trascritte nel registro di cui all'**articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2017/1132** e sono rese pubblicamente disponibili attraverso il sistema di interconnessione dei registri di cui al medesimo articolo.

L'**articolo 2** apporta modifiche alla direttiva (UE) 2017/1132 concernente **alcuni aspetti di diritto societario**.

Una delle principali novità è rappresentata dal **rafforzamento del controllo preventivo** sugli atti costitutivi e sugli statuti delle società. Invero, in base al nuovo **articolo 10** della sopra citata direttiva, gli Stati membri devono assicurare che, sia in fase di costituzione che in caso di modifiche, vi sia una **verifica amministrativa, giudiziaria o notarile**, oppure una combinazione di tali forme di controllo, atta a **garantire la regolarità formale e sostanziale dei documenti societari**. Tale previsione si applica indistintamente alle procedure svolte interamente *online* e a quelle *offline*, al fine di garantire che le informazioni registrate siano affidabili e conformi al diritto nazionale ed europeo, riducendo il rischio di frodi e abusi e rafforzando la certezza giuridica delle operazioni societarie.

La direttiva introduce, altresì, la possibilità di **costituire società, registrare succursali e depositare documenti interamente per via elettronica** (come previsto dai nuovi **articoli 13-octies, 13-undecies e 28-bis**).

Vengono rafforzati, inoltre, gli **obblighi di pubblicità per le società di capitali (articolo 14)** e, con l'inserimento del nuovo **articolo 14-bis**, sono introdotti per la prima volta obblighi specifici **anche per le società di persone**, prevedendo la divulgazione di informazioni quali la denominazione, la sede, l'oggetto sociale, i dati dei soci, degli amministratori e dei rappresentanti, nonché i documenti contabili e lo stato giuridico della società. Gli Stati membri devono garantire che le informazioni siano aggiornate entro 15 giorni lavorativi dalle modifiche rilevanti, riducendo i rischi di opacità e favorendo una conoscenza aggiornata e affidabile delle realtà imprenditoriali (**articolo 15**).

Un'ulteriore novità è costituita dall'introduzione, con il nuovo **articolo 16-ter**, del **certificato delle società UE**, accettato in tutti gli Stati membri come **prova della costituzione e dell'esistenza giuridica di una società**, nonché delle principali informazioni ad essa relative. Questo certificato, disponibile in formato elettronico e compatibile con i sistemi di identità digitale, **rafforza l'affidabilità dei dati e favorisce la cooperazione tra registri**. La direttiva impone agli Stati membri di assicurare l'interoperabilità dei registri nazionali tramite il sistema di interconnessione europeo, con accesso gratuito almeno una volta l'anno per le imprese. La standardizzazione delle informazioni e la loro disponibilità immediata costituiscono un passo avanti fondamentale per la trasparenza e l'integrazione del mercato interno.

Si istituisce, inoltre, con il nuovo **articolo 16-quater**, la **procura digitale dell'Unione europea**, che consente alle società di **designare rappresentanti autorizzati ad operare in altri Stati membri** per la costituzione di società, la registrazione di succursali, le trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere.

La direttiva prevede, inoltre, mediante l'introduzione di nuovi articoli:

- l'esenzione da qualsiasi legalizzazione o formalità analoga per le copie e gli estratti di documenti certificati da un registro (**articolo 16-quinquies**) e, ove possibile, da traduzione (**articolo 16-octies**);
- meccanismi di garanzia in caso di dubbi sull'autenticità dei documenti (**articolo 16-sexies**) e di sospetti di abuso o frode (**articolo 16-septies**), rafforzando il sistema di fiducia reciproca tra Stati membri.

Per i gruppi societari, viene introdotto, con il nuovo **articolo 19-ter**, l'**obbligo di pubblicare gratuitamente informazioni** sulle società capogruppo e sulle controllate, migliorando la trasparenza delle strutture societarie complesse e facilitando il monitoraggio dei rapporti di controllo. La Commissione è incaricata di valutare l'opportunità di estendere tali obblighi alle cooperative, tenendo conto delle loro peculiarità organizzative e del ruolo rilevante che esse svolgono nei sistemi economici nazionali.

Infine, l'**articolo 3** dispone che la Commissione europea effettui una **valutazione complessiva entro il 31 luglio 2032**, verificando l'efficacia degli strumenti introdotti, l'impatto sulla riduzione degli oneri amministrativi e la possibilità di ulteriori interventi legislativi, inclusa l'estensione alle cooperative e l'implementazione di un livello avanzato di interoperabilità intersettoriale tra registri pubblici.

• *Direttiva (UE) 2017/1132*

La [direttiva \(UE\) 2017/1132](#) riunisce in un'unica direttiva gran parte delle norme relative al diritto societario dell'Unione europea. Essa riguarda questioni quali requisiti di costituzione, capitale e pubblicità, nonché operazioni, come fusioni e scissioni, tra società.

Inizialmente, la direttiva **codificava sei precedenti direttive in materia di diritto societario dell'Unione** (le direttive 82/891/CEE, 89/666/CEE, 2005/56/CE, 2009/101/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE) senza apportare modifiche ai rispettivi contenuti.

Da allora, la presente direttiva è stata modificata dalla direttiva 2019/1151 relativa all'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario si rinvia allo specifico [dossier](#)) e dalla direttiva 2019/2121 relativa alle trasformazioni, alle fusioni e alle scissioni transfrontaliere. È stata, altresì, modificata dalla direttiva (UE) 2019/1023 (si rinvia al [dossier](#)), in particolare per permettere agli Stati membri di concedere deroghe a determinati articoli della direttiva (UE) 2017/1132, qualora ciò fosse necessario per stabilire quadri di ristrutturazione preventiva.

La direttiva (UE) 2017/1132 riunisce le norme sulle seguenti questioni:

- **istituzione** di società per azioni, definendone la validità degli obblighi e la nullità, e mantenendo e modificando il proprio **capitale**;

- la costituzione di società e succursali *online* e la registrazione delle informazioni societarie presso i registri delle imprese interamente *online*, ovvero senza l'obbligo di comparire di persona dinanzi alle autorità competenti, comprese le tutele (ad esempio, la possibilità di richiedere la presenza fisica in casi eccezionali);
- **requisiti sulla pubblicità** delle società per azioni e delle di società private a responsabilità limitata in generale e per le succursali istituite in uno Stato membro da società per azioni pubbliche e private soggette al diritto di altri Stati membri dell'Unione o da società equivalenti di paesi terzi;
- norme relative al **sistema di interconnessione dei registri delle imprese**, che mette in collegamento reciproco i registri delle imprese nazionali e rende disponibili al pubblico le informazioni in merito alle società di capitali tramite uno sportello unico, il portale europeo della giustizia elettronica, fornendo strumenti sicuri per lo scambio di informazioni tra registri delle imprese (ad esempio, riguardo a succursali, operazioni transfrontaliere, amministratori interdetti);
- **fusioni e scissioni** di società per azioni **in uno Stato membro** (fasi della procedura di fusione/scissione e documenti necessari per una fusione/scissione, quando acquisisce efficacia una fusione/scissione e le rispettive conseguenze, tutele per terze parti, quali creditori, azionisti minoritari e dipendenti);
- **conversioni, fusioni e scissioni** di società private a responsabilità limitata e società per azioni con sede in **diversi Stati membri** (condizioni applicabili, fasi della procedura per le operazioni transfrontaliere, comprese misure antiabuso vincolanti per garantire che non vengano autorizzate operazioni eseguite per fini abusivi, fraudolenti o criminali, documenti necessari per un'operazione transfrontaliera, tutele per azionisti minoritari, creditori e dipendenti quando un'operazione transfrontaliera acquisisce efficacia e le rispettive conseguenze).

Direttiva (UE) 2024/3237
(del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale)

La [**direttiva UE 2024/3237**](#), del 19 dicembre 2024, intende agevolare lo **scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale**, modificando a tal fine la precedente direttiva (UE) 2015/413.

L'obiettivo, come indicato nell'**articolo 1**, è quello di **assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada nell'Unione agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni e l'applicazione di sanzioni**, qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo immatricolato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione.

La modifica della direttiva 2015/413 nasce dall'esperienza delle autorità di contrasto coinvolte nelle indagini relative a tali infrazioni che ha dimostrato che la sua attuale formulazione non facilita nella misura desiderata indagini efficaci sulle infrazioni commesse da conducenti non residenti, né l'applicazione di sanzioni pecuniarie, traducendosi in una relativa impunità dei conducenti non residenti.

La direttiva è entrata in vigore il 19 gennaio 2025; il **termine di recepimento** per gli Stati membri è fissato al **20 luglio 2027**.

Le **principali modifiche** apportate alla direttiva (UE) 2015/413 sono le seguenti:

- **l'ambito di applicazione viene esteso (art. 2) ad ulteriori infrazioni che hanno una diretta connessione con la sicurezza stradale**, intervenendo su comportamenti pericolosi e imprudenti che rappresentano un grave rischio per gli utenti della strada:
 - mancato rispetto della distanza di sicurezza dal veicolo che precede;
 - sorpasso pericoloso;
 - sosta o fermata pericolosa;
 - attraversamento di una o più strisce longitudinali continue;
 - guida contromano;
 - mancato rispetto delle norme sulla formazione e l'utilizzo dei corridoi di emergenza o mancata precedenza ai veicoli dei servizi di emergenza;
 - uso di un veicolo sovraccarico;

- mancato rispetto delle norme che disciplinano le restrizioni di accesso dei veicoli;
- incidente con fuga del conducente;
- mancato rispetto delle norme a un passaggio a livello ferroviario;
- vengono meglio **definite (artt. 3, 3-bis, 4 e 4-bis) le responsabilità e le competenze dei punti di contatto nazionali**, che devono essere **designati dagli Stati membri**, per garantire che essi cooperino senza soluzione di continuità con tutte le autorità competenti coinvolte nelle indagini relative alle infrazioni, indipendentemente dal fatto che l'autorità competente sia competente a livello nazionale, subnazionale o locale; il **punto di contatto nazionale** dello Stato membro dell'infrazione viene **autorizzato a effettuare ricerche automatizzate nei registri di immatricolazione** per recuperare i dati relativi agli utenti finali dei veicoli; vengono altresì definite le **procedure per lo scambio dei dati di immatricolazione dei veicoli** e l'assistenza reciproca tra Stati membri nonché imposti agli Stati membri ulteriori **obblighi** per quanto riguarda la **necessità di aggiornare le banche dati** pertinenti al fine di aumentare l'efficacia dello scambio di informazioni;
- la **tutela dei diritti fondamentali e procedurali** delle persone interessate viene migliorata stabilendo **prescrizioni minime** obbligatorie relative al **diritto alla difesa** e al **contenuto della notifica di infrazione al conducente non residente** oggetto di controllo su strada (**artt. 5, 5-bis e 5-ter**); la notifica di infrazione e gli eventuali documenti di follow-up essenziali **devono essere inviati nella lingua del documento d'immatricolazione del veicolo** ed essere **comprensibili** anche per chi è privo di formazione giuridica, nonché contenere **informazioni dettagliate sulla qualificazione e sulle conseguenze giuridiche dell'infrazione**, che potrebbero anche essere di natura non pecuniaria come nel caso delle restrizioni al diritto alla guida del trasgressore;
- nei **casi in cui la persona interessata non possa essere identificata con certezza** sulla base delle informazioni acquisite consultando il registro di immatricolazione, gli **Stati membri devono cooperare** al fine di accertare l'identità della persona interessata, **utilizzando un modulo elettronico standard** per la richiesta e la risposta in materia di assistenza reciproca, **senza indebito ritardo** e rispondendo **entro due mesi** dal giorno in cui sono state raccolte le informazioni richieste (**artt. da 5-quater a 5-septies**);
- la richiesta di comunicare i **dati di immatricolazione dei veicoli** e lo **scambio di dati** nei casi transfrontalieri devono avvenire attraverso un **sistema elettronico unico utilizzando** l'applicazione informatica

altamente sicura del **sistema europeo d'informazione sui veicoli e le patenti di guida (EUCARIS) (art. 5-octies)**;

- **entro il 20 luglio 2029, gli Stati membri** provvedono affinché le autorità competenti **non conferiscano** a entità giuridiche appartenenti a **privati o gestite da privati il potere di svolgere attività connesse all'attuazione della direttiva**, in particolare il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto a una buona amministrazione, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto alla presunzione di innocenza e i diritti della difesa, nonché il corretto funzionamento del meccanismo per lo scambio transfrontaliero di informazioni (**art. 5-nonies**);
- la **Commissione predispone e gestisce un portale online sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale ("portale CBE")** disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e dedicato alla **condivisione di informazioni con gli utenti della strada sulle norme in vigore negli Stati membri (art. 8)**; il portale CBE comprende informazioni sui mezzi d'impugnazione, sui diritti conferiti alle persone interessate, incluse le opzioni linguistiche, informazioni sulle norme in materia di protezione dei dati e sulle sanzioni applicabili, comprese, se del caso, le ripercussioni non pecuniarie applicabili, nonché i regimi e i mezzi disponibili per il pagamento delle ammende irrogate per infrazioni.

Ciascuno Stato membro deve trasmettere alla Commissione una **relazione sull'applicazione della direttiva entro il 20 gennaio 2029**, e successivamente ogni quattro anni (**art. 6**).

Entro il 6 maggio 2026 si prevede che gli Stati membri trasmettano alla Commissione una **relazione transitoria** complessiva che indichi il numero di ricerche automatizzate effettuate dallo Stato dell'infrazione e destinate ai punti di contatto nazionali degli Stati di immatricolazione a seguito delle infrazioni commesse nel suo territorio nonché una descrizione della situazione a livello nazionale per quanto riguarda il seguito dato alle infrazioni in materia di sicurezza stradale, in base alla percentuale di tali infrazioni cui hanno fatto seguito notifiche di infrazione (**art. 10-quater**).

Direttiva (UE) 2025/425
(del Consiglio, del 18 febbraio 2025, recante modifica della direttiva
2006/112/CE relativamente al certificato elettronico di esenzione
dall'imposta sul valore aggiunto)

La [**direttiva UE 2025/425**](#), entrata in vigore il 20 marzo 2025, modifica la direttiva 2006/112/CE disciplinante l'imposta sul valore aggiunto, introducendo nuove disposizioni in materia di **certificato elettronico di esenzione dall'IVA**.

Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 30 giugno 2031.

Come emerge dai *considerando*, il certificato di esenzione funge da conferma che una cessione di beni o una prestazione di servizi effettuata in uno Stato membro a destinazione di un beneficiario in un altro Stato membro può fruire dell'esenzione a norma dell'articolo 151 della direttiva 2006/112/CE. A tale proposito, è necessario digitalizzare il processo di generazione e di presentazione del certificato di esenzione e sostituire il documento cartaceo con un documento elettronico al fine di minimizzare la burocrazia e gli oneri amministrativi nonché ridurre i costi a lungo termine.

L'uso di un certificato elettronico comune è essenziale nei casi di operazioni in cui l'esenzione è concessa in anticipo.

In alcuni casi specifici riguardanti operazioni in cui l'IVA deve essere addebitata nello Stato membro in cui il beneficiario (organismo o persona) è stabilito, le esenzioni possono essere concesse anche mediante una procedura di rimborso. Tale procedura può comportare o meno il rilascio di un certificato. Alla luce delle specificità connesse all'uso o al mancato uso dei certificati nel quadro delle procedure di rimborso, l'ambito di applicazione dell'obbligo di utilizzare il certificato elettronico non dovrebbe essere esteso automaticamente alle procedure di rimborso. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati ad utilizzare il certificato elettronico comune nelle procedure di rimborso.

Specificamente, la presente direttiva introduce i nuovi articoli 151-*bis* e 151-*ter* nella direttiva 2006/112.

In primo luogo, l'**articolo 151-*bis*** prevede che gli Stati membri si avvalgano di un **certificato elettronico per confermare che un'operazione può beneficiare dell'esenzione** di cui all'articolo 151, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112. Il certificato è rilasciato dal soggetto che riceve la cessione di beni o la prestazione di servizi e, insieme allo Stato membro ospitante, lo firma per via elettronica.

Sul punto, si ricorda che il suddetto articolo 151, paragrafo 1, primo comma, individua una serie di operazioni assimilate alle esportazioni che beneficiano

dell'esenzione dall'IVA. Nello specifico, gli Stati membri esentano le seguenti operazioni:

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate alla Comunità europea, alla Comunità europea dell'energia atomica, alla Banca centrale europea o alla Banca europea per gli investimenti o agli organismi istituiti dalle Comunità cui si applica il protocollo dell'8 aprile 1965 sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, alle condizioni e nei limiti fissati da detto protocollo e dagli accordi per la sua attuazione o dagli accordi di sede e, in particolare, se ciò non comporta distorsioni della concorrenza;
- le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate a destinazione della Commissione o di un'agenzia o un organismo istituito a norma del diritto dell'Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell'ambito dell'esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell'Unione al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate agli organismi internazionali, diversi da quelli di cui alla lettera a bis), riconosciuti come tali dalle autorità pubbliche degli Stati membri ospitanti, nonché ai membri di tali organismi, alle condizioni e nei limiti fissati dalle convenzioni internazionali che istituiscono tali organismi o dagli accordi di sede;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in uno Stato membro e destinate alle forze armate di altri Stati membri ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate verso un altro Stato membro e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato membro, diverso dallo Stato membro di destinazione, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze partecipano a uno sforzo di difesa svolto ai fini della realizzazione di un'attività dell'Unione nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune;

- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate negli Stati membri che sono parti contraenti del trattato dell'Atlantico del Nord e destinate alle forze armate degli altri Stati che sono parti contraenti di tale trattato ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a destinazione di un altro Stato membro e destinate alle forze armate di qualsiasi Stato che è parte contraente del trattato dell'Atlantico del Nord, diverso dallo Stato membro di destinazione, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense, nella misura in cui tali forze sono destinate allo sforzo comune di difesa;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi destinati alle forze armate del Regno Unito, stanziati sull'isola di Cipro, in virtù del trattato relativo all'istituzione della Repubblica di Cipro, del 16 agosto 1960, ad uso di tali forze o del personale civile che le accompagna o per l'approvvigionamento delle relative mense.

Le disposizioni di cui sopra **non si applicano alle operazioni in cui l'esenzione è concessa mediante la procedura di rimborso** di cui all'articolo 151, paragrafo 2, della direttiva 2006/112 e in cui l'IVA è dovuta nello Stato membro ospitante.

Nel dettaglio, il suddetto paragrafo 2 dispone che nei casi in cui i beni non sono spediti o trasportati fuori dallo Stato membro in cui è effettuata la cessione degli stessi, come per le prestazioni di servizi, il beneficio dell'esenzione può essere concesso mediante una procedura di rimborso dell'IVA.

Tuttavia, gli Stati membri possono scegliere di prevedere, per tali operazioni, l'**uso di un certificato elettronico conformemente** a quanto sopra disposto.

La norma, peraltro, indica i **dati che devono essere necessariamente contenuti** nel certificato elettronico:

- i dati di **identificazione del beneficiario** (organismo o persona), compreso un numero di identificazione rilasciato dallo Stato membro ospitante, se disponibile;
- i dati di identificazione dell'autorità competente che certifica l'esenzione;
- la **dichiarazione del beneficiario** (organismo o persona) relativa all'uso previsto dei beni e servizi acquistati e all'adempimento delle condizioni per l'esenzione stabilite dallo Stato membro interessato;

- la **descrizione**, la **quantità** e il **valore**, escluse l’IVA e l’accisa, dei beni e servizi per i quali è richiesta l’esenzione, compresi il numero di identificazione del veicolo o l’indirizzo e la destinazione d’uso del bene immobile, ove richiesto;
- la certificazione delle autorità competenti dello Stato membro ospitante;
- le **informazioni relative al fornitore**, compresi il nome e l’indirizzo, lo Stato membro di stabilimento e il numero di identificazione IVA/codice accisa o il numero di registrazione/codice fiscale.

L’articolo medesimo prevede, altresì, che nell’utilizzazione del certificato elettronico, lo Stato membro ospitante possa decidere **se avvalersi di un certificato comune di esenzione dall’IVA e dalle accise ovvero di due certificati distinti**. Inoltre, se i beni o i servizi sono destinati a un **uso ufficiale**, gli Stati membri possono **dispensare l’organismo beneficiario dal requisito di disporre del certificato** firmato dallo Stato membro ospitante alle condizioni da essi stabilite. Tale dispensa può essere revocata in caso di abuso.

Infine, l’articolo stabilisce che, in deroga alle suddette disposizioni, gli Stati membri possono scegliere di avvalersi, per le **operazioni effettuate fino al 30 giugno 2032**:

- del **certificato in versione cartacea** di cui all’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio; o
- se l’IVA è dovuta nello Stato membro ospitante, di **qualsiasi sistema elettronico** di cui disponga uno Stato membro o di **qualsiasi altra versione cartacea** del certificato fornita da uno Stato membro.

L’**articolo 151-ter**, invece, prevede, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 151, paragrafo 3, della direttiva 2006/112, che qualora i beni e/o i servizi **non soddisfino le condizioni per l’esenzione** o non siano stati utilizzati nel modo previsto, il **beneficiario** (organismo o persona) che ha rilasciato e firmato il certificato si impegna a **versare l’IVA allo Stato membro in cui è dovuta**.

Al riguardo, si rammenta che, ai sensi del sopra citato articolo 151, paragrafo 3, quando cessano di applicarsi le condizioni per l’esenzione di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera *a-ter*) (le cessioni di beni o prestazioni di servizi effettuate a destinazione della Commissione o di un’agenzia o un organismo istituito a norma del diritto dell’Unione, qualora la Commissione o tale agenzia od organismo acquisti tali beni o servizi nell’ambito dell’esecuzione dei compiti conferiti dal diritto dell’Unione al fine di rispondere alla pandemia di COVID-19, tranne nel caso in cui i beni e i servizi acquistati siano utilizzati, immediatamente o in seguito, ai fini di ulteriori cessioni o prestazioni effettuate a titolo oneroso dalla Commissione o da tale agenzia od organismo), la Commissione o l’agenzia

interessata o l'organismo interessato che ha ricevuto la cessione o prestazione esente ne informa lo Stato membro in cui è stata applicata l'esenzione e la cessione di tali beni o la prestazione di tali servizi è soggetta all'IVA alle condizioni applicabili in quel momento.

Direttiva (UE) 2025/516
(del Consiglio, dell'11 marzo 2025, che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l'era digitale)

La [**direttiva UE 2025/516**](#), entrata in vigore il 14 aprile 2025, modifica la direttiva 2006/112/CE relativamente alle **norme IVA per l'era digitale**.

Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al:

- **31 dicembre 2026** per conformarsi all'articolo 2;
- **30 giugno 2028** per conformarsi all'articolo 3;
- **30 giugno 2029** per conformarsi all'articolo 4;
- **30 giugno 2030** per conformarsi all'articolo 5 (per un mero errore materiale nella direttiva si fa riferimento anche in tal caso all'articolo 4).

Come emerge dai *considerando*, la presente direttiva introduce una riforma di ampio respiro del sistema dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) nell'Unione europea, finalizzata a modernizzare il quadro normativo vigente e ad adattarlo alle esigenze dell'era digitale. La riforma muove dalla necessità di affrontare l'impatto della digitalizzazione sui modelli di *business* e di ridurre il divario IVA nell'Unione, stimato a 93 miliardi di euro nel 2020, gran parte dovuto a frodi transfrontaliere. L'intervento risponde anche alle richieste dei cittadini europei di maggiore cooperazione fiscale e lotta all'evasione.

La direttiva introduce la fatturazione elettronica come modalità predefinita per le operazioni, basata su *standard* europei, e obblighi di comunicazione digitale dei dati relativi alle transazioni, per garantire controlli incrociati più efficaci e minori oneri per le imprese operanti in più Stati membri. Prevede, inoltre, regole armonizzate per l'economia delle piattaforme, attribuendo alle piattaforme digitali il ruolo di prestatore presunto in settori come le locazioni brevi e il trasporto passeggeri, al fine di evitare distorsioni concorrenziali e garantire la corretta riscossione dell'imposta.

La riforma amplia e semplifica i regimi speciali di sportello unico (OSS e IOSS), riducendo la necessità di registrazioni IVA multiple, e introduce un nuovo regime per i trasferimenti di beni propri, con la graduale abolizione del *call-off stock* entro il 2029.

Nel complesso, la direttiva mira a rafforzare l'integrazione del mercato unico, garantire un'applicazione uniforme dell'IVA e sostenere la competitività delle imprese europee attraverso strumenti digitali moderni e interoperabili, creando un sistema IVA più armonizzato, efficiente e sicuro, riducendo gli oneri amministrativi per le imprese e migliorando la capacità delle autorità fiscali di monitorare le operazioni in tempo reale.

L'**articolo 1**, introducendo il nuovo paragrafo 1-*bis* dell'articolo 143 della direttiva 2006/112, amplia i poteri della Commissione europea in

materia di **prevenzione delle frodi connesse alle importazioni**, consentendo di **collegare il numero unico di spedizione al numero di identificazione IVA** nell'ambito del sistema IOSS. Contestualmente, gli articoli 218 e 232 della medesima direttiva consentono agli Stati membri di imporre l'obbligo di fatturazione elettronica per le operazioni interne senza necessità di accordo preventivo del destinatario. Ciò rappresenta un significativo stimolo verso la diffusione generalizzata della fattura elettronica a livello unionale.

La presente direttiva, all'**articolo 2**, introduce diverse modifiche in relazione alla **responsabilità per l'assolvimento dell'IVA nelle transazioni facilitate da piattaforme digitali**. In base al nuovo articolo 14-bis, i *marketplace* e le piattaforme che agevolano vendite a distanza di beni importati di valore non superiore a 150 euro o cessioni intra-UE da parte di soggetti non stabiliti sono considerati **fornitori presunti e rispondono direttamente del pagamento dell'IVA**. Viene, inoltre, avviata la soppressione graduale del regime di *call-off stock* disciplinato all'articolo 17-bis, con termine fissato al 30 giugno 2029, a favore di regimi più moderni basati sullo sportello unico e su procedure digitali centralizzate. Vengono inoltre introdotte modifiche agli articoli 66 e 167-bis, che consentono l'adozione di **regimi di contabilità di cassa**, stabilendo una correlazione più stretta tra esigibilità dell'imposta e diritto alla detrazione, inoltre, con la modifica all'articolo 226, relativo al contenuto delle fatture, si precisa che se l'Iva diventa esigibile al momento dell'incasso e il diritto alla detrazione sorge al momento in cui l'imposta diventa esigibile la dicitura "contabilità di cassa" va aggiunta alla fattura.

Viene inoltre modificato l'articolo 359, concernente il regime speciale dei servizi forniti per via elettronica al fine di includere l'applicabilità di tale regime alle prestazioni rese a qualsivoglia soggetto che non sia soggetto passivo IVA (indipendentemente dallo stabilimento dello stesso nell'UE). Ulteriori modifiche attengono specifici aspetti del regime speciale per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e servizi effettuati da soggetti passivi stabiliti nella Comunità ma non nello stato membro di consumo (con riferimento a una particolare ipotesi di cessione di gas naturale) e del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi.

L'**articolo 3** prevede inoltre, attraverso il nuovo articolo 28-bis, l'**estensione della responsabilità delle piattaforme digitali anche ai servizi di locazione di alloggi a breve termine e al trasporto passeggeri su strada**. Le **piattaforme che facilitano tali servizi** saranno considerate, salvo eccezioni, **prestatrici dirette** e, pertanto, **soggette agli obblighi IVA**. Parallelamente, vengono introdotti **obblighi documentali stringenti per i soggetti che operano piattaforme**, i quali dovranno conservare e fornire alle amministrazioni fiscali documentazione elettronica dettagliata. Un'altra

novità è rappresentata dall'istituzione di un **regime speciale per i trasferimenti di beni propri**, disciplinato dagli articoli 369-*quinquies* e seguenti, che consente agli operatori di **adempiere agli obblighi IVA attraverso un unico Stato membro di identificazione**, eliminando così la necessità di registrazioni multiple nei paesi di destinazione.

Gli **articoli 4 e 5** prevedono la **soppressione di obblighi dichiarativi ritenuti superflui**, semplificando ulteriormente gli adempimenti per le imprese. Dal 2030, l'intero sistema IVA europeo subirà una trasformazione radicale con l'introduzione della **fatturazione elettronica come regola generale**, in formato strutturato conforme alla norma europea EN 16931, e con l'obbligo di trasmissione digitale in tempo reale dei dati relativi alle operazioni intra-UE e, su base facoltativa per gli Stati membri, anche alle operazioni domestiche. Il nuovo Capo 6, comprensivo degli articoli da 262 a 271-*ter*, delinea un **quadro di comunicazione digitale integrata** che costituirà il fulcro del sistema IVA dell'Unione europea.

Direttiva (UE) 2025/872
(del Consiglio, del 14 aprile 2025, recante modifica della direttiva 2011/16/UE, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale)

La [direttiva UE 2025/872](#) (c.d. DAC9), entrata in vigore il 7 maggio 2025, modifica la direttiva (UE) 2011/16 in materia di **cooperazione amministrativa nel settore fiscale**.

Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 31 dicembre 2025. Tuttavia, il termine di recepimento per conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 1, punto 8, è fissato al **31 dicembre 2027**.

Nel dettaglio, l'articolo 1, punto 8, novella l'articolo 22, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/16/UE. Si dispone che gli Stati membri sono tenuti a mantenere le registrazioni delle informazioni ricevute mediante scambio automatico per un periodo minimo di cinque anni dalla data di ricevimento, e comunque non superiore a quanto necessario al conseguimento degli obiettivi della direttiva. Si introduce, altresì, l'obbligo per gli Stati membri di predisporre strumenti che consentano all'entità tenuta alla comunicazione di ottenere conferma elettronica della validità delle informazioni relative al numero di identificazione fiscale (NIF) dei contribuenti oggetto dello scambio. Tale conferma può essere richiesta esclusivamente ai fini di verifica della correttezza dei dati comunicati nell'ambito degli articoli che disciplinano lo scambio automatico di informazioni fiscali

Come emerge dai *considerando*, la presente direttiva modifica la direttiva 2011/16/UE in materia di cooperazione amministrativa fiscale, al fine di integrare e rendere operative le disposizioni della direttiva (UE) 2022/2523 che attua l'accordo OCSE/G20 sul contrasto all'erosione della base imponibile e al trasferimento degli utili (BEPS – secondo pilastro). Tale quadro prevede regole comuni per garantire un'imposizione minima globale delle multinazionali e dei grandi gruppi nazionali, attraverso la regola di inclusione del reddito (IIR), la regola sui profitti a bassa imposizione (UTPR) e la facoltà di introdurre imposte integrative domestiche (QDIT). Per assicurare l'efficacia di tali strumenti, la direttiva introduce nuove norme sullo scambio automatico di informazioni fiscali. Infine, vengono definiti i ruoli dei diversi Stati membri (quello della capogruppo, quello di attuazione delle regole e quello che applica solo la QDIT) nella ricezione delle sezioni della dichiarazione.

Preliminarmente, si rammenta che la materia della cooperazione amministrativa nel settore fiscale è stata recentemente modificata dalla [direttiva \(UE\) 2023/2226](#) (c.d. DAC8), con il precipuo scopo di **potenziare il flusso di informazioni** tra le autorità competenti degli Stati

membri in un'ottica di maggiore trasparenza ai fini della **lotta alla frode, all'evasione e all'elusione fiscali**.

• *Cooperazione amministrativa nel settore fiscale*

La **cooperazione amministrativa nel settore fiscale** rappresenta il sistema mediante il quale le autorità fiscali nazionali degli Stati membri dell'Unione europea condividono flussi informativi aventi ad oggetto dati rilevanti ai fini fiscali, volto al **contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione fiscale a livello transnazionale**, nonché **della pianificazione fiscale aggressiva** finalizzata al trasferimento degli utili in giurisdizioni con livello impositivo più favorevole.

Siffatta cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea svolge un ruolo nevralgico nel processo d'integrazione europea, in quanto estrinsecazione del principio generale di leale collaborazione tra gli Stati membri, nonché tra essi e le istituzioni europee.

Nel settore della fiscalità, tale cooperazione si esplica, da un lato, nello scambio reciproco di informazioni circa la condotta fiscale dei contribuenti, dall'altro, nella mutua assistenza in materia di riscossione delle imposte tra gli Stati membri.

Il sistema della cooperazione amministrativa nel settore fiscale è disciplinato dalla direttiva UE n. 2011/16 (c.d. DAC1), la quale definisce le regole e le procedure per lo scambio di informazioni ai fini fiscali.

La direttiva si applica **a tutte le imposte, tranne** che: all'IIVA, ai dazi doganali o alle accise contemplate da altre normative UE in materia di cooperazione amministrativa fra paesi UE; ai contributi previdenziali obbligatori dovuti al paese UE; diritti quali quelli per certificati e altri documenti rilasciati da autorità pubbliche; tasse di natura contrattuale, quale corrispettivo per pubblici servizi.

La suddetta direttiva è stata più volte oggetto di modifica, da ultimo con la [direttiva UE n. 2021/514](#) (c.d. DAC7), con la finalità di estendere gradualmente l'ambito di applicazione dello scambio di informazioni nel settore fiscale. Essa è stata recepita nell'ordinamento giuridico italiano, principalmente, con il [decreto legislativo, 4 marzo 2014, n. 29](#).

Specificamente, la predetta direttiva prevede tre tipologie di scambi informativi:

a) **scambio di informazioni su richiesta**, fondato su una richiesta effettuata da uno Stato membro richiedente a un altro Stato membro interpellato che deve trasmettere le informazioni pertinenti in suo possesso **o quelle che ottiene da indagini amministrative**;

b) **scambio automatico** che prevede un flusso informativo sistematico e periodico, senza sollecitazione preventiva, tra Stati membri e su un insieme predeterminato di redditi e di capitali. L'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, tutte le informazioni disponibili riguardanti i residenti di tale altro Stato membro;

c) **scambio spontaneo** che avviene in via occasionale e spontanea, al ricorrere di specifiche condizioni.

Sono soggette **all'obbligo di scambio automatico** le informazioni concernenti **specifiche categorie di reddito e di capitale** (redditi da lavoro, compensi per dirigenti, prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici dell'Unione europea sullo scambio di informazioni e misure analoghe, pensioni, proprietà e redditi immobiliari) individuate secondo la legislazione dello Stato membro che comunica le informazioni. La comunicazione di tali informazioni ha luogo almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale dello Stato membro durante il quale le informazioni sono state rese disponibili, attraverso la rete CCN (rete comune di comunicazione, ai sensi degli articoli 1 e 21 della DAC1) e sull'interfaccia sviluppata dall'Unione (CSI).

La direttiva ha previsto che è compito dell'autorità competente designare un ufficio centrale unico di collegamento, responsabile dei contatti con altri paesi UE nel settore della cooperazione amministrativa e che può essere responsabile dei contatti con la Commissione.

Il 17 giugno 2011 la Commissione ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale **l'elenco delle autorità nazionali competenti** per ciascuno dei paesi UE; Per l'Italia si tratta del **Direttore generale delle Finanze**.

Con riferimento alle attività di controllo la direttiva prevede che, per procurarsi le informazioni richieste o condurre l'indagine amministrativa richiesta, l'autorità deve procedere come se agisse per conto proprio o su richiesta di un'altra autorità del proprio Paese. In particolare, i paesi UE **non possono rifiutare di fornire le informazioni soltanto perché esse sono detenute da una banca o da altri tipi di istituto finanziario**. L'autorità interpellata deve confermare il ricevimento della richiesta entro **sette giorni lavorativi** e quindi fornire le informazioni al più presto e comunque **entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta**. Tuttavia, se le informazioni sono già in possesso dell'autorità interpellata, queste devono essere fornite entro due mesi da tale data.

La direttiva ha, altresì, descritto **l'ambito di applicazione e le condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni**; in particolare, l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2014, riguardanti i residenti in quest'ultimo Stato membro, su categorie specifiche di reddito e di capitale.

È inoltre previsto che entro il 1° gennaio 2014 gli Stati membri **comunicano alla Commissione europea le categorie di reddito sulle quali dispongono di informazioni**, nonché ogni successiva modifica delle stesse. Le categorie di reddito e di capitale sono le seguenti: redditi da lavoro; compensi per dirigenti; prodotti di assicurazione sulla vita non contemplati in altri strumenti giuridici UE sullo scambio di informazioni e altre misure analoghe; pensioni; proprietà e redditi immobiliari.

Per procurarsi le informazioni richieste o condurre l'indagine amministrativa richiesta, l'autorità deve procedere come se agisse per conto proprio o su richiesta

di un'altra autorità del proprio paese UE. In particolare, i paesi UE **non possono rifiutare di fornire le informazioni soltanto perché esse sono detenute da una banca o da altri tipi di istituto finanziario**. L'autorità interpellata deve confermare il ricevimento della richiesta entro **sette giorni lavorativi** e quindi fornire le informazioni al più presto e comunque entro sei mesi dalla data di ricevimento della richiesta. Tuttavia, se le informazioni sono già in possesso dell'autorità interpellata, queste devono essere fornite entro due mesi da tale data.

La direttiva ha altresì descritto l'**ambito di applicazione e le condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni**; in particolare, l'autorità competente di ciascuno Stato membro comunica all'autorità competente di qualsiasi altro Stato membro, mediante scambio automatico, le informazioni disponibili sui periodi d'imposta a partire dal 1° gennaio 2014, riguardanti i residenti in quest'ultimo Stato membro, su categorie specifiche di reddito e di capitale.

Da ultimo, la **direttiva UE n. 2023/2226**, entrata in vigore il 13 novembre 2023, ha ampliato la portata della **cooperazione amministrativa nel settore fiscale**.

Essa ha modificato la vigente normativa europea in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, con particolare riguardo alla comunicazione e allo scambio automatico di informazioni sui proventi delle operazioni in **cripto-attività**, sugli accordi fiscali anticipati per i **soggetti privati più facoltosi** (c.d. *high-net-worth*), nonché sui **dividendi su conti non di custodia**.

Pertanto, tale direttiva ha esteso, **a partire dal 1° gennaio 2026**, l'**obbligo di comunicazione e di scambio automatico di informazioni** tra gli Stati membri anche ai proventi delle operazioni in **cripto-attività** e **moneta elettronica**, ai *ruling* fiscali preventivi conclusi con i **soggetti privati più facoltosi**, nonché ai **dividendi su conti non di custodia**.

A tal fine, viene modificata la direttiva UE n. 2011/16 relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale.

In sintesi, è stato esteso l'obbligo di scambio automatico di informazioni tra Stati membri anche ai **redditi da dividendi su conti non di custodia**.

Peraltro, viene incluso nel sistema di scambio automatico obbligatorio **anche le informazioni concernenti i *ruling* preventivi transfrontalieri e gli accordi preventivi su prezzi di trasferimenti riguardanti individui ad alto patrimonio netto**, emanati, modificati o rinnovati dopo il 1° gennaio 2026, laddove ricorra alternativamente una delle seguenti condizioni:

- l'importo dell'operazione o della serie di operazioni del *ruling* sia **superiore a un milione e mezzo di euro** (o a importo equivalente in altra valuta);
- il *ruling* determini **se una persona è o meno residente a fini fiscali** nello Stato membro che emette il *ruling* stesso.

Viene, altresì, disciplinato lo scambio automatico obbligatorio tra autorità fiscali delle informazioni trasmesse dai **prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione**.

Nello specifico, l'ambito di applicazione soggettivo della suddetta disposizione concerne sia **i prestatori di servizi per le cripto-attività regolamentati e**

autorizzati a norma del [regolamento \(UE\) n. 2023/1114](#) sia i gestori di cripto-attività che non lo sono. Entrambi sono denominati prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione, in quanto sono tenuti a effettuare la comunicazione ai sensi della presente direttiva.

L'ambito di applicazione oggettivo, invece, include **qualsivoglia operazione di scambio nonché trasferimento di cripto-attività oggetto di comunicazione, incluse le cripto-attività emesse in modo decentrato, gli stablecoin, compresi i token di moneta elettronica, e alcuni token non fungibili (NFT).**

Il sistema di scambio informativo obbligatorio dei proventi delle operazioni in cripto-attività consta di tre fasi:

- **procedura di adeguata verifica in materia fiscale**, con cui i suddetti prestatori di servizi provvedono alla raccolta e alla verifica delle informazioni sugli utenti di cripto-attività al fine di individuare gli utenti oggetto di comunicazione;
- **trasmissione** all'autorità competente delle informazioni raccolte e verificate dal prestatore di servizi;
- **scambio automatico di informazioni tra autorità competenti**, con cui le stesse sono comunicate dall'autorità competente dello Stato membro che le ha ricevute all'autorità competente dello Stato membro interessato entro i nove mesi successivi alla fine dell'anno civile a cui si riferiscono gli obblighi di comunicazione applicabili ai prestatori di servizi per le cripto-attività con obbligo di comunicazione.

Infine, viene richiesto a ciascun Stato membro di provvedere affinché il **numero di identificazione fiscale (NIF)** delle persone fisiche o delle entità segnalate, rilasciato dallo Stato membro di residenza, sia **incluso nella comunicazione delle informazioni** cui è tenuta l'entità o la persona fisica e sia trasmesso da ciascun Stato membro nei casi previsti dalla suddetta direttiva. Siffatta modifica ha lo scopo di assicurare che il soggetto coinvolto nella singola operazione o destinatario di un reddito specifico sia esattamente identificato.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia al seguente [dossier](#) di documentazione.

L'**articolo 1** della direttiva in esame reca un ampio complesso di modifiche alla direttiva 2011/16/UE in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale, volte a **rafforzare lo scambio automatico di informazioni tra Stati membri** e a garantire l'attuazione uniforme degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2523 sul livello minimo di imposizione dei gruppi multinazionali di imprese e dei gruppi nazionali su larga scala.

Vengono aggiornate e precisate le definizioni contenute nell'articolo 3 della direttiva 2011/16/UE, al fine di garantire coerenza interpretativa. Si chiarisce, in particolare, il concetto di **comunicazione sistematica di informazioni** e si armonizza il riferimento ai termini tecnici mediante rinvio agli allegati della direttiva, nonché alla direttiva (UE) 2022/2523.

Il nuovo testo dell'articolo 8, paragrafo 3-*bis*, impone agli Stati membri di assicurare che le istituzioni finanziarie sottoposte a obbligo di comunicazione applichino regole di **due diligence fiscale** e **trasmettano alle autorità nazionali competenti** una gamma molto ampia di **informazioni sui conti finanziari**, successivamente scambiate in via automatica con le altre autorità fiscali dell'Unione. Le informazioni oggetto di scambio comprendono dati identificativi dei titolari dei conti (persone fisiche e giuridiche), dettagli sui rapporti bancari e assicurativi, saldi e valori maturati, oltre agli importi di redditi, dividendi, interessi e proventi finanziari percepiti.

Viene introdotto il nuovo **articolo 8-bis sexies** che disciplina il **formato standardizzato** per la presentazione e lo scambio delle dichiarazioni sulle imposte integrative dei gruppi multinazionali. Le autorità competenti nazionali sono tenute a trasmettere automaticamente tali dichiarazioni agli altri Stati membri interessati, entro termini prestabiliti, in conformità all'articolo 44 della direttiva (UE) 2022/2523.

Infine, vengono introdotti:

- l'obbligo per gli Stati membri di **fornire annualmente** alla Commissione europea **statistiche sugli scambi automatici** (nuovo **articolo 8-ter**);
- un sistema di **sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive** in caso di violazioni degli obblighi (nuovo **articolo 25-bis**);
- la previsione di meccanismi nazionali per **garantire l'utilizzo corretto** delle informazioni scambiate (**articolo 18, paragrafo 4**);
- l'adozione di un **formato elettronico unico** per la trasmissione delle informazioni (articolo 20, paragrafo 4).

Direttiva (UE) 2025/1442

(del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/111/CE, per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione (Testo rilevante ai fini del SEE))

La [**direttiva \(UE\) 2025/1442**](#), introdotta all'allegato A nel corso dell'esame in sede referente, reca delle **modifiche** alla [**direttiva 2006/111/CE**](#) in materia di trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (Testo rilevante ai fini del SEE).

L'obiettivo della direttiva è sostanzialmente quello di **eliminare gli obblighi di comunicazione delle informazioni di carattere finanziario degli Stati membri con imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero**.

Come risulta dal considerando (3), l'eliminazione di tali obblighi di comunicazione deriva dall'**esigenza di ridurre del 25 per cento gli oneri amministrativi eccessivi per imprese ed amministrazioni**, in modo da contribuire all'obiettivo, perseguito dalla Commissione, di ridurre il carico normativo derivante dalle norme dell'Unione europea.

Come ricordato nel considerando (2), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, della citata direttiva 2006/111/CE, gli Stati membri hanno l'obbligo di tenere a disposizione della Commissione i dati relativi alle relazioni finanziarie tra autorità pubbliche e imprese pubbliche per un periodo di 5 anni, a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale le risorse pubbliche sono state assegnate alle imprese pubbliche.

L'onere amministrativo ascrivibile all'**obbligo di comunicazione** di cui all'**articolo 8** della direttiva 2006/111/CE è stato, dunque, **valutato** dalla Commissione come **sproporzionato per le amministrazioni nazionali e le imprese** soggette a tali obblighi. In ragione di ciò, al considerando (4) si osserva che la soppressione del citato articolo 8 risulta in linea con il suddetto obiettivo della Commissione di ridurre gli oneri amministrativi di almeno il 25 per cento.

Tanto premesso, ai sensi dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2025/1442, si dispone l'**abrogazione** delle seguenti disposizioni della direttiva 2006/111/CE:

✓ articolo 2, lettera c) recante la definizione di "imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero"

Ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 2006/111/CE, si definivano "imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero", **tutte le imprese la cui principale area di attività, corrispondente almeno al 50 per cento del fatturato**

annuo totale, rientri nel **settore manifatturiero**. Si tratta delle imprese le cui operazioni rientrano nella sezione D — Attività manifatturiere (da sottosezione DA a sottosezione DN compresa) della classificazione NACE (Rev.1). Come chiarito nel considerando (6) tale definizione era utilizzata esclusivamente ai fini dell'articolo 8 della medesima direttiva, anch'esso abrogato dalla direttiva oggetto di recepimento.

- ✓ articolo 8 riguardante l'obbligo per gli Stati membri di trasmettere alla Commissione determinate informazioni finanziarie sulle imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero il cui fatturato annuo per l'anno finanziario più recente sia superiore a 250 milioni di euro.

Come chiarito nel considerando (5), la soppressione dell'articolo 8 della direttiva 2006/111/CE consente agli Stati membri di **abrogare le misure di recepimento adottate nelle rispettive disposizioni legislative, regolamentari o amministrative**.

- ✓ articolo 9 che impegnava la Commissione ad informare regolarmente gli Stati membri dei risultati dell'applicazione della direttiva.

Come chiarito nel considerando (7), dal momento che la Commissione non raccoglie sistematicamente dati sull'applicazione della direttiva oltre ai dati da fornire a norma dell'articolo 8, ne consegue che tale obbligo di fornire informazioni non è più giustificato. È pertanto opportuno sopprimere anche l'articolo 9.

• *Informazioni finanziarie sulle imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero*

L'articolo 8 della [direttiva 2006/111/CE](#), nella versione precedentemente vigente, imponeva in capo agli Stati membri con **imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero** un **obbligo di comunicazione** alla Commissione **delle informazioni di carattere finanziario**, di cui ai paragrafi 2 e 3, su base annua e con periodicità annua.

A tal fine, l'articolo 2, lettera c), della direttiva 2006/111/CE, definiva quali “imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero”, **tutte le imprese la cui principale area di attività**, corrispondente almeno al **50 per cento del fatturato annuo totale**, rientri nel **settore manifatturiero**. Si tratta delle imprese le cui operazioni rientrano nella sezione D — Attività manifatturiere (da sottosezione DA a sottosezione DN compresa) della classificazione NACE (Rev.1).

Quanto al contenuto delle informazioni di carattere finanziario da trasmettere annualmente alla Commissione, l'articolo 8, paragrafo 2, richiedeva **per ciascuna impresa pubblica attiva nel settore manifatturiero: la relazione sulla gestione e i conti annuali**, ai sensi della direttiva 78/660/CEE del Consiglio. Più

precisamente, i conti annuali e la relazione sulla gestione dovevano comprendere lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l'allegato, unitamente alla prassi contabile, alle dichiarazioni degli amministratori e alle relazioni settoriali e sull'attività, ivi incluse le comunicazioni in merito alle riunioni degli azionisti ed eventuali altre informazioni salienti.

Le relazioni dovevano altresì essere fornite separatamente per le singole imprese pubbliche, nonché per la società holding o sub-holding che raggruppa varie imprese pubbliche, se le vendite consolidate di tale società inducono a classificarla nella categoria delle imprese "manifatturiere" sopra definita.

Oltre a tali informazioni, il successivo paragrafo 3, stabiliva che dovevano essere forniti i seguenti dati più specifici, se e in quanto essi non fossero stati inseriti nella relazione sulla gestione e nei conti annuali delle singole imprese pubbliche:

- a) la **disponibilità di capitale azionario o di fondi assimilabili al capitale sociale**, specificando le forme in cui si configura tale disponibilità (azioni ordinarie, privilegiate, postergate o convertibili, nonché i relativi tassi d'interesse, dividendi e diritti di conversione). A tal fine, si precisava che il capitale azionario doveva comprendere il capitale azionario proveniente direttamente dallo Stato e quello eventualmente fornito da una holding o altre imprese pubbliche (compresi gli istituti finanziari), esterne o interne allo stesso gruppo, ad una determinata impresa pubblica, specificando il rapporto tra la fonte dei finanziamenti e il beneficiario;
- b) le **sovvenzioni non rimborsabili o rimborsabili solo a certe condizioni**;
- c) la **concessione all'impresa di prestiti**, compresi scoperti nonché anticipi su apporti di capitale, precisando i tassi d'interesse e le condizioni del prestito, nonché l'eventuale garanzia fornita al mutuante dall'impresa beneficiaria;
- d) le **garanzie fornite all'impresa dai poteri pubblici per i prestiti** (specificando le condizioni e gli oneri a carico delle imprese per tali garanzie);
- e) i **dividendi versati e gli utili trattenuti**;
- f) le **eventuali altre forme di intervento pubblico**, in particolare la rinuncia alla percezione di somme dovute allo Stato da un'impresa pubblica, segnatamente per il rimborso di prestiti e sussidi, il pagamento di imposte sulle società, di oneri sociali o altri oneri analoghi.

Il successivo paragrafo 4 limitava le informazioni di cui sopra (paragrafi 2 e 3) a tutte le **imprese pubbliche il cui fatturato** per l'anno finanziario più recente fosse risultato **superiore a 250 milioni di euro**.

Direttiva (UE) 2025/1539

(del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2025, che modifica la direttiva 2006/112/UE, per quanto riguarda le norme IVA relative ai soggetti passivi che facilitano le vendite a distanza di beni importati e l'applicazione del regime speciale per le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione)

La [direttiva \(UE\) 2025/1539](#), inserita nell'allegato A nel corso dell'esame in sede referente, reca delle **modifiche** alla [direttiva 2006/112/UE](#) in materia di IVA per le vendite a distanza di beni importati da paesi terzi.

Le disposizioni in essa contenute entreranno in vigore a decorrere dal **1° luglio 2028**, mentre il termine di recepimento della stessa è **il 30 giugno 2028**.

L'obiettivo della direttiva è **incentivare** ulteriormente **il ricorso al regime dello sportello unico per le importazioni** (c.d. "IOSS"), giacché l'uso di tale regime facilita e garantisce una maggiore conformità in materia IVA in relazione alle importazioni, in modo da evitare distorsioni della concorrenza a scapito delle forniture dell'Unione.

Per conseguire tale obiettivo, secondo il considerando (1), **i fornitori o i fornitori presunti che non sono registrati ai fini del regime dell'IOSS** ma che effettuano cessioni nell'ambito di applicazione del regime IOSS **dovrebbero, di norma, essere debitori dell'IVA all'importazione e dell'IVA sulle vendite a distanza di beni importati negli Stati membri di destinazione finale dei beni**, il che richiederebbe la **registrazione in ciascuno di tali Stati membri**.

In tal senso, secondo il considerando (2), **i fornitori o i fornitori presunti non stabiliti nell'Unione** e che **non si avvalgono del regime IOSS dovrebbero essere tenuti a designare un rappresentante fiscale** che assuma tutti gli obblighi in materia di IVA relativi a tutte le spedizioni di importazioni ammissibili. Tale obbligo non dovrebbe applicarsi, tuttavia, se il fornitore o il fornitore presunto è stabilito in un paese elencato nella [decisione di esecuzione \(UE\) 2021/942](#) della Commissione o in un paese con cui lo Stato membro di importazione ha concluso un accordo di assistenza reciproca.

Il regime IOSS

Il regime dell'IOSS è stato introdotto, a decorrere dal 1° luglio 2021, dalla [direttiva \(UE\) 2455/2017](#) (c.d. “direttiva sul commercio elettronico o e-commerce”), quale regime opzionale applicabile **alle vendite a distanza a consumatori finali (B2C) di beni importati** (ad eccezione di quelli soggetti ad accisa) da paesi o territori fuori dall'Unione europea **di valore intrinseco non superiore a 150 euro**. In tal modo, l'IVA è pagata al momento dell'acquisto, evitando l'addebito in dogana e velocizzando lo sdoganamento.

L'IVA su tali forniture è pagata correttamente nello Stato membro del cliente, in linea con il principio di tassazione nello Stato membro di destinazione ovvero si consente alle imprese che forniscono beni o servizi da impresa a consumatore nell'Unione europea di dichiarare e pagare l'IVA con un sistema semplificato.

Tale regime speciale è altresì disciplinato al **titolo XII, capo 6, sezione 4**, della citata direttiva 2006/112/CE.

In particolare, ai sensi dell'**articolo 369 quaterdecies** della direttiva, **gli Stati membri autorizzano i seguenti soggetti passivi che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi ad avvalersi del presente regime speciale**: a) i soggetti passivi stabiliti nella Comunità che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi; b) i soggetti passivi, stabiliti o meno nella Comunità, che effettuano vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi e che sono rappresentati da un intermediario stabilito nella Comunità; c) i soggetti passivi stabiliti in un paese terzo con il quale l'Unione ha concluso un accordo di assistenza reciproca di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE del Consiglio e al regolamento (UE) n. 904/2010 e che effettuano vendite a distanza di beni provenienti da tale paese terzo.

In dettaglio secondo tale regime il **fatto generatore dell'imposta** si verifica e l'imposta diventa esigibile al momento della cessione ed il **bene si considera ceduto nel momento in cui il pagamento è accettato**. Il soggetto passivo che si avvale del presente regime speciale, o il suo intermediario, **presenta per via elettronica allo Stato membro di identificazione una dichiarazione IVA per ogni mese**, indipendentemente dal fatto che siano state effettuate vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi. La dichiarazione IVA, effettuata in euro, è presentata **entro la fine del mese successivo alla scadenza del periodo d'imposta cui essa si riferisce** ed indica tra l'altro, il valore totale, al netto dell'IVA, delle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi per cui l'IVA è divenuta esigibile nel corso del periodo di imposta nonché l'importo totale dell'IVA corrispondente suddiviso per aliquote. Il soggetto passivo, o il suo intermediario, paga l'IVA facendo riferimento **alla relativa dichiarazione, al più tardi alla scadenza del termine entro il quale deve essere presentata la dichiarazione**.

In Italia tale regime è stato recepito, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera t), del [decreto legislativo n. 83 del 2021](#), mediante inserimento dell'articolo 74-sexies1 nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (si veda il relativo [dossier](#) di documentazione).

La direttiva *de quo* dispone:

- talune modifiche agli articoli 201, 204 e 205;
- l'inserimento di **due articoli aggiuntivi, 201 bis e 205 bis**, alla medesima direttiva;
- la soppressione del capo 7 al titolo XII della direttiva 2006/112/UE.

Nello specifico, con riguardo all'**articolo 201**, al paragrafo 1, si conferma la regola generale secondo cui all'importazione l'IVA è dovuta dalla o dalle persone designate o riconosciute come debentrici dallo Stato membro d'importazione.

Al **paragrafo 2**, si introduce una **deroga** alla suddetta regola generale, secondo cui è **debitore dell'IVA all'importazione il fornitore o il fornitore presunto**, di cui all'articolo 14 *bis*, paragrafo 1, **che effettua vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi che sarebbero ammissibili al regime dell'IOSS** di cui titolo XII, capo 6, sezione 4.

Si ricorda che, ai sensi del paragrafo 1, del citato articolo 14 *bis* della direttiva, se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale (*marketplace*), una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi con **spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro**, si considera che lo stesso soggetto passivo in questione abbia ricevuto e ceduto detti beni.

Ai sensi del **paragrafo 3**, qualora il **fornitore o il presunto fornitore** sia **stabilito in un paese terzo** con cui né l'Unione, né lo Stato membro di importazione hanno concluso un accordo di assistenza reciproca – di portata analoga alla direttiva 2010/24/UE ed al regolamento (UE) 904/2010 – **questi è tenuto a designare un rappresentante fiscale nello Stato membro di importazione** quale **debitore dell'IVA all'importazione**.

Non sussiste alcun obbligo di designazione di rappresentante fiscale nello Stato membro di importazione, ai sensi del paragrafo 4, **in caso di importazioni di beni esentate** a norma dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera *c-bis*), della direttiva (ossia se si rende applicabile il **regime dell'IOSS**).

Ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 1, lettera *c-bis*), della direttiva 2006/112/CE, **gli Stati membri esentano le importazioni di beni se l'IVA deve essere dichiarata nell'ambito del regime speciale** di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4, e se, al più tardi al momento della presentazione della dichiarazione di importazione, il numero individuale d'identificazione IVA per l'applicazione del regime speciale del fornitore o dell'intermediario che agisce per suo conto,

attribuito ai sensi dell'articolo 369 *octodecies*, è stato comunicato all'ufficio doganale competente nello Stato membro di importazione.

In tal senso, secondo il considerando (3), le condizioni per la designazione di tale rappresentante fiscale a debitore dell'IVA dovrebbero essere allineate alle condizioni che disciplinano l'obbligo per i fornitori o i fornitori presunti non stabiliti nell'Unione di designare un intermediario per l'uso del regime IOSS, al fine di garantire parità di condizioni per la riscossione dell'IVA sulle vendite a distanza ammissibili di beni importati. In tal senso, alcuni fornitori o fornitori presunti non stabiliti nell'Unione sarebbero tenuti a disporre di un rappresentante fiscale sia per l'IVA all'importazione che per l'IVA sulle vendite a distanza di beni importati in ciascuno Stato membro in cui tali cessioni hanno luogo.

Se il regime IOSS non è utilizzato, l'IVA all'importazione sulle spedizioni ammissibili è riscossa direttamente dallo Stato membro di destinazione finale dei beni, ossia lo Stato membro in cui avviene l'importazione. Per contro, nei casi in cui il regime IOSS è utilizzato l'importazione è esente dall'IVA all'importazione, e l'IVA sulle vendite a distanza di beni importati è riscossa dal fornitore o dal fornitore presunto e versata al rispettivo Stato membro di identificazione, che trasferisce l'IVA ai pertinenti Stati membri di consumo (considerando (4)).

Con il nuovo **articolo 201bis** si stabilisce che, fatto salvo quanto previsto dai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 201, laddove **i debitori dell'IVA all'importazione non adempiano ai loro obblighi fiscali** ivi previsti, **gli Stati membri possono autorizzare**, alle condizioni e secondo le modalità da questi stabilite, **l'acquirente ad assolvere l'IVA all'importazione** dovuta da tali soggetti.

Secondo il considerando (6), tale disposizione è finalizzata ad evitare che sia l'acquirente a dover subire le conseguenze negative della non conformità dei soggetti debitori dell'IVA all'importazione (posto che il bene per il quale il pagamento non è avvenuto non può essere immesso in libera pratica). In tal senso, gli Stati membri, previo accordo con l'acquirente, dovrebbero poter consentire che questi paghi l'IVA all'importazione dovuta dal fornitore o dal fornitore presunto, se il fornitore, o il fornitore presunto, non adempie agli obblighi di registrazione e di pagamento e se il fornitore, o fornitore presunto, è ignoto alla persona che presenta la dichiarazione doganale al momento dell'importazione. Tuttavia, secondo il medesimo considerando (6), gli Stati membri dovrebbero poter stabilire le condizioni e le procedure adeguate per l'applicazione di tale possibilità e che tale pagamento non pregiudichi la possibilità per l'acquirente di recuperare l'IVA all'importazione dal fornitore o dal fornitore presunto a norma del pertinente diritto civile.

Con la modifica al paragrafo 1 dell'**articolo 204** della direttiva, il novellato **comma 2** sancisce che **gli Stati membri possano adottare disposizioni** con che **stabiliscano**, quale **debitore dell'imposta**, un **rappresentante fiscale designato dal soggetto passivo non stabilito**. Ciò è possibile, qualora l'operazione imponibile sia effettuata da un soggetto non stabilito nello Stato membro in cui è dovuta l'IVA **e non esista, con il paese in cui è stabilito tale soggetto passivo, alcuno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza** analogamente a quanto previsto dalla direttiva 2010/24/UE e dal regolamento (UE) n. 904/2010.

Con il **nuovo comma 3**, invece, in deroga ai primi due commi del medesimo paragrafo, si prevede che laddove un **soggetto passivo** sia **tenuto a designare un rappresentante fiscale** – giacché stabilito in un paese terzo privo di un accordo di assistenza reciproca ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 201 – questi **designa un rappresentante fiscale quale debitore dell'imposta sulle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o paesi terzi** che sarebbero ammissibili al regime speciale di cui al titolo XII, capo 6, sezione 4 (ossia al regime dell'IOSS).

Con il **nuovo comma 2** inserito all'**articolo 205** si prevede che, nelle situazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 201, **gli Stati membri possano stabilire** che **una persona diversa** dall'acquirente e dal debitore dell'imposta **sia responsabile in solido per l'assolvimento dell'IVA all'importazione**.

A tale riguardo, secondo il considerando (5), poiché il rappresentante doganale indiretto ha la possibilità, ma non l'obbligo, di agire in qualità di rappresentante fiscale, è opportuno consentire agli Stati membri di rendere responsabili in solido per l'assolvimento dell'IVA all'importazione i rappresentanti doganali indiretti che non agiscono in qualità di rappresentanti fiscali, al fine di garantire il pagamento dell'IVA all'importazione. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a far sì che altre persone, ad esempio le persone tenute al pagamento dell'obbligazione doganale in caso di irregolarità doganali, siano responsabili in solido per l'assolvimento dell'IVA all'importazione.

Con il nuovo articolo 205*bis*, invece, si attribuisce alla Commissione il compito di presentare al Consiglio, entro il 31 marzo 2032, una relazione di valutazione circa il funzionamento del nuovo regime speciale, nonché un'adeguata proposta legislativa circa la necessità di mantenere gli articoli 201*bis* e 205, paragrafo 2.

Infine, si dispone la **soppressione del regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione** di cui al **titolo XII capitolo 7**.

A tale riguardo, il considerando (7) chiarisce che il regime speciale di cui al titolo XII, capo 7, della direttiva 2006/112/CE non dovrebbe più essere applicato e quindi dovrebbe essere soppresso, giacché in base allo stesso il debitore dell'IVA all'importazione relativa alle vendite a distanza ammissibili di beni importati risulta essere l'acquirente. Ciò è evidentemente in contrasto con l'obiettivo di trasferire la responsabilità dall'acquirente al fornitore o fornitore presunto e di renderli sistematicamente debitori dell'IVA all'importazione relativa a tali beni. Anche nei casi in cui l'acquirente paga l'IVA all'importazione, in linea di principio il fornitore o il fornitore presunto continuano a essere i debitori.

Il regime speciale di cui capitolo 7 al titolo XII della direttiva 2006/112/UE

Il capo 7, del titolo XII, della direttiva 2006/112/UE, soppresso dalla presente direttiva, conteneva il regime speciale per la dichiarazione e il pagamento dell'IVA all'importazione per spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro per le quali non è utilizzato il regime speciale di cui al capo 6, sezione 4 (c.d. "regime IOSS", per il quale vedi il box *supra*).

Le disposizioni del presente capo prevedevano che lo Stato membro di importazione consentisse alla persona che presenta i beni in dogana per conto della persona alla quale i beni sono destinati nel territorio della Comunità di avvalersi del regime speciale di dichiarazione e pagamento dell'IVA all'importazione per i beni la cui spedizione o il cui trasporto si concludono in tale Stato membro.

Il meccanismo di corresponsione dell'IVA era il seguente: **la persona alla quale i beni sono destinati è tenuta al pagamento dell'IVA**; la persona che presenta i beni in dogana nel territorio della Comunità **riscuote l'IVA dalla persona alla quale sono destinati i beni ed effettua il pagamento di detta IVA**. Gli Stati membri erano tenuti a consentire che l'IVA riscossa nell'ambito del presente regime speciale fosse riportata in formato elettronico in una dichiarazione mensile che doveva indicare il totale dell'IVA riscossa nel pertinente mese civile, da pagare entro il termine di pagamento applicabile al pagamento del dazio all'importazione. Le persone che si avvalgono del presente regime speciale tengono una documentazione delle operazioni effettuate nell'ambito del presente regime speciale per un periodo di tempo stabilito dallo Stato membro di importazione. Essa deve essere sufficientemente dettagliata da consentire all'amministrazione fiscale o alle autorità doganali dello Stato membro di importazione di verificare la correttezza della dichiarazione IVA e la sua disponibilità in formato elettronico su richiesta dello Stato membro di importazione.

Direttiva (UE) 2025/1788
***(del Consiglio del 24 giugno 2025 relativa alle modalità di esercizio
del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento
europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato
membro di cui non sono cittadini)***

La [direttiva UE 2025/1788](#), modifica in alcuni punti le modalità di esercizio del **diritto di voto e di eleggibilità** alle **elezioni del Parlamento europeo** per i **cittadini dell'Unione** che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (c.d. cittadini stranieri dell'Unione).

Entrata in vigore il 28 settembre 2025, la direttiva fissa il termine per il recepimento al **29 settembre 2027**.

La direttiva in esame riproduce testualmente in larga parte il contenuto della precedente direttiva in materia del 1993 (la [n. 93/109/CE](#), come modificata dalla dir. 2013/1/UE), che viene contestualmente abrogata a decorrere dal 30 settembre 2027.

Per recepire la direttiva in esame si renderà necessario modificare quindi il decreto-legge 24 giugno 1994, n. 498, di recepimento della direttiva del 1993.

Le modifiche più rilevanti apportate dalla direttiva in esame rispetto alla precedente riguardano i seguenti aspetti:

- iscrizione nelle liste elettorali (art. 9);
- candidature (art. 10)
- decisioni in ordine alla domanda di iscrizione nelle liste elettorali e nelle liste dei candidati (art. 11);
- informazione agli elettori e ai candidati (art. 12);
- scambio di informazioni tra gli Stati membri in ordine agli elettori e alle candidature (art. 13);
- possibilità di introdurre mezzi di voto anticipato o a distanza (art. 14);
- fornitura di dati statistici sulla partecipazione dei cittadini stranieri UE alle elezioni europee (art. 15)
- obbligo di relazione da parte degli Stati membri sull'applicazione della direttiva (art. 17).

In particolare, si prevede che, ai fini della **iscrizione nelle liste elettorali (articolo 9)** e della **presentazione delle candidature (articolo 10)** alle elezioni del Parlamento europeo, lo Stato membro di residenza possa

richiedere al cittadino dell'Unione di dichiarare alcuni dati aggiuntivi rispetto a quelli già previsti nella direttiva 93/109/CE, quali:

- il **numero di identificazione personale** eventualmente emesso dallo Stato membro di origine o dallo Stato membro di residenza;

In Italia il numero di identificazione personale è l'[ID ANPR](#), attribuito ad ogni cittadino italiano all'atto della sua iscrizione in anagrafe e conseguente registrazione nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente - ANPR. Il nuovo identificativo, generato dal sistema ANPR, a differenza del codice fiscale, non è ricavato dai dati anagrafici della persona a cui è assegnato e non li contiene, garantendo, quindi, sia la perenne e non trasferibile associazione al soggetto cui è attribuito, sia una maggiore tutela della *privacy*.

- il **tipo e il numero di serie del documento di identità** o di **viaggio** (ossia passaporto e carta di identità valida per l'espatrio) emesso dallo Stato membro di origine;
- il numero di telefono o l'indirizzo di posta elettronica.

Ai sensi dell'**articolo 12**, gli Stati membri devono designare una o più **autorità** incaricate di **informare** i cittadini stranieri dell'Unione sulle **modalità di iscrizione nelle liste elettorali e di presentazione delle candidature**.

In particolare, le autorità designate dovranno mettere a disposizione:

- la situazione relativa alla loro iscrizione, su richiesta;
- la data delle elezioni e le modalità e il luogo della votazione;
- le norme pertinenti su diritti e obblighi degli elettori e dei candidati, comprese i divieti, le incompatibilità e le sanzioni applicabili in caso di violazione delle norme elettorali, in particolare quelle relative al voto multiplo;
- i mezzi per ottenere ulteriori informazioni sull'organizzazione delle elezioni, compresa la lista dei candidati.

La direttiva vigente prevede genericamente obblighi di informazione tempestiva e adeguata.

L'**articolo 13**, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di iscrizione nelle liste elettorali e per la presentazione delle candidature, anche al fine di prevenire il **rischio di doppio voto o di doppia candidatura** (vietato ora espressamente anche dal comma 2) dispone che gli Stati membri di residenza provvedano alla **trasmissione delle relative informazioni** agli Stati membri di origine **entro 6 settimane** (e non

genericamente entro un termine “appropriato” come previsto dalla direttiva del 1993) prima della data della votazione.

Gli Stati membri che, per i propri cittadini, consentono il **voto anticipato** o **mezzi di voto a distanza**, quali il voto per corrispondenza, il voto elettronico o il voto via internet dovranno garantire tali modalità anche agli elettori dell’Unione (**articolo 14**).

Inoltre, gli Stati membri consentono la fornitura di **dati statistici sulla partecipazione di cittadini stranieri** dell’Unione alle elezioni del Parlamento europeo e, se disponibili, forniscono tali dati al pubblico e alla Commissione (**articolo 15**).

Infine, entro sei mesi da ogni consultazione, trasmettono alla Commissione una **relazione sull’applicazione della direttiva** in esame, che contenga i **dati statistici**, se disponibili, sulla partecipazione degli elettori dell’Unione e dei cittadini eleggibili dell’Unione alle elezioni del Parlamento europeo e una sintesi delle misure adottate per favorirla (**articolo 17**).

• *Il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo dei cittadini UE*

Elettorato attivo. Il diritto di voto per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo può essere esercitato, oltre che dagli elettori italiani, anche dai cittadini degli altri Stati membri dell’Unione europea residenti in Italia che abbiano presentato, entro il 90° giorno antecedente la data delle elezioni, una richiesta in tal senso al sindaco del comune di residenza e abbiano ottenuto l’iscrizione nella apposita lista elettorale aggiunta del comune italiano di residenza (L. 18/1979, art. 3, secondo comma).

Nella domanda di iscrizione deve essere dichiarato, tra l’altro, il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine e l’assenza di provvedimenti giudiziari, penali o civili, che comportino, per lo stesso Stato di origine, la perdita dell’elettorato attivo (D.L. 408/1994, art. 2, comma 2).

Gli elettori italiani che hanno stabilito la propria residenza in uno degli Stati membri dell’Unione europea diverso dall’Italia, possono esercitare in loco il diritto di voto, partecipando all’elezione dei candidati al Parlamento europeo presentatisi nel Paese di residenza. Nel caso in cui non intendano avvalersi di tale facoltà, essi possono votare, nello Stato in cui risiedono, per l’elezione dei rappresentanti dell’Italia al Parlamento europeo, recandosi presso le sezioni elettorali italiane appositamente istituite presso le sedi consolari italiane o in altre sedi idonee (D.L. 408/1994, art. 3, commi 1 e 2).

Quest’ultima facoltà è prevista anche per gli elettori italiani (e per i loro familiari conviventi) non iscritti nell’elenco degli elettori residenti negli altri Paesi

membri dell'Unione e che ivi si trovino per motivi di lavoro o di studio. Per poterne usufruire, essi devono fare pervenire ai consolati competenti la richiesta di esprimere il proprio voto all'estero entro l'80° giorno precedente lo svolgimento della consultazione elettorale. La domanda è rivolta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali questi elettori sono iscritti; il sindaco provvede al successivo inoltro al Ministero dell'interno (D.L. 408/1994, art. 3, comma 3).

Coloro che, in occasione della elezione dei membri del Parlamento europeo, partecipano al voto sia per l'elezione dei membri spettanti all'Italia, sia per l'elezione dei membri spettanti ad altro Paese membro dell'UE, sono puniti con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da 52 a 258 euro (L. 18/1979, art. 49).

Elettorato passivo. Possono essere eletti alla carica di rappresentante dell'Italia al Parlamento europeo i cittadini italiani che siano titolari del diritto di elettorato attivo e abbiano compiuto il 25° anno di età entro il giorno fissato per le elezioni che hanno luogo nel territorio nazionale. Sono eleggibili alla stessa carica anche i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea in possesso dei requisiti di eleggibilità al Parlamento europeo previsti dall'ordinamento italiano e dalle rispettive disposizioni nazionali (L. 18/1979, art. 4, primo e secondo comma, quest'ultimo come modificato dal D.Lgs. 11/2014).

I cittadini dei Paesi dell'Unione europea diversi dall'Italia che intendano candidarsi devono presentare alla corte di appello del capoluogo della circoscrizione, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, un'apposita dichiarazione con la quale si impegnano a non candidarsi per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione e che non sono decaduti dal diritto di eleggibilità nello Stato di origine (D.L. 408/1994, art. 2, comma 6, come modificato dal D.Lgs. 11/2014).

Il D.Lgs. 11/2014, che recepisce la direttiva n. 2013/1/UE, ha semplificato la procedura per l'accertamento del requisito dell'eleggibilità nello Stato di origine, sostituendo la certificazione dello Stato di origine da produrre a carico del candidato con una semplice dichiarazione dello stesso, affidando allo Stato di residenza la verifica sull'eleggibilità nel paese di origine.

Direttiva (UE) 2025/1892
(del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 settembre 2025 che
modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti)

La [**direttiva UE 2025/1892**](#), del 10 settembre 2025, **introduce obiettivi vincolanti e nuovi obblighi per produttori e operatori dei settori di attività, tessile ed alimentare.**

L'obiettivo è quello della **riduzione degli sprechi alimentari entro il 2030**, l'introduzione di un regime di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR) obbligatorio per i prodotti tessili e le calzature, con l'obiettivo di promuovere un'economia circolare più sostenibile.

La direttiva è entrata in vigore il 16 ottobre 2025; il **termine di recepimento** per gli Stati membri è fissato al **17 giugno 2027**.

Introduce significative **modifiche** alla direttiva **2008/98/CE** introducendo (**art. 9-bis**) un sistema di prevenzione della produzione di rifiuti alimentari. Si prevede che gli Stati membri adottino misure adeguate per prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo l'intera filiera alimentare, nella produzione primaria, nella trasformazione e nella fabbricazione, nella vendita al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione, nonché nei nuclei domestici.

Tali misure propongono di:

- a) **sviluppare e sostenere interventi che stimolino un cambiamento comportamentale per ridurre i rifiuti alimentari** e campagne di informazione per sensibilizzare in merito alla prevenzione dei rifiuti alimentari;
- b) **individuare e affrontare le inefficienze nel funzionamento della filiera alimentare** e sostenere la cooperazione tra tutti i soggetti, garantendo un'equa distribuzione dei costi e dei benefici delle misure di prevenzione, che possono includere l'intervento sulle pratiche di mercato che provocano sprechi alimentari e il sostegno alla commercializzazione e all'utilizzo di prodotti per i quali è stata concessa una deroga all'articolo 76 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio a norma del paragrafo 4 di tale articolo, soltanto alle eventuali condizioni in virtù delle quali è stata concessa la deroga;
- c) **incoraggiare la donazione di alimenti** e altre forme di redistribuzione per il consumo umano, facendo sì che sia data priorità all'utilizzo umano rispetto ai mangimi e al ritrattamento per l'ottenimento di prodotti non alimentari;

- d) **sostenere la formazione e lo sviluppo delle competenze** e facilitare l'accesso alle opportunità di finanziamento, in particolare per le piccole e medie imprese e i soggetti dell'economia sociale;
- e) **incoraggiare e promuovere le soluzioni innovative** e tecnologiche che contribuiscono alla prevenzione dei rifiuti alimentari.

L'obiettivo è quello di coinvolgere tutti i soggetti attivi nella filiera alimentare in modo proporzionato alla loro capacità e al loro ruolo nel prevenire la produzione di rifiuti alimentari lungo tale filiera, badando in particolare a evitare che le piccole e medie imprese subiscano un impatto sproporzionato.

- ✓ Si prevede che gli Stati membri, **previa consultazione delle banche alimentari** e di altre organizzazioni di redistribuzione degli alimenti, adottino misure, ove opportuno, sulla base degli eventuali sistemi nazionali esistenti di donazione degli alimenti, al fine di garantire che gli operatori economici che, secondo gli Stati membri, hanno un ruolo significativo nella prevenzione e nella produzione di rifiuti alimentari propongano accordi di donazione ai banchi alimentari e ad altre organizzazioni di redistribuzione degli alimenti in modo da facilitare la donazione di prodotti alimentari invenduti e sicuri per il consumo umano, a un costo ragionevole per gli operatori economici.
- ✓ Si prevede il **monitoraggio** dell'attuazione delle misure di prevenzione dei rifiuti alimentari, compreso il rispetto degli obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari.
- ✓ Si prevede che gli Stati membri adottino le misure necessarie e adeguate per conseguire, entro il **31 dicembre 2030**, obiettivi di riduzione dei rifiuti alimentari a livello nazionale quali:
 - a) riduzione della produzione di rifiuti alimentari nella trasformazione e nella fabbricazione del 10 % rispetto alla quantità di rifiuti alimentari prodotta come media annuale tra il 2021 e il 2023;
 - b) riduzione della produzione di rifiuti alimentari pro capite, complessivamente nel commercio al dettaglio e in altre forme di distribuzione degli alimenti, nei ristoranti e nei servizi di ristorazione e nei nuclei domestici, del 30 % rispetto alla quantità di rifiuti alimentari prodotta come media annuale tra il 2021 e il 2023.

- ✓ Si prevede una **procedura di riesame** che comprenda:
- a) una valutazione dell'entità e delle cause dei rifiuti e delle perdite alimentari nella produzione primaria nonché l'individuazione e una valutazione di fattibilità delle leve adeguate per ridurre tali rifiuti e perdite;
 - b) una valutazione della possibilità di introdurre obiettivi giuridicamente vincolanti da conseguire entro il 2035;
 - c) una valutazione dell'impatto delle variazioni dei livelli di produzione sul conseguimento dell'obiettivo di riduzione dei rifiuti alimentari.

Si prevede un regime di **responsabilità estesa dei produttori (art. 22-bis)**

Si introduce l'obbligo specifico per i produttori di contribuire alla spesa per la raccolta, la cernita e il riciclo dei **rifiuti tessili**.

Si prevede l'obbligo di provvedere alla regolazione della responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili o calzaturieri, immessi sul mercato per la prima volta.

Si prevede (**art. 22-ter**) l'istituzione del **Registro dei produttori di prodotti tessili** al fine di verificare il rispetto, da parte dei produttori, degli obblighi previsti dalla direttiva.

La **domanda di registrazione** deve contenere elementi di informazione quali:

- a) il nome, il marchio di fabbrica e le marche, se disponibili, con cui il produttore opera nello Stato membro interessato e l'indirizzo del produttore, compresi codice postale, località, via e numero civico, Stato, eventuale numero di telefono, sito Internet, indirizzo e-mail e recapito di un punto di contatto unico;
- b) il codice di identificazione nazionale del produttore, compreso il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente, e il codice fiscale dell'Unione o nazionale;
- c) i codici NC dei prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri che il produttore intende mettere a disposizione sul mercato per la prima volta;
- d) il nome, il codice postale, la località, la via e il numero civico, lo Stato, l'eventuale numero di telefono, il sito Internet, l'indirizzo e-mail e il codice di identificazione nazionale dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, il numero di iscrizione nel registro delle imprese o un numero di registrazione ufficiale equivalente, il codice fiscale dell'Unione o nazionale dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore e il mandato del produttore rappresentato;

e) una dichiarazione del produttore o, se del caso, del rappresentante autorizzato per la responsabilità estesa del produttore o dell'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore, attestante che le informazioni fornite sono veritiere.

Si prevedono (**art. 22-*quater***) **obblighi specifici per l'adempimento della responsabilità del produttore nel settore tessile**: in particolare gli Stati membri provvedono affinché i produttori di prodotti tessili, affini ai tessili o calzaturieri incarichino un'organizzazione per l'adempimento della responsabilità del produttore di adempiere per loro conto gli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

Si prevede che gli Stati membri devono regolare (**art. 22-*quinquies***) la raccolta, il carico e lo scarico, il trasporto e lo stoccaggio, ma anche le operazioni che includono la movimentazione dei prodotti tessili usati e di scarto e i successivi processi di cernita e trattamento, siano protette dagli agenti atmosferici avversi e da potenziali fonti di contaminazione.

Si prevedono (**art. 29-*bis***) **programmi di prevenzione dei rifiuti alimentari**.

La procedura di riesame (art. 41-*bis*) prevede che entro il **31 dicembre 2029** la Commissione valuti tra l'altro:

- a) l'efficacia della responsabilità finanziaria e organizzativa dei regimi di responsabilità estesa del produttore per i prodotti tessili, affini ai tessili e calzaturieri, nel coprire i costi derivanti dall'applicazione dei requisiti di cui alla presente direttiva, ed esamina altresì la possibilità di imporre un contributo finanziario agli operatori commerciali del riutilizzo, in particolare quelli di maggiori dimensioni;
- b) la possibilità di introdurre obiettivi in materia di prevenzione, raccolta, preparazione per il riutilizzo, e riciclaggio dei rifiuti tessili;
- c) la possibilità di introdurre la cernita preliminare dei rifiuti urbani indifferenziati per evitare che i rifiuti che possono essere recuperati per la preparazione per il riutilizzo o il riciclaggio siano destinati all'incenerimento o smaltiti in discarica.

